

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	97
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	»	99
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	100
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	101
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	103
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	113
GIUSTIZIA (II)	»	127
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	130
DIFESA (IV)	»	131
FINANZE (VI)	»	137
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	141
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	150
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	159
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	162
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	164

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: (Misto-RRP).

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	167
AGRICOLTURA (XIII)	»	175
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	196
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	211
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	215
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	216
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	217
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA	»	219
<i>INDICE GENERALE</i>	»	220

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	3
ALLEGATO (<i>Rapporto sull'attività svolta dal Comitato per la legislazione</i>)	9
Sui lavori del Comitato	3
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. Esame C. 2468 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	4

Martedì 26 maggio 2009. — Presidenza del presidente Lino DUILIO.

La seduta comincia alle 18.15.

Comunicazioni del Presidente.

Lino DUILIO, *presidente*, comunica che il collega Franco Stradella ha presentato il Rapporto sull'attività svolta dal Comitato nel periodo relativo al suo turno di presidenza nel quale, secondo prassi consolidata, traccia un bilancio dei principali aspetti in cui si è articolata l'attività consultiva dell'organo nel periodo di riferimento e del suo seguito presso le Commissioni e l'Assemblea.

Il rapporto dà conto, in particolare, della multiforme attività svolta dall'organo, sia nei suoi aspetti riferiti all'ordinaria attività consultiva che per quanto concerne le iniziative esterne portate a compimento. In esso sono analiticamente ricostruite le modalità dell'attività consultiva espletata, unitamente alla ricostruzione dei caratteri prevalenti dell'attività legislativa nello specifico contesto istituzionale della particolare fase della legisla-

tura. Interessanti considerazioni sono contenute nella parte relativa al seguito dei pareri, in cui viene anche analizzato il grado di incisività delle azioni del Comitato e sono prospettate alcune possibili iniziative volte a migliorare il tasso di recepimento dei rilievi formulati. Nel Rapporto vengono svolte riflessioni conclusive su possibili prospettive di sviluppo dell'attività consultiva.

Il Rapporto è pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna del Comitato ed è disponibile nell'apposita sezione del sito internet della Camera dei Deputati dedicata al Comitato.

Il Comitato prende atto.

Sui lavori del Comitato.

Facendo seguito a quanto comunicato nella seduta dell'8 aprile 2009, sottopone all'attenzione dei membri del Comitato la proposta di svolgere alcune audizioni, previa autorizzazione della Presidenza della Camera. Scopo principale dell'iniziativa è quello di promuovere una riflessione su alcune rilevanti questioni che riguardano

le specifiche competenze istituzionali del Comitato per la legislazione. Si riferisce, in particolare, alle problematiche connesse all'uso degli strumenti legislativi che involgono i poteri normativi del Governo ed ai loro riflessi sulle tematiche della qualità della legislazione.

L'ulteriore obiettivo che si intende perseguire è quello di approfondire le caratteristiche essenziali dei nuovi metodi di legislazione, funzionali alla realizzazione delle politiche pubbliche con strumenti innovativi, in quanto questi ultimi vengono definiti in un quadro di cooperazione interistituzionale tra diversi livelli di Governo (statale, territoriale e sovranazionale). Si tratta evidentemente di indagare un settore nuovo e solo parzialmente esplorato, ma che risulta di grande interesse alla luce delle recenti esperienze dell'organo e delle nuove prospettive di sviluppo del cosiddetto modello federalista dello Stato.

Per le suddette finalità, ritiene utile promuovere, dunque, un ciclo di audizioni formali con i rappresentanti dell'Esecutivo istituzionalmente preposti al coordinamento legislativo nelle sue diverse forme. In particolare, ove i colleghi concordino, il Comitato per la legislazione potrebbe chiedere alla Presidenza della Camera di procedere, a partire dal prossimo mese di giugno, all'audizione, ai sensi dell'articolo 143, secondo comma, del Regolamento, del Ministro per i rapporti con il Parlamento, Elio Vito, sull'uso dei principali strumenti normativi dell'Esecutivo; del Ministro per la semplificazione, Roberto Calderoli, sulle politiche di semplificazione e riordino della legislazione, nonché del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Gianni Letta, sull'attività governativa di istruttoria e progettazione normativa.

Successivamente, sempre in stretta relazione alle specifiche competenze del Comitato, si potrebbe procedere ad ulteriori audizioni di rappresentanti dell'Esecutivo i cui dicasteri sono direttamente responsabili di settori normativi in cui sono in corso processi di semplificazione, quali, ad

esempio, i settori della pubblica amministrazione, delle politiche comunitarie, degli affari regionali e dell'economia.

Ove il Comitato concordi, provvederà a sottoporre al Presidente della Camera le iniziative sopra prospettate.

Il Comitato concorda.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS,
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

Esame C. 2468 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Pino PISICCHIO, *relatore*, illustra la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2468 e rilevato che:

esso reca un contenuto articolato, ma sostanzialmente omogeneo, in quanto volto a definire interventi a favore delle aree colpite dal terremoto del mese di aprile, individuando strumenti e risorse necessarie a realizzare gli obiettivi; in tale ambito, rientrano dunque anche le disposizioni di carattere ordinamentale relative alla nuova disciplina fiscale dei giochi ed alla spesa sanitaria nazionale (articoli 12 e 13), quanto meno per la parte in cui contribuiscono alla copertura degli oneri, mentre non appaiono univocamente riferibili ai suddetti obiettivi né la disposizione che istituisce una nuova Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche (articolo 9-*bis*, comma 6), né la disposizione riguardante il finanzia-

mento di accordi di programma per l'attuazione di interventi agevolativi (articolo 10, comma 3); peraltro, l'ambito di applicazione delle disposizioni appare variabile in quanto, alcune si applicano al territorio dei comuni interessati dal sisma "che, sulla base dei rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile abbiano risentito una intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3" (articolo 2, comma 2 e articolo 14, comma 5-bis); altre disposizioni fanno riferimento in generale "alla regione Abruzzo, ovvero ai comuni interessati dal sisma" (articolo 4, comma 1, lettera a)); l'articolo 10, comma 1-bis, primo periodo fa riferimento all'ambito "dei territori comunali della provincia di L'Aquila e di quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto" ed infine, l'articolo 6, comma 3, con riguardo al rinvio delle elezioni amministrative, si riferisce alla sola provincia de L'Aquila;

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame non effettua un adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative, anche di recente approvazione, che risultano in gran parte oggetto di modifiche non testuali (ad esempio, l'articolo 9-bis, comma 6, nel sostituire al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche una Commissione nazionale di nuova istituzione, incide sull'articolo 23-bis, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008; l'articolo 13 modifica in modo non testuale sia l'articolo 1, comma 40, della legge n. 662 del 1996, in materia di quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali, sia l'articolo 5 del decreto legge n. 159 del 2007, in merito al tetto alla spesa farmaceutica territoriale per il solo 2009);

in ragione della situazione emergenziale da fronteggiare, il provvedimento si caratterizza come disciplina ampiamente derogatoria del diritto vigente; in proposito, si rileva come, in alcuni casi, le disposizioni derogate siano specificatamente richiamate (ad esempio, all'articolo

2, comma 9; all'articolo 3, comma 5-bis; all'articolo 4, comma 8; all'articolo 9, commi 2, 3, 5 e 6; all'articolo 10, comma 1-bis; all'articolo 14, comma 1); in altri casi, invece, si fissa una deroga alle disposizioni vigenti in determinati settori (ad esempio, l'articolo 2, al comma 2, richiede "il rispetto sostanziale dei requisiti di sicurezza sanitaria" ed al comma 4 prevede la deroga alle vigenti previsioni urbanistiche», l'articolo 16, comma 4, consente la deroga alle disposizioni sul rilascio delle certificazioni antimafia); in qualche caso, inoltre, si consente, in termini generici, di derogare alla normativa vigente (ad esempio, all'articolo 2, comma 5); in altri casi, infine, si dettano discipline speciali a carattere temporaneo, per loro natura derogatorie rispetto all'ordinamento vigente (ad esempio all'articolo 2, commi 3 e 5);

configurandosi come intervento di carattere eccezionale e straordinario, adottato in funzione dell'esigenza di dotare il soggetto pubblico di poteri e strumenti operativi, anche atipici, adeguati ad affrontare e superare situazioni di riconosciuta gravità, il decreto-legge riconosce ampi poteri di ordinanza che tuttavia non sono limitati alla sola gestione della situazione emergenziale in Abruzzo (articolo 1), ma si estendono anche alle attività di organizzazione nella medesima regione dello svolgimento del vertice internazionale denominato "G8"; inoltre viene confermata l'operatività delle ordinanze emanate per il completamento delle opere in corso di realizzazione per il medesimo evento in Sardegna, ovvero di quelle programmate o da programmare (articolo 17, comma 2);

esso reca, all'articolo 4, comma 4, una proroga di un termine, concernente la presentazione dei piani di edilizia scolastica che risulta attualmente fissato con decreto ministeriale; trattandosi tuttavia di una proroga relativa alla sola regione Abruzzo essa risulta strettamente conseguenziale alle misure di sostegno alle zone colpite dal sisma, senza che si determini alcuna incidenza diretta sulla norma di

rango secondario, che reca un termine che resta valido per tutte le altre regioni;

il provvedimento, che pure introduce in massima parte misure emergenziali ed immediatamente operative, reca tuttavia alcune norme i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento significativamente distanziato dalla loro entrata in vigore (ad esempio, l'articolo 4, comma 9-*bis*, assegna sei mesi ai Comuni per predisporre i piani di emergenza; l'articolo 11 reca un'autorizzazione di spesa a decorrere dal 2010); per tali disposizioni la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della "immediata applicabilità" delle misure disposte dal decreto, va dunque valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica di adempimenti previsti (che, nei casi di specie, non sono espressamente indicati ma solo implicitamente previsti);

in connessione all'evento calamitoso che ha colpito le zone interessate dall'appuntamento elettorale, il provvedimento detta altresì una disposizione in materia elettorale volta a differire in una data compresa tra il 1° novembre ed il 15 dicembre 2009, lo svolgimento delle consultazioni elettorali già previste nella prossima primavera, analogamente a quanto già avvenuto in precedenti occasioni;

in ragione della predetta situazione di emergenza, il provvedimento reca anche una disposizione che richiama la sanzione penale relativa al "possesso di segni distintivi contraffatti", applicabile nel caso in cui l'indebito utilizzo del segno distintivo della Presidenza del Consiglio – dipartimento della protezione civile avvenga "nei territori in cui vige lo stato d'emergenza" (articolo 15, comma 3); tale normativa penale integra dunque una specifica disciplina per i territori interessati, la cui applicazione ha carattere temporaneo in quanto correlata al perdurare di situazioni emergenziali e che, dunque, appare suscettibile di ulteriori applicazioni in ogni area territoriale interessata ad una dichiarazione di stato di emergenza;

il decreto-legge reca una disposizione di interpretazione autentica (articolo 16, comma 6) per la quale non appare chiaro il rispetto della prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui "deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo"; effetto retroattivo produce inoltre, l'articolo 7, comma 3, che modifica una disposizione della legge finanziaria per il 2007 "con effetto dal 1° gennaio 2009";

reca disposizioni che contengono richiami normativi effettuati in forma generica o imprecisa, per le quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare maggiormente la normativa cui si rinvia: ad esempio, l'articolo 3, comma 1-*ter*, introdotto durante l'*iter* al Senato, prevede che il saldo dei contributi e dei benefici sia vincolato alla documentazione che attesti che gli interventi siano stati realizzati ai sensi del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, senza esplicitare il riferimento all'articolo 5, relativo alle norme tecniche sulle costruzioni; ancora, all'articolo 4, comma 9-*bis*, il richiamo ai piani di emergenza comunale di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998 dovrebbe essere integrato con un espresso rinvio all'articolo 108 del citato decreto legislativo n. 112; all'articolo 5, comma 5, si rinvia all'articolo 240-*bis* delle disposizioni di attuazioni al codice di procedura penale, mentre il riferimento corretto dovrebbe essere all'articolo 2 della legge n. 742 del 1969, integralmente sostituito dalla prima delle disposizioni richiamate; l'articolo 6, comma 4-*bis*, richiama i piani di gestione di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, che è stato recepito dall'articolo 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006; infine, l'articolo 16, comma 6, rinvia all'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, riferendosi però erroneamente al solo comma 6-*bis* e non all'intero contenuto dell'articolo 74, come sarebbe più corretto;

il provvedimento, inoltre, adotta espressioni generiche o imprecise (l'articolo 3, comma 1, lettera *e-bis*), dispone in modo generico che l'amministratore condominiale, nel curare la ricostruzione delle parti comuni degli edifici con contributi pubblici "si avvale dell'ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35 per cento delle quote condominiali"; l'articolo 4, comma 5, prevede che "le risorse disponibili sul bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca finalizzate agli arredi scolastici, *possono essere destinate* alle istituzioni scolastiche ubicate nella regione Abruzzo"; l'articolo 6, comma 1, alla lettera *l*) proroga genericamente gli "organi necessari al funzionamento degli enti impegnati nel rilancio delle attività produttive e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma"; secondo l'articolo 14, comma 4, "le maggiori entrate rivenienti dalla lotta all'evasione fiscale, anche internazionale, derivanti da futuri provvedimenti legislativi... affluiscono ad un apposito Fondo ...destinato all'attuazione delle misure di cui al presente decreto *e alla solidarietà*";

il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in difformità con quanto prescritto dal recente "regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione" (D.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170), che pure consente che taluni atti siano esentati dalla suddetta relazione; secondo l'articolo 9, comma 3 del citato regolamento, in questi casi, "la relazione illustrativa contiene il riferimento alla disposta esenzione e alle sue ragioni giustificative e indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell'intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative", elementi che non sono invece rinvenibili nella relazione di accompagnamento;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 3, comma 1, lettera *d*) – che richiama "gli atti di cui alla lettera *c*)" – si proceda a correggere il richiamo interno in conseguenza alla soppressione della lettera *c*) dell'articolo, avvenuta nel corso dell'esame presso il Senato;

all'articolo 5, commi 3 e 10, si proceda a verificare se i rinvii in essi contenuti rispettivamente "ai provvedimenti di cui al comma 1" ed "ai decreti di cui al comma 1" non debbano invece riferirsi all'articolo 1, atteso che il comma 1 dell'articolo 5 sembra principalmente volto a disporre la sospensione di termini processuali;

all'articolo 6, comma 4-bis – ove si richiamano i piani di gestione "di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE" – si proceda ad aggiornare il riferimento normativo in relazione alla circostanza che la disposizione della citata direttiva è recepita dall'articolo 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

agli articoli 3, comma 1, 6, comma 1, e 8, comma 1 – ove si prevede che siano disposti contributi di diverso tipo ed altre misure di favore destinate alle attività produttive, alle comunità territoriali ed ai soggetti colpiti dall'evento sismico – dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare se, analogamente a quanto disposto dall'articolo 4, anche le suddette determinazioni debbano essere assunte mediante le ordinanze di cui all'articolo 1; in particolare, all'articolo 6, comma 1, dovrebbe precisarsi anche che con i medesimi strumenti viene fissata la durata della sospen-

sione, ivi prevista, di numerosi termini concernenti adempimenti onerosi per gli enti pubblici, le famiglie, i lavoratori e le imprese, sospensione che attualmente è invece indeterminata;

all'articolo 10, comma 1-ter – ove si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, "l'applicazione, *in alternativa alle disposizioni di cui al comma 1-bis*, di un regime fiscale di incentivazione" – dovrebbe precisarsi in che termini opera il suddetto meccanismo alternativo, chiarendo in particolare se la scelta sia discrezionalmente rimessa al Ministro oppure derivi da altre circostanze, quale potrebbe essere la constatata impossibilità di istituire le zone franche urbane previste appunto dal citato comma 1-bis;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 15 – il cui comma 2 riserva l'uso del logo e della denominazione "Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile" esclusivamente "*agli operatori ad esso appartenenti*" e che, al comma 3, prevede la punibilità, ai sensi dell'articolo 497-ter del codice penale, di chiunque utilizzi indebitamente il suddetto segno distintivo "nei territori in cui vige lo stato d'emergenza" – dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare, in primo luogo, l'ambito soggettivo

di applicazione, al fine di chiarire se il segno distintivo in oggetto possa essere utilizzato anche dalle organizzazioni di volontariato, atteso che il DPCM 11 ottobre 2002 consente che possano fregiarsi dell'emblema rappresentativo del Dipartimento della protezione civile anche gli appartenenti ad associazioni di volontariato di protezione civile inserite in appositi elenchi o registri, regionali o nazionali; inoltre, dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se limitare la fattispecie penale in ragione di una specifica motivazione della dichiarazione dello stato di emergenza, analogamente a quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legge n. 172 del 2008, che individua una specifica normativa penale applicabile esclusivamente "nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti"; infine, dovrebbe chiarirsi se con il richiamo all'articolo 497-ter del codice penale si preveda anche l'applicazione dell'aggravante prevista dall'articolo 497-bis, secondo comma ("la pena è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale") ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 18.35.

ALLEGATO

CAMERA DEI DEPUTATI

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

RAPPORTO SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

PRIMO TURNO DI PRESIDENZA

(26 maggio 2008 – 25 marzo 2009)

(Presidente On. Franco Stradella)

XVI LEGISLATURA



INDICE

Premessa

1. Le iniziative esterne

- 1.1. Le pubblicazioni del Comitato
- 1.2. Il sito Internet
- 1.3. Le riunioni interistituzionali

2. I caratteri prevalenti dell'attività legislativa nel periodo di riferimento

3. L'attività consultiva

- 3.1. L'ordinaria attività consultiva: struttura e parametri dei pareri
- 3.2. L'attivazione del Comitato per la legislazione
- 3.3. Il seguito dei pareri
- 3.4 *Le prospettive di sviluppo dell'attività consultiva*

4. L'espressione di opinioni dissenzienti

5. Gli atti sottoposti all'esame del Comitato

- 5.1. Tendenze della decretazione d'urgenza
- 5.2. Gli altri provvedimenti trasmessi al Comitato
- 5.3. Tendenze della delegificazione.

6. Il parere sul programma legislativo dell'Unione europea

Conclusioni

GRAFICI ALLEGATI

- Attività nel turno di presidenza Stradella
- Dati aggregati

PREMESSA

Il presente rapporto conclude il primo turno di presidenza del Comitato per la legislazione nella XVI legislatura, caratterizzato, come ormai tradizione, da una multiforme attività, nella quale l'ordinaria attività consultiva gioca un ruolo importante ma non esclusivo, affiancandosi anche ad iniziative assunte nell'ambito del Comitato ma non riconducibili all'organo in quanto tale.

Con riguardo all'attività consultiva, si è confermata anche nei primi mesi della XVI legislatura la consolidata caratterizzazione del Comitato come organo consultivo di alta valenza istituzionale per gli aspetti relativi alla qualità della legislazione.

In linea con quanto sempre avvenuto, fin dalla sua istituzione, non si è assistito - nell'ambito del Comitato - al prevalere di logiche di schieramento, con conflitti maggioranza/opposizione circa la direzione da seguire nell'espressione dei pareri. Anche in caso di diversità di vedute tra i membri del Comitato, si è quasi sempre preferito – con qualche eccezione – non ricorrere allo strumento della opinione dissenziente. È l'ennesima conferma che i componenti del Comitato hanno una notevole consapevolezza del ruolo istituzionale da essi svolto, al servizio del miglioramento della qualità della legislazione.

Prima di procedere all'esposizione degli indirizzi espressi e dei risultati conseguiti nel corso di questa fase dell'attività del Comitato, che ha sostanzialmente coinciso con la parte iniziale della XVI legislatura, appare utile richiamare sinteticamente il contesto istituzionale nel quale si è inserito - nel periodo qui considerato - l'operato di questo organo così peculiare.

Il periodo iniziale di ciascuna legislatura è fisiologicamente caratterizzato da un maggiore ricorso alla decretazione d'urgenza, nelle more della costituzione delle Commissioni parlamentari e dell'entrata a regime sia del Governo, sia del Parlamento. Nei primi mesi della legislatura in corso, a questo andamento fisiologico, sembra affiancarsi una chiara prevalenza della opzione favorevole alla decretazione d'urgenza, vista come strumento per assumere decisioni immediate e responsabilizzanti sia per il potere esecutivo sia per il potere legislativo. Ai

decreti-legge ed alle relative leggi di conversione si sono affiancati alcuni disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, i quali ricorrono, per lo più, allo strumento della delega legislativa. Uno solo di tali provvedimenti è stato approvato definitivamente nel periodo di riferimento del presente rapporto: è la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.

La tipologia dei provvedimenti esaminati ed approvati dalle Camere (in massima parte leggi di conversione e disegni di legge contenenti deleghe al Governo) ha comportato un intenso lavoro da parte del Comitato, che ha espresso i propri pareri su un numero significativo di progetti di legge.

1. LE INIZIATIVE ESTERNE

I fenomeni descritti nella premessa, tutti interni al livello statale, vanno inseriti nella più ampia cornice comunitaria e repubblicana, per avere piena contezza di un processo decisionale che vede la necessaria partecipazione di più livelli di governo e che si muove su più piani, non esclusivamente normativi. Per ricostruire tali processi, che peraltro hanno proprie caratteristiche peculiari in ciascun settore dell'ordinamento, il Comitato per la legislazione, *a latere* della ordinaria attività consultiva, si è reso promotore – fin dalla sua nascita – di un nuovo tipo di iniziative a carattere interistituzionale. Tali iniziative hanno finalità di riflessione di ordine generale sui problemi di metodo della legislazione e sulle principali tendenze che si manifestano nella accentuata dinamica dei fenomeni decisionali pubblici contemporanei. Esse si propongono di porre le basi per un dialogo su questi temi tra gli esponenti istituzionali appartenenti ai diversi livelli dell'ordinamento e più impegnati su problemi specifici di funzionamento del nostro sistema istituzionale.

1.1. Le pubblicazioni del Comitato

1.1.1. *Il Rapporto sulla legislazione.*

La preparazione del rapporto annuale sulla legislazione riveste un'importanza centrale nell'attività esterna del Comitato. Il rapporto riflette infatti lo spirito di cooperazione interistituzionale che anima il Comitato. Esso, promosso nell'ambito di un'iniziativa di collaborazione tra la Camera e le Assemblee legislative regionali, aperta al concorso di altre istituzioni e dei centri scientifici esterni, è lo strumento attraverso il quale vengono individuate le tendenze più recenti della produzione normativa nel nostro Paese.

Nel periodo di riferimento, è stato elaborato e presentato il rapporto 2008, composto, come tradizione, di cinque parti:

- la nota di sintesi è dedicata al ruolo delle Assemblee legislative nel processo di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, con specifico riguardo alle garanzie per l'informazione e la trasparenza dei processi decisionali tra i livelli territoriali. La nota è corredata di due allegati, relativi – rispettivamente – alle fonti di conoscenza della finanza pubblica e ad una sintetica ricostruzione delle politiche pubbliche in nove settori presi a campione;
- la parte II – curata dall'Istituto di studi sui sistemi regionali, federali e sulle autonomie "Massimo Severo Giannini" del CNR (ISSIRFA) investiga le tendenze evolutive della legislazione regionale sulla base delle risposte fornite dagli uffici dei Consigli regionali ad un questionario, elaborato d'intesa tra l'istituto stesso, gli uffici della Camera e quelli delle Assemblee regionali;
- la parte III – curata dall'Osservatorio sulle fonti dell'università di Firenze – dà conto della giurisprudenza costituzionale in materia di rapporti tra Stato e Regioni nel processo di attuazione del nuovo Titolo V;
- la parte IV analizza i dati e le tendenze della legislazione statale;
- la parte V offre un quadro comparatistico dell'attività legislativa in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna.

Il Rapporto è stato presentato il 10 ottobre 2008 a Venezia, nell'ambito di una riunione interistituzionale cui hanno partecipato numerose cariche istituzionali e della quale si dà conto nel paragrafo 1.3.

1.1.2. Gli Appunti del Comitato.

L' iniziativa di dare vita ad una collana di approfondimenti utili al lavoro del Comitato, intitolata "Appunti del Comitato per la legislazione"¹, è finalizzata a saldare l'attività consultiva con una riflessione a più ampio spettro sulla qualità della produzione normativa. Nel corso del periodo di riferimento del presente rapporto, sono usciti tre fascicoli, composti da due parti: la prima dà conto, in forma sintetica, della produzione normativa realizzata nel corso della legislatura; la seconda consiste in un *focus* volto ad approfondire di volta in volta specifiche tematiche. Il *focus* dei tre fascicoli usciti nel periodo di riferimento (rispettivamente aggiornati al 15 luglio ed al 15 novembre 2008 nonché al 15 marzo 2009) ha riguardato rispettivamente: il punto sulle politiche per la semplificazione nel

¹ Del primo fascicolo della collana è stata data notizia nella seduta del Comitato del 15 dicembre 2004.

passaggio dalla XV alla XVI legislatura; un quadro della complessità e dell'articolazione delle leggi approvate, che si riflette in un procedimento legislativo che investe generalmente un numero consistente di Commissioni²; l'impatto sull'ordinamento dei provvedimenti che hanno concorso a definire la manovra finanziaria per il 2009.

1.2. Il sito Internet

I contenuti delle pagine dedicate al Comitato nel sito della Camera sono oggetto di costante aggiornamento. Sul sito sono disponibili, per ciascuna legislatura, la composizione del Comitato, l'ordine del giorno, i resoconti sommari delle sedute, i resoconti stenografici delle audizioni, i testi integrali dei rapporti sulla legislazione, i rapporti sull'attività svolta dal Comitato e, tramite un *link* alle pagine dell'Osservatorio sulla legislazione, i materiali di documentazione e gli "Appunti del Comitato".

E' anche possibile ricostruire l'attività del Comitato attraverso tutti gli 11 anni trascorsi dalla sua istituzione, nel gennaio 1998. Nei siti dedicati alle legislature precedenti – analogamente a quanto avviene per la legislatura in corso – è infatti presente una sezione dedicata al Comitato, nella quale sono reperibili anche gli atti delle iniziative pubbliche da esso assunte.

1.3. Le riunioni interistituzionali

Nel corso del periodo di riferimento, si sono svolte alcune riunioni interistituzionali finalizzate prima alla elaborazione e quindi alla presentazione del Rapporto sulla legislazione 2008.

Come già accennato, il Rapporto è stato presentato nell'ambito di una importante riunione svoltasi il 10 ottobre 2008 presso il Palazzo Ducale di Venezia, introdotta dall'estensore del presente rapporto e dal presidente del Consiglio regionale del Veneto ed articolata in due sessioni: nella prima Gianfranco Fini, Presidente della Camera, ha trattato il tema *unità, federalismo e democrazia* e Monica Donini, coordinatrice della Conferenza

² Il *focus* è stato elaborato sulla base dei dati relativi ai lavoratori preparatori delle leggi forniti dal Servizio Commissioni.

dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ha illustrato *il ruolo delle Assemblee regionali nell'attuazione del federalismo fiscale*. La seconda sessione si è a sua volta articolata in due dibattiti:

- il primo, relativo al dialogo tra esecutivi ed assemblee legislative, cui hanno partecipato il sindaco di Venezia, Massimo Cacciari, il presidente della Regione Veneto, Giancarlo Galan, il coordinatore della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Vasco Errani, ed il Ministro per i rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto;
- il secondo, introdotto da una relazione del vicepresidente vicario della Camera Antonio Leone, ha riguardato il dialogo tra Parlamento ed Assemblee regionali nella cornice comunitaria. Vi hanno preso parte quasi tutti i componenti del Comitato paritetico tra Camera, Senato ed Assemblee legislative regionali³: il presidente della Commissione Affari costituzionali del Senato, Carlo Vizzini e la senatrice Adriana Poli Bortone; i deputati Giuseppe Calderisi, Manuela Dal Lago e Lino Duilio; il presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali Davide Caparini; il presidente del Consiglio regionale del Lazio Guido Milana. Ha inoltre partecipato il presidente del Consiglio regionale della Puglia Pietro Pepe.

Gli interventi conclusivi sono stati svolti dal vice coordinatore della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, Giacomo Spissu, dal vice presidente del Consiglio regionale del Veneto, Carlo Alberto Tesserin, e dalla vice presidente della Camera, Rosy Bindi.

Nel primo trimestre di quest'anno si sono svolte – a livello tecnico – alcune riunioni preparatorie del rapporto 2009, che, in continuità con il precedente rapporto dovrebbe fare il punto sui processi decisionali in alcuni settori delle politiche pubbliche, nella prospettiva del federalismo fiscale.

³ L'istituzione del Comitato è stata prevista con il protocollo di intesa tra le due Camere e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle province autonome siglato il 28 giugno 2007.

2. I CARATTERI PREVALENTI DELL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO

Come già accennato, il primo turno di presidenza del Comitato ha sostanzialmente coinciso con i primi 10 mesi della XVI legislatura.

Nella tabella che segue si dà un quadro delle leggi approvate nel corso della legislatura, fino alla data del 25 marzo 2009.

Iniziativa e tipologia di leggi	Numero di leggi approvate	Percentuale sul totale
INIZIATIVA GOVERNATIVA	56	94,83%
Conversione di decreti-legge	31	
Leggi di bilancio	4	
Leggi collegate alla manovra finanziaria	1	
Leggi di ratifica	19	
Altre leggi di iniziativa governativa	1	
INIZIATIVA PARLAMENTARE	3	5,17%
Istitutive di Commissioni di inchiesta	2	
Altre leggi	1	
TOTALE	59	100%

Dalla tabella emerge il ruolo giocato, nell'ambito dell'iniziativa governativa, dalle leggi di conversione e dalle ratifiche di accordi internazionali. Le leggi di conversione, da sole, rappresentano poco più della metà delle leggi approvate, mentre risulta definitivamente approvato (fino al 25 marzo 2009) uno solo dei provvedimenti collegati alla manovra

finanziaria per il 2009, che invece fanno ampio ricorso alle deleghe legislative: si tratta della legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti. Il Comitato per la legislazione si è comunque pronunciato su altri tre provvedimenti collegati oltre che su 4 schemi di decreti legislativi, avendo quindi il modo di verificare come si stia caratterizzando il fenomeno della delega legislativa nei primi mesi della legislatura in corso.

Dei provvedimenti recanti disposizioni di delega e delle autorizzazioni alla delegificazione, contenute anche in 5 decreti-legge, si tratterà nei paragrafi 5.2 (con riguardo alle norme di delega) e 5.3 (per il profilo della delegificazione).

3. L'ATTIVITÀ CONSULTIVA

In relazione all'attività consultiva, si registrano forti elementi di continuità con le legislature precedenti, con riguardo sia ai parametri adottati nei pareri, sia alle iniziative assunte dal Comitato come organo e dai suoi componenti per dare maggiore eco e forza ai rilievi contenuti nei pareri (cfr. *infra*, il paragrafo relativo al seguito dei pareri).

3.1. L'ordinaria attività consultiva: struttura e parametri dei pareri

Nei paragrafi seguenti si analizza l'attività consultiva del Comitato nei dieci mesi che vanno dal 26 maggio 2008 al 25 marzo 2009. Preliminarmente è, però, opportuno richiamare, in maniera riassuntiva, la struttura dei pareri e i parametri utilizzati.

3.1.1. La struttura dei pareri.

Non è mutata rispetto all'assetto raggiunto e standardizzato nella legislatura precedente. I pareri in genere si compongono di:

- ✓ una premessa, dove si dà conto: della struttura e dello stato dell'*iter* del provvedimento; del suo impatto normativo; della presenza o meno dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione; del rispetto della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi. Nella premessa possono trovare posto eventuali suggerimenti volti a migliorare la redazione del testo;
- ✓ eventuali osservazioni e condizioni vengono distinte in base ai seguenti profili: l'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente; la chiarezza e la proprietà della formulazione; specificità, omogeneità e limiti di contenuto (solo per i decreti-legge);
- ✓ in **8** occasioni, il parere è stato corredato di una raccomandazione, volta a trarre dal caso di specie un indirizzo di ordine generale. **6** di tali raccomandazioni riguardano la sovrapposizione normativa tra provvedimenti all'esame del Parlamento e, in particolare, un fenomeno che si è più volte verificato nei primi mesi della legislatura, relativo

all'intreccio tra disposizioni presenti in più provvedimenti d'urgenza in corso di conversione.

Complessivamente, la struttura dei **43** pareri espressi dal Comitato nel periodo corrispondente al primo turno di presidenza è quella riportata nella tabella che segue.

Tipologia dei rilievi presenti	Numero di pareri
Condizioni, osservazioni e raccomandazioni	4
Condizioni e osservazioni	13
Condizioni	1
Osservazioni e raccomandazioni	4
Osservazioni	14
Senza condizioni né osservazioni	7
Totale	43

Dalla tabella si evince che i pareri contenenti almeno una condizione sono **18**, corrispondenti al 41,86 per cento; i pareri privi di rilievi sono 7, corrispondenti al 16,27 per cento.

3.1.2. I parametri utilizzati nei pareri.

Essenzialmente, sono riconducibili a tre distinte fonti normative: la circolare emanata il 20 aprile 2001 dal Presidente della Camera (contestualmente ad identiche circolari del Presidente del Senato e del Presidente del Consiglio dei Ministri) sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi; la legge 23 agosto 1988, n. 400, in relazione alle disposizioni sull'attività normativa del Governo; in misura minore, ma comunque significativa, la legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente). Con specifico riguardo alle norme di delega, si tiene altresì conto dei parametri costituzionali di cui all'articolo 76 della Costituzione; in 3 dei 4 pareri su schemi di decreti legislativi è stata anche citata la sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2001. In relazione

alla decretazione d'urgenza, una raccomandazione contenuta nel parere sul decreto-legge n. 207/2008 (C. 2198, proroga termini), riportata nel paragrafo dedicato alla legge n. 400/1988, richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 171 del 2007 (relativa, in particolare, ai presupposti di necessità ed urgenza).

La circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi.

Nel periodo di riferimento del presente rapporto quasi i tre quarti dei pareri espressi (esattamente il 74,4 per cento) contengono richiami espliciti o impliciti alla circolare. Si indicano di seguito alcuni dei richiami più frequenti, che sono diretti a:

- privilegiare la tecnica della novellazione (punto 3), lettera a)), da utilizzare secondo le indicazioni contenute nel punto 9 della circolare (9 pareri);
- prestare attenzione agli aspetti terminologici ed alla precisione delle espressioni utilizzate (15 pareri);
- correggere richiami normativi formulati in modo generico o, in qualche caso, errati (14 pareri);
- formulare correttamente il titolo del provvedimento e la rubrica dei singoli articoli (11 pareri).

Con riguardo al primo aspetto, occorre segnalare l'evoluzione della "giurisprudenza" del Comitato, il quale, già all'inizio della legislatura, nel parere sul decreto-legge n. 93/2008 (C. 1185: potere d'acquisto delle famiglie), ha segnalato che «la tecnica della novellazione adottata all'articolo 5, commi 9, lettera b), 10, lettere a) e c) e 11) - pur non conforme a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), che invita ad evitare la modifica di singole parole - appare tuttavia nel caso di specie coerente con la finalità puntuale dell'intervento legislativo e funzionale ad una sua più agevole comprensione». Proprio la considerazione che non è raro il caso che la modifica puntuale renda più facilmente comprensibile la novità introdotta nell'ordinamento ha indotto il Comitato a non rilevare più tale profilo nei propri pareri.

La legge n. 400 del 1988.

Nel periodo di riferimento del presente rapporto, **15** dei 43 pareri espressi (pari al 34,88 per cento) richiamano espressamente la legge n.

400 del 1988. Più nel dettaglio, si tratta di 11 pareri espressi su disegni di legge di conversione e di 4 pareri espressi su disegni di legge contenenti disposizioni di delega. In sintesi il quadro che emerge è il seguente:

- due pareri, espressi, in prima ed in seconda lettura, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 112/2008 (C. 1386 e C. 1386-B), affrontano la presenza di disposizioni afferenti a deleghe legislative sia nel testo del decreto-legge (parere sull'A.C. 1386) sia nel disegno di legge di conversione (parere sull'A.C. 1386-B), richiamando espressamente l'articolo 15, comma 2, lettera a) della legge n. 400 del 1988. Il parere espresso in prima lettura con riguardo al comma 3 dell'articolo 15, fa anche riferimento – in ordine alla immediata applicazione di alcune disposizioni del decreto – all'articolo 17, comma 2 ed al modello di delegificazione ivi previsto ed all'articolo 17, comma 3, relativo ai regolamenti ministeriali. Per quanto riguarda specificamente le deleghe:
 - il parere sull'A.C. 1386 contiene una condizione finalizzata alla soppressione delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5, ed all'articolo 39, comma 10, «entrambe destinate a modificare precedenti disposizioni recanti deleghe legislative al Governo»;
 - il parere sull'A.C. 1386-B contiene una condizione volta alla soppressione della «disposizione introdotta al Senato nell'articolo 1, al comma 3, del disegno di legge di conversione - destinata a prorogare di ulteriori tre mesi il termine contenuto nella legge comunitaria 2004 (segnatamente all'articolo 1, comma 5, della legge n. 62 del 2005), entro cui il Governo ha la facoltà di emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2003/86/CE, relativa al ricongiungimento familiare per gli stranieri immigrati in Italia (attuazione disposta dal decreto legislativo n. 286 del 1998 come novellato dal recente decreto legislativo n. 5 del 2007) e della direttiva 2004/38/CE, sulla libertà dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (attuazione contenuta nel decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007, a sua volta già modificato con il decreto legislativo n. 32 del 2008) - in quanto non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato dal disegno di legge di conversione l'inserimento in esso di una disposizione di carattere sostanziale, in particolare se destinata a prorogare il termine di esercizio di una delega, integrandosi in tal caso, come precisato in

premessa, una violazione del limite di contenuto posto dal già citato articolo 15, comma 2, lett. a) della legge n. 400 del 1988»;

- altri 6 pareri affrontano il tema dell'immediata applicabilità delle disposizioni dei decreti-legge, «anche con riguardo alla tempistica di eventuali adempimenti da esse previsti [...] ovvero alla loro stretta connessione con misure di immediata applicazione contenute nel decreto»⁴ o, ancora, ad eventuali effetti intermedi o ad adempimenti preliminari;
- in 2 pareri sono formulate raccomandazioni attinenti ai limiti di contenuto stabiliti dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400/1988:
 - nel parere sul decreto-legge n. 97/2008 (C. 1496, spesa pubblica), il richiamo dei limiti di contenuto di cui all'articolo 15, comma 3, si connette all'invito ad «evitare sovrapposizioni normative tra disposizioni presenti in più provvedimenti d'urgenza, conseguenti a modifiche apportate nel corso dei relativi procedimenti di conversione, in quanto tale fenomeno è suscettibile [...] di compromettere i caratteri di specificità, omogeneità e corrispondenza al titolo del contenuto dei decreti-legge, previsti dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988»;
 - nel parere sul decreto-legge n. 207/2008 (C. 2198, proroga termini) il richiamo dei limiti di contenuto costituisce l'occasione anche per richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 171/2007: il Comitato invita infatti a considerare «con particolare attenzione le prescrizioni contenute nell'articolo 15 della citata legge n. 400 del 1988 che, nell'intento di razionalizzare l'esercizio della potestà normativa del Governo, stabiliscono – in ragione delle peculiarità dello strumento – che il contenuto dei decreti-legge deve essere specifico e omogeneo, nonché rispondente al titolo. La *ratio* della citata norma, oltre che ribadire quella sottesa all'articolo 77 della Costituzione, mira ad evitare che nei decreti-legge possano confluire interventi che, sulla base di indici intrinseci ed estrinseci, quali l'epigrafe, il preambolo ovvero il contenuto prevalente dell'articolato (come sottolineato della sentenza della Corte costituzionale n. 171/2007), non siano intrinsecamente correlati alle ragioni di straordinaria necessità ed urgenza che giustificano l'esercizio del potere di decretazione d'urgenza nelle fattispecie concrete»;

⁴ Così, testualmente, nel parere sul decreto-legge n. 154/2008 (sanità: A. C. 1891). Gli altri pareri in materia riguardano i seguenti decreti-legge: n. 92/2008 (sicurezza: A. C. 1366); n. 154/2008 (sanità: A. C. 1891); n. 185/2008 (anticrisi: A. C. 1972); n. 200/2008 (semplificazione normativa: A. C. 2044); n. 207/2008 (proroga termini: A. C. 2198).

- nel parere sul disegno di legge di conversione C. 1966 (decreto-legge n. 180/2008, università) si rileva che la formula utilizzata nel preambolo non evidenzia il carattere di straordinarietà delle circostanze di necessità e urgenza, come invece prescrive l'articolo 15, comma 1, della legge n. 400/1988.

Quattro dei sei pareri espressi sui disegni di legge contenenti deleghe al Governo richiamano l'articolo 17 della legge n. 400/1988, relativo all'esercizio della potestà regolamentare del Governo, anche con specifico riferimento al modello di delegificazione codificato dal comma 2 di tale articolo (v. *infra*, il paragrafo relativo alla delegificazione). Inoltre:

- nel parere sul disegno di legge C. 1441-*bis* si invitano le Commissioni competenti a «precisare a quale delle diverse tipologie di regolamento previste dal richiamato articolo 17 si intenda fare riferimento»;
- il parere sul disegno di legge C. 1441-*ter* reca una condizione finalizzata a «correggere il riferimento alla legge n. 400 del 1988, la quale prevede che i regolamenti di settore siano emanati come decreti ministeriali, ai sensi dall'articolo 17, *comma 3* della legge stessa, e non, come reca il comma in esame, ai sensi dell'articolo 17, *comma 2*, che disciplina invece i regolamenti di delegificazione».

Nell'ultimo parere citato, relativo al disegno di legge C. 1441-*ter*, il Comitato segnala anche che l'articolo 3-*bis* inserisce, con una novella, una delega legislativa nell'ambito dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge n. 112/2008, evidenziando come tale circostanza presenti «profili dubbi in rapporto a quanto prescritto dall'articolo 15, comma 2, lettera a) della legge n. 400 del 1988».

[La legge n. 212 del 2000.](#)

- Lo statuto del contribuente, di cui alla legge n. 212/2000, viene richiamato in due pareri:
 - nel parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 112/2008 (C. 1386, manovra finanziaria), è contenuta un'osservazione relativa ad alcune disposizioni che esplicitano «correttamente la deroga all'articolo 3 dello statuto del contribuente, di cui alla legge n. 212 del 2000, in ordine all'efficacia temporale delle norme tributarie («le disposizioni

tributarie non hanno effetto retroattivo”)), con riguardo alle quali il Comitato invita le Commissioni competenti a valutare «l’opportunità di esplicitare analogamente anche la deroga all’articolo 4 della medesima legge (“non si può disporre con decreto-legge l’istituzione di nuovi tributi né prevedere l’applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti”));

- nelle premesse del parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 207/2008 (C. 2198, proroga termini), si segnala che l’articolo 23, comma 1-*bis* reca una disposizione di interpretazione autentica «ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212», «richiamando dunque impropriamente – sottolinea il Comitato – la norma dello Statuto del contribuente secondo cui “l’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica”.».

La giurisprudenza della Corte costituzionale.

Come già segnalato, nel parere sul decreto-legge n. 207/2008 (C. 2198, proroga termini) viene richiamata la sentenza n. 171 del 2007, che ha affrontato alcune questioni concernenti l’esercizio dei poteri di decretazione d’urgenza da parte del Governo ed i relativi profili di illegittimità connessi alla carenza di presupposti costituzionali.

La sentenza n. 206 del 2001, relativa all’esercizio della potestà legislativa delegata integrativa e correttiva, viene richiamata in tre dei 4 pareri su schemi di decreti legislativi sui quali il Comitato ha espresso il proprio parere.

3.2. L’attivazione del Comitato per la legislazione

Nel corso del periodo di riferimento, l’attività del Comitato⁵ si è concentrata soprattutto sui provvedimenti rimessi al suo esame *ex officio*,

⁵ L’attività svolta dal Comitato nel primo turno di presidenza, in 30 sedute per la durata complessiva di 18 ore e 15 minuti, ha riguardato l’espressione di 43 pareri su provvedimenti normativi, cui va aggiunta la relazione sul programma legislativo e di lavoro della Commissione europea.

ossia sui disegni di legge di conversione dei decreti-legge (ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento) e dei progetti di legge contenenti disposizioni di delega (ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6-bis, del regolamento), come risulta dalla seguente tabella:

Numero di pareri espressi	Numero e tipologia dei provvedimenti sui quali è stato espresso il parere	Disposizione regolamentare di riferimento
32	<p>31 disegni di legge di conversione, dei quali:</p> <p>16 presentati alla Camera (su 1, per il quale si è resa necessaria una seconda lettura da parte della Camera, dopo le modifiche apportate dal Senato, sono stati espressi 2 pareri);</p> <p>15 trasmessi dal Senato.</p>	Art. 96-bis, comma 1
1	1 disegno di legge sul quale è stata richiesta da almeno un quinto dei componenti della Commissione competente il parere del Comitato	Art. 16-bis, comma 4
6	5 disegni di legge di iniziativa governativa e 1 progetto di legge di iniziativa mista contenenti disposizioni di delega e, in 4 casi, di delegificazione	Art. 16-bis, comma 6-bis
4	Schemi di decreti legislativi	Art. 96-ter, comma 3

3.3. Il seguito dei pareri

Ai fini dell'analisi sul seguito dei pareri espressi dal Comitato nel corso del primo turno di presidenza, si tiene conto dei pareri relativi a provvedimenti per i quali vi è stata la deliberazione finale del testo, pari a 41 pareri su 43 complessivi.

Non sono considerate le condizioni e le osservazioni contenute nei pareri che il Comitato per la legislazione ha reso su due disegni di legge di conversione di decreti-legge decaduti⁶.

Su un totale di **37** condizioni espresse, ne sono state recepite **19 (51,3 per cento)**. Sono state inoltre formulate **171** osservazioni, di cui risultano recepite solo 38 (**22, 2** per cento).

Tale dato può essere considerato maggiormente indicativo ove disaggregato in relazione alla tipologia di atti oggetto di esame.

Infatti, va notato che la quasi totalità delle condizioni recepite (il **92 per cento**) attiene a condizioni contenute in pareri concernenti disegni di legge di conversione presentati in prima lettura alla Camera dei deputati. Inoltre, risultano accolte in misura significativa (il **60 per cento**) le condizioni espresse su progetti di legge contenenti norme di delegazione legislativa o di delegificazione.

Meno significativo, anche se appariscente (il 100 per cento) è invece il dato relativo alle condizioni espresse sugli schemi di atti normativi del Governo, sia per l'esiguità del numero complessivo (una sola condizione), sia in quanto i suggerimenti del Comitato si innestano in una funzione anch'essa di tipo consultivo da parte della Commissione destinataria del parere.

Si possono quindi svolgere due riflessioni in ordine all'azione del Comitato per la legislazione, la quale:

- appare incisiva soprattutto quando si innesta in procedimenti legislativi ove vi sono vincoli temporali meno stringenti;
- risulta più efficace quando opera con lo strumento della condizione che, oltre ad essere una indicazione intrinsecamente dotata di elevata forza cogente, si presta maggiormente ad essere formulata in termini specifici. In altre parole, il rilievo espresso dall'organo si può tradurre in un suggerimento puntuale e dunque suscettibile di essere immediatamente tramutato in una specifica proposta emendativa.

Diversamente avviene, in genere, con riguardo ai rilievi formulati in termini di osservazione che, invece, sono tendenzialmente indirizzati a promuovere riflessioni ed approfondimenti per il miglioramento tecnico-

⁶ Si tratta in particolare dei pareri relativi ai decreti-legge n. 157/2008 (C. 1774) e n. 4/2009 (C. 2263).

giuridico del provvedimento. In quest'ottica, l'efficacia delle pronunce dell'organo richiede un'attivazione ed una specifica valutazione della Commissione destinataria, per il tramite dei relatori nelle Commissioni di merito e dello stesso rappresentante del Governo, che infatti sono sempre invitati a prendere parte alle sedute del Comitato.

In relazione a quanto detto, si considera importante proseguire nelle iniziative di seguito descritte, già assunte nel periodo di riferimento.

3.3.1. La presenza di rappresentanti del Governo e dei relatori

In primo luogo, occorre promuovere una più assidua presenza dei rappresentanti del Governo e dei relatori nelle Commissioni di merito alle sedute del Comitato; infatti, il Governo ha preso parte alla discussione in **12** sedute su **30**; più ridotta ancora è risultata la risposta dei relatori presso le Commissioni di merito, che hanno partecipato soltanto in **2** casi.

La presenza dei rappresentanti del Governo competenti sui provvedimenti esaminati dal Comitato e dei relatori presso le Commissioni di merito – che costituisce una peculiarità regolamentare che connota l'attività dell'organo, in quanto volta a creare un collegamento diretto con chi è chiamato a dare in primo luogo risposta ai rilievi formulati nei pareri – è stata dunque piuttosto esigua. Va peraltro rilevato che, come evidenziato in numerose occasioni dall'Esecutivo, vi è stata talvolta la materiale impossibilità di aderire alla convocazione, stante la notevole riduzione del numero dei suoi componenti e le frequenti sovrapposizioni tra le sedute del Comitato per la legislazione e quelle delle Commissioni di merito sui medesimi provvedimenti, circostanza quest'ultima che incide negativamente sul tasso di partecipazione dei relatori presso le Commissioni di merito.

3.3.2. L'attività emendativa

Inoltre, appare di indubbia utilità tradurre in emendamenti i più significativi suggerimenti contenuti nei pareri, naturalmente ove ciò sia possibile senza incidere sulle scelte di merito. Ciò è già avvenuto in diversi casi in cui gli stessi relatori presso le Commissioni di merito si sono fatti carico di presentare emendamenti volti a recepire i rilievi espressi dal Comitato; in altri casi (relativamente a 10 pareri espressi) la presentazione di emendamenti da sottoporre all'esame delle Commissioni di merito e, più frequentemente, dell'Assemblea è avvenuta su iniziativa di componenti del Comitato stesso (generalmente con riguardo alle condizioni e, più limitatamente, alle osservazioni).

3.3.3. La presentazione di ordini del giorno

Infine, occorre proseguire nell'iniziativa volta a porre all'attenzione dell'Assemblea alcune questioni di particolare rilievo - emerse in seno al Comitato per la legislazione - mediante la presentazione di appositi ordini del giorno, dato il riscontro positivo avuto in passato, soprattutto nell'ambito del procedimento di conversione di decreti-legge. Complessivamente, sono stati presentati ordini del giorno riferiti a **5** disegni di legge, per un totale di **11** ordini del giorno, accolti nella quasi totalità (**10** su **11**).

Mentre gli emendamenti, per loro natura, hanno consentito di mettere a fuoco in maniera puntuale singole questioni, la presentazione di ordini del giorno è risultata funzionale ad aprire organici dibattiti sulla natura e sul ruolo della decretazione d'urgenza e del relativo procedimento di conversione nonché della legislazione delegata, anche nel caso dei disegni di legge già approvati dal Senato, per i quali non vi erano le condizioni per una modifica.

Una delle questioni affrontate nei richiamati ordini del giorno riguarda i metodi della legislazione: l'ordine del giorno sul decreto-legge n. 207 del 2008, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, invita infatti il Governo «*a individuare strumenti, strategie e possibili soluzioni affinché, in una prospettiva di medio periodo, si possa definitivamente superare la pratica legislativa dei decreti-legge mille-proroghe a cadenza periodica, nel cui contenuto originario - ed ancor più nel corso dell'esame parlamentare - finiscono per introdursi disposizioni sostanziali che ne ampliano l'ambito di intervento in misura tale da pregiudicare il pieno rispetto dei requisiti ordinamentali propri di tale strumento normativo, come definiti dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988 e dall'articolo 77 della Costituzione e come interpretati e applicati dalla Corte costituzionale*»;

Il medesimo ordine del giorno affronta anche la tematica della progettazione legislativa e degli strumenti preparatori dell'attività normativa del Governo (impegnando quest'ultimo «*ad adottare modalità di svolgimento delle fasi di istruttoria e progettazione normativa che favoriscano la redazione delle relazioni sull'AIR e sull'ATN, nonché, ove ciò non sia possibile, la piena attuazione di quanto statuito, in particolare, dall'articolo 9, comma 3 del regolamento di cui al D.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170, con riguardo ai contenuti necessari della relazione illustrativa che accompagna i provvedimenti di origine governativa*»).

Altri ordini del giorno sono volti a richiamare l'esigenza di un maggior rispetto dei parametri ordinamentali che regolano l'esercizio della decretazione d'urgenza:

- con riguardo al prescritto divieto, per il Governo, di “conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione” (ordine del giorno presentato in relazione all'esame in seconda lettura del decreto-legge n. 112 del 2008, C. 1386-B);
- in ordine alla necessaria specificità, omogeneità e corrispondenza al titolo delle misure contenute dai provvedimenti d'urgenza ed alla necessità di evitare l'adozione di provvedimenti d'urgenza *ab origine* destinati a confluire in altro e diverso decreto-legge (decreto-legge n. 97 del 2008, C. 1496);
- ad evitare pregiudizi alle esigenze di certezza del diritto relativamente alla disciplina concretamente operante in un dato periodo nelle materie oggetto di intervento legislativo, che possano discendere da sovrapposizioni normative tra provvedimenti d'urgenza, sia *ab origine* che in sede di modifica apportata nel corso dei relativi procedimenti di conversione (decreto-legge n. 97 del 2008, C. 1496).

L'ordine del giorno sul decreto-legge in materia di strutture di governo (C. 1250), impegna invece l'Esecutivo ad intervenire con provvedimenti organici volti a superare la situazione di stratificazione normativa e di incertezza sulla vigenza delle disposizioni legislative che disciplinano l'organizzazione della Presidenza del Consiglio e dei ministeri.

Infine l'ordine del giorno sul decreto-legge n. 97 del 2008 (C. 1496) riguarda invece l'esigenza di porre attenzione a parametri di qualità legislativa costantemente applicati dal Comitato per la legislazione, quale, in particolare quello che vieta le modifiche puntuali a disposizioni contenute in fonti secondarie da parte di testi normativi di rango primario.

3.4 Le prospettive di sviluppo dell'attività consultiva

Nel corso del primo turno di presidenza ha preso corpo – anche su impulso dei membri del Comitato - un processo di sviluppo dell'attività consultiva dell'organo, che si muove secondo due principali linee di riforma.

1. IL SECONDO PARERE SUI DISEGNI DI LEGGE DI CONVERSIONE DEI DECRETI-LEGGE

La prima prospettiva di riforma, indicata dal Presidente della Camera nella Giunta per il Regolamento del 13 gennaio 2009, investe l'ambito principale delle funzioni del Comitato, ovvero l'espressione dei pareri sui disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

L'obiettivo è quello di individuare nuove procedure che, anche in via sperimentale, siano dirette a consentire che il Comitato per la legislazione, in presenza di significative modifiche ai testi iniziali dei decreti-legge, possa essere chiamato ad un nuovo parere. Ciò permetterebbe di superare un limite – già segnalato anche nelle scorse legislature – all'efficace azione dell'organo: ogni qual volta viene ampiamente modificato in Commissione il testo su cui il Comitato si sia originariamente espresso, il parere stesso risulta di fatto privo di significato e valore, risultando dunque sacrificato, nella sostanza, l'efficace perseguimento delle finalità istitutive dell'organo e non essendovi possibilità alcuna di svolgere un esame - secondo i parametri di qualità della legislazione indicati dal Regolamento - delle parti nuove del testo.

*La Presidenza ha incaricato gli on. Bressa e Leone di formulare una proposta, su cui poi avviare in Giunta per il Regolamento la discussione della questione, precisando che una soluzione al problema non può che discendere da una modifica regolamentare ma che “è però possibile, prima di procedere a tale modifica, avviare, se si registra il consenso della Giunta, **una fase sperimentale** al fine di verificare la concreta fattibilità della soluzione individuata ed eventualmente di correggerla (...). Una volta verificata sul campo l'efficacia della soluzione adottata, si potrà pervenire ad una modifica del Regolamento”.*

Si è inoltre riservata la possibilità di consultare il Presidente del Comitato ed i suoi componenti.

Nella medesima seduta, il Presidente ha evidenziato alcuni aspetti problematici di cui appare necessario tenere conto nell'individuazione della soluzione:

- a) “chiarire quale debba essere il presupposto della nuova attivazione del Comitato, vale a dire se essa debba dipendere da una richiesta avanzata da uno dei soggetti coinvolti nel procedimento di esame del decreto-legge (Commissione di merito o Comitato, eventualmente sulla base dell’iniziativa di un quorum di membri)”;
- b) precisare che “il secondo parere dovrebbe essere limitato alle sole modifiche introdotte dalla Commissione”;
- c) “stabilire quale dovrà essere l’organo destinatario del secondo parere del Comitato”, se, cioè, la Commissione competente ovvero l’Assemblea “quando non vi siano tempi sufficienti per consegnarlo alla Commissione”;
- d) “andrebbe stabilita una clausola di salvaguardia: (...) nel senso che, in ogni caso, dalla mancata espressione del parere non può discendere un impedimento alla Commissione a concludere l’esame (...) o un ostacolo all’avvio della discussione in Assemblea”;
- e) riflettere sulle conseguenti modifiche alla composizione del Comitato, del numero dei Vicepresidenti e della appartenenza dei suoi membri anche alle Commissioni di merito.

2. DEROGHE AL REGIME DI AMMISSIBILITÀ DEGLI EMENDAMENTI IN ASSEMBLEA SUI PROVVEDIMENTI COLLEGATI ALLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA OVE RECEPISCANO CONDIZIONI ESPRESSE DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Si è prefigurata, in questi primi mesi della XVI legislatura – per gli emendamenti presentati direttamente in Aula che siano univocamente volti a recepire condizioni poste nel parere del Comitato e formulate in modo testuale, così da non lasciare alcun margine di discrezionalità in ordine alle modalità di accoglimento – la possibilità di escludere la rigorosa applicazione delle norme regolamentari sul regime di ammissibilità degli emendamenti in Assemblea sui provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica (il regolamento, come è noto, limita l’ammissibilità ai soli emendamenti respinti in Commissione e a quelli riferiti a parti del testo nuove o modificate dalla Commissione).

Tale possibilità è stata già ammessa dalla Presidenza in Assemblea, sia pure in via eccezionale e rimettendo alla Giunta per il Regolamento una riflessione più compiuta della questione (si rimanda alla seduta delle Commissioni riunite I e V, del 24 settembre 2008 ed alla seduta dell’Assemblea del 10 febbraio 2009).

4. L'ESPRESSIONE DI OPINIONI DISSENZIENTI

Come è noto, l'articolo 16-bis, comma 5 del regolamento stabilisce che *“Su richiesta di uno o più membri del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzienti, il parere dà conto di esse e delle loro motivazioni”*.

Nel periodo di riferimento del presente Rapporto, sono 4 i pareri che recano opinioni dissenzienti, con un'incidenza sul totale dei pareri espressi dal Comitato pari al 9.3%. In tre casi si tratta di pareri su decreti-legge, mentre il caso restante riguarda un disegno di legge del Governo. I pareri recanti opinioni dissenzienti hanno riguardato i seguenti provvedimenti:

- il decreto-legge n. 92/2008 (C. 1366, Sicurezza);
- il disegno di legge del Governo C. 1442, in materia di sospensione di processi nei confronti delle più alte cariche dello Stato;
- il decreto-legge n. 154/2008 (C. 1891, Sanità);
- il decreto-legge n. 162/2008 (C. 1936, Infrastrutture, agricoltura e G8).

Con riferimento al numero dei deputati che relativamente ad ogni singolo caso si è avvalso della facoltà di cui all'articolo 16-bis, comma 5, si segnala l'opinione dissenziente annessa al parere sul decreto-legge n. 92/2008 (C. 1366: Sicurezza) sottoscritta da 4 deputati. Negli altri pareri sopra elencati, invece, l'opinione dissenziente è attribuibile rispettivamente a 2 deputati (parere sul disegno di legge del Governo C. 1442) e ad un solo deputato (pareri sui decreti-legge n. 154/2008 e n. 162/2008).

In merito al profilo delle motivazioni, le opinioni dissenzienti relative ai pareri sui decreti-legge riguardano il modo in cui nei rispettivi pareri si dà conto della mancata osservanza da parte dei provvedimenti oggetto d'esame dei requisiti della decretazione d'urgenza di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, soprattutto con riferimento alla disomogeneità dei provvedimenti in questione.

Invece, con riferimento all'opinione dissenziente annessa al parere sul disegno di legge del Governo C. 1442, in materia di sospensione di processi nei

confronti delle più alte cariche dello Stato, la stessa risulta motivata, sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente, dalla mancata presenza nel parere di uno specifico rilievo volto ad invitare le Commissioni a considerare l'opportunità di far ricorso alla legge costituzionale in luogo della legge ordinaria.

5. GLI ATTI SOTTOPOSTI ALL'ESAME DEL COMITATO

5.1. Tendenze della decretazione d'urgenza

Come già accennato, la produzione legislativa, nei primi mesi della legislatura in corso, vede una notevole incidenza delle leggi di conversione di decreti-legge, che rappresentano oltre la metà delle leggi approvate. A tale incidenza corrisponde una media mensile di emanazione dei decreti-legge pari a **3,31**, che risulta in linea con quelle registrate nella XIV (**3,66**) e nella XIII legislatura (**3,36** fu la media mensile dei decreti-legge, esclusi i reiterati). Nella XV legislatura la media mensile si è invece attestata su valori più bassi, pari a **2** decreti emanati mensilmente.

La quantità relativamente contenuta appare in qualche misura compensata dal contenuto talora eterogeneo dei decreti-legge che, in questa legislatura, hanno rappresentato di gran lunga i contenitori del maggior numero di norme.

Dal punto di vista qualitativo, il decreto-legge si conferma sempre più uno strumento versatile e facilmente attivabile. Per questo motivo, è frequentemente utilizzato con modalità che – a giudizio del Comitato - non sempre sembrano del tutto riconducibili alla sua natura. Nel presente paragrafo si tenta di ricostruire, attraverso i pareri del Comitato, le caratteristiche della decretazione d'urgenza nel periodo di riferimento, enucleando alcuni temi oggetto di particolare attenzione.

Analisi tecnico-normativa e analisi di impatto della regolamentazione.

Con l'entrata in vigore del regolamento recante la disciplina attuativa dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR)⁷, la lunga fase di sperimentazione è ormai terminata e si è entrati a regime, anche se lo strumento dell'AIR stenta a decollare, così come l'analisi tecnico-

⁷ Si tratta del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" del 3 novembre 2008.

normativa (oggetto della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 settembre 2008⁸).

Sui **40** provvedimenti che si possono considerare a questi fini⁹, esaminati dal Comitato, **11** sono corredati sia dell'analisi tecnico-normativa, sia dell'analisi di impatto della regolamentazione; **3** sono corredati della sola analisi tecnico-normativa. Non sembra di scorgere particolari differenze tra il periodo antecedente e quello successivo all'entrata in vigore del regolamento attuativo.

La tabella che segue dà conto della presenza di AIR e ATN nelle diverse tipologie di provvedimenti sottoposti all'esame del Comitato.

Tipologia dei provvedimenti	Numero dei provvedimenti esaminati dal Comitato	Numero dei provvedimenti corredati di AIR e ATN %	Numero di provvedimenti corredati di ATN %
Disegni di legge di conversione	31	6 (19,35%)	2 (6,45)
Disegni di legge delega	4	1 (25%)	0
Altri disegni di legge	1	1 (100%)	0
Schemi di decreti legislativi	4	3 (75%)	1 (25%)
Totale	40	11 (27,5%)	3 (7,5%)

⁸ La direttiva è stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" del 18 settembre 2008.

⁹ Si tratta di 31 disegni di legge di conversione (su uno è stato espresso il parere anche in seconda lettura), del disegno di legge esaminato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 4, di 4 schemi di decreti legislativi e di 4 disegni di legge recanti deleghe al Governo: l'A.C. 1441, da cui sono stati stralciati i tre disegni di legge esaminati dal Comitato; l'A. C. 2031 (collegato produttività lavoro pubblico); l'A.C. 2105 (federalismo fiscale); l'A. C. 2042, derivante dalla confluenza, durante l'esame presso il Senato, di un disegno di legge governativo, qui considerato, e di 4 proposte di legge di iniziativa parlamentare.

Dalla tabella si evince come gli schemi dei decreti legislativi sottoposti al parere del Comitato siano corredati in un caso della sola ATN e negli altri tre casi anche dell'AIR.

Tendenze della decretazione d'urgenza alla luce dei parametri adottati dal Comitato per la legislazione.

Il paragrafo 3.1.2. contiene una sintetica ricognizione dei parametri adottati nei pareri del Comitato per la legislazione. Nel presente paragrafo, si ricostruiscono le tendenze della decretazione d'urgenza nel periodo di riferimento con riguardo a tali parametri, evidenziando infine ulteriori aspetti.

5.1.1. Analisi dei decreti-legge in relazione all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988.

Come segnalato, il principale parametro di valutazione dei decreti-legge assunto dal Comitato è rappresentato dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, che viene considerato applicabile non soltanto ai testi predisposti dal Governo, ma anche alle modifiche apportate in sede parlamentare.

Articolo 15, comma 1 della legge n. 400 del 1988.

Stabilisce che “i provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione sono presentati per l'emanazione al Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto-legge» e con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione, nonché dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei ministri”. Nelle premesse del parere sul decreto-legge n. 180/2008 (C. 1966, università) il Comitato rileva che «il preambolo del decreto, in modo inusuale, non evidenzia il carattere *straordinario* delle circostanze di necessità e urgenza che giustificano l'adozione del decreto-legge, come invece richiede l'articolo 15, comma 1, della legge n. 400 del 1988, secondo cui i decreti-legge recano “l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione”.».

Articolo 15, comma 2 della legge n. 400 del 1988.

Pone in capo al Governo una serie di divieti che il Comitato, come più volte segnalato, considera limiti propri dello strumento della decretazione d'urgenza e della relativa legge di conversione e pertanto applicabili anche alle Camere. In particolare, mediante decreto-legge il Governo non può:

a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione.

Come già accennato, il decreto-legge n. 112/2008 presentava, nella versione approvata dal Consiglio dei ministri (C. 1386), due disposizioni «destinate a modificare precedenti disposizioni recanti deleghe legislative al Governo»; durante l'iter al Senato, è stata introdotta, nel disegno di legge di conversione, una disposizione volta a prorogare il termine di esercizio di una delega (C. 1386-B). In entrambi i casi il Comitato ha formulato condizioni finalizzate alla soppressione di tali disposizioni.

b) provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione.

Il Comitato utilizza tale parametro soltanto nel parere sul decreto-legge n. 3/2009 (C. 2227, materia elettorale e referendaria), per escluderne l'applicabilità al caso di specie: «nel dettare disposizioni in materia elettorale finalizzate a regolare limitati aspetti di carattere organizzativo ovvero a consentire lo svolgimento contemporaneo di più consultazioni elettorali (circostanza non infrequente in prossimità di scadenze elettorali: ad esempio i decreti-legge n. 43 del 2000, n. 111 del 2000, n. 166 del 2001, n. 8 del 2005, n. 1 e n. 75 del 2006, n. 24 del 2008), il provvedimento, anche alla luce dei sopraccitati precedenti, non appare ingenerare dubbi di compatibilità con l'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge n. 400 del 1988 – secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, comma 4, della Costituzione».

c) rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere.

Nel periodo di riferimento non sono emersi elementi di criticità.

d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Si tratta di un profilo che non presenta elementi di criticità nel periodo di riferimento.

e) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.

Anche sotto questo profilo non si sono registrati elementi di criticità.

Articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

Stabilisce che i decreti “devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo”. Al requisito della immediata applicazione viene talora associata l'attenzione per la presenza di norme ordinamentali:

1. Omogeneità/disomogeneità.

I pareri del Comitato recano generalmente – con **4** eccezioni – una qualificazione dei provvedimenti d'urgenza lungo il crinale omogeneità/disomogeneità, con numerose sfaccettature. Da essi emerge il seguente quadro, che presenta una variegata declinazione di tale parametro:

- 1** decreto-legge ha “un contenuto puntuale”;
- 7** decreti-legge presentano “un contenuto omogeneo”;
- 5** presentano un contenuto “sostanzialmente omogeneo”;
- 1** presenta “un contenuto articolato, ma sostanzialmente omogeneo”;
- 1** presenta “un contenuto nel suo complesso prevalentemente omogeneo”;
- 1** presenta “un contenuto omogeneo quanto alla finalità”;
- 1** presenta “un contenuto parzialmente omogeneo”;
- 1** presenta un “ambito normativo sostanzialmente omogeneo”, nel quale sono state introdotte al Senato altre norme “che si connettono alla medesima materia, pur non essendo immediatamente correlate alle principali finalità del provvedimento” (C. 1966, decreto-legge n. 180/2008);
- 1** presenta “un contenuto parzialmente eterogeneo”
- 1** presenta “una pluralità di disposizioni il cui elemento unificante, nel testo originario, risulta costituito esclusivamente dalla loro riferibilità a molteplici profili dell'attività degli enti territoriali” (C. 1891, decreto-legge n. 154/2008);
- 1** presenta “un contenuto complesso” con una “finalità prevalente” (C. 1961, decreto-legge n. 171/2008);
- 1** “reca un contenuto che incide su ambiti normativi differenziati, con misure che appaiono comunque unificate dall'esigenza di fronteggiare

le ripercussioni dell'attuale crisi economico finanziaria" (C. 2187, decreto-legge n. 5/2009);

1 "reca disposizioni di contenuto eterogeneo [...] unificate nella maggior parte dei casi dalla finalità di prorogare o differire termini legislativamente previsti o anche di prolungare l'applicazione di discipline transitorie" (C. 2198, decreto-legge n. 207/2008);

1 decreto-legge, "la cui eterogeneità [...] si è accentuata durante l'iter di conversione al Senato";

1 presenta "un contenuto eterogeneo" (C. 1936, decreto-legge n. 162/2008);

1 presenta "un contenuto ampio e complesso" (C. 1972, decreto-legge n. 185/2008);

1 presenta "un contenuto estremamente ampio e complesso" (C. 1386, decreto-legge n. 112/2008);

2. Requisito della immediata applicazione (articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988). In **6** pareri del Comitato vengono formulati rilievi che attengono alla presenza di disposizioni che richiedono una specifica valutazione del requisito dell'immediata applicazione¹⁰.

Articolo 15, comma 4, della legge n. 400 del 1988.

Dispone che il decreto-legge venga pubblicato, senza ulteriori adempimenti, nella Gazzetta Ufficiale, immediatamente dopo la sua emanazione.

Si tratta di un profilo che non presenta elementi di criticità nel periodo di riferimento.

5.1.2. La legge 27 luglio 2002, n. 212 (Statuto del contribuente).

Nel paragrafo 3.1.2. già si è dato conto dei due pareri nei quali viene richiamato lo Statuto del contribuente, di cui alla legge n. 212/2000:

- nel parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 112/2008 (C. 1386, manovra finanziaria), è contenuta un'osservazione relativa ad alcune disposizioni che esplicitano «correttamente la deroga all'articolo 3 dello statuto del contribuente, di cui alla legge n. 212 del 2000, in ordine all'efficacia temporale delle norme tributarie ("le

¹⁰ Si tratta dei pareri sui disegni di legge di conversione: C. 1366 (sicurezza), C. 1386 (manovra finanziaria), C. 1891 (sanità), C. 1972 (anticrisi), C. 2044 (semplificazione normativa) e C. 2198 (proroga termini).

disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo”)), con riguardo alle quali il Comitato invita le Commissioni competenti a valutare «l’opportunità di esplicitare analogamente anche la deroga all’articolo 4 della medesima legge (“non si può disporre con decreto-legge l’istituzione di nuovi tributi né prevedere l’applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti”))»;

- nelle premesse del parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 207/2008 (C. 2198, proroga termini), si segnala che l’articolo 23, comma 1-*bis* reca una disposizione di interpretazione autentica “ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212”, «richiamando dunque impropriamente – sottolinea il Comitato – la norma dello Statuto del contribuente secondo cui “l’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica”.».

5.1.3. La circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi.

Nel paragrafo 3.1.2. già si è avuto modo di evidenziare il ruolo giocato dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi nei pareri del Comitato. Nel presente paragrafo si enucleano più puntualmente, in relazione a singoli punti della circolare, i profili problematici emersi, omettendo quelli già trattati con riguardo al rispetto della legge n. 400 del 1988.

1. Disposizioni in deroga.

Sono **15** i pareri che, nel periodo di riferimento, segnalano la presenza di disposizioni aventi carattere derogatorio. Le segnalazioni più interessanti sono quelle – già richiamate – che investono lo statuto del contribuente nonché quelle contenute nel parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 90/2008 (C. 1145, rifiuti in Campania). Nelle premesse di tale parere il Comitato ha svolto un’ampia analisi dei contenuti del provvedimento, il quale:

- «si configura come intervento di carattere eccezionale e straordinario, adottato in funzione dell’esigenza di dotare il soggetto pubblico di poteri e strumenti operativi, anche atipici, adeguati ad affrontare e superare situazioni di riconosciuta gravità;
- in ragione della situazione emergenziale da fronteggiare, il provvedimento si caratterizza pertanto come disciplina ampiamente derogatoria del diritto vigente; in proposito, si rileva come, in alcuni

casi, le disposizioni derogate siano specificatamente richiamate (ad esempio, all'articolo 1, comma 2); in altri casi, invece, si fissa una deroga alle disposizioni vigenti in determinati settori (ad esempio, l'articolo 8, comma 1, prevede una possibile deroga "alle *previsioni edilizie ed urbanistiche* vigenti", ed il comma 5 del medesimo articolo reca una disposizione in materia di valutazione d'impatto ambientale in deroga al *codice ambientale* ed alla "*pertinente legislazione regionale* in materia"; così anche l'articolo 10, comma 2, che autorizza la deroga alle disposizioni in materia di *disciplina degli scarichi*); in qualche caso, inoltre, si consente, in termini generici, di derogare alla normativa vigente (ad esempio, alla lettera a), dell'articolo 15, comma 1); in altri casi, si dettano discipline speciali a carattere temporaneo, per loro natura derogatorie rispetto all'ordinamento vigente (a titolo esemplificativo, si segnala l'articolo 3, sulla competenza dell'autorità giudiziaria); infine, l'articolo 2, comma 1, e l'articolo 18 autorizzano condotte in deroga ad interi comparti normativi, individuati peraltro con formule non pienamente coincidenti (relativi alla materia ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali ecc.), e corredano tale previsione generale con un'elencazione, "*in via non esclusiva*" delle disposizioni derogabili;

- nel consentire tale ampia facoltà di deroga, il provvedimento espressamente la estende anche alla normativa regionale, in un caso incidendo direttamente sulla stessa legislazione della regione Campania (all'articolo 11, comma 8)».

Dopo aver tratteggiato la tipologia eccezionale di intervento, ampiamente derogatorio, il Comitato pone una condizione finalizzata ad «una riformulazione dell'articolo 18 – che autorizza il Sottosegretario di Stato ed i capi missione a derogare, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, dell'ambiente e del patrimonio culturale, alle disposizioni in materia ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali – al fine di:

- a) coordinarlo con quanto già disposto dall'articolo 2, sia in merito agli ambiti normativi derogabili (che risultano differenti, in quanto l'articolo 2 si riferisce alla materia ambientale, paesaggistico-territoriale, pianificazione del territorio e della difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria), sia con riguardo alla clausola di salvaguardia ivi contenuta ("nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, dell'ambiente e del patrimonio culturale"), anch'essa differente da quella dell'articolo 2 ("fatto salvo l'obbligo di assicurare le misure

indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente") e da quella della disciplina generale sullo stato di emergenza e potere di ordinanza, fissata dall'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, che consente di provvedere anche a mezzo di ordinanze "in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico"; peraltro, la norma da ultimo citata prevede, al comma 5, che i provvedimenti contengano l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e siano motivati (anche ai fini della loro ricorribilità e giustiziabilità);

- b) eliminare da esso riferimenti a norme non più in vigore», di cui si fornisce un'ampia esemplificazione.

2. Abrogazioni.

La circolare raccomanda di esplicitare le disposizioni che vengono abrogate. E' una prescrizione ormai generalmente osservata, talora con clausola cautelativa, consentita dalla circolare, che recita: "Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:". Nel periodo di riferimento, tuttavia, il Comitato segnala la presenza, in **3** provvedimenti, di una formula abrogativa esplicita innominata (del tipo: "sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili"), che, «ai sensi della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, non andrebbe utilizzata in quanto superflua» (così testualmente nel parere sul decreto-legge n. 93/2008; si vedano anche i pareri sui decreti-legge n. 137/2008 e n. 207/2008). Le considerazioni più interessanti sul tema il Comitato le svolge in relazione ai due decreti-legge che hanno introdotto nell'ordinamento statale un procedimento di abrogazione generalizzata di migliaia di atti: si tratta del decreto-legge n. 112/2008, che all'articolo 24 prevede l'abrogazione di 3.370 atti¹¹, indicati nell'allegato 1, e del decreto-legge n. 200/2008, tutto dedicato – ed anche questa è una novità – alla semplificazione normativa, che abroga 28.409 atti normativi (28.889 nella versione originaria).

Nel parere sull'articolo 24 del decreto-legge n. 112/2008, l'attenzione del Comitato si concentra sul rapporto con la procedura di delega cosiddetta "taglia-leggi" – tuttora aperta – prevista dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 (legge di semplificazione 2005), che trova riscontro nella seguente condizione: «si valuti l'esigenza di un coordinamento con la disposizione di delega, prevista dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 (nota come *taglia-leggi* analogamente alla rubrica dell'articolo in esame), che scadrà il 16 dicembre 2009 e nell'attuazione della quale è stata già

¹¹ Complessivamente, il decreto-legge n. 112/2008 reca l'abrogazione di 3.418 atti normativi.

compiuta una ricognizione delle norme vigenti, che ha costituito, come chiarito nella relazione illustrativa, la base per la disposizione in commento; oltre ad espungere dal citato allegato le numerose duplicazioni e le disposizioni già espressamente abrogate, dovrebbe altresì procedersi a verificare se l'inclusione nell'elenco di atti normativi volti essenzialmente o esclusivamente alla modifica di atti previgenti (che non risultano abrogati) importi il venir meno di questi ultimi ovvero determini la sola caducazione delle modifiche in essi introdotti».

Nel parere sul decreto-legge n. 200/2008, il Comitato, in considerazione della quantità di provvedimenti abrogati, pone essenzialmente due questioni, attinenti alla previsione di meccanismi di controllo per settori omogenei di materia e per tipologie di atti ed alla verifica dell'inclusione nell'allegato di atti normativi insuscettibili di abrogazione. La condizione è piuttosto articolata e presenta anche una casistica di norme che si è poi effettivamente rivelata problematica:

«all'Allegato 1 - che in forza di quanto statuito dall'articolo 2, comma 1, elenca 28.889 atti normativi di rango primario di cui è disposta l'abrogazione dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della norma, sul presupposto, indicato nel preambolo, che in esso vi siano "tutte le norme primarie del precedente ordinamento costituzionale ormai *ritenute estranee ai principi dell'ordinamento giuridico attuale*" – si verifichi se in esso siano inclusi atti normativi insuscettibili di abrogazione in quanto ancora idonei ad esplicare effetti nell'attuale quadro costituzionale; a tal fine, tenuto conto della quantità di atti in esso recati, si valuti la possibilità di inserire nella disposizione la previsione di meccanismi di controllo per settori omogenei di materia e per tipologie di atti, che operino *medio tempore* (prima cioè del realizzarsi dell'effetto abrogativo) e che consentano una verifica analitica da parte delle amministrazioni interessate ed, eventualmente, di strumenti informativi per gli stessi organi parlamentari competenti; in ogni caso si valuti l'opportunità di espungere da esso talune categorie di atti in questa sede evidenziate in termini esemplificativi:

- a) norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale, quale risulta essere, ad esempio quella inserita al n. 27.943 dell'allegato (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 567) relativa allo Statuto della Regione Siciliana;
- b) norme istitutive di enti ed organismi pubblici, ovvero volte al riconoscimento di personalità giuridica di enti privati o ecclesiastici o ancora, relativi alla costituzione, alla ricostituzione, alla modifica della denominazione o del territorio di comuni, per i casi in cui i soggetti

- destinatari delle disposizioni siano tuttora esistenti: a titolo esemplificativo, al n. 1157, si segnala la legge 16 maggio 1878, n. 4376, che ha istituito l'Accademia navale di Livorno, più volte soggetta a riordino nel corso del tempo ma la cui esistenza sembra tuttora fondarsi su tale legge; anche al n. 15.985 ed al n. 16155, si prevede l'abrogazione del regio decreto n. 1345 del 1930 e della relativa legge di conversione n. 80 del 1931, relative al consorzio dei comuni per l'acquedotto del Monferrato;
- c) disposizioni che recano discipline tuttora vigenti in quanto richiamate da altre leggi successive; ad esempio, al n. 23.340 è indicata la legge 23 novembre 1939, n. 1966, recante disciplina delle società fiduciarie e di revisione, cui l'articolo 199 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) rinvia "fino alla riforma organica della disciplina delle società fiduciarie e di revisione", specificando che fino a tale riforma "conservano vigore le disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966";
- d) provvedimenti che modificano atti normativi preesistenti, ove questi ultimi non siano abrogati; a titolo esemplificativo al n. 25.709 è indicato il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, recante abolizione della pena di morte nel codice penale e sua sostituzione con l'ergastolo;
- e) provvedimenti concernenti rapporti internazionali dello Stato, di approvazione di accordi, protocolli o scambi di note internazionali ovvero di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione di trattati internazionali tuttora operanti; a titolo esemplificativo, al n. 28.599, è inserito il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1558, recante adesione dell'Italia alla convenzione di Londra del 16 novembre 1945, che ha istituito l'Organizzazione delle Nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)».

3. Tecnica della novellazione.

Presenta due aspetti: uno di carattere più formale, relativo all'unità minima del testo da sostituire, ed uno più sostanziale relativo alle modifiche non testuali. Come già accennato, il Comitato per la legislazione, fin dall'inizio della legislatura (parere sul decreto-legge n. 93/2008, espresso il 4 giugno 2008), ha rilevato come talora la modifica puntuale di singole parole possa risultare più funzionale ad una immediata comprensione della innovazione introdotta nell'ordinamento e così non ha più avanzato rilievi sul punto specifico.

Le modifiche non testuali hanno invece costituito oggetto di costante attenzione, con particolare riguardo ai casi nei quali esse incidono su

codici o testi unici. In 4 pareri il Comitato formula osservazioni volte a riformulare tali modifiche non testuali in termini di novella ai testi unici o codicistici interessati, «anche al fine di preservare la struttura di fonte unitaria del testo codicistico» o del testo unico¹².

4. Norme di interpretazione autentica.

La circolare – al paragrafo 3, lettera l) – indica la formula che va utilizzata nelle disposizioni di interpretazione autentica, imponendo al legislatore di chiarire se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo. Nel periodo di riferimento 8 pareri si occupano della questione:

- nelle premesse dei pareri sui disegni di legge di conversione C. 1145 (decreto-legge n. 90/2008, rifiuti in Campania), C. 1936 (decreto-legge n. 162/2008, infrastrutture, agricoltura e G8), C. 2206 (decreto-legge n. 208/2008, risorse idriche), C. 2187 (decreto-legge n. 5/2009, settori industriali in crisi) e C. 2263 (decreto-legge n. 4/2009, quote latte) si constata semplicemente la presenza di norme di interpretazione autentica, talora esplicitando che esse risultano idonee ad esplicare retroattivamente i loro effetti;
- nelle premesse del parere sul disegno di legge C. 1742 (134/2008, ristrutturazione grandi imprese in crisi) si rileva che esso reca «due disposizioni di interpretazione autentica (articolo 1-bis e articolo 3, comma 5-ter) per le quali andrebbe verificato se sia rispettata la prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui “deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo”.». E’ inoltre formulata una osservazione riferita all’articolo 2, comma 5-ter – che modifica una norma che, a sua volta, si configura come una disposizione di interpretazione autentica dell’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 368 del 2001, in materia di assunzioni a termine –, al fine di valutare «l’opportunità di precisare se si intenda conferire eventuali effetti retroattivi alla norma in commento e il momento in cui essi iniziano a prodursi»;
- nel parere sul disegno di legge C. 1875 (decreto-legge n. 172/2008, rifiuti in Campania) è contenuta una osservazione volta a delimitare

¹² Si tratta dei pareri sui decreti-legge: n. 162/2008 (C. 1936, infrastrutture, agricoltura e G8), n. 171/2008 (C. 1961, rilancio settore agroalimentare), n. 207/2008 (C. 2198, proroga termini), n. 5/2009 (C. 2187, sostegno settori industriali in crisi). Nei primi tre di tali pareri si utilizza la formula riportata nel testo.

l'ambito di applicazione della disposizione interpretativa: «all'articolo 10 – che reca un'interpretazione autentica dell'articolo 12 del decreto-legge n. 90 del 2008, al fine di sciogliere in senso positivo il dubbio interpretativo concernente la qualifica di creditore anche per le società appartenenti al medesimo gruppo societario delle originarie società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti e di cui queste ultime “*si sono comunque avvalse ai fini della realizzazione del termovalorizzatore di Acerra*”- dovrebbe chiarirsi se l'interpretazione autentica operi solo con riguardo ai soggetti coinvolti nella realizzazione del suddetto termovalorizzatore, atteso che di tale limite non vi è invece traccia nella norma interpretata»;

- nel già citato parere sul disegno di legge di conversione C. 1936 è formulata la seguente osservazione: «la rubrica dell'articolo 3-ter si riferisce alla mera natura di disposizione di interpretazione autentica senza indicarne sommariamente l'oggetto di intervento»;
- nelle premesse del parere sul disegno di legge di conversione C. 2198, già richiamato nel paragrafo relativo allo statuto del contribuente, si rileva che «il decreto reca disposizioni che appaiono idonee a produrre effetti retroattivi (ad esempio all'articolo 41, comma 16-*decies*), in alcuni casi esplicitandone il carattere interpretativo (articolo 42-ter) ed in altri casi non precisando, invece, se ci si trovi in presenza di norme di interpretazione autentica (ad esempio, l'articolo 23, comma 1-*bis*, e l'articolo 31), in difformità da quanto prescritto dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui “deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo”; peraltro, il citato articolo 23, comma 1-*bis*, dispone esplicitamente “ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212”, richiamando dunque impropriamente la norma dello Statuto del contribuente secondo cui “l'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica”; inoltre, l'articolo 41, comma 16-*decies*, esplica retroattivamente effetti a decorrere dal 1° febbraio 2009»;

[5. Richiami alla legislazione vigente effettuati in forma generica.](#)

La circolare dedica a questo aspetto il paragrafo 12, fornendo indicazioni di dettaglio circa una corretta formulazione dei richiami normativi. I pareri su disegni di legge di conversione contenenti rilievi in

proposito sono complessivamente **13** e presentano, anche in questo caso, una notevole gradazione nella formulazione dei rilievi: il Comitato, in genere, formula condizioni in presenza di richiami normativi che appaiano palesemente errati; formula osservazioni quando il richiamo normativo risulti effettuato in forma generica; rileva nelle premesse con un esplicito invito a provvedere richiami effettuati in termini generici o imprecisi. Nel dettaglio:

- **5** pareri (sui disegni di legge di conversione C. 1145, C. 1386, C. 1634, C. 1972 e C. 2198) recano condizioni volte a correggere richiami normativi errati, per lo più riferiti a disposizioni che risultano già abrogate (C. 1145, C. 1386 e C. 1972) o a verificare l'effettiva vigenza di una norma oggetto di novellazione (C. 1634). Il parere sul disegno di legge C. 1386 reca nelle premesse un ulteriore rilievo, volto ad evidenziare che il provvedimento «reca numerosi riferimenti normativi errati che andrebbero dunque corretti» e contiene un'osservazione finalizzata in via generale ad «una complessiva revisione dei riferimenti normativi e dei rimandi interni», con particolare riguardo ad alcune disposizioni espressamente richiamate;
- **6** pareri (sui disegni di legge di conversione C. 1496, C. 1857, C. 1875, C. 1961, C. 1966 e C. 2187¹³) contengono osservazioni volte ad esplicitare le disposizioni che recano determinate discipline o a chiarire riferimenti normativi effettuati in forma generica; nel parere sul disegno di legge C. 1966, il Comitato per la legislazione invita la Commissione competente a valutare «l'opportunità di evidenziare che gli effetti della disposizione [...] richiamata [dall'articolo 1, comma 1] non sono del tutto esauriti, pur essendo la medesima norma stata espressamente abrogata»;
- **2** pareri (sui disegni di legge di conversione C. 2206 e C. 2263) contengono due rilievi che non si limitano a mere constatazioni ma sollecitano la Commissione competente ad intervenire: nel primo di tali pareri si rileva che «il decreto reca, all'articolo 6, comma 1-*bis*, un richiamo normativo effettuato in termini estremamente generici che sarebbe dunque opportuno specificare»; nel secondo si rileva che «il decreto-legge effettua, al comma 7 dell' articolo 4, un rinvio normativo interno impreciso, in quanto il richiamo all'articolo 1, comma 2, andrebbe sostituito con quello all'articolo 10-*bis* del decreto-legge n. 49 del 2003, che viene introdotto dall'articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame».

¹³ In quest'ultimo caso il rilievo concerne riferimenti interni al provvedimento.

6. Incidenza su fonti secondarie.

I disegni di legge di conversione oggetto di rilievi attinenti alla loro incidenza su fonti secondarie sono 8¹⁴. In ossequio al disposto della circolare (paragrafo 3, lettera e)), il quale impedisce il ricorso all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di "resistenza" ad interventi modificativi successivi, il Comitato ha sempre posto (nei pareri riferiti ai primi sei provvedimenti richiamati in nota) condizioni finalizzate ad evitare che gli atti normativi secondari possano essere puntualmente modificati - in modo diretto o anche non testuale - da atti di rango primario. Nel parere sul disegno di legge C. 1634, il Comitato, dopo aver constatato l'incidenza del provvedimento su materie che risultano già demandate alla fonte normativa secondaria, formula la seguente osservazione: «all'articolo 1 - che mira ad inserire una materia curriculare nei due cicli di istruzione, mediante l'attivazione di "azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale" – dovrebbe verificarsi se sia opportuno l'uso dello strumento normativo di rango primario, atteso che l'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge n. 53 del 2003 ha sostanzialmente demandato a regolamenti di delegificazione la definizione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale».

Nel parere sul disegno di legge di conversione C. 1972 (decreto-legge n. 185/2008, anticrisi) il Comitato rileva invece nelle premesse che, «peraltro, appaiono produrre effetti su strumenti giuridici non aventi rango di fonte normativa primaria le disposizioni dell'articolo 2 (che trasferisce una quota della rata di mutuo dal contraente allo Stato incidendo dunque su clausole contrattuali anche se con esclusivo riguardo alle modalità della prestazione, e non al *quantum*), dell'articolo 3, commi 2 e 4 (che si riflette sull'operatività di previsioni tariffarie contenuti in atti convenzionali) e le norme contenute nell'articolo 14, commi 6, 7 e 8 (ove si ridisciplinano aspetti relativi al regolamento di fondi di investimento)».

Particolarmente interessante appare la condizione formulata nel parere sul disegno di legge C. 2198, dove, alla constatazione che alcuni termini contenuti in un regolamento di delegificazione sono stati già prorogati con disposizioni di rango legislativo, si unisce l'invito a «verificare, in un'ottica più sistematica, l'esigenza di ricondurre alla disciplina della fonte primaria

¹⁴ Si tratta dei seguenti: C. 1386; C. 1496; C. 1961; C. 1966; C. 2206; C. 2198; C. 1634; C. 1972.

la materia in questione, visto che essa è stata già oggetto di disposizioni di rango legislativo contenute in provvedimenti d'urgenza, e dunque, in questa chiave, valutare la soppressione del comma *7-quater* dell'articolo 42, ove si prevede che *“resta in ogni caso fermo il potere regolamentare di cui al comma 136 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662”*.».

7. Terminologia.

La circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi dedica agli aspetti terminologici il paragrafo 4, anche con l'obiettivo di agevolare la ricerca elettronica dei testi. Il Comitato ha sempre prestato attenzione al linguaggio utilizzato, anche con riguardo all'introduzione nell'ordinamento di neologismi. In genere il Comitato si limita a segnalare nelle premesse la presenza di espressioni imprecise o generiche, tali da suscitare incertezze sul loro significato tecnico-normativo. Soltanto nel parere sul disegno di legge C. 1972 è formulata una condizione volta a valutare l'esigenza di chiarire il significato normativo dell'espressione, invero complessa, recata dall'articolo 31, comma 3, primo periodo, che estende l'ambito di applicazione dell'addizionale di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006 anche *“al reddito proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi e dei compensi alla quota di ricavi derivanti dalla trasmissione di programmi televisivi del medesimo contenuto”*. Nei pareri sui disegni di legge C. 1366, C. 2198 e C. 2187 sono formulate osservazioni che attengono generalmente all'uso di nuove espressioni. Nel dettaglio:

- nel parere sul disegno C. 1366 il Comitato invita la Commissione a valutare *«l'opportunità di individuare gli elementi qualificanti relativi alla nuova definizione giuridica di “sicurezza urbana”, alla cui presenza nel provvedimento sembra alludere la relazione per l'analisi tecnico-normativa, ma che attualmente viene rimessa integralmente al decreto ministeriale ivi previsto»*;
- nel parere sul disegno di legge C. 2198 il Comitato, analogamente, invita la Commissione a valutare *«l'opportunità di definire compiutamente la figura nazionale cui è riconosciuta la qualifica di “garante dei diritti dei detenuti”, atteso che esso non è previsto in ambito nazionale, mentre risulta presente in alcune realtà territoriali»*;
- nel parere sul disegno di legge C. 2187 il Comitato invita infine la Commissione a valutare *«l'opportunità di modificare la locuzione “attitudine alla contribuzione delle imprese”, - attualmente contenuta nel nuovo punto n. 12), ma già utilizzata al punto 6) del previgente testo - al fine di chiarirne l'esatta portata normativa, dal momento che tale*

locuzione non risulta utilizzata in altre disposizioni del vigente ordinamento tributario».

5.1.4. Aspetti ulteriori.

Si segnalano ora aspetti ulteriori rispetto alla circolare sui quali il Comitato è intervenuto nei propri pareri.

1. *Disciplina di materie oggetto di una pluralità di provvedimenti in un breve arco temporale*, anche attraverso interventi modificativi e/o soppressivi di disposizioni di recente approvazione. Si tratta di un rilievo contenuto nelle premesse di **12** pareri. Nei primi due pareri concernenti questo aspetto¹⁵, il Comitato si limita a constatare la modifica di norme di recentissima introduzione; in 9 dei 10 pareri successivi si rileva – con formula identica – che tale circostanza «costituisce una modalità di produzione normativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione»¹⁶.

Nel parere sul decreto-legge n. 207/2008 (C. 2198, proroga termini) il rilievo associa l'intervento su norme di recentissima approvazione e addirittura non ancora vigenti al momento dell'emanazione del provvedimento con lo spettro di materie oggetto dell'intervento stesso: «come il Comitato ha già avuto modo in passato di rilevare (in particolare, in relazione al decreto legge n. 248 del 2007, che presentava analoghe caratteristiche), siffatta modalità di produzione normativa, connotata dalla sua incidenza - in modo puntuale e per finalità disparate - su un amplissimo spettro di materie, talune delle quali definite con gli strumenti di manovra finanziaria approvati dalle Camere in tempi recentissimi e, nel caso della legge finanziaria, non ancora vigenti al momento dell'emanazione del decreto (la legge finanziaria è entrata infatti in vigore il 1° gennaio 2009), configura un uso anomalo della decretazione d'urgenza suscettibile di determinare, sul piano della qualità del processo legislativo e della stessa coerenza ordinamentale, evidenti effetti negativi, anche in rapporto alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione».

¹⁵ Si tratta dei pareri sui disegni di legge C. 1496 e C. 1634.

¹⁶ Si tratta dei pareri sui disegni di legge di conversione dei decreti-legge n. 143/2008 (C. 1772, funzionalità del sistema giudiziario), n. 151/2008 (C. 1857, contrasto criminalità organizzata), n. 172/2008 (C. 1875, rifiuti in Campania) n. 154/2008 (C. 1891, sanità), n. 162/2008 (C. 1936, infrastrutture, agricoltura e G8), n. 180/2008 (C. 1966, università), n. 185/2008 (C. 1972, anticrisi), n. 200/2008 (C. 2044, semplificazione normativa) e n. 5/2009 (C. 2187, sostegno settori industriali in crisi).

2. Collegamento con lavori legislativi in corso e deleghe aperte.

I provvedimenti interessati da rilievi di questo tipo, in genere, sono volti ad anticipare l'entrata in vigore di disposizioni già esaminate da una delle Camere ovvero a dettare discipline-ponte, in attesa dell'approvazione di altri provvedimenti (leggi o decreti legislativi). Si segnalano, in particolare, per il collegamento con i lavori legislativi in corso, i pareri sui disegni di legge di conversione dei decreti-legge n. 207/2008 (C. 2198, proroga termini) e n. 11/2009 (C. 2232, sicurezza pubblica). Quest'ultimo parere rileva che, «come esplicitamente indicato nella relazione illustrativa, il provvedimento in esame riproduce integralmente disposizioni già approvate dalla Camera dei Deputati lo scorso 29 gennaio in occasione dell'esame del disegno di legge C. 1440, recante "Misure contro gli atti persecutori" (in particolare, gli articoli 7, 8 e 9 hanno contenuto identico agli articoli 1 e 2 del citato disegno di legge C. 1440), nonché diversi articoli contenuti nel disegno di legge S. 733, ora C. 2180, già approvato dal Senato lo scorso 5 febbraio ed attualmente all'esame della Camera (segnatamente, le lettere *a*) e *b*) dell'articolo 1, comma 1, sono identiche all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) e comma 8 del disegno di legge C. 2180; gli articoli 3 e 4 coincidono con l'articolo 41, commi 1 e 4, del disegno di legge C. 2180; gli articoli 10, 12 e 13 riproducono in maniera identica gli articoli 4 e 6); inoltre, l'articolo 5, in materia di prolungamento del periodo di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione, introduce una disposizione simile - ma non coincidente - ad una contenuta nel testo originario del disegno di legge S. 733, poi soppressa durante l'esame in Assemblea; infine, l'articolo 6, ai commi da 3 a 6, riprende, definendola ulteriormente, una misura già contenuta nell'articolo 52 del disegno di legge C. 2180».

Nel parere sul decreto-legge n. 185/2008 (C. 1972, anticrisi), le premesse rilevano che esso «reca disposizioni che si sovrappongono o si intrecciano con norme già approvate dalla Camera dei Deputati ovvero già contenute in disegni di legge di conversione in corso di esame presso questo ramo del Parlamento: l'articolo 3, comma 9, ultimo periodo, si riferisce alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, per la quale è invece disposta la soppressione nell'articolo 16 del disegno di legge cosiddetto "collegato energia", approvato dalla Camera (C. 1441-*ter*), ed attualmente all'esame del Senato (S. 1195); analogamente, l'articolo 19 ripropone, con alcune differenze, le disposizioni contenute nell'articolo 27 del disegno di legge cosiddetto "collegato lavoro", approvato dalla Camera (C. 1441-*quater*) ed attualmente all'esame del Senato (S. 1167); l'articolo 33, nel disporre in materia di indennità di vacanza contrattuale, si affianca a quanto già disposto, all'articolo 2, comma 35, nel disegno di legge

finanziaria per il 2009, modificato dal Senato e nuovamente all'esame della Camera».

I pareri sull'articolo 24 del decreto-legge n. 112/2008 (C. 1386, manovra finanziaria) e sul decreto-legge n. 200/2008 (C. 2044, semplificazione normativa) pongono invece in evidenza il collegamento con la delega legislativa di cui all'articolo 14 della legge n. 246/2005, cosiddetta "taglia-leggi". Con riguardo all'articolo 24 del decreto-legge n. 112/2008 il Comitato formula una condizione che sollecita la Commissione a valutare «l'esigenza di un coordinamento con la disposizione di delega, prevista dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 (nota come *taglia-leggi* analogamente alla rubrica dell'articolo in esame), che scadrà il 16 dicembre 2009 e nell'attuazione della quale è stata già compiuta una ricognizione delle norme vigenti, che ha costituito, come chiarito nella relazione illustrativa, la base per la disposizione in commento». Il parere sul decreto-legge n. 200/2008 si limita ad annotare nelle premesse che l'intervento di riduzione dello *stock* normativo effettuato dal provvedimento, «rispondente ad una finalità che non può che essere apprezzata dal Comitato, si colloca tuttavia in un contesto normativo in cui opera già un diverso meccanismo – finalizzato al medesimo obiettivo – previsto dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, che conferisce al Governo un'apposita delega legislativa nota come *taglia-leggi*, i cui termini di esercizio sono tuttora aperti (fino al 16 dicembre 2009), e le cui modalità attuative prevedono il coinvolgimento di un'apposita Commissione parlamentare bicamerale».

3. Adempimenti.

Il Comitato per la legislazione ha sempre mostrato grande attenzione anche alla previsione di successivi adempimenti, con riguardo, soprattutto, a due aspetti: la congruità e la tipicità dello strumento previsto e l'eventuale indicazione dei termini per l'adozione. Nel periodo di riferimento del presente rapporto, è stata prestata dal Comitato una specifica attenzione agli strumenti volti a conferire flessibilità alla gestione del bilancio, con specifico riguardo ad assicurare il coinvolgimento delle Camere in procedimenti delegificati capaci di intervenire su decisioni di bilancio adottate con legge.

Nel parere sul decreto-legge n. 93/2008 (C. 1185, potere d'acquisto delle famiglie) il Comitato formula una osservazione volta a chiarire l'ambito di azione dei decreti ministeriali di rimodulazione tra i programmi delle dotazioni finanziarie e se la nuova disciplina che si intende introdurre

delle riduzioni di spesa riguardi un ambito definito di autorizzazioni di spesa ovvero operi a regime.

Nelle premesse del parere sul decreto-legge n. 112/2008 (C. 1386, manovra finanziaria) il Comitato rileva che esso riproduce all'articolo 60, comma 6, la disposizione in tema di rimodulazioni di bilancio già presente nel decreto-legge n. 93/2008, come modificato alla Camera, formulando quindi una condizione soppressiva di tale disposizione. Nelle premesse del parere sul disegno di legge di conversione del decreto, sottoposto in seconda lettura all'esame della Camera (C. 1386-B) il Comitato segnala che «può considerarsi superata la condizione soppressiva formulata in relazione all'articolo 60, comma 6, del testo originario, motivata dalla coincidenza con una identica disposizione già introdotta dalla Camera nel decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, in quanto quest'ultima è espressamente abrogata dall'articolo 60 (come rilevato nel comunicato della Presidenza della Repubblica del 24 luglio 2008 che ha accompagnato la promulgazione del decreto legge n. 93: *“il Presidente ha proceduto alla promulgazione dopo aver preso atto che il decreto legge n. 112 del 2008 in materia finanziaria, nel testo risultante dalla legge di conversione approvata in prima lettura dalla Camera dei Deputati e attualmente all'esame del Senato, prevede l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 5 del decreto legge n. 93 che affronta in modo inappropriato il delicato tema della flessibilità del bilancio”*); peraltro, l'attuale formulazione dell'articolo 60, al comma 5, prevede strumenti di flessibilità del bilancio sottoposti ad un controllo parlamentare preventivo (gli schemi dei decreti ministeriali sono sottoposti al doppio parere delle Commissioni parlamentari, in alcuni casi addirittura vincolanti), nonché ad una sorta di ratifica successiva, dal momento che essi devono risultare dal disegno di legge di assestamento e perdono efficacia *ex tunc* in caso di mancata approvazione della variazione di bilancio corrispondente».

Nelle premesse del parere sul decreto-legge n. 155/2008 (C. 1762, mercati finanziari internazionali) il Comitato rileva che esso «prevede all'articolo 1, comma 7, che le risorse necessarie per ciascuna operazione siano individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, definendo dunque un nuovo ed ulteriore strumento di flessibilità nella gestione del bilancio statale, diverso anche da quello contemplato dall'articolo 60 del decreto legge n. 112 del 2008; analogamente, all'articolo 5, comma 1, attribuisce ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di definire criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione e di concessione della garanzia statale». Con riguardo al DPCM previsto dall'articolo 1, comma 7, il Comitato formula una condizione che sollecita la

Commissione a valutare «la necessità di introdurre meccanismi idonei ad assicurare un più penetrante ed incisivo ruolo delle Camere relativamente all'impiego (peraltro solo eventuale) di detto strumento, attesa la sua potenziale idoneità ad incidere anche su spese legislativamente previste, nonché la mancanza di un espresso termine finale di operatività della disposizione e quella di un tetto massimo di risorse utilizzabili». Con riguardo ai decreti ministeriali di natura non regolamentare previsti dall'articolo 5, comma 1, il Comitato formula invece una osservazione volta a valutare «l'opportunità di verificare se, data l'ampiezza di contenuto, sia congrua la scelta dello strumento del decreto, con specifico riguardo alla natura non regolamentare, nonché l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle Camere». Analoga osservazione viene formulata nel parere sul decreto-legge n. 157/2008 (C. 1774, stabilità sistema creditizio), che contiene una previsione coincidente.

Analoghi rilievi in ordine alla idoneità o congruità dello strumento previsto (soprattutto in presenza di decreti ministeriali di natura non regolamentare) ed al coinvolgimento delle Camere sono stati formulati dal Comitato in altri pareri¹⁷.

Particolarmente interessanti appaiono i rilievi contenuti nei pareri sui decreti-legge n. 172/2008 (C. 1875, rifiuti in Campania) e n. 162/2008 (C. 1936, infrastrutture, agricoltura e G 8). Nel primo di tali pareri si invita la Commissione a verificare la congruità dello strumento prescelto per dare esecuzione a limitate finalità (la definizione delle misure premiali a vantaggio dei soggetti che collaborano nella raccolta differenziata di rifiuti con ordinanze del Presidente del Consiglio adottate ai sensi dell'articolo 5

¹⁷ Nel parere sul decreto-legge n. 134/2008 (C. 1742, ristrutturazione grandi imprese in crisi) sono formulate due osservazioni, finalizzate ad «individuare in modo univoco l'autorità governativa competente ad adottare il suddetto decreto» (di cui all'articolo 1, comma 3) e a «precisare il termine di adozione del previsto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri cui è demandato il compito di stabilire «le condizioni e le altre modalità di attuazione della disposizione in oggetto» (articolo 3, comma 2).

Il parere sul decreto-legge n. 143/2008 (C. 1772, funzionalità del sistema giudiziario) reca la seguente condizione: «all'articolo 2, comma 7-*bis* – secondo cui le “quote minime delle risorse intestate «Fondo unico giustizia», di cui alle lettere a) e b) del comma 7, possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenti necessità, derivanti da circostanze gravi ed eccezionali, del Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia” – si verifichi la congruità dello strumento normativo ivi previsto ad incidere su limiti minimi di ripartizione delle risorse tra ministeri legislativamente prefissate, precisando altresì se vi sia coincidenza, anche sotto il profilo delle modalità procedurali di adozione, tra il decreto presidenziale in oggetto e quello previsto dal comma 7 del medesimo articolo 2».

Si veda anche il parere sul decreto-legge n. 171/2008 (C. 1961, rilancio settore agroalimentare), che invita la Commissione competente a valutare l'idoneità dello strumento normativo previsto dall'articolo 4-*ter* anche alla luce delle competenze regionali nella materia.

della legge n. 225/1992) visto che tale strumento, come configurato dalla citata legge n. 225/1992, si connette all'attuazione degli interventi di emergenza "in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico", ovvero alla finalità di "evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose".

Nelle premesse del secondo parere citato, si svolge invece una considerazione circa l'indeterminatezza delle misure previste in connessione con le trattative da svolgere in sede di Unione europea, utilizzando la spiegazione contenuta nella relazione per l'analisi tecnico-normativa: «il provvedimento reca, all'articolo 2, comma 1, la previsione di "apposite misure di natura patrimoniale e finanziaria" atte a fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto, conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi che appare formulata in termini generici, anche se nella relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) si chiarisce come l'indeterminatezza degli strumenti di contrasto alle sopra indicate situazioni di crisi sia legata all'esigenza di inquadrare le misure concretamente adottabili "nell'ambito della disciplina europea, con particolare riferimento al recente regolamento (CE) n. 800/2008, della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune"».

Il parere sul decreto-legge n. 185/2008 (C. 1972, anticrisi) contiene un numero rilevante di rilievi, dovuto al fatto che «il decreto – come nota il Comitato nelle premesse – reca numerose disposizioni che demandano il compito di definire elementi attuativi della disciplina ad ulteriori adempimenti, in gran parte rimessi a decreti dell'Esecutivo, talvolta senza però fissarne il termine di adozione o descriverne adeguatamente presupposti procedurali ed ambiti di intervento [segue una lunga esemplificazione]; tale circostanza è suscettibile di ingenerare perplessità soprattutto per i casi in cui non sia preclusa l'incidenza di tali strumenti giuridici su fonti normative di rango sovraordinato (in particolare, l'articolo 4, comma 3, demanda al decreto del Presidente del Consiglio la misura e le modalità attuative delle previste riduzioni dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali a favore del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico; l'articolo 12, comma 9, affida ad un decreto del Presidente del Consiglio il compito di individuare le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse anche mediante la riduzione di "singole autorizzazioni legislative di spesa", definendo dunque un nuovo ed ulteriore strumento di flessibilità nella gestione del bilancio statale, diverso da quello contemplato dall'articolo 60 del decreto legge n. 112 del 2008, e

simile invece a quello configurato nel testo originario del decreto legge n. 155 del 2008, poi modificato durante l'iter di conversione)».

In forza di tali considerazioni, il Comitato formula due condizioni e due osservazioni:

- «all'articolo 7, comma 2 – ove, con riferimento all'applicazione di nuove modalità di pagamento dell'IVA, si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia il compito di stabilire "il volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti è applicabile la disposizione del comma 1 nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo" – valutino le Commissioni la congruità dello strumento normativo ivi previsto a definire la platea dei destinatari della disposizione, non derivando dalla formulazione della disposizione in esame né parametri di riferimento né una quantificazione delle risorse utilizzabili; si valuti altresì, la necessità di introdurre meccanismi idonei ad assicurare un più penetrante ed incisivo ruolo delle Camere relativamente all'adozione del citato decreto»;
- «all'articolo 12, commi 9 e 10 – che, nel quadro degli interventi per la protezione del pubblico risparmio e per la tutela della stabilità finanziaria, introduce uno strumento sostanzialmente identico a quello già previsto nel testo originario dell'articolo 1 del decreto-legge n. 155 del 2008, volto a consentire l'adozione da parte del Presidente del Consiglio di uno strumento di carattere straordinario, e la sua immediata trasmissione al Parlamento - si valuti la necessità (rilevata in termini identici nel parere reso sul citato decreto-legge n. 155 del 2008, lo scorso 29 ottobre 2008) di introdurre meccanismi idonei ad assicurare un più penetrante ed incisivo ruolo delle Camere relativamente all'impiego (peraltro solo eventuale) di detto strumento, attesa la sua potenziale idoneità ad incidere anche su spese legislativamente previste, nonché la mancanza di un espresso termine finale di operatività della disposizione e quella di un tetto massimo di risorse utilizzabili»;
- «all'articolo 4, comma 3 – che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio il compito di definire la misura e le modalità attuative delle riduzioni dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio dei fondi della produttività, a favore del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico aventi un reddito inferiore ad una determinata soglia - dovrebbe valutarsi l'opportunità, essendo predeterminato l'importo complessivo massimo e la platea dei destinatari ma non l'ammontare del beneficio riconosciuto

in via sperimentale e limitato al solo 2009, di prevedere in ogni caso il coinvolgimento delle Camere nell'adozione del decreto»;

- «all'articolo 12, comma 12 - che affida ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia la fissazione di “criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al presente articolo”, con formule sostanzialmente identiche alla previsione dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 155 del 2008, nel testo originario - dovrebbe valutarsi l'opportunità (rilevata in termini identici nel parere reso sul citato decreto-legge n. 155, lo scorso 29 ottobre 2008) di verificare se, data l'ampiezza di contenuto, sia congrua la scelta dello strumento del decreto, con specifico riguardo alla natura non regolamentare, nonché l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle Camere».

4. *Discipline una tantum, sperimentali e a carattere temporaneo*

Nel periodo di riferimento del presente rapporto, il Comitato ha frequentemente segnalato la natura *una tantum*, sperimentale o a carattere temporaneo delle misure previste con specifico riguardo ad alcuni ambiti di intervento: la vicenda del trasporto aereo (la crisi dell'Alitalia e la nascita della nuova società CAI¹⁸); l'emergenza rifiuti in Campania; la crisi economico-finanziaria.

I pareri sui decreti-legge n. 90/2008 (C. 1145) e n. 172/2008 (C. 1875), sull'emergenza rifiuti in Campania segnalano rispettivamente:

- la presenza di «discipline speciali a carattere temporaneo, per loro natura derogatorie rispetto all'ordinamento vigente (a titolo esemplificativo, si segnala l'articolo 3, sulla competenza dell'autorità giudiziaria)»;

¹⁸ Nel parere sul decreto-legge n. 80/2008 (C. 1094, trasporto aereo) il Comitato, con riguardo all'articolo 1, comma 3, osserva che esso «prevede una peculiare applicazione - sia pure a carattere temporaneo e con riferimento ad un'impresa non soggetta a procedura fallimentare - della norma che esclude taluni atti dall'azione revocatoria (ovvero il terzo comma, lettera d), dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, cui nel testo si fa espresso richiamo) in quanto, a differenza della disciplina ordinaria, non si richiede che essi siano necessariamente posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista qualificato».

- che, «in ragione della situazione emergenziale da fronteggiare, il provvedimento in esame, da un lato, configura una normativa derogatoria del diritto vigente (in particolare all'articolo 2, all'articolo 4, comma 1 ed al comma 3 dell'articolo 8), dall'altro lato, all'articolo 6, qualifica condotte già punite dal codice ambientale - con sole sanzioni amministrative - come vere e proprie fattispecie penali applicabili nelle sole aree geografiche in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti; tale normativa penale integra dunque, per i territori interessati, una specifica disciplina, la cui applicazione ha carattere temporaneo in quanto correlata al perdurare della situazione emergenziale in atto ma che, comunque, appare suscettibile di nuova ed ulteriore applicazione nelle aree territoriali, nelle quali fosse dichiarato lo stato di emergenza nel medesimo settore dello smaltimento dei rifiuti, e per tutto il periodo di vigenza della suddetta dichiarazione dello stato emergenziale fissata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio (adottata ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992) ovvero direttamente dalla legge (come nel caso di specie, in cui per la regione Campania l'articolo 19 del citato decreto legge n. 90 dispone direttamente che esso cessi il 31 dicembre 2009)».

Per quanto riguarda i provvedimenti che sono intervenuti in relazione alla situazione di crisi economico-finanziaria, il Comitato in tre casi ha svolto interessanti considerazioni sul tema:

- con riguardo al decreto-legge n. 155/2008 (C. 1762, mercati finanziari internazionali), ha evidenziato nelle premesse che «esso reca un contenuto omogeneo, volto a disciplinare le modalità straordinarie, eventualmente necessarie per fronteggiare le ripercussioni dell'attuale crisi finanziaria, con cui si esplica l'intervento del Ministero dell'economia, unitamente alla Banca d'Italia, per garantire la stabilità del sistema bancario e la tutela del risparmio»; «nel consentire al Ministero dell'economia e delle finanze una serie di interventi di carattere straordinario, esso dispone numerose deroghe alla disciplina vigente, sia in termini generici (all'articolo 1, comma 1, è prevista la "deroga alle norme di contabilità dello Stato") sia in termini più circoscritti, con riguardo ai limiti partecipativi previsti per le banche cooperative dal testo unico bancario ed ai relativi diritti di voto (articolo 1, comma 5), alla disciplina sulle OPA (articolo 1, comma 6) alla disciplina civilistica in materia di garanzie (articolo 3, comma 1)»;
- in riferimento al decreto-legge n. 185/2008 (C. 1972, anticrisi): «nel perseguire l'intento complessivo di fronteggiare una eccezionale situazione di crisi internazionale, il provvedimento in esame si

caratterizza per la presenza di discipline che operano *una tantum* (come agli articoli 1 e 10) o in deroga alla disciplina vigente (in particolare l'articolo 8, l'articolo 12, comma 1, l'articolo 13, comma 1, capoverso 2, e l'articolo 15, commi 10 e 16) ovvero che sono qualificate come aventi natura sperimentale (l'articolo 4, comma 3, l'articolo 5, l'articolo 7, comma 1) o, ancora, di disposizioni il cui ambito di efficacia viene collegato alla peculiare congiuntura economica (si vedano, in particolare, l'articolo 8, l'articolo 15, comma 13 e l'articolo 18, comma 1, che richiamano la situazione di crisi economica e di turbolenza dei mercati) e, conseguentemente, di norme che dispongono strumenti operativi di contrasto alla crisi aventi carattere soltanto eventuale con riguardo al loro utilizzo (ad esempio, all'articolo 12) o con riferimento alla definizione complessiva degli oneri (si richiamano, al riguardo, le previsioni di cui all'articolo 2, comma 4, all'articolo 3, comma 9, ultimo periodo, all'articolo 6, comma 4, all'articolo 7, comma 2 e all'articolo 12, comma 9)»;

- con riguardo al decreto-legge n. 5/2009 (C. 2187, sostegno settori industriali in crisi) il Comitato rileva che il provvedimento «nel suo complesso ha carattere temporaneo» e, «nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame non effettua un adeguato coordinamento con la preesistente normativa che, soprattutto con riguardo alla materia degli incentivi all'acquisto di beni durevoli, denota una significativa stratificazione dovuta principalmente al suo originario carattere temporaneo ed alle numerose proroghe intervenute; peraltro, sia l'articolo 3, comma 2, lett. a) al n. 12), che l'articolo 4 – quest'ultimo solo con disposizioni di carattere temporaneo – incidono indirettamente sul testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, compromettendone così i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività».

Il Comitato, infine:

- in relazione al decreto-legge n. 207/2008 (C. 2198, proroga termini), ha segnalato che «all'articolo 44, che reca una novellazione al Codice in materia di protezione dei dati personali (di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003), è stata introdotta una disposizione di deroga temporanea al medesimo codice, in relazione all'utilizzo di banche dati telefoniche per fini promozionali»;
- con riguardo al decreto-legge n. 208/2008 (C. 2206, risorse idriche), ha evidenziato che «il provvedimento contiene disposizioni derogatorie a carattere temporaneo».

5. Intrecci tra decreti-legge in corso di conversione e la confluenza di più decreti in una legge di conversione.

Tra i tratti distintivi della decretazione d'urgenza nei primi mesi della legislatura vanno segnalati due fenomeni tra di loro connessi:

- la maggior parte dei decreti-legge fin qui emanati fanno capo ad un numero limitato di politiche legislative;
- tali politiche legislative si sono sviluppate attraverso il succedersi dei decreti-legge, talora a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro. In tale evenienza, in 4 casi (più uno verificatosi a pochi giorni di distanza dalla conclusione del periodo di riferimento) più decreti-legge sono confluiti in un'unica legge di conversione.

Le principali politiche legislative sviluppate attraverso una pluralità di provvedimenti di urgenza sono le seguenti:

- l'emergenza rifiuti nella regione Campania;
- il trasporto aereo, con la vicenda Alitalia¹⁹;
- la sicurezza pubblica;
- la partecipazione italiana a missioni internazionali;
- la giustizia;
- il mondo scolastico e universitario;
- la politica economico-finanziaria, in genere oggetto di provvedimenti a carattere multisettoriale, incentrati sull'obiettivo della razionalizzazione delle spese;
- nell'ambito della politica economico-finanziaria si possono individuare i decreti finalizzati ad intervenire in relazione alla crisi economico-finanziaria in atto a livello mondiale.

¹⁹ Tratta in via esclusiva tale argomento il solo decreto-legge n. 134/2008, che però si inserisce in un filone legislativo che ha visto l'emanazione del decreto-legge n. 80/2008, emanato dal Governo Prodi sul finire della XV legislatura, nella cui legge di conversione (n. 111/2008) sono confluiti anche i contenuti dell'articolo 4 del decreto-legge n. 93/2008, emanato dal Governo Berlusconi all'inizio della XVI legislatura. A pochi giorni di distanza dal decreto n. 93, l'articolo 1 del decreto-legge n. 97/2008 è nuovamente intervenuto in materia. Della complessa vicenda, con la sovrapposizione, in un breve periodo, di tre decreti-legge (nn. 80, 93 e 97, cui fa seguito, a distanza di breve tempo, il decreto n. 138), si è occupato il Comitato per la legislazione nel parere sul decreto n. 93 da ultimo citato, formulando la seguente raccomandazione: «con riferimento al contenuto dell'articolo 4, volto al sostegno della compagnia aerea Alitalia con strumenti analoghi a quelli già disposti dal decreto legge 23 aprile 2008, n. 80, attualmente oggetto di esame parlamentare, abbia cura il legislatore di evitare forme di sovrapposizione degli strumenti normativi, suscettibili di ingenerare incertezze relativamente alla disciplina concretamente operante nelle materie oggetto di intervento legislativo, anche in ragione della non perfetta identità delle normative recate dai due provvedimenti e della circostanza che il Governo è già nuovamente intervenuto in materia con un nuovo decreto legge».

Sono confluiti in un'unica legge di conversione:

- i **2** decreti-legge in materia di missioni internazionali²⁰;
- i **2** decreti-legge sulla stabilità del sistema creditizio²¹;
- **2** dei 3 decreti-legge sull'emergenza rifiuti in Campania, emanati a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro (decreti-legge nn. 90 e 107 del 2008: il decreto n. 107 è stato abrogato, con contestuale salvezza degli effetti, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, di conversione del decreto-legge n. 90);
- i **3** decreti-legge: n. 97/2008, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini, n. 113/2008, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e n. 114/2008, recante misure urgenti per fronteggiare l'aumento delle materie prime e dei carburanti nel settore della pesca, nonché per il rilancio competitivo del settore. La legge 2 agosto 2008, n. 129, di conversione del decreto-legge n. 97, ha fatto salvi gli effetti prodotti dagli altri due decreti nn. 113 e 114 nonché dall'articolo 1 del decreto n. 97, riguardante la vicenda Alitalia e soppresso dalla legge di conversione stessa²².

A distanza di pochi giorni dalla conclusione del periodo di riferimento del presente rapporto, durante l'*iter* di conversione alla Camera, il decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario,

²⁰ La legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 147/2008 fa salvi gli effetti del decreto-legge n. 150/2008.

²¹ La legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 155/2008, abroga contestualmente il decreto-legge n. 157/2008, del quale fa salvi gli effetti. Nel parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 155/2008, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali (C. 1762), il Comitato per la legislazione ha formulato la seguente raccomandazione: «abbia cura il legislatore di evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che l'annunciata confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti - che originano da distinte delibere del Consiglio dei Ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica - appare comunque suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari».

²² Nel parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 97/2008 (C. 1496), che, nel testo trasmesso dal Senato, già assorbiva i contenuti degli altri due decreti-legge, il Comitato per la legislazione ha formulato la seguente raccomandazione: «si abbia cura di evitare sovrapposizioni normative tra disposizioni presenti in più provvedimenti d'urgenza, conseguenti a modifiche apportate nel corso dei relativi procedimenti di conversione, in quanto tale fenomeno è suscettibile, da un lato, di ingenerare incertezze interpretative relativamente alla disciplina concretamente operante in un dato periodo nelle materie oggetto di intervento legislativo, e dall'altro di compromettere i caratteri di specificità, omogeneità e corrispondenza al titolo del contenuto dei decreti-legge, previsti dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988».

è confluito nella legge di conversione del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

Come riportato in nota, il Comitato per la legislazione è sempre intervenuto su tali vicende, ricorrendo nella maggioranza dei casi alla formula della raccomandazione²³, al fine di dare il giusto rilievo ad un fenomeno che si ripete già da diverse legislature e che «appare comunque suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari».

5.1.5. La giurisprudenza della Corte costituzionale

Come già accennato, nel parere sul decreto-legge n. 207/2008 (C. 2198, proroga termini) viene richiamata la sentenza n. 171 del 2007, che ha affrontato alcune questioni concernenti l'esercizio dei poteri di decretazione d'urgenza da parte del Governo ed i relativi profili di illegittimità connessi alla carenza di presupposti costituzionali.

Altre tre sentenze della Corte costituzionale sono state richiamate con riguardo a questioni di merito. Si tratta delle sentenze:

- n. 24 del 2004, richiamata nel parere sul disegno di legge C. 1442, in materia di sospensione dei processi per le più alte cariche dello Stato;
- n. 155 del 2004, richiamata nel parere sul decreto-legge n. 158/2008 (C. 1813, sfratti), relativa alla proroga degli sfratti;
- n. 335 del 2008, richiamata nel parere sul decreto-legge n. 208/2008 (C. 2206, risorse idriche), in quanto l'articolo 8-*sexies* dà attuazione proprio a tale sentenza.

La sentenza n. 206 del 2001, relativa all'esercizio della potestà legislativa delegata integrativa e correttiva, viene richiamata in tre dei 4 pareri su schemi di decreti legislativi sui quali il Comitato ha espresso il proprio parere.

²³ Lo strumento della raccomandazione, pur privo di contenuto prescrittivo, è apparso il più adatto in relazione ad un fenomeno che richiede una peculiare attenzione da parte dell'Esecutivo nella fase di progettazione normativa, più ancora che nella fase emendativa.

5.2. Gli altri provvedimenti trasmessi al Comitato

Il Comitato, nel periodo di riferimento, si è pronunciato su **1** disegno di legge trasmesso su richiesta di almeno un quinto dei membri delle Commissioni competenti (ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 4, del regolamento)²⁴ e su **6** progetti di legge recanti norme di delegazione legislativa e, in **4** casi, anche disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già disciplinate con legge. Si tratta di provvedimenti di grande portata e/o di rilevante impatto politico, in relazione ai quali il Comitato ha avuto modo di svolgere ampie riflessioni – oltre che sulle disposizioni di delega ed i loro collegamenti con decreti-legge in corso di conversione, altre deleghe e procedure di delegificazione – su alcuni temi di carattere generale attinenti al procedimento legislativo. Tra di essi occorre segnalare la peculiarità del progetto di legge C. 2042, che detta una serie di norme finalizzate all'adesione dell'Italia al Trattato di Prüm, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale. In particolare, il progetto di legge: prevede l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA; delega il Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria; modifica il codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale.

Il Comitato ha avuto anche modo di pronunciarsi su **4** schemi di decreto legislativo, oggetto del paragrafo 5.2.2.

5.2.1. I progetti di legge recanti disposizioni di delega.

I rilievi formulati dal Comitato attengono sia strettamente ai principi ed alle modalità di esercizio della delega, sia, più in generale, a tutte le disposizioni dei provvedimenti sottoposti al suo esame.

Nei paragrafi che seguono si dà conto dei rilievi formulati dal Comitato con riguardo alle disposizioni di delega.

²⁴ Si tratta del disegno di legge C. 1442, relativo alla sospensione dei processi per le più alte cariche dello Stato, sul quale il Comitato esprime un parere senza rilievi, accompagnato dall'opinione dissenziente di due deputati.

I principi e le modalità di esercizio della delega.

La circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, al paragrafo 2, lettera d), richiama gli elementi costitutivi delle disposizioni contenenti deleghe legislative: 1) il destinatario della delega (il Governo); 2) il termine per l'esercizio della delega e l'eventuale termine per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive; 3) l'oggetto della delega; 4) i principi e i criteri direttivi (che devono essere distinti dall'oggetto della delega). Ad eccezione del primo punto, che non presenta profili problematici, si sintetizzano di seguito i rilievi formulati dal Comitato sugli elementi costitutivi delle disposizioni di delega.

I termini per l'esercizio della delega e per l'eventuale emanazione di disposizioni integrative e correttive.

La questione dei tempi di attuazione delle deleghe costituisce oggetto di peculiare attenzione da parte del Comitato, in connessione con le procedure di adozione dei decreti legislativi. Nei pareri su due dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica per il 2009 risultanti dallo stralcio del disegno di legge C. 1441 il Comitato formula nelle premesse rilievi di analogo contenuto, segnalando che:

- il disegno di legge C. 1441-*ter* (internazionalizzazione delle imprese) «dispone un termine per l'esercizio di una delega, all'articolo 13, comma 5, che appare ristretto (30 dicembre 2008) anche in relazione alla procedura prevista per l'adozione dei decreti stessi»;
- quanto al disegno di legge C. 1441-*quater* (lavori usuranti), «nel riaprire, all'articolo 23, i termini di esercizio di una delega che erano inutilmente spirati, la disposizione fissa nuovamente un termine di soli tre mesi, che appare alquanto stringente soprattutto in rapporto alla procedura prevista per l'adozione dei decreti legislativi attuativi, che prevede la consultazione delle parti sociali, il parere della Conferenza Stato-regioni ed il cosiddetto meccanismo del "doppio parere parlamentare", ovvero l'obbligo per il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni delle Commissioni parlamentari eventualmente formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, di ritrasmettere alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni».

L'oggetto della delega.

Il rilievo più interessante il Comitato lo formula in una condizione contenuta nel parere sul disegno di legge C. 2105 (federalismo fiscale), finalizzata a definire l'oggetto della delega²⁵.

Il parere sul citato disegno di legge C. 1441-*quater* reca la seguente condizione finalizzata ad una migliore definizione sia dei principi e criteri direttivi sia dell'oggetto della delega: «all'articolo 23, comma 1-*bis* – che conferisce una delega al Governo finalizzata a “disciplinare, sulla base di criteri, regole e modalità compatibili e coerenti con le particolari caratteristiche dell'attività svolta e senza ulteriori oneri a carico dello Stato, misure di tutela a favore di talune figure di lavoratori autonomi e di appartenenti alle forze dell'Ordine impegnate in particolari lavori e attività usuranti, tenendo conto, per le Forze dell'Ordine, degli anni di permanenza in servizio” – si proceda ad esplicitare i relativi principi e criteri direttivi connessi alla finalità della delega ivi enunciata ed a definirne con maggiore precisione l'oggetto, atteso che le categorie di lavoratori autonomi destinatari delle misure e le caratteristiche dell'attività svolta sono individuati con dizioni generiche».

I principi e i criteri direttivi.

Il tema dei principi e criteri direttivi è stato affrontato dal Comitato – nel periodo di riferimento del presente rapporto – con riguardo a diversi profili, che possono essere così sintetizzati:

- ✓ necessità di esplicitare principi e criteri direttivi, distinguendoli dall'oggetto della delega: è un rilievo formulato come condizione (come nel caso sopra citato) o osservazione²⁶, a seconda del grado di esplicitazione dei principi e criteri direttivi;

²⁵ La condizione è del seguente tenore: «all'articolo 2, comma 6 – secondo cui “almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge” - si proceda a definire, in conformità al dettato costituzionale, gli oggetti del decreto legislativo ivi previsto, per la cui adozione viene fissato un termine più breve di esercizio rispetto a quello entro cui spetta al Governo l'esercizio del potere legislativo relativo alla delega conferita dall'articolo in esame, salvo che non si intenda unificare il termine di esercizio della delega al fine di evitare incertezze rispetto al fattore temporale».

²⁶ Nel medesimo parere sul disegno di legge C. 1441-*quater* è formulata anche la seguente osservazione, volta ad una integrazione dei principi e criteri direttivi di un'altra disposizione di delega: «all'articolo 39-*quinquies* – che reca una delega finalizzata al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi per i lavoratori sia del settore pubblico che privato – dovrebbe valutarsi l'opportunità di integrare i principi e criteri direttivi della delega, atteso che essi,

- ✓ rilievi concernenti la formulazione delle disposizioni recanti principi e criteri direttivi, sotto diverse angolature. Nel parere sul disegno di legge C. 2105 (federalismo fiscale) sono contenute tre osservazioni concernenti: la portata normativa di alcuni principi e criteri direttivi che richiamano principi costituzionali²⁷; la coerenza tra principi che presentano finalità divergenti²⁸; la ripetizione di alcuni principi e criteri direttivi²⁹.

Aspetti ulteriori

Oltre che sugli elementi costitutivi delle disposizioni di delega il Comitato si è pronunciato su numerosi altri profili, che attengono sia al peculiare strumento utilizzato sia, più in generale, alla qualità della legislazione.

nell'attuale formulazione, recano esclusivamente indicazioni sulle modalità di redazione dei testi, e sulle finalità di "riordino" e di semplificazione" degli istituti e delle procedure oggetto della delega medesima».

²⁷ Osserva il Comitato: «all'articolo 2, comma 2 – ove si indicano i principi e criteri direttivi generali della delega – dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare quale sia la reale portata normativa delle lettere *l*) e *m*), che, rispettivamente, impongono al legislatore delegato "la coerenza con i principi di cui all'articolo 53 della Costituzione" ed il "rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario", trattandosi evidentemente di principi costituzionali la cui osservanza prescinde da una specifica previsione».

²⁸ In proposito, osserva il Comitato: «all'articolo 11, comma 1, lettera *g*) - ove si indica come principio di delega la "valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarità territoriali, con particolare riferimento alla specificità dei piccoli comuni, anche con riguardo alle loro forme associative, dei territori montani e delle isole minori" – dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se si tratti di due diversi criteri di valutazione tra cui effettuare una ponderazione, atteso che in esso appaiono emergere finalità tra loro divergenti: mentre per "l'ottimale svolgimento" delle funzioni la dimensione demografica deve essere in via generale consistente (per consentire, ad esempio, la prestazione di servizi a costi unitari minori), la salvaguardia dei piccoli comuni richiede invece che vengano tutelate anche le dimensioni demografiche numericamente esigue».

²⁹ L'osservazione è così formulata: «all'articolo 26, comma 2, lettera *c*) - secondo cui i decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano meccanismi idonei ad assicurare che "siano previsti adeguati meccanismi diretti a coinvolgere e cointeressare regioni ed enti locali nell'attività di recupero dell'evasione fiscale e nel contrasto all'elusione fiscale" – dovrebbe verificarsi se sia necessaria tale disposizione che appare meramente ripetitiva dei principi e criteri direttivi già indicati all'articolo 2, comma 2, lettera *d*), volti a prevedere il "coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale" e ancora ripetuta, in termini diversi, dall'articolo 7, comma 1, lettera *d*), n. 5), sia dall'articolo 26, comma 2, lettera *c*)».

L'inserimento di una disposizione di delega nell'ambito di un decreto-legge

Come già segnalato, nel parere sul disegno di legge C. 1441-*ter* il Comitato formula una condizione relativa all'articolo 3-*bis*, il quale inserisce, con una novella, una delega legislativa nell'ambito dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, e ne riproduce il contenuto, volta a riformulare «tale disposizione al fine di evidenziare le modifiche che si intendono apportare al citato articolo 6-*bis*, evitando sia la mera riproduzione testuale della norma attualmente vigente, sia la collocazione di una norma di delega all'interno del testo del decreto legge n. 112 del 2008, circostanza che presenta profili dubbi in rapporto a quanto prescritto dall'articolo 15, comma 2, lettera a) della legge n. 400 del 1988».

Il riferimento alla delega nel titolo del provvedimento e nelle rubriche degli articoli.

La circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi dispone che il titolo degli atti legislativi e degli articoli contenenti disposizioni di delega facciano espresso riferimento alla loro presenza. Si tratta di un precetto generalmente osservato, con qualche eccezione. Nel parere sul citato disegno di legge C. 1441-*ter* il Comitato rileva nelle premesse che «sia nel titolo che nelle rubriche degli articoli 3-*bis*, 5-*bis*, 7, 13, 31, 31-*bis* e 70, il provvedimento non fa riferimento alla presenza di disposizioni di delega, in difformità da quanto prescritto dal paragrafo 1 della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi». Analoga osservazione, con riguardo alla rubrica dell'articolo 16, è presente nelle premesse del parere sul progetto di legge relativo alla ratifica del Trattato di Prüm (C. 2042).

La procedura di adozione dei decreti legislativi ed il ruolo del Parlamento

Nei pareri sui disegni di legge C. 2031 (produttività del lavoro pubblico) e C. 2105 (federalismo fiscale) il Comitato per la legislazione ha avuto modo di soffermarsi sul valore del parere parlamentare quando lo schema del decreto legislativo trasmesso alle Camere sia stato previamente oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata. Il Comitato ha focalizzato tre profili: la natura dell'intesa e gli effetti della sua eventuale mancanza sull'esercizio della delega³⁰; i precedenti registrati a fronte di

³⁰ Nel parere sul disegno di legge C. 2031 il Comitato ha formulato una osservazione volta a verificare «l'opportunità di chiarire la natura dell'intesa e gli effetti della sua eventuale

previsioni analoghe, che denotano una difficoltà nel dare attuazione alla sequenza che vede prima l'intesa "in sede di" o "con la" Conferenza unificata o Stato-Regioni e successivamente il parere parlamentare³¹; l'incidenza del parere parlamentare. Con riguardo a quest'ultimo profilo, in entrambi i pareri il Comitato ha sottolineato che «la previa intesa prevista, finalizzata ad una stesura di un testo condiviso tra Governo statale e Giunte regionali, rende potenzialmente meno incisivo il successivo parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari».

Sempre nel parere sul disegno di legge in materia di federalismo fiscale il Comitato – al fine di garantire l'espressione dei pareri parlamentari – formula un'osservazione relativa alla possibilità di attivare il meccanismo di proroga del termine per l'espressione del parere anche da parte delle Commissioni permanenti delle due Camere e non soltanto da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale istituita dal provvedimento³².

Nel parere sul disegno di legge C. 1441-*quater* il Comitato, nell'ambito di un'ampia osservazione (già richiamata nella parte relativa alla definizione dei principi e criteri direttivi e dell'oggetto della delega), ha invitato la Commissione competente a definire «modalità procedurali di adozione dei decreti attuativi che prevedano la trasmissione degli schemi di atti normativi alle Commissioni parlamentari competenti».

mancanza sull'esercizio della delega, al fine di evitare dubbi interpretativi che potrebbero ingenerarsi tenendo conto» anche dei precedenti, di cui si dà conto nella nota seguente.

³¹ In entrambi i pareri il Comitato dà conto di tali precedenti, evidenziando che «la delega non è stata esercitata (articolo 24, comma 2, della legge n. 328 del 2000; articolo 1, comma 2, della legge n. 53 del 2003; articolo 6 della legge n. 56 del 2005) ovvero è stata esercitata sulla base del *parere*, in luogo dell'intesa, della Conferenza unificata (articolo 6 della legge n. 171 del 2005) o addirittura è stata esercitata anche in presenza di un esplicito diniego di intesa sul provvedimento (alla delega di cui all'articolo 4 della citata legge n. 53 del 2003, in materia di alternanza scuola-lavoro, è stata data attuazione con il decreto legislativo n. 77 del 2005, il cui preambolo dà conto della "mancata intesa")».

³² L'osservazione è la seguente: «all'articolo 2, commi 3 e 4 – ove si definiscono i meccanismi procedurali per l'espressione dei pareri parlamentari sugli schemi di decreti legislativi – dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere, sia per il primo che per il secondo parere, che le Commissioni possano attivare un meccanismo di proroga del termine, analogamente a quanto è consentito alla Commissione bicamerale di cui al successivo articolo 3; dovrebbe altresì precisarsi se la richiesta di proroga possa essere avanzata, oltre che nel caso in cui la materia oggetto degli schemi di decreto legislativo sia particolarmente complessa oppure quando si verifichi l'assegnazione contemporanea alla Commissione per l'espressione del parere di un elevato numero di atti, anche per l'ipotesi in cui gli schemi di decreto siano presentati in prossimità della scadenza del termine per l'esercizio della delega, come viene ordinariamente previsto in presenza di disposizioni di delega complesse».

Un'ultima osservazione (contenuta sempre nel parere sul disegno di legge C. 1441-*quater*) riguarda la sequenza dei pareri sugli schemi di decreti legislativi, nella quale il Parlamento deve essere l'ultimo soggetto a pronunciarsi. Il Comitato segnala quindi, in relazione a due disposizioni di delega, che si dovrebbe precisare «che la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere costituisce l'ultimo passaggio nel processo di adozione dei medesimi decreti legislativi».

Il coordinamento con la legislazione vigente.

I progetti di legge contenenti disposizioni di delega pongono problemi di coordinamento delle riforme operate attraverso la legislazione delegata in parte analoghi a quelli già visti con riguardo alla decretazione d'urgenza ed in parte peculiari di tale strumento normativo. Una peculiare questione concerne il coordinamento con le disposizioni recate da decreti-legge di recente approvazione ed in particolare con il decreto-legge n. 112/2008 (C. 1386, manovra finanziaria), che ricorre nei pareri su 4 dei 6 disegni di legge di delega³³.

La tecnica della novellazione.

E' un profilo che non presenta caratteristiche peculiari per quanto riguarda i disegni di legge di delega e che si sostanzia negli inviti rivolti dal Comitato alle Commissioni competenti per materia a ricorrere alla novellazione dei testi normativi, soprattutto in presenza di codici e testi unici, al fine di preservarne la struttura unitaria (si vedano, in particolare, i pareri sui disegni di legge C. 1441-*quater* e C. 2031). Particolarmente interessante, anche per la materia trattata, di stretta competenza del Comitato, è l'osservazione contenuta nel parere sul disegno di legge C. 1441-*bis*: «agli articoli 25 e 61-*bis*, in ragione della loro valenza generale, dovrebbe valutarsi l'opportunità di una collocazione in un contesto normativo sistematico; in particolare, l'articolo 25, che detta regole generali per la redazione dei testi normativi - prevedendo che ogni nuova norma espliciti modifiche e deroghe alla normativa vigente (comma 1) e che ogni rinvio normativo, sia esso contenuto in atti normativi o in atti amministrativi, debba richiamare "in forma integrale ovvero in forma sintetica" il testo, la materia o il principio di diritto richiamato – potrebbe

³³ Si tratta dei pareri sui disegni di legge C. 1441-*bis*, C. 1441-*ter*, C. 1441-*quater* e C. 2031, con la peculiare questione (già richiamata), posta nel parere sul disegno di legge C. 1441-*ter*, relativa ad una disposizione di delega inserita in una novella del decreto-legge n. 112/2008.

essere collocato nel codice civile, nell'ambito delle disposizioni sulla legge in generale»³⁴.

Richiami normativi effettuati in forma generica o erronei.

E' un profilo che emerge in due pareri. Nelle premesse del parere sul disegno di legge C. 1441-*ter* si segnala la presenza di riferimenti normativi imprecisi o incompleti ovvero erronei. Il parere sul disegno di legge C. 2031 reca una condizione volta a «correggere il riferimento alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 117 del 1988 (recato dal secondo periodo del comma 6 [dell'articolo 9]), in quanto tale disposizione risulta già implicitamente abrogata dall'articolo 18, commi 1 e 3, della legge n. 205 del 2000, come si desume anche dalla circostanza che, in occasione dell'ultimo rinnovo del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, i quattro membri di spettanza parlamentare non sono stati nominati dai Presidenti delle Camere (come previsto dal citato articolo 10 della legge n. 117 del 1988) bensì eletti secondo quanto previsto dalla legge n. 205 del 2000 (rispettivamente, dal Senato il 3 marzo 2005 e dalla Camera l'8 marzo 2005)».

Le abrogazioni. Formule e termini.

Anche per quanto attiene a questo aspetto occorre richiamare il parere sul disegno di legge C. 1441-*ter*, il quale nelle premesse segnala la presenza di «formule abrogative generiche (ad esempio, al comma 6 dell'articolo 5) ovvero implicite (ad esempio, l'articolo 16-*bis*, al comma 2 sopprime il “Fondo Bombie Metano, di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, l'Agenzia nazionale delle scorte petrolifere di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico di cui al provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi del 6 luglio 1974, n. 34” senza prevedere l'espressa abrogazione delle relative disposizioni istitutive; analogamente, il comma 14 sopprime il Comitato centrale metrico senza abrogare l'articolo 7 del regio decreto n. 206 del 1939, che lo istituiva)».

³⁴ Il Comitato, nel parere sul disegno di legge C. 1441-bis-B, esprimerà soddisfazione per l'inclusione di tale principio nell'ambito della legge n. 400/1988.

La terminologia.

Nelle premesse dei pareri sui disegni di legge C. 1441-*ter* e C. 1441-*quater* si rileva la presenza di espressioni imprecise ovvero dal significato tecnico-giuridico di non immediata comprensione.

La previsione di adempimenti.

Alle previsioni riguardanti l'adozione di regolamenti di delegificazione è dedicato il prossimo paragrafo. Con riguardo agli altri adempimenti, si segnalano soltanto i pareri sui disegni di legge C. 1441-*ter* e C. 2031:

- il primo, con riguardo all'articolo 31, comma 1 – che attribuisce ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, la facoltà di “aggiornare o modificare le aree tecnologiche per i progetti di innovazione industriale indicate all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuare nuove aree tecnologiche” – invita la Commissione competente a valutare «se lo strumento del decreto ministeriale ivi previsto sia congruo in relazione alla finalità di individuare o modificare aree tecnologiche che, come esplicitamente risulta nella disposizione in commento, sono “indicate dall'articolo 1, comma 842” della legge n. 296 del 2006»;
- il secondo invita le Commissioni competenti a valutare l'opportunità di indicare i termini di adozione di un decreto ministeriale previsto dall'articolo 3, comma 3 al fine di individuare le modalità di organizzazione e la fissazione dei compensi per i componenti di un organismo di nuova istituzione «con riguardo all'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega prevista dal medesimo articolo 3».

Disposizioni di interpretazione autentica.

Sono tre i pareri che affrontano questo tema da diverse prospettive:

- nelle premesse del parere sul disegno di legge C. 1441-*bis* si segnala la presenza di «disposizioni formulate in termini di norma interpretativa (all'articolo 28, comma 2 ed al comma 1, lettera *f*), dell'articolo 71, capoverso 32-*bis*), per la quali tuttavia andrebbe verificato se si tratti di disposizioni innovative cui si intende conferire carattere retroattivo, circostanza che peraltro susciterebbe perplessità con riguardo al citato articolo 28, comma 2, atteso che esso si riferisce ad una norma che

entrebbe in vigore contestualmente alla medesima interpretazione autentica»;

- nelle premesse del parere sul disegno di legge C. 1441-*ter* si segnala che esso «reca, all'articolo 5-*bis*, comma 6, una norma di interpretazione autentica dell'articolo 24, commi 32 e 33, della legge n. 449 del 1997, formulata in modo non conforme a quanto prescritto dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, secondo cui “deve risultare chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo”»;
- nelle premesse del parere sul disegno di legge C. 2031 si segnala, infine, che esso «reca, all'articolo 7, una disposizione di interpretazione autentica che espressamente contiene la clausola, priva di una reale portata normativa, secondo cui “sono fatti salvi gli effetti dei giudicati formati alla data di entrata in vigore della presente legge”».

5.2.2. Gli schemi di decreti legislativi.

Nel periodo di riferimento del presente rapporto, il Comitato ha avuto modo di pronunciarsi su 4 schemi di decreti legislativi.

Tale esame ha avuto luogo ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 3 del regolamento, in tre casi su richiesta della Commissione Affari costituzionali e nel restante caso su richiesta della Commissione Affari sociali.

I 4 schemi oggetto di parere del Comitato riguardano tutti deleghe volte al recepimento della normativa comunitaria e per questo contenute in leggi comunitarie (2 nella legge comunitaria 2004, 1 nella legge comunitaria 2006 e 1 nella legge comunitaria 2007).

Tre di tali schemi (n. 3, in materia di ricongiungimento familiare; n. 4, in materia di *status* di rifugiato e n. 5, in materia di libera circolazione UE) recano disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi già adottati. Su di essi il prescritto numero di componenti della I Commissione ha avanzato richiesta di parere contestualmente, anche in considerazione della stretta correlazione delle materie affrontate dai tre provvedimenti. Il Comitato li ha esaminati nel corso della medesima seduta.

Nelle premesse dei rispettivi pareri, il Comitato ha ritenuto opportuno richiamare i parametri ordinamentali esplicitati dalla Corte costituzionale, in particolare nella sentenza n. 206 del 2001, e sviluppati dal Consiglio di Stato, con specifico riguardo all'esercizio della potestà delegata di natura correttiva e integrativa. A tale proposito, il Comitato ha invitato le Commissioni di merito, ed in particolare la Commissione Politiche dell'Unione Europea, a prestare “particolare attenzione – nel contesto di

una complessiva valutazione sulla conformità alle disposizioni di delega – alla valutazione della conformità alle prescrizioni comunitarie”.

Significativamente diverso il caso dello schema di decreto legislativo n. 10, in materia di tessuti umani, comprendente gli ambiti di applicazione di due differenti direttive comunitarie: la direttiva 2006/86/CE e la direttiva 2006/17/CEE, per la cui attuazione, tuttavia, il Governo aveva prefigurato l'utilizzo di strumenti di carattere amministrativo. Considerando tale circostanza, il parere del Comitato su detto provvedimento contiene una condizione finalizzata a stimolare la valutazione della Commissione di merito in ordine all'esigenza di segnalare che dal testo dello schema fossero “espunte quelle disposizioni che – afferendo in via diretta all'attuazione della citata direttiva 2006/17 – esulano dagli oggetti definiti dalla disposizione di delega legislativa (che si riferisce esclusivamente all'attuazione della direttiva 2006/86)”.

5.3. Tendenze della delegificazione.

Come già accennato, nel periodo di riferimento il Comitato non ha avuto modo di pronunciarsi su progetti di legge recanti esclusivamente autorizzazioni alla delegificazione ma ha espresso il parere su 4 disegni di legge di conversione e su 4 disegni di legge delega contenenti anche autorizzazioni alla delegificazione. In tali pareri, emergono, essenzialmente, i seguenti profili:

- la necessità che le autorizzazioni alla delegificazione siano formulate in base al modello prefigurato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;
- la valutazione della congruità dello strumento normativo prescelto, anche in presenza di riserve di legge previste dalla Costituzione;
- il rapporto tra discipline oggetto di delegificazione e normativa di rango primario, con la frequente tendenza del legislatore a "riappropriarsi" di aree normative delegificate;
- l'affiancarsi di autorizzazioni alla delegificazione tra loro analoghe in provvedimenti diversi.

Il Comitato richiama frequentemente l'opportunità di attenersi al modello di delegificazione previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale dispone:

«Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

I rilievi in materia sono formulati in termini di condizione quando le norme generali della materia sono completamente assenti ed in termini di osservazione quando il Comitato invita le Commissioni competenti a riformulare l'autorizzazione alla delegificazione esplicitando meglio tali norme generali. Nel parere sul disegno di legge di conversione del

decreto-legge n. 112/2008 (C. 1386, manovra finanziaria) sono presenti sia una condizione³⁵, sia una osservazione³⁶.

Nel parere sul disegno di legge C. 1441-*ter* è presente una condizione analoga, volta a riformulare l'autorizzazione alla delegificazione «in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988». Contengono invece osservazioni i pareri sui disegni di legge di conversione dei decreti-legge n. 137/2008 (C. 1634, istruzione e università) e n. 207/2008 (C. 2198, proroga termini).

Nelle premesse dei pareri sui disegni di legge C. 1441-*bis* e C. 1441-*quater* si segnala che due disposizioni andrebbero formulate sostituendo il riferimento – rispettivamente – “a principi e criteri direttivi” e “ai criteri”, ivi contenuto, «con un richiamo alle norme generali regolatrici della materia, in coerenza con il modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988».

In merito al profilo della congruità dello strumento normativo prescelto, nel parere sul disegno di legge C. 2042 è formulata una osservazione relativa all'articolo 16, il quale autorizza il Governo ad adottare regolamenti di delegificazione per disciplinare l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'istituenda banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale, nonché a determinare le modalità di cancellazione dei dati e le modalità di esercizio dei poteri attribuiti in merito al Comitato nazionale per la biosicurezza (CNBBSV). In questo caso, il Comitato invita le Commissioni competenti a valutare «l'opportunità di verificare se lo strumento normativo del regolamento di delegificazione (da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge

³⁵ La condizione è così formulata: «all'articolo 30, comma 3 – ove si autorizza il Governo ad adottare regolamenti di delegificazione in materia di controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione – si proceda ad esplicitare le norme generali regolatrici della materia, nonché le disposizioni per le quali si produce l'effetto abrogativo, secondo il modello di delegificazione codificato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400».

³⁶ L'osservazione è la seguente: «all'articolo 25, comma 5 – che autorizza il Governo, entro il 30 settembre 2012 ad adottare regolamenti di delegificazione per la riduzione degli oneri amministrativi, precisando che “tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59” – dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione secondo il modello di delegificazione codificato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400, in particolare integrando in essa le norme generali regolatrici della materia, atteso che attualmente essere sarebbero desumibili solo *per relationem* sulla base del richiamo ai principi e criteri cui devono conformarsi i regolamenti stessi, contenuti nei commi 4 e 8 del citato articolo 20; sarebbe peraltro opportuno sostituire l'espressione “il Governo è delegato” con una espressione più aderente alla natura della norma di delegificazione (quale, ad esempio, “il Governo è autorizzato”)».

n. 400 del 1988) sia congruo in relazione quantomeno alla finalità di disciplinare elementi su cui non appaiono operare altre fonti di rango primario o se, invece, possa ricorrersi in questi ambiti a regolamenti di esecuzione ai sensi del comma 1, lettera a), del medesimo articolo 17, fatta sempre salva la possibilità di affidare agli strumenti regolamentari di cui al comma 4-bis dello stesso articolo 17 gli aspetti organizzativi e funzionali delle strutture amministrative di nuova istituzione».

In merito al rapporto tra discipline oggetto di delegificazione e normativa di rango primario, con la frequente tendenza del legislatore a “riappropriarsi” di aree normative delegificate, il Comitato:

- formula condizioni finalizzate alla soppressione delle disposizioni di rango primario che modificano – in modo non testuale o con la tecnica della novellazione – norme recate da regolamenti di delegificazione (per esempio, nei pareri sui disegni di legge C. 1386, di conversione del decreto-legge n. 112/2008 e C. 1966, di conversione del decreto-legge n. 180/2008);
- formula osservazioni quando la sovrapposizione tra norme di rango primario e disciplina delegificata appare più sfumata³⁷;
- accompagna la condizione volta alla soppressione delle disposizioni che intervengono – nel caso di specie – su termini previsti da regolamenti di delegificazione con l’invito al legislatore a verificare «l’esigenza di ricondurre alla disciplina della fonte primaria la materia in questione, visto che essa è già stata oggetto di disposizioni di rango legislativo contenute in provvedimenti d’urgenza» (parere sul disegno di legge C. 2198, di conversione del decreto-legge n. 207/2008).

Nei pareri sui disegni di legge di conversione C. 1386 (decreto-legge n. 112/2008) e C. 2198 (decreto-legge n. 207/2008) il Comitato rileva – con riguardo al settore dell’editoria – la presenza di norme di delegificazione analoghe a quelle già previste dalla legislazione vigente, formulando, nel

³⁷ Nel parere sul decreto-legge n. 137/2008 (C. 1634, istruzione e università) è contenuta la seguente osservazione: «all’articolo 1 - che mira ad inserire una materia curriculare nei due cicli di istruzione, mediante l’attivazione di “azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all’acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale” – dovrebbe verificarsi se sia opportuno l’uso dello strumento normativo di rango primario, atteso che l’articolo 7, comma 1, lettera a), della legge n. 53 del 2003 ha sostanzialmente demandato a regolamenti di delegificazione la definizione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale».

primo parere, una osservazione che invita le Commissioni di merito a curare il loro coordinamento.

Nel secondo parere, invece, il Comitato si limita ad un rilievo in premessa, segnalando che l'articolo 41-*bis*, comma 3, del decreto-legge «prevede un parere parlamentare su un regolamento di delegificazione adottato in materia di editoria, che risulta già oggetto di disciplina nell'articolo 33, comma 3, del medesimo disegno di legge C 1441-*ter* che stabiliva il carattere vincolante del medesimo parere parlamentare».

6. IL PARERE SUL PROGRAMMA LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA

Nel corso del periodo di riferimento del presente rapporto, il Comitato ha avuto modo di esprimersi sul programma legislativo e di lavoro per il 2009 della Commissione europea e sul programma dei diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalla Presidenza francese, ceca e svedese.

L'esame da parte del Comitato di questo tipo di documenti si è radicato a partire dal marzo 2004, a seguito dell'iniziativa assunta dal Comitato stesso, in considerazione della presenza nei documenti in oggetto, proprio a partire da quell'anno, di peculiari contenuti appositamente dedicati all'illustrazione delle tecniche di produzione normativa in ambito europeo. Da allora il Comitato si è pronunciato per quattro volte su di essi.

Tale esame si conclude con l'approvazione della relazione, i cui rilievi finali sono trasmessi alla Commissione Politiche dell'Unione Europea che, a sua volta, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del regolamento, è tenuta a presentare una propria relazione all'Assemblea che tenga altresì conto delle relazioni approvate, per le parti di competenza, dalle Commissioni di settore e dal Comitato.

L'Assemblea, nella seduta del 20 aprile 2009, ha esaminato il programma legislativo e di lavoro per il 2009 della Commissione europea e il programma dei diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea, approvando una risoluzione (n. 6-00017, Gottardo e altri) che tiene conto delle relazioni di cui sopra. In particolare, la risoluzione, riprendendo quanto segnalato dal Comitato nella propria relazione, con riguardo al mercato interno e alla politica delle imprese, impegna il Governo a sostenere le misure volte alla riduzione degli oneri amministrativi, così come previsto dal programma dei diciotto mesi.

CONCLUSIONI

Nel presente rapporto si è cercato di sintetizzare l'attività svolta dal Comitato nell'arco dei dieci mesi di attività, compresi tra l'inizio della XVI legislatura ed il mese di marzo del 2009.

Va preliminarmente sottolineata l'intensa attività dell'organo, sia sul piano quantitativo che su quello qualitativo. Nella propria azione consultiva, anche quando svolta su provvedimenti particolarmente complessi e controversi ed in tempi notevolmente ristretti, il Comitato per la legislazione non ha mai mancato di offrire il proprio elevato contributo tecnico ad un proficuo svolgimento dell'istruttoria legislativa. Si è dunque sempre riusciti a pervenire ad un parere condiviso, sia pure facendo ricorso in talune circostanze all'istituto della opinione dissenziente, previsto dall'articolo 16-bis del nostro regolamento, allo scopo di articolarne il contenuto per far emergere diversi orientamenti.

Nello svolgimento del proprio compito istituzionale il Comitato ha inteso proseguire e rafforzare la propria funzione, come essa si è venuta a delineare nel corso delle scorse legislature, senza tuttavia esimersi dall'intraprendere nuove iniziative che si auspica possano giungere rapidamente a maturazione.

Si è, ad esempio, consolidato il metodo operativo che privilegia l'espressione dei pareri sui progetti di legge nel testo più vicino possibile a quello destinato ad essere deliberato dalle Commissioni. Analogamente, si è in più occasioni dato corso alla presentazione di emendamenti ed ordini del giorno funzionali all'adeguamento dei testi esaminati nelle Aule parlamentari alle indicazioni del Comitato.

Né è mancata, in seno all'organo ed a corredo dell'ordinaria attività consultiva, una riflessione sulle possibili prospettive di evoluzione del Comitato per la legislazione nell'ottica di rafforzarne il ruolo e l'efficacia delle pronunce. Da tali riflessioni, come detto, sono già maturate prospettive di riforma all'attenzione della Giunta per il Regolamento al fine, in particolare:

- a) *di consentire che esso si possa esprimere, in talune circostanze, sui disegni di legge di conversione anche nel testo adottato dalle Commissioni di merito;*
- b) *di fare sì che possano comunque essere direttamente presentati in Assemblea emendamenti volti a recepire le condizioni poste nel parere del Comitato (ove formulate in modo testuale), in deroga alla rigorosa applicazione delle norme regolamentari sul regime di ammissibilità degli emendamenti in Assemblea sui provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica (Sul punto si rinvia al paragrafo 3.4).*

In una prospettiva di attuazione delle suddette linee di riforma, appare opportuno prendere in considerazione l'esigenza di una compiuta riflessione sulle consolidate modalità di svolgimento dell'attività consultiva con riguardo alla "struttura" del parere.

Infatti, con particolare riguardo al "secondo parere" sui decreti-legge, appare necessario compiere uno sforzo diretto a individuare, ove ve ne siano le circostanze, rilievi idonei ad essere formulati in modo assolutamente puntuale e testuale, atteso che le Commissioni di merito destinatarie del parere potrebbero non disporre di tempi congrui per dar corso alle indicazioni del Comitato, che quindi sarebbero destinate ad essere direttamente poste all'attenzione dell'Assemblea.

Analoga considerazione può essere svolta con specifico riguardo ai pareri espressi su "provvedimenti collegati alla manovra finanziaria" quando, come avvenuto, essi sono resi dopo la scadenza del termine di presentazione degli emendamenti in Commissione.

Infine, un ulteriore elemento di sviluppo della consolidata struttura dei pareri può essere tratto dalla più recente esperienza in sede di analisi delle disposizioni di delegazione legislativa e di autorizzazione all'adozione di regolamenti di delegificazione. Ciò allo scopo di addivenire alla formulazione di parametri di valutazione più aderenti al tipo di analisi che il Comitato concretamente effettua sui testi oggetto di esame.

Infatti, nel solco di una prassi istauratasi a partire dalla sua entrata in funzione, ogni condizione o osservazione dell'organo sui progetti di legge "ordinari" viene, allo stato, formulata sulla base di parametri di giudizio testualmente mutuati dall'articolo 16-bis, comma 4 ("sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente" ovvero "sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione"). Tuttavia, come già segnalato, le numerose

pronunce dell'organo sulle modalità con cui si trasferisce la potestà normativa all'Esecutivo non sembrano prettamente riconnettersi a siffatti profili di valutazione, quanto piuttosto al rispetto "dei criteri e dei requisiti tecnici definiti dalle norme costituzionali e ordinarie" che il Comitato ha inteso far discendere dall'articolo 76 della Costituzione e dall'articolo 17 della legge n. 400 del 1988. il suddetto parametro potrebbe dunque essere formalmente utilizzato dal Comitato nell'esercizio delle proprie funzioni consultive.

Conclusivamente, l'esperienza del Comitato per la legislazione nel corso del primo scorcio di legislatura ha evidenziato – ancor più che in passato – l'importanza di imprimere maggiore eco e forza ai suoi pareri, unitamente all'esigenza di sviluppare iniziative interistituzionali che assicurino un collegamento tra le istituzioni legislative nazionali, che appare sempre più necessario in un quadro istituzionale che si muove rapidamente verso un assetto di tipo federalista.

L'impegno che si prefigura per i prossimi mesi appare dunque duplice.

Nella sua sempre più proficua attività consultiva, rivolta all'interno della Camera, occorrerà promuovere l'interlocuzione con le Commissioni parlamentari e il Governo (sollecitando, in primis, una partecipazione più assidua alle sedute del Comitato dei relatori nelle Commissioni di merito e dei rappresentanti del Governo) al fine di stimolare i protagonisti dell'azione legislativa ad affinare i metodi della legislazione ed i relativi strumenti normativi (compresi quelli di natura istruttoria e preparatoria della deliberazione finale, quali AIR e ATN).

Su un piano interistituzionale, il prossimo obiettivo, su cui il Comitato per la legislazione è chiamato a svolgere un ruolo fondamentale, sarà quello di consolidare l'alleanza strategica tra le due Camere, il Governo e le Assemblee legislative regionali volta a promuovere forme di raccordo tra i diversi livelli istituzionali dove matura la decisione politico-normativa.

Il percorso, intrapreso già nell'ottobre del 2008 nell'incontro interistituzionale che si è svolto a Venezia, in occasione della presentazione dell'ultima edizione del "Rapporto sulla legislazione", dovrà dunque proseguire nell'individuazione delle nuove prospettive dei rapporti istituzionali, che tenga conto del dipanarsi della legislazione attraverso tre distinti livelli territoriali, tutti chiamati, per la loro parte, a concorrere ad un procedimento decisionale complesso.

GRAFICI ALLEGATI

PAGINA BIANCA

Attività nel turno di presidenza Stradella

Il **Comitato per la legislazione**, istituito nel 1998, esamina:

- **obbligatoriamente** i disegni di legge di conversione (art. 96-bis, comma 1) e i progetti di legge contenenti disposizioni di delega o di delegificazione (art. 16-bis, comma 6-bis)
- **su richiesta** di almeno un quinto dei componenti delle Commissioni, gli altri progetti di legge (art. 16-bis, comma 4) e gli schemi di atti normativi del Governo (art. 96-ter, comma 3)

Valuta i testi dei progetti di legge sotto i seguenti profili:

- omogeneità
- semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione
- efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente



Per i disegni di legge di conversione il Comitato valuta anche, nei relativi decreti-legge, i seguenti profili:



- specificità
- limiti di contenuto


Nel periodo considerato il **Comitato per la legislazione** ha esaminato **42** provvedimenti, di cui:

- **31** disegni di legge di conversione di decreti-legge (di cui uno in prima ed in seconda lettura);
- **6** progetti di legge contenenti disposizioni di delega e, in **4** casi, di delegificazione;
- **1** disegno di legge trasmesso al Comitato su richiesta di un quinto dei componenti la Commissione competente, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 4;
- **4** schemi di decreti legislativi.


Dati aggregati










* Le statistiche si riferiscono ai soli pareri resi su provvedimenti per i quali si sia concluso l'iter di esame alla Camera.







Condizioni e osservazioni divise per tipologia



1) Atti esaminati ai sensi dell' art. 16-bis, comma 6-bis




2) Atti esaminati ai sensi dell' art. 96-bis







3) Atti esaminati ai sensi dell' art. 96-ter



Condizioni e osservazioni disaggregate per tipologia di assegnazione







GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	97
Comunicazioni del Presidente in materia di conflitti di attribuzione	97

Martedì 26 maggio 2009. — Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 18.

Comunicazioni del Presidente.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, informa che – con riferimento al tentativo di conciliazione della controversia tra il sen. Maurizio Gasparri e Agazio Loiero originata da un atto di citazione di quest'ultimo – sono pervenute due note, il 30 aprile e il 22 maggio 2009, recanti rispettivamente la prima le scuse del sen. Gasparri e la seconda la soddisfazione di Agazio Loiero per le scuse medesime e la comunicazione di aver dato conseguentemente incarico al suo legale di abbandonare il giudizio civile. Se non vi sono obiezioni, l'affare si intende cancellato dall'ordine del giorno.

(Così rimane stabilito).

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, ricorda inoltre che all'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea di oggi era posto l'esame del doc. IV-*quater*, n. 12, vale a dire la relazione della Giunta sulla domanda d'insindacabilità avanzata dall'ex deputato Francesco Caruso, in ordine a una controversia con la famiglia del prof. Marco Biagi. In mattinata ha ricevuto dal difensore dell'on. Caruso una lettera, che

è a disposizione di tutti, con cui è stato informato della circostanza per cui è in essere (in fase conclusiva) una trattativa per la chiusura stragiudiziale della vertenza. Per questa ragione ha chiesto all'Assemblea di rinviare il procedimento alla Giunta allo scopo di attendere notizie circa i definitivi sviluppi della questione. Come è noto, l'Assemblea ha testé accolto tale proposta.

Ove giungesse conferma della formale definizione della lite, ne informerà la Giunta e questa cancellerà il procedimento dall'ordine del giorno.

Comunicazioni del Presidente in materia di conflitti di attribuzione.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, comunica che in data 26 maggio 2009 è pervenuta dal Presidente della Camera una lettera del seguente tenore:

*«Gentile Presidente, con l'ordinanza n. 147 del 2009, notificata il 26 maggio 2009, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile un conflitto d'attribuzione tra poteri dello Stato elevato dal tribunale di Milano nei confronti della Camera, a seguito di una deliberazione della Camera medesima del 5 agosto 2008, con cui si è stabilito che i fatti oggetto di un procedimento penale nei confronti del senatore Maurizio Gasparri, deputato all'epoca dei fatti (di cui al doc. IV-*quater*, n. 4) sono da*

ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Le sarei grato se il Collegio che Ella presiede potesse fornirmi utili elementi di valutazione, al fine di istruire le questioni in vista delle deliberazioni di competenza della Camera. Considerata la ristrettezza dei tempi previsti per la costituzione nel relativo giudizio (20 giorni dalla notificazione), ritengo doveroso raccomandare la massima tempestività. Con i migliori saluti ».

Al riguardo, si tratta di offrire al Presidente della Camera un parere in ordine all'opportunità che la Camera dia mandato per la difesa della deliberazione impugnata dall'autorità giudiziaria con la levata del conflitto. Precisa che il termine per l'eventuale costituzione nel giudizio scadrà il 15 giugno prossimo. Personalmente si rimette alla Giunta.

Antonino LO PRESTI (PdL), pur a prescindere dal suo favore per la costituzione della Camera nel presente giudizio, non vedrebbe ostacoli a che la Camera medesima si avvallesse gratuitamente della difesa tecnica di esimi colleghi parlamentari, debitamente abilitati.

Maurizio PANIZ (PdL), pur apprezzato il carattere dell'osservazione del collega Lo Presti, esprime perplessità sulla sovrapposizione di funzioni che deriverebbe dalla difesa affidata ad avvocati parlamentari. Si esprime perché la Camera resista nel giudizio.

Francesco Paolo SISTO (PdL) condivide le ragioni di contenimento delle spese insite nella proposta del collega Lo Presti, ma crede che il problema debba essere affrontato dai competenti organi collegiali della Camera sul piano delle tariffe corrisposte.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, ringraziato il deputato Lo Presti, rammenta tuttavia che si tratta di profili che non rientrano nella competenza propria della Giunta, la quale deve intendersi chiamata di regola a esprimere un parere sull'an della costituzione in giudizio e non sul *quomodo*. Ricorda altresì di aver fatto parte nella scorsa legislatura dell'Ufficio di Presidenza, sede nella quale il tema era ben presente ai componenti di tale organo.

Donatella FERRANTI (PD), posto che la delibera impugnata fu adottata nel 2008 su proposta unanime della Giunta, troverebbe oggi difficoltoso esprimere un orientamento contrario alla resistenza in giudizio, tanto più che in Assemblea la delibera è stata approvata con 447 voti favorevoli e 32 contrari, con soli 19 astenuti.

Anna ROSSOMANDO (PD) crede che, pur non essendovi automatismi nella resistenza in giudizio a difesa di precedenti delibere parlamentari, solo per ragioni specifiche e particolari la Camera potrebbe esimersi dal costituirsi in giudizio.

Fabio GAVA (PdL), escluso ogni tipo di automatismo, crede che non sia il numero dei votanti a favore o contro a incidere sulla decisione di resistere o meno. Si tratta invece di valutare l'opportunità politico-istituzionale di difendere un precedente deliberato parlamentare. In questo caso gli sembra il caso di costituirsi.

Dopo un nuovo intervento di Donatella FERRANTI (PD), Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, constata l'orientamento unanime della Giunta favorevole alla resistenza in giudizio e comunica che ne informerà il Presidente della Camera.

La seduta termina alle 18.35.

COMMISSIONI RIUNITE

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e XI (Lavoro pubblico e privato)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 99

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 26 maggio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
11.55 alle 12.05.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1213 Cirielli e C. 1820 Garofani, recanti « Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali ».

Audizione del dottor Alessandro Politi, Direttore dell'Osservatorio scenari strategici e di sicurezza di Nomisma (*Svolgimento e conclusione*) 100

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 26 maggio 2009. — Presidenza del vicepresidente della III Commissione Franco NARDUCCI.

La seduta comincia alle 13.50.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1213 Cirielli e C. 1820 Garofani, recanti « Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali ».

Audizione del dottor Alessandro Politi, Direttore dell'Osservatorio scenari strategici e di sicurezza di Nomisma.

(Svolgimento e conclusione).

Franco NARDUCCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Alessandro POLITI, *Direttore dell'Osservatorio scenari strategici e di sicurezza di Nomisma*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) interviene per porre quesiti e formulare osservazioni.

Alessandro POLITI, *Direttore dell'Osservatorio scenari strategici e di sicurezza di Nomisma*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Franco NARDUCCI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

- 7-00139 Boffa e Lazzari: Sviluppo del Corridoio VIII (Bari-Varna) e connessione con il Corridoio I attraverso la linea ferroviaria Bari-Napoli, nonché potenziamento delle infrastrutture di trasporto nelle regioni meridionali (*Seguito della discussione e rinvio*) . 101

RISOLUZIONI

Martedì 26 maggio 2009. — Presidenza del presidente della X Commissione, Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 13.40.

7-00139 Boffa e Lazzari: Sviluppo del Corridoio VIII (Bari-Varna) e connessione con il Corridoio I attraverso la linea ferroviaria Bari-Napoli, nonché potenziamento delle infrastrutture di trasporto nelle regioni meridionali.

(*Seguito della discussione e rinvio*).

Le Commissioni proseguono la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta del 14 maggio 2009.

Ludovico VICO (PD), osserva preliminarmente che la dorsale ionica e il corridoio jonico-adriatico sono sostanzialmente la stessa cosa e rappresentano la seconda linea nord-sud del Paese. Lamenta che negli ultimi otto mesi, sulla linea ferroviaria adriatica che congiunge le città di Taranto, Bari, Lecce e Bologna con Milano, sono stati soppressi almeno 15 treni e – fatto ancor più grave – sono stati

sostituiti i moderni treni Eurostar ETR 500 con Eurostar City che non sono predisposti per viaggiare sulle linee ad alta velocità nella tratta Bologna-Milano. Osserva inoltre che i vantaggi della nuova linea veloce sono attualmente riservati solo agli abitanti delle regioni tirreniche fino a Napoli, mentre per la dorsale adriatica non è stato fatto alcun investimento né pubblico né privato. Rimane, peraltro, alla fase del mero annuncio la realizzazione di un tratto ad alta velocità Bari-Napoli.

Evidenzia altresì notevoli carenze anche sul versante della rete stradale e autostradale che determinano, di fatto, una discriminazione a danno dei cittadini delle regioni Puglia, Molise, Abruzzo, Marche ed Emilia-Romagna (circa 8 milioni di persone). Ricorda inoltre che il Governo in carica ha rifinanziato le Ferrovie dello Stato (alta velocità) e i contratti di servizio con Trenitalia con 2 miliardi e 400 milioni di euro, prelevandoli dal Fondo FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate) destinato al Mezzogiorno. Rileva infine che la dorsale adriatica appare penalizzata anche relativamente al trasporto aereo, in quanto gli aeroporti sono prevalentemente localizzati sul versante tirrenico.

Sottolinea, infine, per quanto riguarda le strutture degli elettrodotti che solo il 60 per cento dell'energia prodotta in Puglia viene effettivamente immessa in rete e che sono urgenti opere per la realizzazione degli elettrodotti Foggia-Benevento e Foggia-Bellanova, in provincia di Pescara.

Costantino BOFFA (PD) rileva che le osservazioni del collega Vico integrano i contenuti della risoluzione e gli elementi già emersi nella discussione. Ribadisce, quindi, l'esigenza, prima di passare alla votazione della risoluzione, di procedere allo svolgimento di alcune audizioni che permettano alle Commissioni di confron-

tarsi con i Ministeri competenti e con le regioni maggiormente interessate alle questioni evidenziate nella risoluzione stessa.

Andrea GIBELLI, *presidente*, in considerazione della richiesta, da ultimo ribadita dal deputato Boffa, di procedere allo svolgimento di audizioni sui temi oggetto della risoluzione, si riserva di concordare con la Presidenza della IX Commissione un calendario che tenga conto degli impegni delle due Commissioni. Rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Atto n. 79 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	103
--	-----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 maggio 2009. — Presidenza del presidente della XI Commissione Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 12.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Atto n. 79.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che, nella riunione congiunta degli uffici di presidenza integrati dai rappresentanti dei gruppi svoltasi la scorsa settimana, è stato definito un percorso di esame del provvedimento in titolo, che prevede, per la seduta odierna, lo svolgimento delle relazioni introduttive e, per la giornata di domani, lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali di enti,

associazioni ed organismi interessati dalle misure previste dallo schema di decreto; sempre nella giornata di domani, peraltro, è prevista una nuova riunione congiunta degli uffici di presidenza, per concordare le modalità di prosecuzione dell'iter, tenuto conto che il termine per l'espressione del parere viene in scadenza il prossimo 21 giugno 2009.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore per la XI Commissione*, fa presente che il provvedimento all'esame delle Commissioni riunite XI e XII si pone l'obiettivo di apportare modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, adottato dal Governo prima della fine della precedente legislatura ed ormai entrato in vigore da quasi un anno nell'ordinamento italiano. Rileva, quindi, che il provvedimento è un atto non solo previsto, ma dovuto. Fa notare che, come sempre accade quando si regolano materie complesse mediante leggi di delegazione, anche il legislatore del 2007 si è riservata la facoltà di adottare « disposizioni integrative e correttive » nel « rispetto dei principi e criteri direttivi » fissati dalla stessa legge delega, tra cui, in particolare,

« il rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia ». Osserva che il comma 6 dell'articolo 1 della legge n. 123 del 2007 ha posto il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 per esercitare in senso integrativo e correttivo la delega. Ciò premesso lo schema di decreto non ha carattere particolarmente innovativo, ma si limita a correggere e ad integrare, nei termini previsti, un provvedimento complesso ed importante come il predetto decreto n. 81, emanato sicuramente con sollecitudine, a Camere ormai sciolte nella passata legislatura e accompagnato da forti riserve espresse da tutte le associazioni imprenditoriali.

Nell'osservare che il fatto che vi fossero da correggere degli errori materiali e tecnici era riconosciuto da tutti, fa presente che la principale finalità delle misure contenute nello schema del Governo riguarda, però, quella di rendere maggiormente effettiva la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante una linea di azione volta al superamento di un approccio prevalentemente sanzionatorio e repressivo e alla promozione della prevenzione e della sicurezza attraverso la formazione e l'informazione, l'adozione e la certificazione dei modelli di organizzazione e di gestione, la qualificazione del sistema delle imprese, l'esigibilità delle norme e la semplificazione degli adempimenti. Precisa che il Governo non ha voluto « fare da sé » nell'individuare degli aspetti correttivi, ma ha sollecitato – in coerenza con i criteri direttivi della legge di delegazione – le parti sociali ad esercitarsi per la definizione di un avviso comune che, se sottoscritto, sarebbe stato integralmente assunto all'interno dello schema. Anche se il confronto tra le parti non è giunto ad alcun approdo formale, ritiene che il Governo abbia voluto ugualmente inserire nel testo le norme condivise dalle parti in sede tecnica, riguardanti aspetti riconducibili alla semplificazione (data del documento di valutazione del rischio, modalità per la redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni, elimina-

zione della notifica di costruzione di nuovo edificio all'organo di vigilanza quando si sono già fornite alla pubblica amministrazione informazioni analoghe).

Osserva che tra le principali novità dello schema in esame vi è, poi, la rivisitazione dell'apparato sanzionatorio. Nel far notare che a tale revisione il Governo è arrivato sulla base di precisi indirizzi che non contraddicono con i principi e i criteri direttivi della delega, evidenzia che le sanzioni penali ed amministrative vengono rimodulate complessivamente, sia con riferimento alla tipologia della pena (sia essa detentiva o pecuniaria) sia con riguardo alla entità delle sanzioni allo scopo di garantire una proporzionalità ed una progressività delle stesse (è questa la funzione del diritto penale). Al riguardo, il provvedimento punisce più severamente gli inadempimenti commessi in contesti lavorativi caratterizzati da un particolare livello di pericolo, allo scopo di stabilire un legame coerente e proporzionato (perciò equo) tra sanzioni e rischio d'impresa. Precisa, peraltro, che resta confermato l'aumento automatico delle sanzioni in ipotesi di rischio imminente, mentre sono previste sanzioni solo amministrative in caso di inadempienza di obblighi meramente formali (trasmissione della documentazione, notifiche, ed altri inadempimenti). Osserva poi che viene mantenuto l'arresto per l'omessa « valutazione del rischio » nelle aziende a rischio di incidente rilevante, in quanto condotta gravemente pericolosa per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Quanto alla prescrizione, fa presente che essa viene estesa ai reati puniti con la sola ammenda mentre un istituto analogo viene introdotto per le violazioni punite con sanzione pecuniaria amministrativa con la finalità di puntare all'effettività della reazione punitiva previo ripristino delle condizioni di legalità.

Ciò premesso, svolge alcune riflessioni sul percorso di esame svoltosi nei mesi scorsi nella sede della Conferenza Stato-Regioni. Al riguardo, infatti, ricorda che – in allegato allo schema di decreto legislativo all'esame delle Commissioni riunite – è riportato anche il parere della Confe-

renza, nel quale si prende atto che le Regioni hanno espresso un parere negativo sul testo, ad eccezione della Lombardia, che ha espresso parere favorevole. Fa notare che lo stesso parere della Conferenza ricorda che – sin dalla riunione tecnica del 20 aprile – le Regioni hanno esposto una serie di osservazioni e proposte emendative, ritenendo irrinunciabili quelle riferite agli articoli 2-*bis* e 10-*bis*, sulle quali i rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali hanno espresso riserva; successivamente, nella nuova riunione tecnica del 27 aprile, il Ministero stesso ha presentato un elenco di proposte accoglibili, tra le quali non figurano le richieste di integrale soppressione dei citati articoli (come formulate dalle Regioni), bensì ipotesi di modifica dei testi richiamati. Per tali ragioni, osserva che le Regioni hanno ritenuto – a maggioranza – di non accogliere positivamente lo schema di decreto in esame. Nello specifico, rileva che il parere contrario di quasi tutte le Regioni è stato motivato dal fatto che il decreto proposto conterrebbe alcune norme, in particolare l'articolo 2-*bis* e l'articolo 10-*bis*, che rischiano di comportare una riduzione dei livelli di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori: per quanto riguarda l'articolo 2-*bis*, sebbene la norma proposta parli di presunzione di conformità alle disposizioni sulla sicurezza del lavoro, le Regioni ritengono che essa non fornisca sufficienti garanzie in materia, in quanto il rispetto di tali obblighi non può essere presunto, ma va accertato caso per caso in relazione a tutti gli elementi mediante i quali va condotta la valutazione, evitando altresì una confusione di ruoli e di soggetti nella importante azione di prevenzione garantita dalla certificazione; per quanto riguarda l'articolo 10-*bis*, le Regioni – pur non avendo formalmente competenza in materia di ordinamento penale – obiettano che esso introduce un sistema di esoneri e limitazioni di responsabilità dei vertici aziendali, toccando quindi il tema della prevenzione nei luoghi di lavoro, su cui le stesse Regioni hanno indiscusse competenze.

Al riguardo, nel rinviare alle successive parti della presente relazione introduttiva per il dettaglio dell'articolato, fa notare tuttavia che il dicastero competente, non solo ha manifestato in sede tecnica la volontà di concordare apposite modifiche delle norme richiamate (come risulta evidente dal testo a tre colonne, allegato al parere della Conferenza, che riporta sia le richieste delle Regioni che le modifiche accolte a seguito del confronto tecnico), ma ha anche ribadito – a più riprese – la disponibilità a discuterne ulteriormente nelle Commissioni parlamentari competenti, come emerge dalle stesse premesse del parere della Conferenza, più volte citato. Per questi motivi, a suo avviso, è opportuno utilizzare questo canale di dialogo tra il Governo e il sistema delle regioni, per ricercare, all'interno delle Commissioni riunite, ogni possibile spazio di mediazione per agevolare l'esito di soluzioni ragionevoli e il più possibile condivise.

Passando, poi, all'illustrazione del contenuto del provvedimento e, in particolare, ai profili di più diretto interesse della XI Commissione, segnala che le novità introdotte dal provvedimento in esame possono essere riassunte soprattutto nelle seguenti: l'introduzione del principio della presunzione di conformità (articolo 2-*bis*); la modifica dell'ambito soggettivo di riferimento per determinate tipologie di lavoratori (articolo 3); l'introduzione, tra le categorie di lavoratori non computabili ai fini dell'osservanza della normativa, dei lavoratori in prova (articolo 4); alcune modifiche – di cui si tratterà nella relazione del relatore per la XII Commissione – al sistema istituzionale, tra cui è molto importante l'assegnazione di nuove competenze all'INAIL, quale soggetto chiamato ad erogare – previo accordo tra Stato, regioni e province autonome e lo stesso ente – prestazioni di assistenza riabilitativa non ospedaliera a favore di vittime di infortuni sul lavoro e in un'ottica di integrazione con il Servizio sanitario nazionale (articolo 7); l'individuazione delle condizioni nelle quali è configurabile la responsabilità penale dei titolari di « po-

sizioni di garanzia » (il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto) nei reati commessi mediante violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro (articolo 10-*bis*); la modifica della disciplina relativa all'appalto, per cui si prevede in particolare che il documento di valutazione dei rischi da interferenze debba essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori (articolo 14); nell'ambito della valutazione dei rischi, l'introduzione del principio secondo il quale il datore di lavoro deve considerare anche i rischi derivanti dall'utilizzo di una specifica tipologia contrattuale e facoltà, per il datore di lavoro, in ordine alla certezza della data del documento di valutazione dei rischi, di attestare la data stessa, dietro sottoscrizione per presa visione dei rappresentanti della sicurezza (articolo 16); l'efficacia vincolante delle indicazioni operative ottenute tramite interpello (articolo 8-*bis*); il coordinamento delle funzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza contenute nel decreto legislativo n. 81 con i compiti in materia contenuti nello Statuto dei lavoratori (articolo 28); le modifiche alle discipline inerenti all'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (articoli 42, 43 e 45) e dei cantieri temporanei o mobili (articoli 57 e 58); una serie di interventi, contenuti in differenti articoli, volti a potenziare i compiti e le funzioni degli organismi paritetici, soprattutto in ordine al ruolo di supporto delle imprese; una serie di modifiche all'apparato sanzionatorio.

Entrando nel dettaglio delle singole disposizioni, si sofferma, in particolare, sull'articolo 2 del provvedimento in esame, che, introducendo l'articolo 2-*bis* nel decreto legislativo n. 81, stabilisce il principio secondo cui costituiscono una presunzione di conformità alle disposizioni di corrispondente contenuto di cui al decreto legislativo n. 81: la corretta attuazione delle norme tecniche e delle buone prassi; la certificazione, da parte delle commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali e le Università, dell'adozione e dell'efficace attuazione dei modelli di

organizzazione e gestione idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, nonché per l'utilizzo di macchine marcate CE. Per l'Amministrazione della difesa, della pubblica sicurezza e della Guardia di finanza, la richiamata certificazione è operata dalle competenti strutture tecnico-sanitarie istituite presso i rispettivi organi di vigilanza.

Fa quindi notare che l'articolo 3 dello schema di decreto modifica l'ambito soggettivo di applicazione per alcune tipologie di lavoratori caratterizzate da una peculiare attuazione della disciplina, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81, recando dettagliate disposizioni che fanno pertanto riferimento agli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (comma 1, lettera *a*)), al personale delle Forze armate e delle altre Forze di polizia, nonché ai Vigili del fuoco, ai lavoratori a domicilio, ai coltivatori diretti del fondo, agli artigiani. Osserva che si prevede poi l'applicazione nei confronti dei volontari delle disposizioni previste all'articolo 21 del decreto legislativo n. 81 relativamente ai lavoratori autonomi.

Segnala che l'articolo 4 del provvedimento in esame, modificando l'articolo 4 del decreto legislativo n. 81, aggiunge la categoria dei lavoratori in prova tra quelle non computate ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il provvedimento fa discendere particolari obblighi e, allo stesso tempo, stabilisce che il computo degli operai a tempo determinato, anche stagionali (in luogo dei lavoratori impiegati per l'intensificazione dell'attività in determinati periodi dell'anno nel settore agricolo e nell'ambito di specifiche attività stagionali), viene effettuato per frazioni di unità-lavorative-anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria.

Osserva inoltre che il nuovo articolo 15-*bis* del decreto legislativo n. 81 del 2008, introdotto dall'articolo 10-*bis* del

provvedimento in esame, individua le condizioni nelle quali è configurabile la responsabilità penale di chiunque violi precetti in materia di salute e sicurezza, con specifico riguardo ai titolari di « posizioni di garanzia ». Fa presente che, in particolare, si prevede che il non impedire l'evento equivale a cagionarlo alle seguenti condizioni: che sia stato violato un obbligo derivante da una posizione di garanzia nei confronti del bene giuridico tutelato; che il titolare della posizione di garanzia sia in possesso dei poteri giuridici o di fatto idonei ad impedire l'evento; che la posizione di garanzia sia tassativamente istituita dalla legge, salvo poter essere, nei limiti da essa determinati, specificata da regolamenti, provvedimenti della pubblica autorità, ordini o atti di autonomia privata; d) che l'evento non sia imputabile ai soggetti di cui agli articoli 56 (preposti), 57 (progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori), 58 (medico competente), 59 (lavoratori) e 60 (lavoratori autonomi, piccoli imprenditori, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo) del decreto legislativo, per la violazione delle disposizioni ivi richiamate.

Precisa che tale disposizione ha sollevato forti polemiche e suscitato persino l'autorevole intervento del Capo dello Stato. Rileva che il Ministero competente si è dichiarato ampiamente disponibile a modificare la norma (se ne intravede un'anticipazione nel materiale a disposizione) pur ritenendo necessario graduare le responsabilità oggettive, poiché non sembra possibile attribuire, sempre e comunque, ai vertici aziendali la responsabilità di ogni tipo di evento che si verifichi nei luoghi di lavoro. Auspica poi che il contributo propositivo e costruttivo del Parlamento su questa materia possa essere utile alla definizione di un testo condiviso.

Per quanto concerne poi l'interpello, introdotto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 relativamente ai quesiti di carattere generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, segnala che le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti non costitui-

scono più criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza, bensì vincolanti (articolo 8-*bis*).

Rileva poi che le modifiche apportate dall'articolo 14 del provvedimento all'articolo 26 del decreto legislativo n. 81, che individua, ai fini del potenziamento della solidarietà tra committente ed appaltatore, gli obblighi dei datori di lavoro committenti ed appaltatori nei contratti di appalto, hanno lo scopo, come evidenziato nella relazione illustrativa al provvedimento, di rendere dinamico il documento di valutazione dei rischi da interferenze e di ribadire come i costi della sicurezza, per i quali vige il principio del divieto al ribasso, sono i costi legati alla necessità di eliminare o ridurre al minimo, in caso di impossibilità di eliminazione, i rischi dell'appalto specifico. Oltre a ciò, precisa che si individuano le figure professionali obbligate alla redazione del documento nel campo di applicazione dei contratti pubblici per servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.

Fa presente che più specificamente, modificando i commi 3 e 5 del richiamato articolo 26, si dispone che: il documento di valutazione dei rischi da interferenze, che è allegato al contratto di appalto o di opera, deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori (comma 1, lettera *a*)); nel campo di applicazione dei contratti pubblici per servizi e forniture il documento di valutazione dei rischi da interferenze deve essere redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto (comma 1, lettera *b*)); introducendo un nuovo comma 3-*bis* all'articolo 26 del decreto legislativo n. 81, gli obblighi dei datori di lavoro committenti non si applicano (oltre, come previsto nello stesso comma 3, ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi) alle mere forniture di materiali, ai servizi di natura intellettuale nonché ai lavori la cui durata non sia superiore a 2 giorni, tranne nel caso in cui sussistano rischi da interferenze derivanti dalla presenza di agenti

cancerogeni, biologici ed atmosfere esplosive (comma 2); introducendo un nuovo comma 3-ter all'articolo 26 del decreto legislativo n. 81, sussiste l'obbligo di redigere il richiamato documento di valutazione dei rischi da interferenze, per il soggetto che affida il contratto, nei casi in cui il contratto sia affidato ad una centrale di committenza o in tutti i casi in cui datore di lavoro e committente non coincidano. Osserva che tale documento deve recare una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto stesso (comma 2). In ogni caso, il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, provvede all'integrazione, la quale integra gli atti contrattuali, del richiamato documento di valutazione dei rischi, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui l'appalto verrà espletato. Fa poi notare che nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione devono essere specificamente indicati i costi, non soggetti a ribassi, delle misure volte ad eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni (comma 3).

In merito alla regolamentazione della valutazione dei rischi, rileva che le modifiche apportate dall'articolo 16 del presente provvedimento all'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 consistono: nella previsione, nell'ambito della redazione del documento di valutazione dei rischi, che la predisposizione delle indicazioni operative cui le aziende devono attenersi in relazione alla valutazione dei rischi derivanti dallo stress lavoro-correlato debba rispettare, in aggiunta ai contenuti dell'Accordo europeo dell'8 ottobre 2004, le indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, nel termine di 180 giorni dall'emanazione delle stesse (comma 1, lettera a)); nell'introduzione del principio secondo il quale il datore di lavoro debba considerare anche i rischi derivanti dall'utilizzo di una specifica tipologia contrattuale attra-

verso cui viene resa la prestazione di lavoro (comma 1, lettera a)); nella facoltà, per il datore di lavoro, in ordine alla certezza della data del documento di valutazione dei rischi, di attestare la data stessa, dietro sottoscrizione – per presa visione – del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, secondo apposite procedure definite con le parti sociali (comma 1, lettera b)); nella facoltà, per il datore di lavoro, di scelta dei criteri di redazione del citato documento. In ogni caso, fa presente che il datore di lavoro deve seguire criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, al fine di garantire l'idoneità e la completezza del documento stesso quale strumento idoneo alla prevenzione e alla pianificazione degli interventi aziendali (comma 1, lettera c)). Fa poi notare che si prevede la reintroduzione del termine di 90 giorni dall'inizio attività entro il quale le imprese di nuova costituzione sono obbligate ad elaborare il documento di valutazione dei rischi (comma 1, lettera d)).

Precisa poi che la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza svolge le funzioni inerenti al controllo sull'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonché a tutela della salute e l'integrità fisica, di cui all'articolo 9 della legge n. 300 del 1970 (articolo 28).

Segnala successivamente l'articolo 42 del provvedimento in esame, che, modificando l'articolo 70 del decreto legislativo n. 81, reca disposizioni in materia di utilizzo di attrezzature di lavoro in una situazione di rischio imputabile alla mancata corrispondenza di uno o più requisiti essenziali di sicurezza legislativi e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, nonché l'articolo 43, che detta modifiche al successivo articolo 71, volto a garantire l'operatività in sicurezza sulle attrezzature di lavoro. In quest'ultimo caso, si prevede l'obbligo del datore di lavoro a prendere le necessarie misure necessarie al fine di aggiornare i

requisiti minimi di sicurezza, in special modo attraverso un'adeguata informazione, formazione e addestramento per i lavoratori che utilizzano attrezzature a rischio, prevedendo altresì che il datore di lavoro eserciti controlli iniziali e successivi controlli periodici sulle stesse attrezzature. Segnala poi le modifiche all'articolo 73 del decreto legislativo n. 81 (articolo 45), che dispongono l'obbligo, per il datore di lavoro, di provvedere ad un'informazione, formazione e addestramento adeguati e specifici dei lavoratori incaricati dell'uso di attrezzature che richiedano conoscenze e responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici.

Nell'ambito della disciplina di cantieri mobili e temporanei, segnala le seguenti novità: la nomina non più obbligatoria della figura del responsabile dei lavori (articolo 57, comma 1, lettera *a*) e la precisazione che nel campo degli appalti pubblici tale figura è rappresentata dal responsabile del procedimento (e non più dal responsabile unico del procedimento); il venir meno delle incompatibilità tra la figura del coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera ed il datore di lavoro delle imprese esecutrici, o un suo dipendente, o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato, nel caso in cui committente e impresa esecutrice siano coincidenti (articolo 57, comma 1, lettera *b*); l'inserimento tra i soggetti, oltre all'impresa affidataria, definita come l'impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, si avvale di imprese subappaltatrici e o di lavoratori autonomi, dell'impresa esecutrice (cioè l'impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali) e la figura del progettista, quale soggetto incaricato dal committente della progettazione dei lavori (articolo 57, comma 1, lettera *c*); modificando l'articolo 90 del decreto legislativo n. 81, in esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 25 luglio 2008 (causa C-504/06, procedura di infrazione n. 2005/2200) con la quale lo Stato italiano è stato condannato

ad attenersi alle indicazioni fornite con la direttiva 92/57/CEE del 24 giugno 1992, relativa all'obbligo del committente di designare uno o più coordinatori per la progettazione nel caso in cui in un cantiere temporaneo o mobile operino più imprese, indipendentemente da altre condizioni quale l'entità del cantiere o la presenza nello stesso di particolari rischi, si prevede che la nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sia obbligatoria nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese (articolo 58, comma 1, lettera *b*). Oltre a ciò, si abroga il comma 11 del richiamato articolo 90 (comma 1, lettera *l*) che prevede la non applicazione dell'obbligo, per il coordinatore della progettazione, di redigere il fascicolo per la prevenzione e la protezione dai rischi, in caso di lavori privati, ai lavori non soggetti a permesso di costruire; la non obbligatorietà della redazione (nuovo comma 5-*bis* dell'articolo 90 del decreto legislativo n. 81), da parte del coordinatore per la progettazione, del piano di sicurezza e di coordinamento nei cantieri con entità presunta inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportino rischi particolari di cui all'allegato XI. In tal caso, non opera l'obbligo di designazione del coordinatore per la progettazione e, di conseguenza, non si redige il fascicolo con le caratteristiche dell'opera, di cui all'allegato XVI (articolo 58, comma 1, lettera *c*); la semplificazione, come anche riportato nella relazione illustrativa al provvedimento, degli adempimenti richiesti al committente o al responsabile dei lavori in ragione del fatto che la notifica già contiene il nominativo delle imprese esecutrici.

Tra le novità di maggiore rilievo introdotte dallo schema in esame, segnala poi un potenziamento dei compiti e delle funzioni degli organismi paritetici – sottolineato anche nella relazione illustrativa – soprattutto in ordine al ruolo di supporto delle imprese. Sotto tale profilo, segnala: l'introduzione del già citato articolo 2-*bis* al decreto legislativo n. 81 del 2008 (articolo 2), che stabilisce un principio di presunzione di conformità alle prescri-

zioni dello stesso decreto legislativo n. 81 con riferimento alla certificazione compiuta dalle commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali e le università; la previsione, in merito alle caratteristiche che debbono possedere i modelli di organizzazione e gestione, che questi ultimi debbano prevedere anche idonei sistemi di certificazione dei contratti ai sensi del nuovo comma 5-*bis* dell'articolo 30 del Decreto legislativo n. 81 del 2008 (articolo 18, comma 1, lettera *a*)), abilitando altresì le commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali e le università alla certificazione, ai sensi del nuovo articolo 2-*bis* del decreto legislativo n. 81, dei richiamati modelli; la modifica, attraverso l'inserimento di un comma 3-*bis*, dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2008 (articolo 29), con il quale si dispone che i richiamati organismi effettuino attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua e dei fondi bilaterali per la formazione e l'integrazione del reddito, nonché un'attività di sostegno alle imprese che si concretizza nel rilascio, su richiesta da parte delle imprese stesse, di un'attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema imprenditoriale. Di tale attestazione gli organi di vigilanza devono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività; la modifica all'articolo 52 del decreto legislativo n. 81 del 2008 (articolo 30), con la quale viene modificato il meccanismo di funzionamento del fondo per il sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità, istituito presso l'INAIL dal comma 1 del medesimo articolo 52, cui partecipano finanziariamente le aziende prive di rappresentanti per la sicurezza e che opera a favore delle realtà in cui non sono previsti sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello. In particolare, si prevede la destinazione di una quota, pari al 50 per cento delle risorse afferenti al medesimo fondo per il sostegno delle attività degli organismi pa-

ritetici (comma 1, lettera *c*)), stornando la stessa percentuale di risorse dal sostegno ed il finanziamento delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione (comma 1, lettera *a*)).

Segnala poi: la modifica all'articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008 (articolo 20), secondo cui la formazione dei preposti, nel settore edile, possa essere effettuata non soltanto in azienda ma anche presso gli organismi paritetici nonché le scuole edili, se esistenti (lo stesso articolo, inoltre, ribadisce che la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possa essere effettuata anche in collaborazione con i richiamati organismi, se presenti); l'aggiunta di un periodo al comma 8 dell'articolo 47 (articolo 27), ai sensi del quale gli organismi paritetici, in caso di mancata elezione del rappresentante per la sicurezza nelle aziende, possono procedere all'assegnazione dei rappresentanti per la sicurezza territoriale.

Fa poi notare che lo schema di decreto reca, come ricordato in apertura della relazione, una importante rivisitazione del vigente apparato sanzionatorio, che risulta così improntato ad un principio di maggiore proporzionalità rispetto all'effettiva gravità degli inadempimenti commessi, tenuto conto dei compiti concretamente svolti da datori di lavoro, dirigenti e altri soggetti preposti e della natura sostanziale o formale delle violazioni poste in essere. In tale contesto, nel rinviare alla dettagliata documentazione fornita dagli uffici per una disamina più completa delle modifiche introdotte, rileva che l'arresto viene mantenuto per l'omessa valutazione del rischio nelle aziende a rischio incidente rilevante, in quanto condotta gravemente pericolosa per la salute dei lavoratori, mentre si stabilisce una estensione della prescrizione obbligatoria ai reati puniti con la sola ammenda, prevedendosi, inoltre, un analogo istituto per le violazioni punite con la sanzione amministrativa. A tale riguardo segnala che, mentre la pena dell'arresto è stata mantenuta agli attuali livelli, per l'ammenda è stato previsto un aumento in misura tendenzialmente pari

alla metà rispetto all'ammontare oggi previsto, in modo da rendere tali sanzioni congrue, oltre che rispetto alla violazione posta in essere, anche in relazione all'aumento dei prezzi al consumo, verificato su base ISTAT dal 1994 ad oggi, prendendo in considerazione anche i prossimi anni. Infine, fa notare che il provvedimento introduce un meccanismo in forza del quale l'ammontare delle ammende viene incrementato in via automatica ogni quinquennio, tenendo conto dell'aumento degli indici ISTAT.

In conclusione, nel rimettersi alle valutazioni del relatore per la XII Commissione per quanto concerne gli aspetti più propriamente riferiti alle questioni medico-sanitarie, ritiene che – nelle prossime settimane di lavoro delle Commissioni riunite, anche grazie agli elementi che potranno emergere dalle audizioni informali programmate – vi siano le condizioni per procedere con responsabilità, serietà e rigore alle riflessioni di merito, nella consapevolezza che il ruolo parlamentare in questa fase può essere diretto a contribuire al miglioramento del testo e all'eventuale superamento dei problemi esistenti.

Lucio BARANI (Pdl), *relatore per la XII Commissione*, si sofferma sulle disposizioni rientranti nello specifico ambito di competenza della XII Commissione, segnalando, in particolare, gli articoli 6, 7, 12, 13, 22, 24, 110 e 111.

L'articolo 6 attribuisce alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, istituita dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, quale sede di confronto tra le Amministrazioni e le parti sociali su temi di fondamentale rilevanza, il compito di individuare criteri di qualificazione della figura del formatore in materia di sicurezza e salute sul lavoro e di elaborare procedure standard per la redazione del documento di valutazione dei rischi. Mediante una modifica all'articolo 9 del decreto legislativo n. 81 del 2008, che definisce compiutamente le competenze in materia di salute e sicu-

rezza sul lavoro di INAIL, IPSEMA ed ISPESL, inquadrandole in un'ottica di sistema, l'articolo 7 consente all'INAIL l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INAIL, senza oneri aggiuntivi. La norma in esame consente altresì l'utilizzo da parte dell'INAIL e delle IPSEMA delle somme stanziare e disponibili per il sostegno ai familiari delle vittime di infortuni sul lavoro anche per l'esercizio successivo, nella eventualità di economie avvenute nell'esercizio in corso.

L'articolo 12 introduce poi alcune modifiche per quanto riguarda i compiti stabiliti dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008 a carico del datore di lavoro e del dirigente; le modifiche previste specificano dettagliatamente determinate competenze, tra le quali rilevano l'inserimento dell'obbligo di inviare i lavoratori a visita medica nelle scadenze previste e della comunicazione al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro entro quarantotto ore dei dati relativi agli infortuni sul lavoro.

Mediante limitate modifiche all'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, concernente gli obblighi del medico competente, l'articolo 13 individua nella sede di lavoro – o nella sede legale del datore di lavoro – il luogo di conservazione della cartella sanitaria e di rischio, e prevede, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, l'obbligo di consegna di copia della cartella insieme alla comunicazione delle informazioni necessarie alla conservazione della medesima; l'originale della cartella deve essere conservato per almeno dieci anni.

L'articolo 22, incidendo sull'articolo 39 del decreto legislativo 81 del 2008, relativo allo svolgimento dell'attività del medico competente, detta una modifica di carattere formale sull'incompatibilità del dipendente pubblico allo svolgimento di tale funzione.

L'articolo 24 detta una serie di modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in tema di sorveglianza sanitaria. In sostanza le modifiche previste riguardano: la previsione della sorveglianza sanitaria qualora ne venga individuata la necessità all'esito della valutazione dei rischi; l'introduzione di una visita medica in fase pre-assuntiva – di cui in generale viene riconosciuta la liceità – e alla ripresa del lavoro dopo un'assenza continuativa per malattia superiore ai sessanta giorni; la previsione di un giudizio scritto del medico competente – consegnato in copia al lavoratore – nel caso di ritenuta inidoneità, permanente, temporanea o parziale alle mansioni.

L'articolo 110 modifica l'articolo 259 del decreto legislativo riguardante la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti all'amianto. Ai sensi della disciplina vigente i predetti lavoratori sono periodicamente, sottoposti a un controllo sanitario teso a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.

La modifica introdotta intende trasformare il previsto accertamento sanitario in una « sorveglianza sanitaria », non più unicamente finalizzata a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.

Il medesimo articolo 259 dispone inoltre che il medico competente, sulla base dello stato di salute del lavoratore, valuti l'opportunità di effettuare altri esami quali la citologia dell'espettorato, l'esame radiografico del torace o la tomografia assiale computerizzata. La modifica introdotta prevede che il medico, nell'espletamento di tali esami privilegi metodologie non invasive e con documentata efficacia diagnostica.

L'articolo 111 modifica all'articolo 261 del decreto legislativo che dispone l'applicazione delle procedure di registrazione, presso l'apposito registro nazionale dell'ISPEL dei casi accertati di mesotelioma. In tale ambito la modifica introdotta è volta a snellire le preliminari procedure di accertamento della malattia.

Sottolinea, infine, che il provvedimento reca una complessiva riforma dell'apparato sanzionatorio contenuto nel testo unico. In particolare, nel caso in cui l'autore dell'illecito sia un medico, sono state corrette le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	114
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, nonché al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307. Atto n. 72 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	114
Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Atto n. 76 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e condizione</i>)	114
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	120
Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Atto n. 77 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	115
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	122
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. C. 1694 cost. Nucara, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 1990 cost. Donadi, C. 2010 cost. Versace e C. 2264 cost. Pisicchio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	115
Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali. C. 465 Anna Teresa Formisano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	116
Norme in materia di cittadinanza. C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli e C. 2035 Sbai (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	117
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale adottate con le risoluzioni del Consiglio dei Governatori n. 63-2 del 28 aprile e n. 63-3 del 5 maggio 2008, nonché aumento della quota di partecipazione dell'Italia. C. 2072 Governo (<i>Parere alla III Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	117
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	124
DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468 Governo, approvato dal Senato (<i>Parere alla VIII Commissione</i>) (<i>Esame e rinvio</i>)	117
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	125
SEDE LEGISLATIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori e sul termine per la presentazione di emendamenti	118
Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2321 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	118

Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2262 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	118
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	119
AVVERTENZA	119

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 26 maggio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.15 alle 12.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 maggio 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 12.20.

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, nonché al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307.

Atto n. 72.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 maggio 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto che non vi sono richieste di intervento, ricorda che la Commissione concluderà l'esame del provvedimento nella seduta di domani, dopo aver acquisito i rilievi della

Commissione Cultura. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Atto n. 76.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 maggio 2009.

Andrea ORSINI (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con tre osservazioni e una condizione (*vedi allegato 1*). Chiarisce che le osservazioni riprendono i rilievi formulati dalla Commissione Ambiente, le quali richiamano l'attenzione sull'opportunità, rispettivamente, di chiarire meglio l'ambito in cui si esplica il supporto amministrativo della Direzione generale per le valutazioni ambientali alle commissioni tecniche VIA e VAS del Ministero; di rivedere il complesso degli organismi collegiali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007; e di procedere fin d'ora, nel contesto del regolamento in esame, anche ad una revisione, almeno parziale, dell'assetto degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La condizione, invece, riguarda l'esigenza di definire meglio le funzioni che presentano profili di potenziale sovrapposizione con

competenze di altre amministrazioni, come richiesto dal Consiglio di Stato nel parere interlocutorio del 16 marzo: il Ministero ha peraltro già chiarito che recepirà integralmente, nel testo definitivo, le osservazioni del Consiglio di Stato al riguardo, come risulta dal parere finale del Consiglio di Stato stesso, del 6 aprile 2009.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Atto n. 77.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 maggio 2009.

Andrea ORSINI (Pdl), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 2*): la prima osservazione richiama l'attenzione del Governo sull'opportunità di mantenere l'attribuzione alla Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale delle competenze in materia di « gestione » delle attività in materia di acque irrigue e invasi strettamente finalizzati all'agricoltura, e ciò in considerazione del rischio di una sovrapposizione con le funzioni del commissario *ad acta* di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 1995, la cui perdurante operatività nella predetta gestione è stata prevista dall'articolo 3, comma 5-*quater* del decreto-legge n. 171 del 2008; la seconda osservazione richiama invece l'attenzione del Governo sull'opportunità di prevedere un aumento del numero dei componenti del Consiglio nazionale dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca designati dalla Conferenza Stato-regioni in mancanza di un fondamento normativo che giustifichi il predetto aumento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 26 maggio 2009. – Presidenza del presidente Donato BRUNO. – Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Nitto Francesco Palma.

La seduta comincia alle 12.25.

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province.

C. 1694 cost. Nucara, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 1990 cost. Donadi, C. 2010 cost. Versace e C. 2264 cost. Pisticchio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 maggio 2009.

Paolo FONTANELLI (PD), intervenendo sull'organizzazione dei lavori, esprime l'avviso che le proposte di legge per la soppressione delle province debbano essere discusse alla luce del disegno di legge recante il codice delle autonomie, che il Governo non ha tuttavia ancora presentato alle Camere.

Oriano GIOVANELLI (PD), associandosi alla considerazione del collega Fontanelli, osserva che l'esame delle proposte di legge in titolo dovrebbe essere sospeso in attesa di conoscere il testo del disegno di legge recante il codice delle autonomie.

Il ministro Roberto CALDEROLI esprime l'avviso che potrebbe essere in effetti opportuno rinviare l'esame delle proposte di legge in titolo e nel frattempo

sottoporre alla Presidenza della Camera l'opportunità di verificare con la Presidenza del Senato la possibilità di una equilibrata divisione del lavoro legislativo tra i due rami del Parlamento, con riferimento alle riforme costituzionali e alla riforma del sistema degli enti locali, ciò anche al fine di evitare ritardi dovuti all'eccessivo carico di lavoro presso una delle due Camere.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che le proposte di legge in titolo sono state inserite nel programma dei lavori dell'Assemblea relativi al mese di giugno, su richiesta di un gruppo di opposizione, l'Italia dei valori, sia pure con la clausola «ove concluse dalla Commissione». Osserva che, ai fini di un eventuale rinvio dell'esame delle stesse, è necessario acquisire l'orientamento di tutti i gruppi, ed in particolare del gruppo dell'Italia dei valori. Considerato, però, che oggi nessun esponente di tale gruppo è presente ai lavori della Commissione, fa presente che la questione deve essere affrontata nella prossima seduta. Nel merito della questione, si dice d'accordo con il ministro Calderoli e si riserva di investire il Presidente della Camera della questione relativa alla divisione del lavoro legislativo tra la Camera e il Senato.

Pierguido VANALLI (LNP) ritiene che l'assenza di deputati dell'Italia dei valori dalla seduta per l'esame delle proposte di legge in materia di soppressione delle province provi di per sé che il gruppo in questione non attribuisce a questo provvedimento una particolare importanza.

Giuseppe CALDERISI (PdL), premesso di concordare con il ministro Calderoli sulla necessità di una equilibrata divisione del lavoro legislativo tra la Camera e il Senato, segnala che, in vista di questa, si dovrebbe anche valutare se le riforme costituzionali debbano essere affrontate come un tutt'uno ovvero possano essere articolate in più interventi distinti da ripartire tra i due rami del Parlamento: in particolare, ritiene si debba riflettere sul-

l'eventuale scorporo, dal novero delle riforme istituzionali, della riforma del titolo V della parte II della Costituzione, che, a suo avviso, è necessaria e che non può essere dibattuta senza aver chiaro cosa si intende fare delle province.

Manuela DAL LAGO (LNP), nel dirsi d'accordo con il ministro Calderoli, ricorda che la riforma del sistema delle autonomie locali è parte integrante dell'attuazione del federalismo fiscale. Invita quindi il presidente Bruno a rappresentare al Presidente della Camera l'esigenza che il codice delle autonomie sia esaminato in prima lettura dalla Camera dei deputati, atteso che il Senato ha già incardinato la discussione delle riforme costituzionali.

Oriano GIOVANELLI (PD), premesso che, per quanto riguarda il codice delle autonomie, la sua parte politica preferirebbe che la discussione iniziasse alla Camera, chiarisce che, per quanto riguarda invece la soppressione delle province, il suo gruppo non si oppone a che l'esame prosegua: lo ritiene infatti irragionevole sotto il profilo del metodo, per le ragioni anzidette; quanto al merito, non ha cambiato posizione, al contrario di quanto forse avvenuto ad una parte della maggioranza.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali. C. 465 Anna Teresa Formisano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 maggio 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di cittadinanza.

C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli e C. 2035 Sbai.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 maggio 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 26 maggio 2009. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 12.45.

Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale adottate con le risoluzioni del Consiglio dei Governatori n. 63-2 del 28 aprile e n. 63-3 del 5 maggio 2008, nonché aumento della quota di partecipazione dell'Italia.

C. 2072 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Raffaele VOLPI (LNP), relatore, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, rileva che esso reca norme riconducibili alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato, » che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, è attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato. Pertanto, non riscontrandosi motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

C. 2468 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo il relatore, impossibilitato a partecipare alla corrente seduta del Comitato, illustra brevemente il provvedimento in esame. Quindi, considerata la complessità del testo e la delicatezza di alcuni passaggi, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, da convocare al termine dei lavori pomeridiani della Commissione.

Raffaele VOLPI (LNP) concorda sull'opportunità di un rinvio dell'esame ai fini di una più approfondita valutazione dei diversi profili del testo.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 26 maggio 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 18.10.

Sulla pubblicità dei lavori e sul termine per la presentazione di emendamenti.

Donato BRUNO, *presidente*, ricordato che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione dei provvedimenti in sede legislativa è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivo a circuito chiuso, dispone l'attivazione di questi ultimi.

Comunica, inoltre, che il termine per la presentazione di emendamenti alle proposte di legge in discussione è fissato alle ore 18.20.

Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 2321 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione inizia la discussione.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che la Commissione, a partire dalla seduta del 1° aprile 2009, ha esaminato la proposta di legge in titolo in sede referente, senza apportarvi modificazioni; che sul testo sono stati acquisiti i pareri favorevoli della Commissione Bilancio e della Commissione Finanze e che, successivamente, essendo maturati i presupposti in tal senso, è stato chiesto il trasferimento dell'esame in sede legislativa, cui l'Assemblea ha acconsentito nella seduta odierna.

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali. Quindi, avvisato che sostituirà il relatore, deputato Zaccaria, impossibilitato a partecipare alla seduta, si richiama alla relazione introduttiva svolta da quest'ultimo nel corso dell'esame in sede referente. Preso atto che il rappresentante del Governo rinuncia ad interve-

nire e che nessuno chiede di intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Comunica che non sono stati presentati emendamenti e dà conto delle sostituzioni comunicate alla presidenza.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli 1, 2 e 3; quindi, con votazione nominale finale, approva la proposta di legge C. 2321, nel testo trasmesso dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 2262 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione inizia la discussione.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che la Commissione, a partire dalla seduta del 1° aprile 2009, ha esaminato la proposta di legge in titolo in sede referente, senza apportarvi modificazioni; che sul testo è stato acquisito il parere favorevole della Commissione Cultura e che, essendo maturati i presupposti in tal senso, è stato chiesto il trasferimento dell'esame in sede legislativa, cui l'Assemblea ha acconsentito nella seduta odierna.

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali. Quindi, avvisato che sostituirà il relatore, deputato Zaccaria, impossibilitato a partecipare alla seduta, si richiama alla relazione introduttiva svolta da quest'ultimo nel corso dell'esame in sede referente. Preso atto che il rappresentante del Governo rinuncia ad intervenire e che nessuno chiede di intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Comunica che non sono stati presentati emendamenti e dà conto delle sostituzioni comunicate alla presidenza.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli 1 e 2; quindi, con votazione nominale finale, approva la proposta di legge C. 2262, nel testo trasmesso dalla 1a Commissione permanente del Senato.

La seduta termina alle 18.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 26 maggio 2009. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 18.50.

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

C. 2468 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, dopo aver evidenziato come il decreto-legge in titolo, al fine di assicurare i necessari interventi in favore delle popolazioni abruzzesi colpite dal terremoto di aprile, preveda alcune misure che, benché non certamente abnormi, non sono neanche pienamente riconducibili all'ordinario assetto di poteri, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 4*), che illustra, tendenti a segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di definire alcuni punti del testo con maggiore precisione.

Doris LO MORO (PD) invita il relatore a valutare la possibilità di trasformare in condizione almeno l'osservazione di cui alla lettera a), relativa alla necessità di specificare, nelle disposizioni ivi richiamate, la natura dei provvedimenti previsti e il soggetto competente ad adottarli. Ove il relatore non intendesse accedere alla sua richiesta, preannuncia che il suo gruppo non voterebbe comunque contro la proposta di parere, in quanto condivide la finalità dell'intervento urgente per le popolazioni colpite dal terremoto, ma comunque si asterebbe dalla votazione.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, ritiene preferibile mantenere il rilievo di cui alla lettera a) come osservazione, e ciò in quanto, da una parte, in Commissione di merito si è già avviato un dibattito sul punto toccato dall'osservazione stessa e, dall'altra parte, una formulazione della norma non eccessivamente dettagliata consente al Governo e alle regioni di accordarsi in spirito di leale collaborazione su chi debba provvedere a cosa, prevenendo quindi l'insorgere di contenziosi.

Doris LO MORO (PD) comprende le ragioni politiche del relatore, ma ritiene che sia inopportuno, sotto il profilo della corretta tecnica legislativa e alla luce dell'assetto costituzionale dei rapporti tra i livelli di governo, non specificare la titolarità delle competenze.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 19.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine.
Testo unificato C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli.

ALLEGATO 1

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Atto n. 76).**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (atto n. 76);

visto il parere del Consiglio di Stato;

considerato che la Commissione Bilancio ha valutato lo schema favorevolmente;

visti i rilievi formulati dalla Commissione Ambiente;

rilevato che:

nel parere interlocutorio del 16 marzo 2009 il Consiglio di Stato ha osservato che nell'elencazione di talune funzioni occorrerebbe meglio definire le competenze del Ministero in relazione a quelle attribuite ad altre amministrazioni;

il Ministero ha chiarito che intende recepire integralmente, nel testo definitivo, le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato;

l'articolo 7, comma 1, lettera a), dispone che la Direzione generale per le valutazioni ambientali svolge adempimenti amministrativi a supporto delle commissioni del Ministero per la gestione e applicazione delle procedure VAS e VIA;

appare opportuno chiarire meglio l'ambito di esplicazione del supporto amministrativo alle commissioni tecniche del Ministero da parte della suddetta Direzione generale;

nell'ambito della definizione degli organismi di supporto per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero, l'articolo 9 richiama gli organismi collegiali operanti presso il Ministero ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, senza entrare nel merito della loro organizzazione;

tenuto conto dell'importanza degli organismi collegiali per l'espletamento dei compiti del Ministero, sembra opportuna, nell'occasione della presente riforma dell'organizzazione del Ministero stesso, una riflessione in vista del riassetto della disciplina, della durata e dell'organizzazione degli organismi in questione, anche alla luce dell'articolo 12 del citato d.P.R.;

l'articolo 2, comma 1, nel precisare che dell'articolazione del Ministero fanno parte anche gli uffici di diretta collaborazione del ministro, rinvia, per la loro disciplina, ad altro « apposito regolamento »;

in relazione all'esigenza di garantire il rafforzamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministero, potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere, già nello schema di regolamento in esame, anche disposizioni di parziale riassetto di tali uffici, allo scopo di assicurare un maggiore apporto di professionalità e competenze provenienti da altre amministrazioni pubbliche, nell'invarianza del numero complessivo delle unità formanti il relativo contingente di personale, nonché un adeguato riconoscimento per i compiti e le responsabilità attribuiti alle previste figure vicarie;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la lettera a) con la seguente: «adempimenti amministrativi volti a consentire, in collaborazione con le altre Direzioni generali, l'espletamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA e VAS), assicurando l'attività necessaria per il funzionamento della Commissione del Ministero, con esclusione delle valutazioni di merito e nel rispetto dell'autonomia tecnica della Commissione medesima »;

b) in merito all'articolo 9 valuti il Governo l'opportunità di prendere in considerazione nello schema di regolamento gli organismi collegiali operanti presso il Ministero di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007, anche in riferimento alle previsioni contenute nell'articolo 12 di tale decreto;

c) in relazione all'esigenza di garantire il rafforzamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, e nelle more della modifica del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, valuti il Governo l'opportunità di procedere ad un intervento di parziale riassetto dei predetti uffici in sede di adozione del presente regolamento, allo scopo di assicurare un maggiore apporto di professionalità e competenze provenienti da altre amministrazioni pubbliche, nell'invarianza del numero complessivo delle unità formanti il relativo contingente di personale, nonché un adeguato riconoscimento per i compiti e le responsabilità attribuiti alle previste figure vicarie;

e con la seguente condizione:

1) il Governo definisca meglio le funzioni che presentano profili di potenziale sovrapposizione con competenze di altre amministrazioni, come richiesto dal Consiglio di Stato con il parere interlocutorio del 16 marzo 2009.

ALLEGATO 2

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (atto n. 77)**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (A. n. 77),

visto il parere espresso dal Consiglio di Stato;

visto che la V Commissione (Bilancio), preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, ha valutato favorevolmente lo schema di regolamento con un'osservazione,

visti i rilievi formulati dalla XIII Commissione (Agricoltura),

richiamate le previsioni dell'articolo 3, che reca la nuova ripartizione delle competenze dei dipartimenti e delle relative Direzioni generali, da cui si evince come per talune fattispecie si sia provveduto ad accorpamenti e sinergie,

segnalato in proposito, come evidenziato anche dal Consiglio di Stato nel parere espresso nell'adunanza del 6 aprile 2009, che l'attribuzione alla Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale della « gestione » delle attività in materia di acque irrigue e invasi strettamente finalizzati all'agricoltura potrebbe in parte sovrapporsi alle funzioni del Commissario *ad acta*, di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 1995, la cui perdurante operatività nella predetta gestione è stata prevista dall'articolo 3, comma 5-*quater* del decreto-legge n. 171 del 2008,

considerato che l'articolo 5 definisce struttura e funzioni del Consiglio nazionale dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca, aumentando da due a tre il numero dei componenti designati dalla Conferenza Stato-regioni rispetto alle previsioni dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18,

tenuto conto che l'articolo 8 precisa che presso il Ministero sono operativi gli organismi elencati nel decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2007, n. 70 e con i commi 2 e 3 reca, invariata, la disciplina dell'attività di due di detti organismi: il Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura ed il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici,

evidenziata l'opportunità, con riferimento all'articolo 8, comma 1, di prevedere che il richiamo al decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2007 sia limitato ai soli articoli 1 e 3 dal momento che l'articolo 2 è relativo al Consiglio nazionale dell'agricoltura dell'alimentazione e della pesca, la cui attività è disciplinata dall'articolo 5 dello schema di regolamento in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di mantenere l'attribuzione alla Direzione generale

della competitività per lo sviluppo rurale delle competenze in materia di « gestione » delle attività in materia di acque irrigue e invasi strettamente finalizzati all'agricoltura, considerato il rischio di una sovrapposizione con le funzioni del Commissario *ad acta*, di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 1995, la cui perdurante operatività nella predetta gestione

è stata prevista dall'articolo 3, comma 5-*quater* del decreto-legge n. 171 del 2008;

b) all'articolo 5, si valuti se prevedere un aumento del numero dei componenti del Consiglio nazionale dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca designati dalla Conferenza Stato-regioni in mancanza di un fondamento normativo che giustifichi il predetto aumento.

ALLEGATO 3

Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale adottate con le risoluzioni del Consiglio dei Governatori n. 63-2 del 28 aprile e n. 63-3 del 5 maggio 2008, nonché aumento della quota di partecipazione dell'Italia (C. 2072 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2072 Governo, recante « Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale adottate con le risoluzioni del Consiglio dei Governatori n. 63-2 del 28 aprile e n. 63-3 del 5 maggio 2008, nonché aumento della quota di partecipazione dell'Italia »,

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

**DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.
(C. 2468 Governo, approvato dal Senato).**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2468 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile »,

considerato che le disposizioni da esso recate sono nel complesso riconducibili alla materia « protezione civile », che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni,

tenuto conto che l'attuazione di molte disposizioni del decreto-legge in titolo è rimessa ad ordinanze di necessità ed urgenza del Presidente del Consiglio dei ministri che sono emanate, ai sensi dell'articolo 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 112 del 1998, d'intesa con le regioni interessate,

ricordato che la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia sottolinea come il « nucleo essenziale delle attribuzioni regionali » viene salvaguardato dalla legge n. 225 del 1992, che reca « Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile », attraverso la « previsione di adeguate forme di leale collaborazione e di concertazione nella fase di attuazione e organizzazione delle attività di protezione civile » nonché attraverso la configura-

zione di un potere di ordinanza, eccezionalmente autorizzato dal legislatore statale, ben definito nel contenuto, nei tempi e nelle modalità di esercizio,

rilevato, al riguardo, che il decreto-legge n. 39 del 2009 rimette allo strumento dell'ordinanza di necessità ed urgenza una serie di interventi da adottare a seguito degli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo, ivi compresa la disciplina di investimenti immobiliari, per il periodo 2009-2012, per finalità di pubblico interesse degli enti previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili localizzati nei territori dei comuni colpiti dal sisma (articolo 14, comma 3),

evidenziato, altresì, che in taluni casi (articolo 3; articolo 6, comma 1; articolo 8, commi 1 e 2) il decreto-legge non specifica il soggetto e il provvedimento cui è demandata l'attuazione,

sottolineato che agli articoli 11, 14, comma 4 e 17, comma 4, si prevede l'istituzione di fondi senza tuttavia determinarne le modalità di gestione o la specifica destinazione,

tenuto conto che l'articolo 17, comma 2, stabilisce che le ordinanze adottate sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2007, recante « Dichiarazione di « grande evento » relativa alla Presidenza italiana del G8 nell'anno 2009 », continuino ad applicarsi per assicurare il completamento delle opere in corso di realizzazione e

programmate nella regione Sardegna, nonché di quelle « ivi da programmare », nei limiti delle risorse rese disponibili dalla regione Sardegna e dagli enti locali per la diversa localizzazione del Vertice G8,

rilevato inoltre che l'articolo 15, comma 3, introduce una disciplina penale applicabile nelle sole zone del territorio nazionale che siano oggetto di dichiarazione dello stato di emergenza, differenziando in tale modo il trattamento penale applicabile a comportamenti di fatto del tutto identici sulla base del *locus commissi delicti*,

ricordato, peraltro, che la previsione di una specifica norma penale applicabile solo in alcune parti del territorio nazionale in connessione con la dichiarazione dello stato di emergenza è già contenuta nell'articolo 6 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 (emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania),

evidenziato che l'articolo 10, comma 5-*bis*, rimette ad un decreto del Ministro della difesa, d'intesa con il Commissario delegato, l'individuazione degli interventi cui destinare le risorse derivanti dalla riduzione della dotazione del Ministero della difesa per le celebrazioni della festa della Repubblica per il 2009, senza tuttavia specificare il contenuto e la tipologia di tali interventi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) agli articoli 3, 6, comma 1 e 8, commi 1 e 2, valuti la Commissione di

merito l'opportunità di specificare il soggetto e il provvedimento cui è demandata l'attuazione dei relativi interventi;

b) all'articolo 10, comma 5-*bis*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare il contenuto e la tipologia degli interventi ivi previsti, al fine di chiarire la competenza del Ministro della difesa nell'individuazione degli stessi, eventualmente prevedendo il concerto con gli altri Ministri interessati;

c) agli articoli 11, 14, comma 4 e 17, comma 4, si valuti l'opportunità di individuare le modalità di gestione e la specifica destinazione dei fondi di cui si prevede l'istituzione, anche al fine di consentire il rispetto del principio di leale collaborazione nelle materie di competenza concorrente e residuale;

d) all'articolo 14, comma 3, si valuti l'opportunità di prevedere uno strumento normativo più idoneo per la disciplina di investimenti immobiliari, per il periodo 2009-2012, per finalità di pubblico interesse degli enti previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili localizzati nei territori dei comuni colpiti dal sisma;

e) all'articolo 17, comma 2, in considerazione delle previsioni che disciplinano i presupposti per l'adozione delle ordinanze di necessità ed urgenza, valuti la Commissione di merito l'opportunità di mantenere nel testo la previsione in base alla quale le ordinanze adottate sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2007, recante « Dichiarazione di « grande evento » relativa alla Presidenza italiana del G8 nell'anno 2009 », continuano ad applicarsi per assicurare il completamento delle opere « da programmare » nella regione Sardegna, oltre che di quelle in corso di realizzazione e programmate nella medesima regione.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di cognome dei figli. C. 36 Brugger, C. 960 Colucci, C. 1053 Santelli, C. 1699 Garavini e C. 1703 Mussolini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	127
Disposizioni sulla Corte penale internazionale. C. 1439 Melchiorre e C. 1782 Di Pietro (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	129
Disposizioni in materia di violenza sessuale. C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomio, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino, C. 1424 Governo, C. 2167 Pelino C. 2142 Saltamartini, C. 2194 Carlucci e C. 2229 Cosenza (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	129
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni di rappresentanti dell'Organismo unitario dell'avvocatura, dell'Associazione italiana giovani avvocati, dell'Unione delle camere penali italiane e dell'ADR Center, nell'ambito dell'esame del progetto di legge C. 2364, approvata dal Senato, e della petizione n. 638, in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento	129
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	129

SEDE REFERENTE

Martedì 26 maggio 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 12.15.

Disposizioni in materia di cognome dei figli.

C. 36 Brugger, C. 960 Colucci, C. 1053 Santelli, C. 1699 Garavini e C. 1703 Mussolini.

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 21 maggio 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ricorda che nella precedente se-

duta è stata svolta la relazione sui provvedimenti in esame.

Manlio CONTENUTO (Pdl) dopo avere rilevato la sussistenza di tutti i presupposti perché si possa giungere in tempi rapidi alla redazione di un testo ampiamente condiviso, ritiene che si potrebbe costituire a tal fine un comitato ristretto. Sottolinea, inoltre, potrebbe risultare utile anche la verifica delle proposte di legge in materia presentate nel corso della precedente legislatura.

Nel merito, rileva come occorra valutare in modo approfondito quale sia la migliore soluzione tecnico-normativa per le delicate questioni implicate dalla materia in esame. Si riferisce, segnatamente, all'ipotesi di mancanza di accordo tra genitori nell'attribuzione del cognome al

figlio, ritenendo che forse sarebbe preferibile la soluzione tradizionale dell'attribuzione del cognome del padre. Si riferisce altresì alla disciplina transitoria, che appare particolarmente importante e delicata, anche con riferimento ai profili pratici dell'impatto sulla gestione degli uffici e degli atti dello stato civile. In tale contesto ritiene che ci si potrebbe limitare a prevedere una disciplina priva di effetti retroattivi o, eventualmente, disporre che si applichi, con le dovute semplificazioni, la disciplina vigente in tema di cambio del cognome. Sottolinea quindi l'importanza dei temi del riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio, ritenendo che, ferma restando la prevalenza dell'interesse del minore, si potrebbe ipotizzare l'attribuzione in via preferenziale del cognome della madre; dell'ipotesi dell'attribuzione del cognome a più figli nati dagli stessi genitori all'interno del matrimonio, sottolineando come in questo sarebbe opportuno che i genitori operassero una scelta unica, anche per mantenere un'identità uniforme dei figli all'interno del nucleo familiare.

Ritiene, infine, che sia opportuno riflettere attentamente sugli spunti interessanti contenuti nella proposta di legge n. 36 Brugger, con particolare riferimento all'equiparazione tra figli naturali e legittimi.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, auspica che si possa giungere in tempi brevi alla approvazione di un testo ampiamente condiviso, che costituirebbe una vera e propria rivoluzione. Ritiene, infatti, che sussistano le condizioni politiche perché ciò possa accadere, essendo anche l'opposizione concorde, e ricorda altresì come la Corte costituzionale e la giurisprudenza comunitaria considerino inadeguata la normativa italiana in materia. Concorda con l'onorevole Contento sull'analisi ed identificazione dei temi essenziali da trattare, sottolineando la particolare importanza del regime transitorio e della disciplina da prevedere in caso di pluralità di figli. Più in generale, laddove non sussista il consenso di entrambi i

genitori, evidenzia l'esigenza di stabilire criteri certi e condivisi per l'attribuzione del cognome. Invita, infine, tutti i colleghi a contribuire all'esame dei provvedimenti con le proprie idee e soluzioni.

Alessandra MUSSOLINI (Pdl) ritiene che i tempi siano finalmente maturi per l'approvazione di una legge che costituirebbe realmente una rivoluzione e un passo avanti per un paese civile e democratico, sottolineando come le linee guida per la redazione di un testo condiviso debbano essere non la libertà dell'adulto, bensì il diritto all'identità del minore e la possibilità per la madre di trasmettere attraverso il cognome anche le sue radici e tradizioni culturali. In tale contesto, ritiene che si possa redigere di un testo unificato che selezioni le migliori soluzioni tecniche per le diverse questioni evidenziate nel corso del dibattito.

Ricorda, per averlo sperimentato personalmente, quanto sia stato lungo, farraginoso e per certi profili anche umiliante, il procedimento, previsto dalla normativa vigente, per l'attribuzione del suo cognome ai propri figli. Evidenzia quindi come l'attribuzione ai figli anche del cognome della madre responsabilizzi questi ultimi e conferisca loro il senso di una maggiore unità dei genitori.

In merito al regime transitorio, ritiene che non sia opportuno prevedere alcuna forma di retroattività. Non ritiene infine che la delicata ed importante questione dell'equiparazione dei figli nati nel matrimonio e fuori dal matrimonio debba essere trattata nell'ambito dei provvedimenti in esame.

Francesco Paolo SISTO (Pdl) sottolinea come la proposta di legge n. 36 Brugger sia pregevole proprio in quanto, oltre al tema del cognome, disciplina questioni altrettanto importanti e connesse quale, appunto, la parificazione tra figli nati nel matrimonio e fuori dal matrimonio. Ritiene quindi che la Commissione abbia oggi la possibilità di elaborare una forma di tutela più incisiva.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni sulla Corte penale internazionale.
C. 1439 Melchiorre e C. 1782 Di Pietro.**

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 21 maggio 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di violenza sessuale.
C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomo, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino, C. 1424 Governo, C. 2167 Pelino C. 2142 Saltamartini, C. 2194 Carlucci e C. 2229 Cosenza.**

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 maggio 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 26 maggio 2009.

Audizioni di rappresentanti dell'Organismo unitario dell'avvocatura, dell'Associazione italiana giovani avvocati, dell'Unione delle camere penali italiane e dell'ADR Center, nell'ambito dell'esame del progetto di legge C. 2364, approvata dal Senato, e della petizione n. 638, in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 13.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 26 maggio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.

Audizione del Segretario generale del Consiglio nazionale dell'Unione di Birmania e della Federazione birmana dei sindacati, Maung Maung (*Svolgimento e conclusione*) 130

INCONTRI INFORMALI:

Incontro con una delegazione della Commissione esteri della Camera dei deputati della Romania 130

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 26 maggio 2009. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI.

La seduta comincia alle 11.20.

Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.

Audizione del Segretario generale del Consiglio nazionale dell'Unione di Birmania e della Federazione birmana dei sindacati, Maung Maung.

(Svolgimento e conclusione).

Franco NARDUCCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Maung MAUNG, *Segretario generale del Consiglio nazionale dell'Unione di Birmania e della Federazione birmana dei sindacati*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni gli onorevoli Gianni VERNETTI (PD), Matteo MECACCI (PD),

Margherita BONIVER (PdL) e Paolo CORSINI (PD).

Maung MAUNG, *Segretario generale del Consiglio nazionale dell'Unione di Birmania e della Federazione birmana dei sindacati*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Cecilia BRIGHI, *responsabile dei rapporti con le istituzioni internazionali e con i paesi asiatici della CISL*, svolge ulteriori considerazioni sui temi oggetto dell'indagine.

Franco NARDUCCI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INCONTRI INFORMALI

Martedì 26 maggio 2009.

Incontro con una delegazione della Commissione esteri della Camera dei deputati della Romania.

L'incontro informale è stato svolto dalle 12.10. alle 13.20.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00159 Villecco Calipari: sull'eventuale utilizzo temporaneo della Caserma Pace (Sulmona) e di parte della Caserma Pasquali (L'Aquila) per lo svolgimento di attività delle pubbliche amministrazioni locali (<i>Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i>) ...	131
<i>ALLEGATO (Nuovo testo approvato dalla Commissione)</i>	136
7-00147 Rosato: sull'attribuzione del « premio di congedamento » al personale militare (<i>Discussione e rinvio</i>)	134
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	135
AVVERTENZA	135

RISOLUZIONI

Martedì 26 maggio 2009. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 12.

7-00159 Villecco Calipari: sull'eventuale utilizzo temporaneo della Caserma Pace (Sulmona) e di parte della Caserma Pasquali (L'Aquila) per lo svolgimento di attività delle pubbliche amministrazioni locali.

(Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), nell'illustrare la risoluzione in titolo, ringrazia preliminarmente le Forze armate e in particolare il Corpo degli alpini per il lodevole impegno profuso nel fronteggiare l'emergenza determinatasi a seguito del

tragico terremoto dell'Abruzzo. Ciò premesso, auspica un positivo accoglimento della risoluzione in oggetto da parte del Governo, posto che l'atto di indirizzo in discussione intende soddisfare la prioritaria esigenza di dotare l'Università de L'Aquila degli opportuni spazi per la prosecuzione dell'attività didattica.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA osserva preliminarmente che, con l'atto di indirizzo in discussione i firmatari, nel sottolineare il « significativo contributo fornito fin dalle prime ore dalle Forze armate con uomini e mezzi », chiedono un formale impegno al Governo ad adoperarsi tempestivamente per assegnare, anche temporaneamente la Caserma Pace sita a Sulmona per lo svolgimento di attività didattiche della Università degli Studi de L'Aquila e una parte della Caserma Pasquali de L'Aquila per attività delle Pubbliche Amministrazioni locali. In proposito ricorda che il Ministro della Difesa, intervenendo alla Camera in sede di risposta all'interrogazione a risposta immediata

Cicchitto n. 3-00478, sull'impiego di militari nel soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali, svolta nella seduta pomeridiana dell'8 aprile 2009, ha sottolineato come le Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 novembre del 2000, n. 331, concorrano alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgano compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza. Ritiene pertanto di poter condividere quanto rappresentato nella premessa dell'atto di indirizzo in discussione circa lo straordinario impegno e l'immediata attivazione da parte delle Forze armate che hanno portato soccorso alle popolazioni duramente colpite dal terremoto, nell'immediatezza dell'evento. Tra l'altro, proprio in data 8 aprile il Governo, rappresentato nell'occasione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, ha reso, nella seduta antimeridiana dell'Assemblea del Senato, un'informativa urgente sul terremoto in Abruzzo, elencando in maniera puntuale l'apporto fornito dalle Forze armate. Tale contributo, come indicato nella citata informativa, si è materializzato, sin dalle prime ore dell'emergenza, stante la presenza nella Regione Abruzzo di reparti delle Forze armate dislocati in forma stanziale, con l'intervento di squadre e mezzi specialistici per la ricognizione ed il primo soccorso tratti dal 9° Reggimento alpini e dal 33° Reggimento di artiglieria terrestre «Acqui» con sede a L'Aquila e dal 123° Reggimento con sede a Chieti. A questi, nel prosieguo dell'emergenza, si sono aggiunti via via assetti specialistici terrestri ed aerei che hanno consentito la costituzione di ben tre *task force* di Esercito, Marina ed Aeronautica, per un totale di 1530 unità di personale impiegate e dotate di 96 mezzi speciali (escavatori, ruspe, torri di illuminazione); 104 mezzi ruotati; 20 elicotteri e 7 aerei. Inoltre, l'Esercito, per eventuali ulteriori concorsi in campo sanitario da schierare in zona, ha approntato e resi disponibili un centro campale per il ricovero e cura ed un posto di medicazione avanzato. Ai suddetti concorsi si è aggiunto l'immediato intervento

del personale dell'Arma dei carabinieri, inquadrato nel Comando regionale «Abruzzo», che è stato via via rinforzato da altri 300 Carabinieri provenienti da Regioni limitrofe, nonché dagli assetti specialistici fatti affluire in zona, comprendenti, tra gli altri, 7 unità cinofile per ricerca dispersi; 1 nucleo per l'identificazione delle vittime di disastri; un'aliquota del Comando carabinieri per la tutela della salute (in particolare addetta al controllo della salubrità delle acque); 16 stazioni mobili in sostituzione delle caserme particolarmente danneggiate, che sono state dislocate nelle località specificatamente colpite dal sisma; 2 elicotteri impiegati in volo con compiti di ricognizione e trasmissione delle immagini; inoltre, nuclei di collegamento dotati di apparati satellitari avanzati sono anche essi presenti nelle zone colpite dal sisma. Si evidenzia, inoltre, che la Difesa sta ospitando in una parte del sedime scoperto della Caserma «Rossi» de L'Aquila, anch'essa sensibilmente danneggiata dal terremoto, alcune articolazioni della Croce Rossa italiana e della locale Questura; la restante parte del sedime scoperto è utilizzata per la sistemazione in attesa del 9° Reggimento alpini. Le cifre operative dell'impegno dei militari dal 6 aprile ad oggi, infine, dimostrano lo sforzo profuso nelle opere di soccorso ed aiuto alle popolazioni colpite dal terremoto. In particolare, le Forze armate hanno finora rimosso 1500 metri cubi di macerie, riaperto cinque strade, ripristinato 300 metri di acquedotto, steso 30 mila metri cubi di ghiaia, allacciato 97 impianti fognari e 149 impianti elettrici, distribuito 195 mila pasti, effettuato 380 visite mediche e custodito 300 metri cubi di vestiti. Di rilievo anche l'attività in campo ferroviario, con l'utilizzo di 31 capistazione e 3 macchinisti e le attività di controllo antisciacallaggio, pattuglie e presidi fissi assicurati nell'ambito dell'operazione «Strade sicure». Nel complesso sono stati utilizzati 405 mezzi di vario tipo mentre i velivoli hanno volato per 160 ore, 23 delle quali per evacuazione medica dei feriti. Inoltre, come spiegato di recente dal Ministro della Difesa, Ignazio

La Russa, in una conferenza stampa insieme al Capo del Dipartimento della Protezione civile, Guido Bertolaso, durante una visita a L'Aquila nella tendopoli di Pile, grazie al milione di euro risparmiato principalmente dall'organizzazione della sfilata militare per il 2 giugno, « sarà ripristinata la viabilità tra L'Aquila e diversi comuni vicini ». Dal giorno del sisma, infatti, come sottolineato dallo stesso Ministro, « diverse strade sono ancora interrotte, una situazione che costringe oggi i cittadini a compiere dei giri interminabili con deviazioni anche di 40 chilometri ».

Passa quindi ad analizzare la specifica questione posta con l'atto di indirizzo in esame circa la possibilità di un concorso, da parte delle Forze armate, al ripristino di « attività importanti per la popolazione terremotata anche con alcune infrastrutture presenti sul territorio ». Con riferimento alla prima parte dell'impegno richiesto relativo alla Caserma « Pace » sita a Sulmona, la stessa non risulta più funzionale alle esigenze istituzionali della Difesa e, pertanto, si prevede di inserirla nell'elenco dei beni da valutare/permutare ai sensi dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, così come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Poiché la Caserma in argomento è programmata per l'inserimento nell'elenco degli immobili della Difesa da valorizzare, si osserva che un'eventuale cessione, anche temporanea, non consentirebbe la piena attuazione delle previsioni di cui al citato articolo 14-*bis*, nella parte in cui assegna al Ministero della Difesa-Direzione Generale dei Lavori e del Demanio, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Agenzia del Demanio, la responsabilità e la competenza all'individuazione, con proprio decreto, degli immobili militari, ai fini della successiva alienazione, permuta, valorizzazione e gestione degli stessi, per il soddisfacimento delle esigenze funzionali del Dicastero. Ciò posto, il Governo, essendo pienamente consapevole della situazione emergenziale determinatasi in Abruzzo, non è alieno ad anticipare accordi o soluzioni che consentano anche l'uso temporaneo richiesto del bene in

argomento, in un'ottica definitiva di utilità territoriale dello stesso, nel pieno rispetto dello spirito e della *ratio* del citato articolo 14-*bis*. Per tali ragioni ritiene accoglibile l'impegno richiesto al Governo ad adoperarsi tempestivamente per assegnare, anche temporaneamente, la Caserma Pace sita a Sulmona per lo svolgimento di attività didattiche della Università degli studi de L'Aquila. Con riferimento, invece, alla Caserma « Pasquali – Campomizzi » sita a L'Aquila, rappresenta che la stessa attualmente è sede del 33° Reggimento artiglieria terrestre « Acqui » e che si prevede di mantenerla nella disponibilità della Forza armata. Peraltro, a seguito del recente evento sismico che ha interessato la Regione Abruzzo, il comprensorio in argomento attualmente ospita anche il Comando Militare Esercito (CME) Abruzzo e il Nucleo della Sezione staccata di Pescara del Reparto Infrastrutture, entrambi trasferiti dalla Caserma « De Amicis », inagibile a seguito dell'evento sismico; nella Caserma « Pasquali » inoltre, sono stati allocati il personale e i mezzi della *task force* del Genio militare impegnati nelle operazioni di soccorso alla popolazione civile. Ciò posto, con riferimento all'impegno richiesto e tenendo conto della particolare struttura e composizione del comprensorio in questione, ritiene possibile mettere temporaneamente a disposizione di altre amministrazioni pubbliche solo alcune strutture site all'interno della Caserma. Nello specifico, ritiene possibile assegnare, in via prioritaria, una palazzina (cosiddetta « Palazzina D »), prevedendo l'enucleazione della stessa attraverso la messa in opera di un'idonea recinzione del sedime interessato e di un'apposita via d'accesso dall'esterno; successivamente, una seconda palazzina (cosiddetta « Palazzina C »), previa rilocalizzazione del Comando Militare Esercito Abruzzo e del Nucleo della Sezione staccata di Pescara presso altri uffici da individuare all'interno del comprensorio, per i quali è, tuttavia, necessaria la preventiva realizzazione di specifici interventi di messa in

sicurezza. In ragione di ciò, al fine di rendere l'atto di indirizzo più aderente alla situazione di fatto poc'anzi evidenziata, propone di riformulare la seconda parte dell'impegno al Governo nel senso di sostituire il secondo capoverso dell'impegno stesso con il seguente: « la Caserma Pace sita a Sulmona per lo svolgimento di attività didattiche della Università degli Studi de L'Aquila e una parte della Caserma Pasquali de L'Aquila da utilizzare, per attività delle Pubbliche Amministrazioni locali, previa verifica della fattibilità dei necessari adempimenti tecnici. ».

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) concorda con la riformulazione proposta dal Governo.

Augusto DI STANISLAO (IdV), nel concordare con il testo della risoluzione come riformulato, fa presente di aver appena presentato un'analoga risoluzione a propria firma con la quale si impegna il Governo a destinare la Caserma Pace di Sulmona per le attività connesse alla Facoltà di economia dell'Università de L'Aquila, e la Caserma Pasquali per le attività didattiche, amministrative e burocratiche sempre dell'Università degli Studi de L'Aquila.

Roberto SPECIALE (PdL) interviene esprimendo il suo apprezzamento, sia per i contenuti della risoluzione, sia per la risposta del Governo che testimonia come l'Esecutivo stia approfondendo il massimo sforzo per affrontare la situazione d'emergenza determinatasi a seguito del tragico evento sismico.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, nel prendere atto della nuova risoluzione in corso di presentazione, dichiara la disponibilità del Governo a valutare la possibilità di accogliere un'ulteriore riformulazione della parte dispositiva della risoluzione in oggetto nel senso indicato dal deputato Di Stanislao.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, considerato che la risoluzione preannunciata dal deputato Di Stanislao non è stata ancora pubblicata negli atti parlamentari, ritiene opportuno, ove non vi siano obiezioni, di procedere alla votazione della risoluzione in oggetto, fermo restando che il preannunciato atto di indirizzo potrà essere separatamente discusso dalla Commissione Difesa in una successiva seduta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la risoluzione n. 7-00159 Villecco Calipari nel testo riformulato, che assume il numero 8-00044 (*vedi allegato*).

7-00147 Rosato: sull'attribuzione del « premio di congedamento » al personale militare.

(*Discussione e rinvio*).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Ettore ROSATO (PD), nell'illustrare la risoluzione in titolo, evidenzia come la rilevante situazione di danno economico derivante dalla mancata attribuzione del premio di congedamento ai volontari che transitano nelle Forze di Polizia sia stata determinata non già dalla disciplina normativa vigente, ma da una prassi che appare, a suo avviso, quantomeno discutibile. Auspica pertanto che l'atto di indirizzo in discussione sia approvato dalla Commissione.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, in considerazione della complessità del tema oggetto della risoluzione in oggetto, che riguarda diversi Dicasteri, ritiene opportuno rinviare il seguito della discussione al fine di acquisire dalle diverse amministrazioni interessate i necessari elementi di valutazione.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.25 alle 12.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Istituzione della decorazione « Al merito dei donatori di sangue della Croce Rossa italiana ».
C. 1044 Holzmann.

ALLEGATO

Risoluzione n. 7-00159 Villecco Calipari: sull'eventuale utilizzo temporaneo della Caserma Pace (Sulmona) e di parte della Caserma Pasquali (L'Aquila) per lo svolgimento di attività delle pubbliche amministrazioni locali.

NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione,

premessi che:

il terremoto che ha colpito L'Aquila e i suoi dintorni ha devastato il territorio e causato numerose vittime e che circa 70 mila abruzzesi vivono tuttora negli accampamenti provvisori;

all'opera ci sono migliaia di volontari che, a riprova di una particolare intesa e sinergia dell'intero Paese, aiutano la popolazione a riprendere una quotidianità interrotta;

significativo è stato il contributo fornito fin dalle prime ore dalle Forze Armate con uomini e mezzi. Oltre 1500 persone, 170 tra escavatori, ruspe, torri di illuminazione, oltre 100 mezzi ruotati, 20 elicotteri e 7 aerei sono stati tempestivamente impegnati sul territorio colpito dal sisma;

i 700 alpini del 9° Reggimento di stanza a L'Aquila, anche loro terremotati, sono scesi in campo per primi ed ora partecipano anche ai controlli anti-sciacallaggio;

le Forze Armate possono concorrere per ripristinare attività importanti per la popolazione terremotata anche con alcune infrastrutture presenti sul territorio;

la Caserma Pace sita a Sulmona e la Caserma Pasquali sita a L'Aquila, già oggetto di richiesta da parte dell'Università degli Studi de L'Aquila e della Amministrazione comunale, possono essere utilmente messe a disposizione, in questo momento di emergenza, per specifiche necessità della popolazione,

impegna il Governo:

ad adoperarsi tempestivamente per assegnare, anche temporaneamente:

la Caserma Pace sita a Sulmona per lo svolgimento di attività didattiche della Università degli Studi de L'Aquila e una parte della Caserma Pasquali de L'Aquila da utilizzare, per attività delle Pubbliche Amministrazioni locali, previa verifica della fattibilità dei necessari adempimenti tecnici.

(8-00044) « Villecco Calipari, Garofani ».

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al testo unico della finanza ed al decreto legislativo n. 164 del 2007, di attuazione della direttiva 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari. Atto n. 75 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	137
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	139
Sull'ordine dei lavori	138
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	138
AVVERTENZA	138

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 maggio 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 12.35.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al testo unico della finanza ed al decreto legislativo n. 164 del 2007, di attuazione della direttiva 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

Atto n. 75.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 maggio scorso.

Alessandro Saro Alfonso PAGANO (PdL), *relatore*, ribadisce le considerazioni già espresse in occasione dell'illustrazione del provvedimento, rilevando in particolare l'esigenza di prevedere che le informazioni che devono essere diffuse al pubblico dagli emittenti quotati siano pubblicate anche in almeno un quotidiano a tiratura nazionale.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato*).

Maurizio BERNARDO (PdL) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Alberto FLUVI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, già previsto per la seduta odierna, avrà luogo domani, alle ore 14.

La seduta termina alle 12.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 26 maggio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.45 alle 12.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al testo unico della finanza ed al decreto legislativo n. 164 del 2007, di attuazione della direttiva 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Atto n. 75).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche al testo unico della finanza ed al decreto legislativo n. 164 del 2007, di attuazione della direttiva 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Atto n. 75);

rilevato come lo schema di decreto legislativo in esame costituisca un opportuno intervento di manutenzione normativa di alcuni settori della disciplina sui mercati finanziari, che risponde sia all'esigenza di coordinare il quadro normativo a seguito dei molteplici interventi di recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2004/39/CE (cosiddetta « direttiva MIFID ») e della direttiva 2003/71/CE (cosiddetta « direttiva prospetti »), sia all'opportunità di completare la disciplina relativa all'attività dei consulenti finanziari e dei promotori finanziari, e di garantire un maggior livello di tutela per gli investitori che si rivolgono ai sistemi multilaterali di negoziazione, introdotti nell'ordinamento italiano in sede di recepimento della predetta direttiva 2004/39/CE;

rilevato come gli articoli 113-*bis* e 113-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, relativi alle modalità di pubblicazione del prospetto e delle informazioni che devono essere diffuse al pubblico dagli emittenti quotati, affidino alla Consob il compito di stabilire modalità e termini di

diffusione al pubblico di tali informazioni regolamentate, e come la Consob medesima, in attuazione di tale previsione, abbia stabilito, nel Regolamento concernente la disciplina degli emittenti, che le predette informazioni devono essere diffuse esclusivamente attraverso la rete internet, mediante un sistema di diffusione elettronica delle informazioni regolamentate autorizzato dalla Consob, ovvero in proprio, ma sempre secondo modalità di diffusione elettronica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di integrare il contenuto dello schema di decreto, modificando gli articoli 113-*bis* e 113-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, relativi alle modalità di pubblicazione del prospetto e delle informazioni che devono essere diffuse al pubblico dagli emittenti quotati, nel senso di stabilire che tali informazioni devono comunque essere pubblicate su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, in considerazione del fatto che la scelta, compiuta in sede di attuazione dei predetti articoli 113-*bis* e 113-*ter*, di prevedere che la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate avvenga esclusivamente attraverso la rete Internet, rischia di non rispettare il principio di accesso

non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a tali informazioni sancito dallo stesso articolo 113-ter, sia in ragione del tasso ancora relativamente basso di diffusione nell'utilizzo della rete Internet che si registra in Italia, sia in quanto

l'utilizzo esclusivo del canale Internet per tali finalità necessita di una capacità di utilizzo di tale strumento che potrebbe pregiudicare l'accesso alle predette informazioni da parte degli investitori meno esperti.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del dottor Luigi Maramotti, presidente e amministratore delegato del gruppo Max Mara, nell'ambito delle proposte di legge C. 953 Aprea, adottata come testo base, e abbinata recanti « Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti »	142
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2262 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	142
Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. Testo unificato C. 624 Binetti ed abbinata (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	145
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	149
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 Zeller ed abbinata (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	146
Sui lavori della Commissione	146

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Sergio Gelardi a componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. Nomina n. 34 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) .	146
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla proposta di legge C. 2131, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia.	
Audizione di rappresentanti di associazioni di categoria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	147

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	147
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di fondazioni ed associazioni di categoria e di docenti universitari, nell'ambito dell'esame, per la deliberazione di rilievi su atti del Governo, sullo schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali (atto n. 72)	148
---	-----

AVVERTENZA	148
------------------	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 26 maggio 2009.

Audizione informale del dottor Luigi Maramotti, presidente e amministratore delegato del gruppo Max Mara, nell'ambito delle proposte di legge C. 953 Aprea, adottata come testo base, e abbinata recanti «Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti».

L'audizione si è svolta dalle 11.40 alle 12.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 maggio 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 12.55.

Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 2262 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonio PALMIERI (PdL), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa, modifica l'articolo 14 dell'intesa tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, approvata con la legge n. 516 del 1988. Sottolinea che la mo-

difica ha l'obiettivo di consentire il riconoscimento delle lauree in teologia conferite dall'Istituto avventista di cultura biblica in aggiunta al già previsto riconoscimento – articolo 14 nel testo vigente – dei diplomi in teologia e in cultura biblica. Il disegno di legge consta di due articoli e di un allegato recante il testo dell'Intesa, anch'esso formato da due articoli. Ricorda che l'articolo 1 contiene la consueta formula, presente in tutte le leggi di approvazione di Intese emanate ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, che sancisce appunto l'approvazione dell'Intesa, siglata il 4 aprile 2007, tra il Governo italiano e l'organo di vertice dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno. L'articolo 2 reca una disposizione di tipo sostanziale, costituita dalla novella dell'articolo 14 della legge n. 516 del 1988 nel senso sopra indicato, che costituisce il contenuto proprio dell'Intesa. Nell'allegato è riportato il testo dell'Intesa, richiamata dall'articolo 1 del disegno di legge, a sua volta formata da due articoli: l'articolo 1 riproduce letteralmente l'articolo 2 del disegno di legge, mentre l'articolo 2 contiene una clausola, anch'essa tipica delle Intese con le confessioni non cattoliche, con la quale il Governo si impegna a presentare al Parlamento un disegno di legge di approvazione dell'Intesa raggiunta. Ricorda che una precedente intesa contenente analoghe modifiche all'Intesa a suo tempo approvata era stata firmata il 23 aprile 2004. Il Governo aveva quindi presentato alla Camera il relativo disegno di legge di approvazione – XIV legislatura, A.C. 5085 –, ma l'iter parlamentare non era giunto a conclusione. Nella XV legislatura il testo di tale disegno di legge è stato riproposto in un progetto di legge di iniziativa parlamentare – A.C. 2307, presentato dal deputato Boato – di cui non è iniziato l'esame. Aggiunge, inoltre, che i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa avventista sono regolati mediante un'Intesa stipulata ai sensi dell'articolo 8 Cost. il 29 dicembre 1986 e successivamente approvata con la legge n. 516 del 1988.

Sottolinea che una prima modifica è intervenuta con l'Intesa del 6 novembre 1996 (approvata con la legge n. 637 del 1996) che ha consentito alla confessione religiosa, che già godeva del beneficio della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF limitatamente alle scelte precisate in suo favore dai contribuenti, di partecipare anche alla suddivisione delle somme derivanti da quei contribuenti che non esprimono alcuna preferenza. L'Intesa con la Chiesa avventista, approvata con la citata legge n. 516 del 1988, contiene una serie di disposizioni che complessivamente provvedono a definire un regime più libero e meno vincolato rispetto alle confessioni prive di intesa. Si tratta in larga parte di disposizioni comuni alle Intese intervenute con le altre confessioni religiose non cattoliche e riguardano i vari aspetti della vita religiosa: l'insegnamento della religione, il matrimonio, le festività, l'assistenza spirituale nelle carceri e negli ospedali e così via. Evidenzia che tra gli aspetti considerati vi è anche l'insegnamento nelle università. Ricorda che delle sei confessioni religiose con le quali sono state stipulate Intese, tre hanno visto riconosciuti i titoli di studio di livello superiore rilasciati da propri istituti. Si tratta, oltre alla Chiesa avventista la cui Intesa è oggetto del presente provvedimento, della Tavola valdese e dell'Unione delle comunità ebraiche. Ricorda inoltre che il comma 1 dell'articolo 14 come novellato dal disegno di legge in esame fa rinvio, per quanto riguarda le modalità di riconoscimento dei diplomi e delle lauree, alla normativa vigente. Al riguardo, nella relazione illustrativa del provvedimento, si richiamano i criteri contenuti negli articoli 3 e 8 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica – ora ministro dell'istruzione, università e ricerca – 22 ottobre 2004, n. 270, regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Tali articoli individuano i titoli di studio e la durata dei corsi universitari.

Ricorda inoltre che il citato decreto ministeriale n. 270 del 2004 si inserisce nel quadro della riforma degli ordinamenti didattici universitari e della tipologia dei corsi originata dall'articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, che, allo scopo di uniformare il sistema italiano di istruzione superiore a quello europeo, articolato essenzialmente su due cicli o livelli di studio, ha demandato ad uno o più decreti del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la definizione di nuove tipologie dei titoli di studio universitari in sostituzione o in aggiunta a quelli esistenti; il loro accorpamento per classi omogenee nonché l'indicazione della durata e dell'eventuale serialità dei corsi e degli obiettivi formativi qualificanti. Il primo fra i decreti attuativi della riforma, il regolamento approvato con decreto ministeriale n. 509 del 1999, ora sostituito dal citato decreto ministeriale n. 270 del 2004, ha delineato la nuova articolazione dei corsi e dei relativi titoli, ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 270 del 2004, cioè la laurea e la laurea magistrale. La durata dei corsi di laurea è fissata in tre anni. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti formativi. La durata dei corsi di laurea magistrale è fissata in ulteriori due anni e, per conseguirla, lo studente deve aver acquisito 120 crediti formativi (articoli 7 e 8 del decreto ministeriale n. 270 del 2004). Secondo le prescrizioni del decreto ministeriale 270/2004, con decreti ministeriali adottati il 16 marzo 2007 sono state ridefinite in 43 le classi delle lauree universitarie ed in 94 le classi di laurea magistrale; per ciascuna di queste sono inoltre stabiliti gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili. All'interno della cornice sopra descritta i regolamenti di ateneo possono stabilire articolazione e denominazione del corso di laurea, da realizzarsi in una facoltà o con il concorso di più facoltà; il titolo rilasciato alla conclusione degli studi in-

dicherà la classe di appartenenza e la specifica denominazione del corso. A completamento del quadro normativo vigente, segnala che il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca del 26 luglio 2007 ha adottato le linee guida per l'istituzione e l'attivazione da parte delle università dei nuovi corsi di studio. Nello specifico, il decreto fissa gli obiettivi da perseguire nella riprogettazione dei percorsi formativi anche al fine di invertire il trend alla proliferazione di corsi di laurea, manifestatosi in precedenza. Per l'istituzione di un corso si richiede, tra l'altro, l'effettiva disponibilità di un certo numero di docenti di ruolo; un adeguato livello di copertura dei settori scientifico-disciplinari previsti per le attività di base e caratterizzanti dei corsi; un numero massimo di studenti considerato « sostenibile » per le diverse tipologie di corso di laurea.

Per quanto riguarda invece l'articolazione dei percorsi universitari presso l'Istituto avventista di cultura biblica, al quale la legge n. 516 del 1988, di approvazione dell'Intesa con la Chiesa avventista, riconosce all'articolo 19 la personalità giuridica, ricorda che il Regolamento della Facoltà di teologia dell'Istituto avventista medesimo, specifica all'articolo 2 che l'Istituto ha lo scopo di preparare ministri di culto e missionari, promuovere gli studi teologici nell'ambito delle Chiese avventiste; prestare la propria consulenza teologica ed operare come centro di cultura e ricerca teologica avventista. Gli studi sono articolati in un corso di laurea in teologia di durata triennale, di I livello, e in un corso di laurea specialistica, di II livello, di ulteriori due anni, con due distinti indirizzi, secondo quanto previsto dagli articoli 4, 6 e da 10 a 22. Nelle tabelle allegate al Regolamento sono inoltre specificate le discipline fondamentali e quelle opzionali previste per il conseguimento della laurea triennale e di quella specialistica. Oltre alle lauree indicate, l'Istituto rilascia, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento, an-

che un diploma di teologia e cultura biblica, disciplinato da un apposito regolamento.

Propone quindi l'espressione di un parere favorevole.

Giovanni Battista BACHELET (PD) chiede al relatore di chiarire se il disegno di legge in questione si riferisca o meno ai titoli di studio di laurea. Precisa altresì che la confessione religiosa richiamata dal provvedimento svolge attività confessionale rilevante tra le diverse confessioni religiose di tipo protestante.

Antonio PALMIERI (PdL), *relatore*, precisa che il disegno di legge in esame riguarda effettivamente solo i titoli di laurea in teologia.

Emerenzio BARBIERI (PdL) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata, rilevando altresì che il provvedimento in esame era già stato presentato dal Governo Prodi.

Manuela DI CENTA (PdL) desidera avere dal relatore alcuni chiarimenti relativamente al significato dell'espressione « Chiesa avventista ».

Antonio PALMIERI (PdL), *relatore*, ricorda che si tratta di una chiesa fondamentale, che attende come imminente la seconda venuta di Gesù sulla terra.

Fabio GARAGNANI (PdL) rileva che il disegno di legge in esame privilegia eccessivamente una confessione religiosa, che non ha seguito sufficiente per un provvedimento di legge e una cultura adeguata per una facoltà teologica: si delegittima di fatto in questo modo la Chiesa Cattolica, largamente maggioritaria e presente da duemila anni nel nostro paese. Preannuncia, pertanto il proprio voto di astensione sulla proposta di parere presentata.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.

Testo unificato C. 624 Binetti ed abbinate.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 maggio 2009.

Elena MACCANTI (LNP), *relatore*, ricordando che si tratta di un provvedimento condiviso, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni sul provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Manuela GHIZZONI (PD) rileva che sulla proposta di legge in esame è stato svolto sicuramente un percorso interessante nella commissione di merito. Sottolinea però che il testo del provvedimento presenta ancora alcune criticità riconducibili al fatto che vengono trattati in unico contesto due argomenti: le cure palliative e le terapie del dolore. Individua, inoltre, un ulteriore punto di carenza della proposta di legge nella circostanza che i principi della centralità del malato e della « presa in carico » non sono pienamente espressi ed affermati nel testo attuale. Per quel riguarda il comma 6 dell'articolo 13, rileva che le disposizioni ivi contenute, stando al dibattito avvenuto nella Commissione di merito, traggono origine inizialmente dalla volontà di stabilizzare soggetti esterni al servizio sanitario nazionale, già esperti nelle materie in esame. La formulazione delle disposizioni alla quale si è addivenuti non sembra invece corretta, in quanto, in particolare il secondo periodo del comma 6 parrebbe porre in posizione gerarchica la specializzazione in anesthesiologia rispetto alle altre discipline. Riterrebbe quindi necessario inse-

rire un'osservazione nella proposta di parere, al fine di chiarire il contenuto del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 13, ferma restando la propria condivisione per le condizioni contenute nella proposta di parere.

Antonio PALMIERI (PdL) auspica che il provvedimento in esame venga rapidamente approvato, in quanto lo stesso affronta temi delicati e importanti. Le considerazioni svolte dalla collega Ghizzoni, pur essendo meritevoli di attenzione, potranno essere ulteriormente approfondite nel corso dell'esame in Commissione di merito.

Elena MACCANTI (LNP), *relatore*, rileva che la Commissione cultura è tenuta a pronunciarsi solo sulle parti del provvedimento di propria competenza.

Emerenzio BARBIERI (PdL) concorda con il relatore sul fatto che le questioni poste dalla collega Ghizzoni non attengono alla competenza della Commissione cultura. Preannuncia quindi il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Manuela GHIZZONI (PD) rileva che in ogni caso si tratta di temi relativi ai contenuti disciplinari dei corsi universitari e ai master universitari.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni presentata dal relatore.

Valentina APREA (PdL) avverte che si è in attesa dell'arrivo del deputato Mazzuca, relatore sul provvedimento successivo. Propone quindi di sospendere brevemente la seduta in attesa del suo arrivo e di passare al successivo punto all'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

La seduta sospesa alle 13.20, riprende alle 13.35.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.**C. 44 Zeller ed abbinate.**

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 maggio 2009.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Fabio GARAGNANI (PdL) esprime l'auspicio che il Governo legiferi sulla materia con la giusta serenità, al fine di evitare che le sanzioni per chi deroga alle norme di sicurezza stradale non limitino in modo esagerato gli spostamenti di quanti desiderino servirsi dell'automobile; auspica pertanto che la normativa sia meno rigida e più selettiva.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

Sui lavori della Commissione.

Manuela GHIZZONI (PD) esprime il proprio disappunto per il fatto che, dopo il rinvio dell'audizione del Ministro Gelmini, già prevista dalla Commissione, non sia stato ancora riferito in Commissione in merito al regolamento per la formazione dei docenti. Auspica quindi che ciò possa avvenire quanto prima. Esprime inoltre il proprio rammarico per il fatto che diverse fonti giornalistiche riportano notizie in merito all'avvenuto raggiungimento di un'intesa tra le varie forze politiche sull'adozione di un nuovo testo condiviso della proposta di legge C. 953. Rileva al riguardo che tali notizie non rispecchiano la realtà, in quanto si stanno svolgendo ancora le audizioni. Auspica in ogni caso che in Comitato ristretto si possa concordare un nuovo testo condiviso da tutte le parti politiche.

Valentina APREA, *presidente*, pur rilevando che nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 953 e abbinate il percorso finora svolto è assolutamente condiviso, sottolinea che sarà necessario elaborare, anche sulla base delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali, un testo da sottoporre all'esame di tutte le forze politiche.

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 maggio 2009 — Presidenza del presidente Valentina APREA. – Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 13.20.

Proposta di nomina del dottor Sergio Gelardi a componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. Nomina n. 34.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno rinviato nella seduta del 13 maggio 2009.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO precisa che la proposta di nomina in esame è indicata dalla Regione Sicilia, che ha un diritto specifico a nominare un componente del Consiglio di amministrazione, contribuendo finanziariamente alla Fondazione in misura rilevante. Ricorda inoltre che c'è un accordo di programma con la Regione Sicilia per il finanziamento della filiera audiovisiva e la scuola documentaristica della Regione siciliana. Sottolinea che si tratta di strategie di ampio respiro per promuovere attività e dare attuazione al Titolo V della Costituzione, svolte anche con altre regioni.

Fiorella CECCACCI RUBINO (PdL), relatore, ribadisce la proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

La Commissione procede quindi alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Valentina APREA, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	26
Votanti	26
Maggioranza	14
Hanno votato sì	22
Hanno votato no	4

(La Commissione approva).

Valentina APREA, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso dalla Commissione alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Aprèa, Bachelet, Barbieri, Bruno in sostituzione di Barbaro, Calabria in sostituzione di Rampelli, Caldoro, Carlucci, Ceccacci Rubino, Centemero, Comaroli in sostituzione di Rivolta, De Pasquale, De Torre, Di Centa, Frassinetti, Garagnani, Ghizzoni, Goisis, Lainati, Levi, Maccanti, Mazzucca, Murgia, Palmieri, Parisi, Perina, Sisto in sostituzione di Granata.

La seduta termina alle 13.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 26 maggio 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 13.45.

Indagine conoscitiva sulla proposta di legge C. 2131, in materia di equipollenza del diploma di

laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia.

Audizione di rappresentanti di associazioni di categoria.

(Svolgimento e conclusione).

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Ne dispone quindi l'attivazione.

Intervengono sui temi oggetto dell'audizione Pier Giorgio FRANZIA, *presidente dell'Associazione nazionale indirizzo motorio (ANIMO)*, Giuseppe PALOMBELLA, *presidente professionisti associati scienze motorie e sportive italiane*, Gianni MUSELLA, *vicepresidente dell'associazione nazionale dottori in scienze motorie (ANDISM)* e Alvaro CORIGLIANO, *presidente nazionale della società italiana di ginnastica medica, medicina, fisica, scienze motorie e riabilitative*.

Interviene quindi per formulare quesiti ed osservazioni la deputata Manuela GHIZZONI (PD).

Rispondono quindi ai quesiti Alvaro CORIGLIANO, Giuseppe PALOMBELLA, Gianni MUSELLA e Paolo BOSI, *rappresentante dell'associazione nazionale indirizzo motoria (ANIMO)*.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia gli auditi e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 26 maggio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 26 maggio 2009.

Audizione di rappresentanti di fondazioni ed associazioni di categoria e di docenti universitari, nell'ambito dell'esame, per la deliberazione di rilievi su atti del Governo, sullo schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali (atto n. 72).

L'audizione informale è stata svolta dalle 18.45 alle 20.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2009, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 70.

ALLEGATO

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore (C. 624).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 624 Binetti ed abbinate, concernente « Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore », come risultante dagli emendamenti approvati;

premesso che l'articolo 13, comma 6, prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un master professionalizzante in cure palliative cui possono accedere medici specialisti in anesthesiologia e rianimazione, neurologia, oncologia, pediatria e geriatria e che con il medesimo decreto sono definite le modalità di accesso al suddetto master, con concorsi riservati per il personale dirigente medico non in possesso di diploma di specializzazione in anesthesiologia e rianimazione con certificata esperienza nel settore delle cure palliative;

rilevata la necessità che nell'adozione del decreto interministeriale in questione venga rispettata l'autonomia didattica dei singoli atenei nella definizione e organizzazione dei master universitari e che l'adozione definitiva del decreto stesso avvenga previa espressione di un parere da parte degli organi parlamentari competenti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 13, comma 6, appare necessario prevedere il rispetto dell'autonomia didattica dei singoli atenei nella definizione e organizzazione dei master universitari;

2) appare altresì necessario prevedere che l'adozione definitiva del decreto di cui all'articolo 13, comma 6, avvenga previa espressione del parere obbligatorio e vincolante degli organi parlamentari competenti.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	150
SEDE REFERENTE:	
DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	150
Sull'ordine del lavori	157
SEDE CONSULTIVA:	
Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. Testo unificato C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	157

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 26 maggio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 26 maggio 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 13.20.

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

C. 2468 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Roberto TORTOLI (PdL), *presidente relatore*, afferma che il provvedimento all'esame della Commissione reca interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai tragici eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo e, in particolare, la provincia dell'Aquila, nel mese di aprile 2009: Come purtroppo noto, il tributo in vite umane è stato altissimo, per non parlare dei feriti e degli abitanti rimasti privi delle loro abitazioni. Ricorda, inoltre, come risulti rilevante il patrimonio immobiliare pubblico e privato distrutto o seriamente compromesso nella sua stabilità e integrità ed ancora più profonda la ferita al patrimonio culturale, artistico ed architettonico.

Rileva, in proposito, che nelle politiche di intervento sono state individuate tre fasi: la prima, quella dell'emergenza immediata, è stata incentrata sull'adozione di ordinanze legate alla gestione dei primi bisogni; la seconda fase, quella dell'emergenza ordinaria, ancora in atto, risulta

caratterizzata dalla necessità di risolvere il problema abitativo in pochi mesi; infine, la terza fase è connessa alle politiche di ricostruzione.

In tale ambito, il decreto disciplina gli indirizzi generali, gli ambiti soggettivi ed oggettivi e le coperture finanziarie dell'intervento; a questo riguardo, sottolinea come un elemento di novità sia dato dall'immediatezza dell'iniziativa del Governo, nonché dall'attenzione rivolta al contesto socio-economico e produttivo.

Destinatari delle tre fasi di intervento sono gli ambiti territoriali che, sulla base dei rilievi effettuati dal Dipartimento della protezione civile, risultano essere stati colpiti da eventi sismici pari o superiori al 6° grado della scala Mercalli.

Rileva che, dal punto di vista soggettivo, tutte le persone residenti nei comuni individuati beneficeranno del reperimento di un'unità abitativa temporanea e avranno un contributo integrale per la ricostruzione dell'abitazione principale; inoltre lo Stato potrà intervenire nell'accollo dei mutui in essere fino a 150.000 euro.

È, altresì, emerso con chiarezza che mantenere il ruolo operativo dell'Aquila come capoluogo di Regione è obiettivo principale e condiviso: per questo è stato dato spazio anche alla ricostruzione del patrimonio pubblico, artistico e produttivo.

Per quanto riguarda l'apprestamento di abitazioni, ricorda che si procederà, innanzitutto, alla costruzione di moduli abitativi che abbiano una validità nel tempo al fine di dar loro una destinazione sociale dopo la ricostruzione, ma anche all'individuazione di alloggi reperiti sul territorio; nel corso dell'esame al Senato, sono state, inoltre, introdotte misure volte ad agevolare le piccole riparazioni che possono facilmente rendere nuovamente agibili alcune abitazioni non gravemente danneggiate.

Per quanto riguarda il patrimonio pubblico, rileva che un primo intervento interesserà le infrastrutture di trasporto; alcuni Ministeri hanno già individuato risorse per la ricostruzione degli edifici pubblici di propria competenza.

Prosegue affermando che il provvedimento contiene, poi, norme in funzione della ripresa economica, tra le quali ricordo, in primo luogo, l'istituzione di una zona franca urbana.

Passando all'esame degli articoli, ricorda che l'articolo 1 individua nell'ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri lo strumento per attuare le disposizioni del decreto-legge. Viene, quindi, definito l'ambito territoriale di applicazione delle ordinanze, ossia i comuni individuati con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, nonché i soggetti destinatari degli interventi (persone fisiche residenti, imprese operanti ed enti aventi sede nel predetto territorio).

L'articolo 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, anticipa al 30 giugno 2009 l'entrata in vigore della normativa antisismica sulle costruzioni contenuta nel decreto ministeriale 14 gennaio 2008.

L'articolo 2 affida al Commissario delegato il compito di provvedere con urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli abitativi per consentire la sistemazione delle popolazioni colpite dal sisma, da destinare, poi, ad una durevole utilizzazione. Il relativo piano degli interventi, per il quale si introduce un *iter* più snello per le occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, è approvato dal Commissario delegato, previo parere di un'apposita conferenza di servizi, mentre la localizzazione, che può avvenire anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, è effettuata dal Commissario delegato d'intesa con il presidente della regione, sentiti i sindaci dei comuni interessati.

Ricorda, quindi, che ulteriori alloggi potranno essere reperiti sul territorio individuando immobili sfitti o non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni recuperate o ricostruite. Sono, infine, previsti i contributi per le citate piccole riparazioni.

L'articolo 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che il Governo sia tenuto a trasmettere un'informativa annuale al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ricostru-

zione post sismica, anche con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche.

Con l'articolo 3 viene disposta la concessione di contributi, finanziamenti agevolati, indennizzi ed agevolazioni tributarie per la ricostruzione o la riparazione di immobili, per le attività produttive che hanno subito danni diretti o indiretti per effetto degli eventi sismici, per il ristoro di danni ai beni mobili e alle strutture adibite a varie attività sociali.

Segnala, in particolare, la concessione di un contributo a fondo perduto, anche con le modalità del credito di imposta o di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o la riparazione dell'abitazione principale o l'acquisto di una abitazione sostitutiva. Tale contributo è determinato in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente.

Rileva, inoltre, che sono previsti contributi, per la ricostruzione o la riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale e per quelli ad uso non abitativo nonché il subentro dello Stato nei mutui contratti per l'abitazione principale distrutta, con la contestuale cessione a Fintecna dei diritti di proprietà dell'immobile.

L'articolo 4 prevede il trasferimento di immobili pubblici non più utilizzabili dalle amministrazioni statali alla regione Abruzzo o ai comuni colpiti dal sisma, nonché l'avvio di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici pubblici, predisposto dal Ministero delle infrastrutture e attuato dal Presidente della regione.

Sono, quindi, previste misure per consentire la ripresa delle attività degli uffici della pubblica amministrazione ed interventi per l'immediata ricostruzione delle infrastrutture viarie e ferroviarie e per il ripristino e la riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali. Vengono, inoltre, definite misure per la messa in sicurezza delle scuole destinando alla regione Abruzzo una quota aggiuntiva delle risorse del Fondo infrastrutture, nonché misure

per la ripresa delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica. Sono previsti infine interventi per la ricostruzione e riorganizzazione delle strutture del Servizio sanitario della regione.

Con i commi 7 e 8 si consente agli enti territoriali colpiti dal sisma di programmare nuovamente i programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato prescindendo dai termini ora fissati, di rinegoziare di prestiti già contratti, estendendone la durata massima a cinquanta anni mentre il limite attuale è di trenta.

L'articolo 5 reca disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini, nonché alle comunicazioni e notifiche di atti.

L'articolo 6 prevede che, con ordinanza di protezione civile siano sospesi o prorogati secondo i casi una serie di termini, sia possibile derogare al patto di stabilità interno nonché siano disciplinate le modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari.

Il comma 3 prevede il rinvio delle elezioni del presidente della provincia, del consiglio provinciale, dei sindaci e dei consigli comunali, da tenersi nella primavera 2009, ad una data fissata con decreto del Ministro dell'interno tra il 1° novembre ed il 15 dicembre 2009, con proroga del mandato dei relativi organi sino allo svolgimento delle elezioni.

L'articolo 7 reca autorizzazioni di spesa per finanziare la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2009, di interventi di assistenza e soccorso nei confronti delle popolazioni colpite dal sisma e di attività necessarie al superamento dell'emergenza realizzate da vigili del fuoco e dalle forze di polizia, nonché disposizioni per la proroga – sempre fino al 31 dicembre 2009 – di contratti di lavoro stipulati dalla Regione Abruzzo nei settori della protezione civile, della sanità e dell'informatica.

L'articolo 8 prevede l'adozione di alcune provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese (tra cui si ricordano la proroga dell'indennità ordi-

naria di disoccupazione, la concessione di un indennizzo in favore dei lavoratori autonomi, la definizione di modalità speciali di attuazione delle misure in materia di politica agricola comunitaria (PAC) e di programmi di sviluppo rurale nonché l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per gli utenti residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici.

L'articolo 9 detta una serie di disposizioni finalizzate ad agevolare la rimozione e lo smaltimento dei materiali derivanti dal crollo o dalla demolizione degli edifici, nonché dei rifiuti liquidi prodotti nei campi di accoglienza della popolazione sfollata.

L'articolo 9-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, persegue tre distinte finalità: consentire alla Provincia dell'Aquila o all'Autorità d'ambito territorialmente competente il rilascio di nuove autorizzazioni agli scarichi, necessarie a fronte dei danni del sisma; consentire la realizzazione dell'intervento urgente per il ripristino della piena funzionalità dell'impianto di depurazione delle acque reflue in località Ponte Rosarolo nel Comune dell'Aquila; definire un Programma nazionale per il coordinamento delle iniziative di monitoraggio, verifica e consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici.

Ricorda, inoltre, che viene istituita la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, che sostituisce, subentrando nelle relative competenze, l'attuale Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, che viene conseguentemente soppresso.

L'articolo 10 è diretto a realizzare forme di agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale, anche attraverso la concessione di apposite garanzie per le piccole e medie imprese nonché la destinazione di risorse del Fondo strategico per il Paese per interventi di sostegno e reindustrializzazione. Nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta la possibilità, da parte del CIPE, di individuare zone franche urbane (ZFU) alle quali si applicano le agevolazioni fiscali e tributarie in favore delle piccole e medie imprese.

L'articolo 11, interamente sostituito nel corso dell'iter al Senato, istituisce un Fondo per la prevenzione del rischio sismico, mentre l'articolo 12 introduce una serie di disposizioni in materia di giochi finalizzate al reperimento di risorse finanziarie.

L'articolo 13 reca alcune misure in materia di spesa farmaceutica, destinando le economie ad esse conseguenti alla copertura degli oneri degli interventi in esame, nonché ad un incremento delle risorse per il processo di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Abruzzo.

Gli articoli 14 e 18 recano una serie di disposizioni a carattere finanziario e le relative coperture.

L'articolo 15 reca norme in materia di erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite dal sisma, nonché norme a tutela della fede pubblica.

L'articolo 16 reca disposizioni volte a prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione. A tal fine il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere è posto a immediato e diretto supporto del Prefetto di L'Aquila, attraverso una Sezione specializzata istituita presso la Prefettura; al medesimo Comitato viene demandato il compito di definire linee guida per i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento sulle certificazioni antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 252/1998.

L'articolo 17, infine, prevede lo svolgimento del vertice G8 nel territorio della città di L'Aquila, al fine di contribuire al rilancio dello sviluppo socio-economico dei territori colpiti dalla crisi sismica. È comunque prevista una clausola di salvaguardia per assicurare il completamento delle opere in corso di realizzazione nella Regione Sardegna.

Ribadisce, infine, che il Governo ha fronteggiato con prontezza l'emergenza e ha previsto interventi per la realizzazione di abitazioni, agevolazioni per la ricostruzione del tessuto abitativo ma anche degli

edifici pubblici, indennizzati a favore delle imprese, sospensione dei processi pendenti. Tenuto conto della situazione della finanza pubblica, è significativo, inoltre, che gli interventi siano finanziati con risorse già esistenti e con quelle provenienti dal contrasto dell'evasione fiscale e dall'incremento dell'offerta dei giochi, un meccanismo di contribuzione su base volontaria.

Esprime, quindi, un personale apprezzamento per il provvedimento in esame, pur riservandosi di verificare gli elementi che emergeranno nel corso del dibattito e di valutare gli eventuali emendamenti che saranno presentati, per poi procedere, anche acquisito l'orientamento del Governo, alla definitiva conclusione dell'esame, ai fini della discussione in Assemblea.

Ermete REALACCI (PD) rileva preliminarmente come occorra svolgere un serio approfondimento delle questioni ancora irrisolte dal provvedimento in esame, avendo il Parlamento ancora sufficienti margini di tempo prima della scadenza del decreto-legge; d'altronde tale lavoro non inficia in alcun modo l'operatività delle disposizioni contenute originariamente nel provvedimento che sono, comunque, immediatamente applicabili.

Ricorda come nella prima fase dell'emergenza è stato svolto un lavoro straordinario nel quale il Servizio di protezione civile ha potuto fornire un esempio di buona organizzazione ed efficienza della macchina operativa inerente i primi soccorsi. Ora che i riflettori tendono a spegnersi sull'emergenza Abruzzo, occorre ragionare su come affrontare la seconda fase, quella della ricostruzione. In tal senso risulta molto importante rimettere in moto il processo produttivo della realtà abruzzese e fornire una sistemazione alle persone prive di alloggio. Occorre, quindi, avviare un processo di normalizzazione della realtà, che comporti anche la ripresa delle attività scolastiche ed universitarie, onde evitare che solo chi non ha opportunità diverse si fermi in quei territori colpiti dal sisma del 6 aprile. Esiste, poi, un problema di *governance*; in tal senso le

istituzioni locali devono svolgere un ruolo primario nella ricostruzione di quei territori, avendo la possibilità di poter contare non solo su locali dove poter operare ma anche su entrate finanziarie che al momento sono venute a mancare. Occorre, inoltre, essere consapevoli che, se veramente si vuole far rivivere i centri storici delle città e dei paesi danneggiati dal terremoto, occorre prendere in considerazione anche le seconde case, individuando meccanismi che coinvolgano quei soggetti che, non avendo la residenza in quei luoghi, non possono beneficiare dei contributi. Rimane, infine, ancora aperto il problema di come assicurare che tutti gli edifici vengano messi in sicurezza rispetto al rischio sismico; ritiene, in proposito, che siano necessario al riguardo un coinvolgimento dei privati, attraverso l'estensione del credito di imposta del 55 per cento agli interventi di messa in sicurezza degli edifici contro il rischio sismico.

Carla CASTELLANI (Pdl) ritiene di dover esprimere, preliminarmente, anche nella sua qualità di deputata abruzzese, un ringraziamento alla Protezione civile, ai Vigili del fuoco, alla Croce rossa, a tutte le associazioni di volontariato che si sono prodigate per alleviare le sofferenze delle popolazioni abruzzesi colpite dal terremoto. Sul merito del provvedimento in esame, esprime la propria convinzione che sia possibile migliorare il testo licenziato dal Senato, non solo per quanto riguarda il tema complessivo della definizione dei tempi della ricostruzione, ma anche per quanto concerne tematiche più specifiche quale quella relativa alla concessione di contributi per la ricostruzione delle cosiddette « seconde case », magari scadenando i tempi dei vari interventi in ragione delle priorità effettive. Ritiene, peraltro, che sulla discussione in atto – soprattutto in ambito locale – sulla definizione dei tempi necessari per una completa ricostruzione delle zone colpite dal terremoto, influiscano negativamente alcuni atteggiamenti e prese di posizione dettati dall'approssimarsi di importanti scadenze elettorali. A suo avviso, invece, la discussione dovrebbe

partire dal riconoscimento che l'emergenza è stata fin qui gestita bene e che il Governo ha chiaramente manifestato la volontà di dare una risposta positiva a tutte le esigenze delle popolazioni abruzzesi. Detto questo, ritiene che sia senz'altro opportuno verificare la possibilità di migliorare il testo oggi all'esame della Commissione, senza escludere tuttavia l'eventualità di tornare ad affrontare le questioni rimaste ancora aperte con successivi provvedimenti. Nel preannunciare, infine, la presentazione di alcuni emendamenti, soprattutto in materia sanitaria, formula il sincero auspicio che tutte le forze parlamentari cooperino per dare una risposta positiva ai cittadini colpiti dal terremoto evitando qualsiasi strumentalizzazione politica a fini elettoralistici.

Gianpiero BOCCI (PD) desidera rassicurare, preliminarmente, la deputata Castellani sulla piena consapevolezza da parte del partito democratico che la gravità delle questioni in gioco impongono a tutti il massimo senso di responsabilità e di condivisione delle scelte. D'altronde, anche quando la Commissione discusse i provvedimenti sui terremoti che avevano interessato le Marche e l'Umbria; non ci furono contrapposizioni politiche ma una volontà di fornire alle zone interessate risposte concrete ed efficaci. Sul terremoto che ha interessato l'Abruzzo sta per esaurirsi l'effetto mediatico; ora occorre dare risposte concrete a chi ancora vive nelle tende. L'emergenza è stata gestita al meglio, anche perché ormai da tempo la protezione civile è stata organizzata per far fronte alle emergenze più difficili; ciò ha permesso anche alle associazioni di volontariato di fornire un contributo utile e bene organizzato per fronteggiare l'emergenza. La questione vera è oggi quella di come dare avvio e di come accelerare il processo della ricostruzione, superando anzitutto lo stato di precarietà e di grave disagio nel quale si trovano le popolazioni colpite dal sisma. Sotto questo profilo, a suo avviso, il Parlamento è chiamato a dare certezze, sul piano normativo, sia per quanto riguarda i tempi

che per quanto riguarda le risorse messe a disposizione della ricostruzione. Ritiene, per questo, che l'ipotesi prospettata dal deputato Castellani di ulteriori provvedimenti per affrontare alcune questioni oggi non pienamente definite, sia profondamente sbagliata: questo è infatti il momento in cui è non solo opportuno ma necessario definire un provvedimento organico, capace di dare una risposta completa alle popolazioni abruzzesi e di scongiurare il rischio grave di una ricostruzione insufficiente.

Passa quindi a illustrare alcune delle proposte migliorative del testo in esame, con particolare riferimento all'ampliamento della platea dei beneficiari dei contributi per la ricostruzione delle abitazioni, all'adeguatezza delle risorse per il funzionamento degli uffici pubblici e delle istituzioni presenti sul territorio, al ripristino di condizioni di normalità nei servizi essenziali – a partire da quelli scolastici e sanitari –, al restauro dell'inestimabile patrimonio storico e artistico danneggiato che è fattore essenziale non solo di identità e di memoria, ma anche di sviluppo sociale ed economico del territorio. Al riguardo, cita la positiva esperienza maturata in occasione del terremoto nelle regioni Umbria e Marche quando, a sostegno di una effettiva ripresa delle attività produttive, turistiche e commerciali, erano state introdotte norme dirette a rifondere gli imprenditori non solo dei danni subiti ma anche dei mancati guadagni sofferti a causa del terremoto.

Allo stesso modo, ritiene che il testo vada corretto nelle parti in cui sembra assegnare « poteri illimitati » agli organi di governo nazionali e regionali, garantendo agli enti locali, e ai comuni in particolare, di poter essere in concreto protagonisti del processo di ricostruzione materiale e sociale delle zone colpite dal terremoto ed evitando ogni tentazione centralistica da parte del Governo nazionale e della Regione. Nel sottolineare, infine, che non ci potrà essere una buona ricostruzione senza la messa in campo di strumenti capaci di garantire il rigoroso rispetto delle norme poste a tutela della sicurezza

dei lavoratori impegnati in tutti i cantieri che si apriranno, conclude formulando un vivo auspicio che la Commissione sappia davvero assumersi in questa occasione il compito di migliorare il testo del decreto-legge in esame, contribuendo così a tracciare linee-guida chiare ed esaustive per il governo del processo di ricostruzione.

Giovanni LOLLI (PD) ribadisce quanto espresso precedentemente dal deputato Bocci e cioè che non esiste alcuna intenzione di strumentalizzare a fini politici una vicenda quale quella del terremoto che ha interessato direttamente la sua persona. Quel che occorre è mettere a fuoco quel che è successo e quel che occorre fare. Per la prima volta il terremoto ha colpito una città capoluogo di regione dove hanno sede tutte le istituzioni locali, i tribunali, le università e le strutture sanitarie, per non parlare dei danni arrecati al patrimonio storico e artistico della città. In relazione a tale situazione, intende esprimere inizialmente un sentimento di profonda gratitudine per l'opera svolta dalla protezione civile e dalle associazioni di volontariato, nonché per la presenza costante dei massimi vertici delle istituzioni statali sul luogo. Ritiene, però, che passata la fase della prima emergenza, occorra con serenità esaminare il provvedimento per vedere quali possono essere le carenze e tentare, se del caso di porvi rimedio. Non ritiene risolutivo quanto viene spesso affermato e cioè che la concreta operatività degli interventi sarà rimessa alle ordinanze del Commissario delegato; non si può, infatti, ritenere che queste possano fare ciò che non è previsto nel decreto all'esame della Commissione. Ritiene, pertanto, opportuno sottolineare almeno tre questioni che ancora non risultano risolte e che occorre affrontare. In primo luogo occorre prendere in considerazione la necessità di assicurare un ristoro anche alle seconde abitazioni, altrimenti i centri storici non potranno mai essere veramente ricostruiti, con il rischio di veder abbandonati e degradati tali contesti. In secondo luogo, occorre assicurare che a settembre possa ripartire con rego-

larità l'anno scolastico, con un ritorno alla normalità. Infine, ritiene importante che gli indennizzi per gli espropri dei terreni siano rapportati al valore del bene attuale e non a quello antecedente l'evento sismico.

Guido DUSSIN (LNP) intende esprimere un sentito apprezzamento per come le associazioni di volontariato e la protezione civile hanno affrontato l'emergenza connessa al verificarsi del terremoto in Abruzzo. Ritiene, inoltre, come le istituzioni, anche sulla base di quanto previsto dal provvedimento in esame, stiano procedendo speditamente alla realizzazione degli alloggi per le persone che hanno perso la propria abitazione, essendo stato già predisposto il bando ed essendo previsto che entro ottanta giorni siano realizzate le nuove abitazioni. In merito alla questione dell'indennizzo da attribuire per gli espropri dei terreni, pur non sottraendosi ad un confronto su tale questione, ritiene che occorre considerare prioritario il bene comune e, quindi, l'interesse di tutti i cittadini a vedersi garantita un'abitazione. Esprime, sin d'ora, il proprio giudizio favorevole sul provvedimento in esame, riservandosi di valutare nel prosieguo dei lavori della Commissione e dell'Aula le eventuali proposte emendative che saranno presentate.

Agostino GHIGLIA (PdL), nell'esprimere comprensione per i colleghi che sono rimasti coinvolti anche personalmente dalla tragedia del terremoto in Abruzzo, invita tuttavia a non esasperare le critiche ad un provvedimento che, a suo avviso, da risposte concrete ai bisogni delle popolazioni colpite dal sisma. Ritiene, inoltre, che se è naturale che si tenda ad un miglioramento del testo in esame, occorre essere consapevoli che questo miglioramento si potrà fare solo « in progress », in un'ottica di condivisione delle scelte, di abbandono di ogni logica di parte, e di fissazione delle priorità degli interventi.

Roberto TORTOLI, *presidente relatore*, riservandosi di valutare le questioni emerse nel corso del dibattito, rileva che,

qualora non fosse possibile inserire alcune delle proposte prospettate, le stesse potrebbero essere approfondite in un momento successivo dalla Commissione, ai fini dell'inserimento in altro provvedimento legislativo.

Sull'ordine dei lavori

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) richiama l'attenzione della Commissione su alcune modifiche in materia di fonti rinnovabili – e in particolare di utilizzo delle biomasse – introdotte dal Senato al disegno di legge cosiddetto « collegato energia », da pochi giorni assegnato per l'esame alla X Commissione. Al riguardo, ritiene che la Commissione debba esperire tutti i tentativi possibili per esprimersi su un provvedimento e su una materia che investe direttamente le competenze della Commissione ambiente e più in generale la definizione delle politiche ambientali.

Roberto TORTOLI, *presidente e relatore*, nel riservarsi di approfondire la questione prospettata dal deputato Zamparutti, ricorda che sul provvedimento da lei citato – disegno di legge n. 1441-ter-B – la Commissione sarà chiamata a dare il prescritto parere alla Commissione di merito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 maggio 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.25.

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine.

Testo unificato C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli.
(Parere alla IV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Renato Walter TOGNI (LNP), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla IV Commissione sul testo unificato che reca incentivi per favorire il reclutamento di personale volontario nelle zone tipiche di reclutamento alpino.

Rileva che il provvedimento ha lo scopo di incentivare il mantenimento della presenza di truppe alpine nelle località che tradizionalmente hanno ospitate tali truppe e dove, sin dalla prima guerra mondiale, hanno operato, al fine di conservare il forte legame identitario che le contraddistingue e assecondare le esigenze di addestramento che solo questi territori possono garantire.

Ricorda, al riguardo, che l'articolo 1 modifica l'articolo 9 della legge n. 226 del 2004, il quale reca talune disposizioni volte ad incentivare il reclutamento nelle truppe degli alpini di giovani aspiranti volontari in ferma prefissata annuale residenti nelle zone tipiche di reclutamento alpino. In particolare, la lettera *a*) prevede che gli aspiranti volontari in ferma prefissata annuale residenti nelle zone dell'arco alpino, su loro richiesta, sono assegnati ai reparti degli alpini in località prossime a quelle di residenza; la lettera *b*) prevede che per la copertura dei posti rimasti scoperti nell'organico dei reparti alpini si considerano prioritariamente i volontari in ferma prefissata di un anno che hanno presentato domanda di impiego nei medesimi reparti. La lettera *c*) aggiunge ulteriori cinque commi al comma 2, prevedendo che: dal 1° gennaio 2009, le regioni e gli enti locali possono riconoscere benefici di carattere fiscale ed assistenziale ai volontari che risiedono nei medesimi territori; il possesso di brevetti

di alpinismo, sci e soccorso in montagna, l'inserimento in albi di protezione civile nonché l'adesione ad associazioni di volontariato costituiscono titoli di preferenza nei concorsi per l'arruolamento dei volontari in ferma prefissata annullate; il Ministero della difesa istituisce il brevetto militare alpino che costituisce titolo di preferenza nei concorsi e ai fini della formazione delle graduatorie annuali di merito; alla cessazione del servizio, i militari già incorporati presso unità appartenenti ai reparti di truppe alpine possono entrare a far parte di un'apposita riserva costituita su base volontaria dall'Associazione nazionale alpini, mobilitabile in caso di calamità naturali e a disposizione del servizio nazionale di protezione civile, delle autorità regionali, provinciali e comunali di protezione civile delle regioni dell'arco alpino.

Ricorda, inoltre, che l'articolo 2 è volto ad attribuire all'Associazione nazionale alpini il compito di promuovere, d'intesa con il Ministero della difesa, il reclutamento di volontari in ferma prefissata nei reparti delle truppe alpine.

L'articolo 3 prevede che dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riservandosi di esaminare gli elementi che emergeranno dal dibattito, propone, comunque, sin da ora, che la Commissione possa esprimersi in senso favorevole sul provvedimento in esame.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti della società di gestione dell'aeroporto di Torino (SAGAT SpA)
(Svolgimento e conclusione) 159

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti della società di gestione dell'aeroporto di Bologna (SAB SpA)
(Svolgimento e conclusione) 159

SEDE CONSULTIVA:

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione
Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468
Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 160

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 26 maggio 2009. — Presidenza
del vicepresidente Silvia VELO.

La seduta comincia alle 11.40.

**Indagine conoscitiva
sul sistema aeroportuale italiano.**

**Audizione di rappresentanti della società di gestione
dell'aeroporto di Torino (SAGAT SpA).**

(Svolgimento e conclusione).

Silvia VELO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Biagio Marinò, *amministratore delegato della società di gestione dell'aeroporto di Torino (SAGAT SpA)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Mario LOVELLI (PD).

Biagio Marinò, *amministratore delegato della società di gestione dell'aeroporto di Torino (SAGAT SpA)*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Silvia VELO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della società di gestione dell'aeroporto di Torino (SAGAT SpA) per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 12.05, riprende alle 12.15.

**Indagine conoscitiva
sul sistema aeroportuale italiano.**

**Audizione di rappresentanti della società di gestione
dell'aeroporto di Bologna (SAB SpA).**

(Svolgimento e conclusione).

Silvia VELO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre

che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giuseppina GUALTIERI, *presidente della società di gestione dell'aeroporto di Bologna (SAB SpA)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Dario GINEFRA (PD), Aurelio Salvatore MISITI (IdV) e Daniele TOTO (PdL).

Giuseppina GUALTIERI, *presidente della società di gestione dell'aeroporto di Bologna (SAB SpA)*, e Armando BRUNINI, *direttore generale della società di gestione dell'aeroporto di Bologna (SAB SpA)*, rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Silvia VELO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della società di gestione dell'aeroporto di Bologna (SAB SpA) per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 maggio 2009. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO.

La seduta comincia alle 13.

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

C. 2468 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Daniele TOTO (PdL), *relatore*, fa presente che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 39 del 2009, recante interventi urgenti per la popolazioni dell'Abruzzo colpite dal terremoto del mese di aprile, già approvato, con modifiche, dal Senato. Avverte che le norme di specifico interesse per la Commissione sono contenute all'articolo 4, comma 3, e all'articolo 8, comma 1.

Sottolinea che l'articolo 4, comma 3, dispone un vincolo di destinazione di risorse già stanziato da precedenti provvedimenti legislativi a vantaggio dei territori interessati dal sisma. Evidenzia che si prevede di destinare fino a 200 milioni di euro, a valere sulle risorse già stanziato per l'anno 2009 per investimenti di ANAS Spa, nell'ambito del contratto di programma da stipularsi con tale società, e fino a 100 milioni di euro a valere sulle risorse destinate all'aggiornamento, per l'anno 2009, del contratto di programma tra lo Stato e Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. 2007-2011. Precisa che la destinazione delle suddette risorse per interventi da realizzarsi in Abruzzo deve avere luogo entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Rileva che con tale misura si intende manifestamente concentrare finanziamenti già destinati alla realizzazione di infrastrutture viarie e ferroviarie alla ricostruzione di tali infrastrutture nei territori interessati dal sisma.

Per quanto concerne in particolare le infrastrutture ferroviarie, ricorda che gli investimenti programmati nel contratto di programma 2007-2011 tra RFI e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riguardano le seguenti categorie di interventi: investimenti per opere in corso, per 71 miliardi di euro, di cui 32 miliardi destinati alla tratta ad alta velocità Torino-Milano-Napoli e 7 miliardi per la rete ad alta capacità; investimenti di natura programmatica, distinti in: opere prioritarie da avviare per 34 miliardi di euro, di cui 9 destinati alla rete convenzionale e 25 alla rete ad alta capacità; altre opere da

realizzare, per 38 miliardi di euro, ripartiti a loro volta tra rete convenzionale per 12 miliardi di euro e alta velocità per 26 miliardi di euro; opere previste a completamento del piano, per complessivi 46 miliardi di euro.

Precisa che con l'aggiornamento del contratto di programma, è stato disposto l'utilizzo sia delle risorse messe a disposizione dall'articolo 2 del decreto-legge n. 159 del 2007, per la prosecuzione delle opere in corso sulla rete tradizionale (800 milioni di euro) e per assicurare la continuità nell'attività di manutenzione straordinaria della rete (235 milioni di euro) sia di ulteriori risorse finanziarie, per complessivi 2.123 milioni di euro.

Quanto alla seconda disposizione di interesse per la IX Commissione, fa presente che essa è contenuta all'articolo 8 del decreto legge, il quale reca una serie di provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese. Precisa che in questo ambito, la lettera *f*) del comma 1

dispone l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per gli utenti residenti nei comuni colpiti dal terremoto (e indicati dall'articolo 1 del decreto-legge) in transito nell'area colpita, fino alla data del 31 dicembre 2009. Osserva che come stabilito nella disposizione inserita nel corso dell'esame da parte del Senato, in relazione alla suddetta esenzione è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro a valere, per 8,5 milioni di euro, sulle risorse complessivamente assegnate dal CIPE agli interventi per la ricostruzione, nell'ambito della dotazione del Fondo infrastrutture.

Ritiene in conclusione di proporre che la Commissione esprima parere favorevole sul decreto legge in esame.

Silvia VELO, *presidente*, nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ambasciatore Umberto Vattani a Presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero. Nomina n. 36 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	162
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	163

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 maggio 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario alle politiche agricole, alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 12.45.

Proposta di nomina dell'ambasciatore Umberto Vattani a Presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Nomina n. 36.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina in titolo.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, nel formulare una proposta di parere favorevole, ricorda le principali attività svolte dall'ambasciatore Vattani nel suo primo incarico a presidente dell'ICE. Sottolinea che l'Istituto negli ultimi anni ha affrontato le nuove sfide della globalizzazione coinvolgendo, sulla base delle indicazioni

del Ministero dello sviluppo economico, tutti i protagonisti del sostegno pubblico all'internazionalizzazione nel dialogo con gli enti territoriali, le associazioni imprenditoriali, le camere di commercio, i rappresentanti del sistema bancario e creditizio. Al tempo stesso, l'Istituto ha svolto una approfondita riflessione sul modo in cui affrontare i problemi relativi alla penetrazione nei mercati internazionali delle imprese italiane riunendo tutti i dirigenti e i direttori degli uffici ICE all'estero in una grande Convention a Milano svoltasi nel 2006. È stata firmata una Intesa con gli altri Enti pubblici preposti all'internazionalizzazione (SACE, Simest, Enit, Buonitalia, IPI, Invitalia) per un più stretto coordinamento dei rispettivi programmi di attività.

L'organigramma dell'Istituto è stato semplificato per renderlo più agile e operativo, orientandolo sugli obiettivi da raggiungere e prevedendo un coordinamento geografico del tutto innovativo. La rete estera è stata adattata alla nuova situazione con l'apertura di nuovi uffici nei Paesi a forte crescita e contemporaneamente sono state ridotte alcune presenze. Attualmente tutti gli uffici in Italia e all'estero sono in rete e questo collega-

mento ha consentito una riduzione generale dei costi del 40 per cento. Aggiunge, infine, che è stato incrementato il numero dei corsi di aggiornamento del personale ICE con particolare riferimento ai problemi da superare nei mercati di maggiore interesse. L'Istituto ha anche previsto corsi di formazione per operatori esteri e per *export manager* di alcuni Paesi che li hanno richiesti (Russia, Paesi dei Balcani, Libia e Egitto).

Ignazio ABRIGNANI (PdL), nell'esprimere un orientamento favorevole al parere formulato dal relatore, ricorda che l'ambasciatore Vattani ha subito un processo in seguito ad una vicenda di intercettazioni telefoniche inerente l'utilizzo privato del cellulare di servizio che si è concluso con una sentenza di condanna in primo grado. Rileva che le accuse mosse all'ambasciatore sono, a suo avviso, del tutto infondate, come del resto sarà chiarito in sede di appello contro la sentenza di primo grado. Sottolinea altresì che non vi sono altre pendenze giudiziarie in capo all'ambasciatore Vattani.

Andrea LULLI (PD) ritiene che in questa sede non possa essere messa in discussione la figura dell'ambasciatore Vattani che nella sua lunga carriera ha testimoniato di essere un prestigioso servitore dello Stato. Ritiene, tuttavia, che il rinnovo del suo incarico a Presidente dell'ICE presenti qualche problema di opportunità. Manifesta, pertanto, un orientamento contrario alla proposta del relatore.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Andrea GIBELLI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	25
Votanti	25
Maggioranza	13
Astenuti	0
Hanno votato sì	22
Hanno votato no	3

(La Commissione approva).

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Abrignani, Allasia, Orsini in sostituzione di Angelucci, Berruti, Cassinelli in sostituzione di De Corato, Fadda, Di Biagio in sostituzione di Faenzi, Togni in sostituzione di Fava, Galati, Gava, Gibelli, Golfo, De Camillis in sostituzione di Lazzari, Lulli, Mazzocchi, Milanato, Mistrello Destro, Pelino, Scandroglio in sostituzione di Polidori, Raisi, Bonino in sostituzione di Reguzzoni, Torazzi, Versace, Vico e Vignali.

La seduta termina alle 13.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri. C. 717 Fedi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	164
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	166
AVVERTENZA	165

SEDE REFERENTE

Martedì 26 maggio 2009 — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 13.

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri.

C. 717 Fedi.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 14 maggio 2009.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si è concluso l'esame preliminare del provvedimento in titolo e si è convenuto di fissare un termine per la presentazione di emendamenti, da ultimo prorogato alla giornata di ieri. Avverte, quindi, che il relatore ha

presentato due emendamenti al progetto di legge in esame (*vedi allegato*), invitandolo conseguentemente ad illustrarne il contenuto alla Commissione.

Aldo DI BIAGIO (PdL), *relatore*, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 1.1 e 2.1, osservando che essi intendono fare chiarezza su alcuni punti della proposta normativa in esame, salvaguardandone le finalità complessive. Fa notare, infatti, che il provvedimento, nella sua attuale formulazione, potrebbe essere suscettibile di alcune criticità, soprattutto in relazione all'articolo 2, in merito all'applicazione dell'intero titolo III del decreto legislativo a tutta la categoria degli impiegati a contratto regolato dalla « legge locale ». Rileva, in proposito, che i riconoscimenti che ne potrebbero derivare in materia di trattamento economico e di contrattazione collettiva potrebbero aprire delle « finestre normative » complesse, determinando condizioni non facili da gestire, che si potrebbero collocare oltre i parametri e le finalità della stessa proposta di legge. Sottolinea che entrambe le proposte emendative presentate sono il frutto di una lunga e faticosa riflessione, tesa prioritariamente a salvaguardare il

calcolo della rappresentatività sindacale, nell'ambito dell'esercizio di voto attivo e passivo delle rappresentanze sindacali per gli impiegati sottoposti a « legge locale ». Rimarca, infine, l'assoluta rilevanza della proposta di legge in questione, mettendo in evidenza la necessità di giungere in tempi brevi al completamento del suo *iter* di approvazione. Auspica, a tal fine, il futuro trasferimento del provvedimento alla sede legislativa, verso il quale si augura possa convergere il consenso di tutti i gruppi parlamentari, considerato lo spirito di condivisione che ha caratterizzato sinora il dibattito.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1 e 2.1 del relatore.

Alessia Maria MOSCA (PD), nell'associarsi alle considerazioni testé espresse dal relatore, concorda sulla necessità di approvare al più presto il provvedimento — di cui condivide le finalità complessive — formulando anch'essa l'auspicio che ciò possa avvenire nell'ambito della sede legislativa. Ritiene, inoltre, che il suo gruppo possa condividere la *ratio* delle due proposte emendative presentate dal relatore, dal momento che esse si pongono l'obiettivo di salvaguardare gli effetti complessivi del provvedimento, rimuovendo dal testo alcuni profili di criticità che ne avrebbero potuto compromettere la corretta applicazione. In proposito, fa notare che, nel nobile tentativo di porre rimedio ad una rilevante questione riguardante i diritti sindacali di una determinata categoria di lavoratori soggetti a « legge locale », si sarebbe rischiato di introdurre nella disciplina della materia ulteriori elementi di ambiguità, rispetto ai quali le citate proposte emendative intervengono, invece, con il fine di fare chiarezza. In conclusione, auspica che il percorso di approvazione della proposta di legge possa proseguire senza problemi, in un clima di serena e costruttiva collaborazione tra i gruppi.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI, intervenendo per una precisazione, in-

tende far notare che il parere favorevole precedentemente espresso sulle proposte emendative presentate dal relatore deve essere ricondotto alla volontà dell'intero Governo e non solo a quella del dicastero da lui rappresentato. Osserva infatti che, in relazione alle esigenze alle quali si intende dare risposta con i citati emendamenti, si registra una completa unità d'intenti tra le varie amministrazioni interessate, ulteriormente testimoniata anche dalla piena condivisione dello stesso Ministero degli affari esteri.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.1 e 2.1 del relatore.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che il provvedimento in esame, come risultante dagli emendamenti testé approvati, sarà inviato alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.

C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi.

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale.

C. 1079 Bobba e C. 2418 Cazzola.

Disposizioni in materia di previdenza per i lavoratori autonomi non esercenti professioni regolamentate.

C. 2312 Saglia e C. 2345 Narducci.

ALLEGATO

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri (C. 717 Fedi).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, capoverso comma 3-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Di quanto previsto dal presente comma si tiene conto ai fini del calcolo della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 43.

1.1. Il relatore.

(Approvato)

ART. 2.

Al comma 1, capoverso ART. 50-bis, comma 1, premettere le seguenti parole: In considerazione di quanto disposto dall'articolo 42, comma 3-bis, e sostituire le parole: del presente titolo con le parole: di cui all'articolo 50 e la parola: sedi con la parola: rappresentanze.

2.1. Il relatore.

(Approvato)

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di raccolta e utilizzo del sangue cordonale. C. 361 Volontè, C. 548 Bertolini, C. 961 Colucci, C. 1214 Di Virgilio e C. 2040 Mosella (*Rinvio del seguito dell'esame*) 167

INTERROGAZIONI:

5-01172 Codurelli: Iniziative volte a tutelare le persone vittime di violenza sessuale 168
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 170

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01366 Livia Turco: Iniziative adottate per poter assistere in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale coloro che necessitano di cure palliative 168
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 171
 5-01393 Palagiano e Mura: Iniziative volte a promuovere una campagna di sensibilizzazione per disincentivare il consumo di bevande energizzanti mescolate ad alcolici o superalcolici tra i giovani 169
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 173
 5-01439 Barani: Iniziative per prevenire la diffusione del virus A/H1N1, responsabile dei casi di influenza suina 169

SEDE REFERENTE

Martedì 26 maggio 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 13.05.

Disposizioni in materia di raccolta e utilizzo del sangue cordonale.

C. 361 Volontè, C. 548 Bertolini, C. 961 Colucci, C. 1214 Di Virgilio e C. 2040 Mosella.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Lucio BARANI (PdL) fa presente che diversi deputati del suo gruppo e lo stesso

relatore non potranno partecipare alla seduta odierna a causa di impegni imprevisti. Chiede pertanto che l'esame del provvedimento in titolo sia rinviato ad altra seduta.

Livia TURCO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita il Governo a riferire in Commissione su quali iniziative intenda assumere in tema di modifica della legge n. 40 del 2004, a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale che ne ha dichiarato la parziale illegittimità.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCCCELLA si dichiara disponibile a riferire sull'argomento quando la Commissione lo riterrà utile.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ritiene che la questione sollevata dalla collega Livia Turco potrà essere valutata in sede di ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. Ritiene, altresì, che la richiesta di rinvio del collega Barani possa essere accolta, anche in considerazione dell'assenza del relatore. Non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

INTERROGAZIONI

Martedì 26 maggio 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il viceministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 14.10.

5-01172 Codurelli: Iniziative volte a tutelare le persone vittime di violenza sessuale.

Il viceministro Ferruccio FAZIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Lucia CODURELLI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta. In particolare, ritiene che non si possa liquidare in termini burocratici un episodio molto grave che, se non avesse attirato l'attenzione della stampa, probabilmente non si sarebbe concluso con le scuse dell'Azienda sanitaria interessata e dello stesso funzionario responsabile. L'episodio riportato nell'atto di sindacato appare tanto più grave perché si è verificato all'interno di una struttura sanitaria, preposta, come tale, ad assistere le donne vittime di violenza e non certo ad imporre loro nuove violenze. Più in generale, ricorda come il suo gruppo e, in particolare, le deputate avessero insistito, nel corso dell'esame dei progetti di legge in materia di *stalking*, sull'importanza decisiva, accanto alle opportune misure re-

pressive, della prevenzione e, dunque, delle risorse ad essa destinate.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 26 maggio 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il viceministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 14.20.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01366 Livia Turco: Iniziative adottate per poter assistere in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale coloro che necessitano di cure palliative.

Livia TURCO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, stigmatizzando, inoltre, che l'esame delle proposte di legge in materia di cure palliative si sia di fatto interrotto perché la V Commissione e lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze hanno evidenziato la sostanziale assenza di copertura finanziaria del testo licenziato dalla Commissione. Chiede, pertanto, che il Governo chiarisca in che modo intenda reperire le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi contemplati nel provvedimento medesimo.

Il viceministro Ferruccio FAZIO dichiara che il Governo intende attenersi al testo dell'interrogazione in titolo, auspi-

cando che né questa né la risposta siano strumentalizzate ad altri fini. Risponde quindi all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Livia TURCO (PD), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatta. Richiama quindi il Governo al dovere di rispettare, nei toni e nella sostanza, il ruolo della Commissione e dei deputati. In particolare, ritiene che non sia corretto affermare che la questione sollevata nell'atto di sindacato sia mal posta, perché è compito dello Stato concorrere alla definizione dei livelli essenziali di assistenza, sui quali la Costituzione riconosce appunto allo Stato una competenza legislativa esclusiva e che in futuro dovranno essere definiti con legge statale, in base alla stessa legge di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione recentemente approvata. Giudica altresì scorretta l'affermazione secondo cui il recente accordo tra lo Stato e le regioni in materia di cure palliative sarebbe il primo significativo intervento in materia. Ricorda, infatti, che tale accordo – di cui pure riconosce e apprezza l'importanza – è stato preceduto, nelle legislature in cui il centrosinistra ha governato, da interventi non meno significativi e rilevanti. Fa presente, altresì, che i 100 milioni di euro destinati all'attuazione dell'accordo medesimo sono stati stanziati dalla legge finanziaria per l'anno 2007, nel contesto di un aumento da 90 a 102 miliardi di euro del finanziamento del Fondo sanitario nazionale. Osserva, infine, che i pur apprezzabili interventi sin qui ricordati non fanno venir meno l'esigenza di un intervento normativo volto a stabilizzare i contenuti del citato accordo. Per queste ragioni, ritiene del tutto coerente con la natura dell'atto di sindacato in titolo una richiesta di chiarimento in ordine alle risorse che il Governo intenda eventualmente destinare alla copertura finanziaria del progetto di legge licenziato dalla Commissione.

5-01393 Palagiano e Mura: Iniziative volte a promuovere una campagna di sensibilizzazione per disincentivare il consumo di bevande energizzanti mescolate ad alcolici o superalcolici tra i giovani.

Antonio PALAGIANO (IdV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Ferruccio FAZIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Antonio PALAGIANO (IdV), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto. In particolare, apprezza gli impegni assunti dal Governo in materia di campagna informativa, ma si rammarica del fatto che, nella sua risposta, il sottosegretario Fazio non abbia fatto cenno all'intenzione, espressa in passato dallo stesso Governo, di prevedere l'apposizione obbligatoria di un'etichetta, sulle bevande energizzanti, contenente avvertenze circa i rischi che possono derivare dalla loro assunzione, in particolare da parte delle donne in gravidanza, dei bambini e degli ipertesi.

Il viceministro Ferruccio FAZIO, intervenendo per una precisazione, assicura che il Governo si impegna ad approfondire la questione testé sollevata dal collega Palagiano.

5-01439 Barani: Iniziative per prevenire la diffusione del virus A/H1N1, responsabile dei casi di influenza suina.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, su richiesta dell'interrogante e acquisita la disponibilità del rappresentante del Governo, rinvia lo svolgimento dell'interrogazione in titolo ad altra seduta. Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

5-01172 Codurelli: Iniziative volte a tutelare le persone vittime di violenza sessuale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento a quanto segnalato nell'atto parlamentare, il 2 marzo 2009 l'A.S.L. di Bergamo, in conformità alla normativa regionale che prevede l'obbligo per le Aziende Sanitarie di esercitare la rivalsa nei confronti dei terzi responsabili di un fatto dannoso, ha formalmente chiesto alla signora di fornire i dati anagrafici e la residenza dell'aggressore o, in alternativa, di avvertirlo personalmente della necessità di versare alla stessa A.S.L. il rimborso per le spese sostenute per le prestazioni sanitarie erogate, riservandosi di adire le vie legali in caso d'inosservanza.

In seguito, la predetta Azienda Sanitaria ha formulato le proprie scuse formali alla signora, alle quali si sono aggiunte quelle personali del funzionario che aveva firmato la lettera di richiesta di rimborso.

I responsabili dell'A.S.L. hanno precisato di avere ignorato – al momento di

avviare la procedura di «rivalsa ospedaliera» – la natura della violenza subita dalla donna e le circostanze dell'aggressione, in quanto non chiaramente desumibili dal verbale di pronto soccorso.

È stata, inoltre, disposta una revisione delle procedure interne inerenti le azioni di rivalsa, al fine di gestire con la massima attenzione situazioni analoghe a quella descritta.

A titolo informativo, e per segnalare la rilevanza che il Governo riconosce alle forme di violenza, comunico che il 15 gennaio 2009 è stato siglato un Protocollo di intesa tra i Ministri per le pari opportunità e della difesa, sulla base del quale è stata firmata con l'Arma dei carabinieri una Convenzione, per la formazione di una unità di esperti, denominata « Sezione atti persecutori » impegnati nell'analisi e nel monitoraggio del fenomeno.

ALLEGATO 2

5-01366 Livia Turco: Iniziative adottate per poter assistere in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale coloro che necessitano di cure palliative.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Fornisco di seguito gli elementi di valutazione circa l'interrogazione parlamentare in esame che, sembra essere malposta nella parte in cui fa riferimento a risorse « aggiuntive » da destinare al settore delle cure palliative.

In particolare, ritengo doveroso segnalare che, come è noto, il Governo può destinare risorse aggiuntive solo se riferite alla istituzione di nuovi Livelli Essenziali di Assistenza, per specifiche tematiche.

Ne consegue, pertanto, che le risorse destinate alle cure palliative, già elencate tra i LEA, costituiscono una parte delle risorse del fondo sanitario nazionale che, annualmente viene ripartito tra le regioni.

Va anche detto che, l'assetto normativo di riferimento per la materia in esame, peraltro, si basa sulla riforma del titolo V della Costituzione operata dalla legge n. 3 del 2001 che, come è noto a tutti i presenti, demanda allo Stato centrale iniziative programmatiche e di principio, devolvendo invece alle regioni tutte le altre funzioni legislative e amministrative. Peraltro, l'articolo 119 della Costituzione, alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte costituzionale, impedisce al Governo di decidere unilateralmente di destinare alle regioni risorse a destinazione vincolata.

Sulla base delle riflessioni sopra formulate, ne consegue che il Governo non può autonomamente destinare risorse aggiuntive rispetto a quelle necessarie già finalizzate per la tematica in esame.

Va anche ricordato che, il Parlamento può indicare priorità per le aree che rappresentano maggiori debolezze e criti-

cià; è compito del Governo, in collaborazione con le regioni, tenerne conto in sede di riparto dei fondi.

A tale specifico riguardo, ricordo che la Conferenza Stato regioni, il 25 marzo scorso, ha approvato l'intesa per la realizzazione degli Obiettivi prioritari di Piano sanitario nazionale per l'anno 2009, nel rispetto dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996.

Segnalo che il perfezionamento di tale intesa è indicativo dell'interesse che il Governo riconosce alla problematica in esame, tenuto conto che per la prima volta, è stato adottato il documento, che individua linee guida per lo sviluppo di progetti, da parte delle regioni, di carattere prioritario e di interesse nazionale, vincolando per la terapia del dolore e le cure palliative risorse pari a 100 milioni di euro, per anno.

Va sottolineato che per la prima volta è stato consentito alle regioni l'attivazione di progetti specifici aventi carattere di innovazione e di implementazione di nuovi modelli organizzativi, garantendo la previsione delle stesse risorse per gli anni 2010-2011. In questo modo viene garantita la effettiva implementazione della rete di cure palliative, area caratterizzata come è noto da un forte livello di disomogeneità nel Paese, al fine di recuperare i gravi ritardi assistenziali maturati in questo settore.

Il progetto correlato agli Obiettivi di piano di cui sopra, è finalizzato ad implementare reti regionali assistenziali per

cure palliative e terapia del dolore che riorganizzi e metta a sistema le risorse esistenti.

In particolare, è stato individuato un modello organizzativo integrato nel territorio nel quale il livello assistenziale viene scomposto in tre nodi complementari: i centri di riferimento di terapia del dolore (hub), l'ambulatorio di terapia antalgica (spoke) e l'aggregazione funzionale territoriale (AFT) di Medici di medicina generale (MMG).

Alla base del modello vi è la creazione di una rete di « AFT » in grado di fornire una prima risposta concreta alle esigenze dei cittadini, fungendo da « triage » per i centri « hub » e « spoke », riducendo così il ricorso al pronto soccorso per la cura del dolore.

Per rispondere alle particolari necessità del paziente pediatrico, si prevede un'ulteriore declinazione del modello, basata sull'organizzazione di centri di riferimento di terapia del dolore pediatrici (hub) per problemi specialistici su macroarea, e l'abilitazione di pediatri ospedalieri e di libera scelta (in rete con il centro di riferimento) alla gestione della gran parte delle situazioni dolorose di più facile trattamento.

Il progetto coinvolgerà in via sperimentale nell'anno 2009 almeno quattro regioni (Lazio, Emilia Romagna, Veneto e Sicilia), con il coordinamento della Regione Emilia Romagna.

Sarà migliorato l'approccio al paziente con dolore acuto e cronico da parte dei MMG e dei pediatri, attraverso:

la formazione di formatori (FF) MMG e pediatri, nel senso che si devono

acquisire le competenze per formare i medici di medicina generale e i pediatri dell'area sede di sperimentazione. I « formatori » saranno a loro volta preparati dalle principali Associazioni di categoria, per ogni area di sperimentazione: 1 ogni 50 MMG e pediatri dell'area prescelta, secondo criteri di disponibilità e di competenza formativa. Questo processo assicurerà una adeguata assistenza ad oltre 4.000.000 di cittadini nelle regioni coinvolte nella sperimentazione;

l'elaborazione di un prototipo di guida a rapida consultazione, aggiornabile, basata su schede diagnostico-terapeutiche per supportare l'attività assistenziale dei MMG e dei pediatri.

Oltre all'iniziativa di cui sopra che, ha visto come attori il Governo e le regioni, bisogna anche ricordare, ma di questo ne ha ben conoscenza l'onorevole interrogante nonché l'intera Commissione, i lavori parlamentari della Commissione XII per definire il DDL sulle Cure palliative e sulla terapia del dolore.

Sul quale, in generale, mi permetto di ricordare la collaborazione del Governo, finalizzata anche a chiarire che, ferme restando le competenze regionali, le risorse finanziarie da devolvere per l'implementazione della rete per le cure palliative e per la terapia del dolore, non possono che essere risorse che le regioni, in sede di intesa, hanno convenuto di finalizzare al settore in esame.

ALLEGATO 3

5-01393 Palagiano e Mura: Iniziative volte a promuovere una campagna di sensibilizzazione per disincentivare il consumo di bevande energizzanti mescolate ad alcolici o superalcolici tra i giovani.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Fornisco di seguito gli elementi di risposta all'interrogazione parlamentare in questione.

Iniziative in materia di etichettatura.

Gli *energy drinks* sono bevande analcoliche, presenti nel mercato comunitario, caratterizzate da un elevato livello di caffeina, per il quale è prevista una specifica avvertenza circa il « Tenore elevato di caffeina », da inserire in etichetta.

La concentrazione di caffeina di 320 mg/l, come di taurina di 4 g/l e di glucuronolattone di 2,4 g/l, rappresenta ad oggi il livello massimo consentito di tali sostanze negli *energy drinks* presenti nel mercato nazionale.

Nel mercato comunitario sono in commercio bevande simili, ma con concentrazioni di caffeina superiori a quelle permesse in Italia.

Le iniziative in materia di etichettatura di alimenti devono essere armonizzate e coerenti in ambito comunitario e tenuto conto che:

nel 1999 il Comitato scientifico alimentare dell'Unione europea (*Scientific Committee on Food - SCF*), concludeva che il contenuto di caffeina non dà problemi in termini di sicurezza d'uso e riteneva opportuna l'esecuzione di ulteriori studi nel caso della taurina e del glucuronolattone, per stabilire il livello massimo di sicurezza;

la stessa opinione è stata ribadita dal Comitato nel 2003;

il competente *European Food Safety Authority* (EFSA) su richiesta della Commissione di recente (parere del 15 gennaio 2009) è pervenuto alle seguenti conclusioni: « ...il gruppo ...conclude che l'esposizione a taurina e D-glucurono-y-lattone ai livelli attualmente utilizzati negli *energy drinks* ... non pone preoccupazioni in termini di sicurezza. Il gruppo ... concorda con le considerazioni del SCF del 2003 sul fatto che è improbabile che il D-glucurono-y-lattone abbia alcuna interazione con caffeina, taurina, alcol o gli effetti derivanti dall'esercizio fisico ».

Sulla base delle informazioni sopra rese, emerge che il parere espresso dall'EFSA non ha lasciato margini per interventi normativi unilaterali in un settore armonizzato a livello comunitario quale è l'etichettatura degli alimenti.

Iniziative per frenare il consumo di alcol e prodotti alcolcorrelati tra i giovani.

Per quanto riguarda le iniziative per delimitare la diffusione dell'eccessivo consumo di alcol, è opportuno ricordare che è in atto il « Piano nazionale alcol e salute », che ha l'obiettivo di coordinare tutte le attività di prevenzione e presa in carico dei problemi correlati all'abuso di alcol tra la popolazione.

Il Piano ha 10 obiettivi da raggiungere attraverso azioni strategiche in collaborazione con le regioni e con il coinvolgimento di varie strutture e soggetti del Sistema sanitario nazionale: dipartimenti delle dipendenze, servizi alcolologici regio-

nali, dipartimenti salute mentale, medici di famiglia, associazioni di mutuo soccorso e volontariato, ASL ed ospedali.

Tale Piano prevede anche collaborazioni con il mondo della scuola e dello sport.

Ogni anno il Ministero è impegnato a realizzare iniziative di informazione e di prevenzione nelle scuole, nelle università, nelle accademie militari, nelle caserme, negli istituti penitenziari e nei luoghi di aggregazione giovanile, come previsto dall'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 125 (« Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati »).

Nello Schema di programma delle iniziative di comunicazione per l'anno 2009 del « Settore Salute » del Ministero è prevista la realizzazione di una campagna integrata volta a contrastare, in particolare nella popolazione giovanile, l'abuso di sostanze alcoliche, con espresso riferimento ai momenti di socializzazione e divertimento.

Per quanto riguarda gli strumenti e i mezzi, si ipotizza la predisposizione e diffusione di materiale informativo, la realizzazione di una campagna sugli organi di stampa, l'utilizzo del web e il supporto del numero verde da gestire in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità (partecipazione dell'Osservatorio fumo alcol e droga dell'istituto).

Tra le iniziative più originali si segnala la diffusione di un videogioco interattivo realizzato in collaborazione con la RAI, che sarà distribuito nei luoghi di aggregazione giovanile.

Il « target » interessato dall'iniziativa riguarda i giovani dai 14 ai 25 anni. Scopo dell'iniziativa è quello di dissuadere dall'abuso di alcol in relazione alla guida di veicoli, promuovendo peraltro una riflessione critica circa i rischi di salute ad esso collegati.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01268 Cenni: Iniziative per l'inserimento dello storno nell'elenco delle specie cacciabili .	175
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	186
5-01442 Nola: Accelerazione delle procedure di erogazione delle risorse del Fondo di solidarietà nazionale e suo rifinanziamento	176
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	188

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'andamento dei prezzi nel settore agroalimentare (<i>Seguito dell'esame del documento conclusivo e conclusione</i>)	176
<i>ALLEGATO 3 (Documento conclusivo approvato dalla Commissione)</i>	189

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale. C. 44 ed abbinate (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame del testo unificato e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	177
<i>ALLEGATO 4 (Proposta di parere del relatore)</i>	194
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	195

SEDE CONSULTIVA:

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	178
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2009, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 80 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	182
Comunicazioni del presidente	184
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	185
AVVERTENZA	185

INTERROGAZIONI

Martedì 26 maggio 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 13.15.

5-01268 Cenni: Iniziative per l'inserimento dello storno nell'elenco delle specie cacciabili.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Susanna CENNI (PD), replicando, prende atto del fatto che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha reiterato la richiesta in sede europea per l'inserimento dello storno tra le specie cacciabili, ma dichiara di non trovarsi nella condizione di potersi dichiarare soddisfatta perché la risposta fornita al Governo non indica chiaramente lo stato della relativa procedura. Ritiene infatti che per poter procedere alle modifiche della normativa europea prefigurate occorrerebbe innanzitutto realizzare in sede nazionale la condizione di un'intesa con il ministro dell'ambiente e il ministro delle politiche comunitarie. È pertanto necessario che il Governo chiarisca a che punto sia tale procedura.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO fa presente che il pronunciamento dell'Istituto nazionale della fauna selvatica (ora confluito nell'ISPRA), quale ente vigilato dal Ministero dell'ambiente, è manifestazione dell'azione di concerto con tale Ministero, e che si rimane in attesa della risposta da parte del Ministro per le politiche comunitarie.

Susanna CENNI (PD) raccomanda al Governo di seguire con attenzione tale procedura, tenuto conto che le regioni fanno ora ricorso alla cosiddetta deroga, strumento che ha il limite della temporaneità.

5-01442 Nola: Accelerazione delle procedure di erogazione delle risorse del Fondo di solidarietà nazionale e suo rifinanziamento.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO risponde alla interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), soggiungendo che su tale argomento il Presidente del Consiglio dei Ministri si è pubblicamente e formalmente impegnato a reperire le risorse necessarie per il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale.

Carlo NOLA (PdL), replicando, ringrazia il Governo per la risposta, che consente agli agricoltori italiani, di fronte ai cambiamenti climatici in corso, di prendere importanti decisioni riguardo la copertura assicurativa, contando sulla costanza del finanziamento. L'impegno del Governo giunge tempestivo, visto che in questo momento la nuova campagna assicurativa sta procedendo a rilente e che occorre assicurare gli agricoltori affinché sottoscrivano le polizze assicurative.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 26 maggio 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 13.30.

Sull'andamento dei prezzi nel settore agroalimentare.

(Seguito dell'esame del documento conclusivo e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ricorda quindi che nella seduta del 20 maggio scorso il deputato Gottardo ha presentato una nuova formulazione della proposta di documento conclusivo (*vedi allegato 3*).

Isidoro GOTTARDO (PdL), nell'illustrare in dettaglio la proposta di documento conclusivo in esame, fa presente che la nuova formulazione raccoglie am-

piamente le osservazioni e le proposte di modifica che gli sono state sottoposte.

Intervengono quindi, per dichiarazione di voto, i deputati Angelo ZUCCHI (PD) e Anita DI GIUSEPPE (IdV), preannunciando il voto favorevole dei rispettivi gruppi sulla proposta di documento conclusivo in esame.

La Commissione approva la proposta di documento conclusivo.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara conclusa l'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 14.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 maggio 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale.

C. 44 ed abbinata.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame del testo unificato e conclusione — Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato delle proposte di legge trasmesso dalla IX Commissione, rinviato per ultimo il 20 maggio 2009.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 20 maggio scorso l'onorevole Fogliato ha svolto la relazione introduttiva.

Sebastiano FOGLIATO (LNP), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 4*), volta ad evidenziare la necessità di integrare le disposizioni di cui all'articolo 7, prevedendo la possibilità, per gli utenti di macchine agricole eccezionali interessate al rilascio delle autorizzazioni a circolare su strada, di indicare, nell'arco dei due anni di validità dell'autorizzazione, il periodo di effettivo utilizzo delle medesime macchine, ai fini della determinazione della misura dell'indennizzo di usura di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in quanto per molte tipologie di esse le autorizzazioni sono rilasciate per periodi inferiori all'anno.

Quanto ai rilievi emersi dal dibattito svoltosi nella precedente seduta, esprime dubbi sulla competenza della Commissione Agricoltura circa le disposizioni in materia di tasso alcolemico.

Paolo RUSSO, *presidente*, invita il relatore a considerare la possibilità di esprimere valutazioni con riferimento alle possibili implicazioni del provvedimento sui settori produttivi di competenza della Commissione.

Angelo ZUCCHI (PD), valutando positivamente il testo in esame per quanto riguarda le disposizioni in materia di guida in stato di ebbrezza, richiama tuttavia l'attenzione sulle disposizioni del codice della strada relative ai programmi di educazione stradale. Al riguardo, riterrebbe utile che in tale sede si assumano linee di intervento che tengano conto della necessità di non « demonizzare » settori produttivi di eccellenza di particolare importanza per il Paese, come quello vitivinicolo, nonché le tradizionali abitudini di consumo consapevole, in direzione delle quali sarebbero auspicabili azioni di promozione. Invita quindi a formulare un'osservazione che, senza incidere sul testo, contenga indirizzi per il futuro.

Ribadisce quindi una valutazione complessivamente favorevole al testo in esame, alla cui elaborazione il suo gruppo ha collaborato e che dovrebbe essere discusso in sede legislativa.

Isidoro GOTTARDO (PdL) ritiene che la Commissione Agricoltura dovrebbe esprimere forti preoccupazioni per il rischio che l'indispensabile azione di contrasto alla guida in stato di ebbrezza passi attraverso misure di riduzione di consumi che appartengono ad abitudini radicate in particolare nel mondo rurale e non incidono sulla sicurezza stradale. Si dichiara quindi contrario a una riduzione dei tassi alcolemici in vigore, sotto i quali verrebbero a cessare positive tradizioni culturali e popolari fortemente presenti nel Paese, con conseguenze dirette anche sulle diffuse e significative economie agricole che si sono qualificate nella ricerca della qualità e delle specificità territoriali.

Paolo RUSSO, *presidente*, sospende quindi la seduta per consentire l'elaborazione di una conclusiva proposta di parere.

La seduta, sospesa alle 14.10, è ripresa alle 14.20.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che il relatore ha riformulato la sua proposta di parere, integrandola con un'osservazione che raccoglie i suggerimenti dei deputati Zucchi e Gottardo.

La Commissione approva infine la proposta di parere del relatore, come riformulata (*vedi allegato 5*).

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 maggio 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

C. 2468 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Luca BELLOTTI (PdL), *relatore*, dopo aver manifestato solidarietà e vicinanza alla popolazione abruzzese, rileva che il provvedimento disciplina gli indirizzi generali, gli ambiti soggettivi e oggettivi e le coperture finanziarie degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009.

A tal fine, l'articolo 1 individua nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri lo strumento per attuare le disposizioni del decreto-legge, prevedendo il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze qualora vi siano aspetti di carattere fiscale e finanziario. Viene quindi definito l'ambito territoriale di applicazione delle ordinanze, ossia i comuni individuati con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, nonché i soggetti destinatari degli interventi (persone fisiche residenti, imprese operanti ed enti aventi sede nel predetto territorio).

L'articolo 1-*bis*, introdotto nel corso dell'iter al Senato, anticipa al 30 giugno 2009 l'entrata in vigore della normativa antisismica sulle costruzioni contenuta nel decreto ministeriale 14 gennaio 2008.

L'articolo 2 affida al Commissario delegato il compito di provvedere con urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli abitativi per consentire la sistemazione delle popolazioni colpite dal sisma, da destinare poi ad una durevole utilizzazione. Il relativo piano degli interventi, per il quale si introduce un iter più snello

per le occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, è approvato dal Commissario delegato, previo parere di un'apposita conferenza di servizi, mentre la localizzazione, che può avvenire anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, è effettuata dal Commissario delegato d'intesa con il presidente della regione, sentiti i sindaci dei comuni interessati. Sono quindi previste procedure semplificate per accelerare la realizzazione dei moduli abitativi. Ulteriori alloggi potranno essere reperiti sul territorio individuando immobili sfitti o non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni recuperate o ricostruite. Sono, infine, previsti contributi per le piccole riparazioni che possono facilmente rendere di nuovo agibili le abitazioni lievemente danneggiate.

L'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'iter al Senato, prevede che il Governo sia tenuto a trasmettere un'informativa annuale al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post-sismica, anche con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche.

Con l'articolo 3 viene disposta la concessione di contributi, finanziamenti agevolati, indennizzi di vario tipo ed agevolazioni tributarie per la ricostruzione o la riparazione di immobili, per le attività produttive che hanno subito danni diretti o indiretti per effetto degli eventi sismici, per il ristoro di danni ai beni mobili e alle strutture adibite a varie attività sociali. Tra tali agevolazioni si segnala in particolare la concessione di un contributo a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito di imposta o di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o la riparazione dell'abitazione principale o l'acquisto di una nuova abitazione sostitutiva. Tale contributo – a seguito delle modifiche introdotte al Senato – è determinato in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente. Inoltre, sono previsti contributi, anche con le modalità di credito di imposta,

per la ricostruzione o la riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale e per quelli ad uso non abitativo nonché il subentro dello Stato nei mutui contratti per l'abitazione principale distrutta, con la contestuale cessione a Fintecna dei diritti di proprietà dell'immobile.

L'articolo 4 prevede il trasferimento di una serie di immobili pubblici non più utilizzabili dalle amministrazioni statali alla regione Abruzzo o ai comuni colpiti dal sisma, nonché l'avvio di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici pubblici, predisposto dal Ministero delle infrastrutture e attuato dal Presidente della regione Abruzzo. Sono previste misure per consentire la ripresa delle attività degli uffici della pubblica amministrazione ed interventi per l'immediata ricostruzione delle infrastrutture viarie e ferroviarie e per il ripristino e la riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali. Vengono inoltre previste misure per la messa in sicurezza delle scuole destinando alla regione Abruzzo una quota aggiuntiva delle risorse del Fondo infrastrutture, nonché misure per la ripresa delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica nelle zone colpite dal terremoto. Sono previsti infine interventi per la ricostruzione e riorganizzazione delle strutture del Servizio sanitario della regione. Con i commi 7 e 8 si consente agli enti territoriali colpiti dal sisma di riprogrammare i programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato prescindendo dai termini ora fissati, di rinegoziare di prestiti già contratti, estendendone la durata massima a cinquanta anni (il limite ora vigente è di trenta).

L'articolo 5 reca disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini, nonché alle comunicazioni e notifiche di atti.

L'articolo 6 prevede che, con ordinanza di protezione civile: siano sospesi o prorogati secondo i casi una serie di termini; sia possibile derogare al patto di stabilità interno; siano disciplinate le modalità di

attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari. Il comma 3 prevede il rinvio delle elezioni del presidente della provincia, del consiglio provinciale, dei sindaci e dei consigli comunali, da tenersi nella primavera 2009, ad una data fissata con decreto del Ministro dell'interno tra il 1° novembre ed il 15 dicembre 2009, con proroga del mandato dei relativi organi sino allo svolgimento delle elezioni.

L'articolo 7 reca autorizzazioni di spesa per finanziare la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2009, di interventi di assistenza e soccorso nei confronti delle popolazioni colpite dal sisma e di attività necessarie al superamento dell'emergenza realizzate da vigili del fuoco e dalle forze di polizia, nonché disposizioni per la proroga – sempre fino al 31 dicembre 2009 – di contratti di lavoro stipulati dalla regione Abruzzo nei settori della protezione civile, della sanità e dell'informatica.

L'articolo 8 prevede l'adozione di alcune provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese (tra cui si ricordano la proroga dell'indennità ordinaria di disoccupazione, la concessione di un indennizzo in favore dei lavoratori autonomi, la definizione di modalità speciali di attuazione delle misure in materia di politica agricola comunitaria (PAC) e di programmi di sviluppo rurale nonché l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per gli utenti residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici).

L'articolo 9 detta una serie di disposizioni finalizzate ad agevolare la rimozione e lo smaltimento dei materiali derivanti dal crollo o dalla demolizione degli edifici, nonché dei rifiuti liquidi prodotti nei campi di accoglienza della popolazione sfollata.

L'articolo 9-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, persegue tre distinte finalità: consentire alla Provincia dell'Aquila o all'Autorità d'ambito territorialmente competente il rilascio di nuove autorizzazioni agli scarichi, necessarie a fronte dei danni del sisma; consentire la realizzazione dell'intervento urgente per il ripristino della piena funzionalità dell'impianto di depurazione delle acque reflue

in località Ponte Rosarolo nel Comune di L'Aquila; infine, definire un Programma nazionale per il coordinamento delle iniziative di monitoraggio, verifica e consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici. È inoltre istituita la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, che sostituisce, subentrando nelle relative competenze, l'attuale Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, che viene conseguentemente soppresso.

L'articolo 10 è diretto a realizzare forme di agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale, anche attraverso la concessione di apposite garanzie per le piccole e medie imprese nonché la destinazione di risorse del Fondo strategico per il Paese per interventi di sostegno e reindustrializzazione. Nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta la possibilità, da parte del CIPE, di individuare zone franche urbane (ZFU) alle quali si applicano le agevolazioni fiscali e tributarie in favore delle piccole e medie imprese.

L'articolo 11, interamente sostituito nel corso dell'iter al Senato, istituisce un Fondo per la prevenzione del rischio sismico, cui sono attribuiti 44 milioni di euro per l'anno 2010, 145,1 milioni per l'anno 2011, 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, 145,1 milioni per l'anno 2015 e 44 milioni per l'anno 2016.

L'articolo 12 introduce disposizioni in materia di giochi finalizzate al reperimento di risorse finanziarie.

L'articolo 13 reca alcune misure in materia di spesa farmaceutica, destinando le economie ad esse conseguenti alla copertura degli oneri degli interventi in esame, nonché ad un incremento delle risorse per il processo di rientro dai disavanzi sanitari della regione Abruzzo.

Gli articoli 14 e 18 recano disposizioni a carattere finanziario e le relative coperture.

L'articolo 15 reca disposizioni in materia di erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite dal sisma, nonché norme a tutela della fede pubblica.

L'articolo 16 reca disposizioni volte a prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione.

L'articolo 17 prevede lo svolgimento del vertice G8 nel territorio della città di L'Aquila, al fine di contribuire al rilancio dello sviluppo socio-economico dei territori colpiti dalla crisi sismica. È inoltre prevista una clausola di salvaguardia per assicurare sia il completamento delle opere in corso di realizzazione nella regione Sardegna, sia gli interventi occorrenti all'organizzazione del vertice G8 nella città di L'Aquila.

L'articolo 19, infine, reca le consuete norme relative all'entrata in vigore.

Per quanto riguarda le specifiche competenze della Commissione Agricoltura, le imprese ed i lavoratori del settore agricolo sono interessati in primo luogo dalle disposizioni dell'articolo 8, che prevede l'adozione di provvidenze volte al sostegno dell'economia, del reddito delle famiglie dei lavoratori e delle imprese ed in particolare reca, al comma 1, lettera *e*), una disposizione che interessa in modo peculiare il comparto agricolo. La norma prevede infatti che vengano adottate modalità speciali di attuazione delle misure in materia di politica agricola comunitaria (PAC) e di programmi di sviluppo rurale finalizzate all'anticipazione dei termini di erogazione delle provvidenze previste, nel rispetto della disciplina comunitaria e nell'ambito delle disponibilità della gestione finanziaria dell'AGEA.

Inoltre, l'articolo 6, comma 1, lettera *d*), sospende, per tutti i proprietari di immobili – agricoli o extragricoli – inclusi in veste di contribuente in un consorzio di bonifica e ricadenti in un territorio colpito dal sisma, il versamento dei contributi consortili dovuti, con la sola esclusione di quelli dovuti per le opere di irrigazione. La sospensione pertanto opera sia per le spese di funzionamento degli enti che per la gestione delle opere di sistemazione idraulica che comprendono fundamentalmente le opere di scolo delle acque e di difesa del territorio.

L'articolo 6, comma 1, lettera *r-quater*), introdotta con un emendamento approvato durante l'esame al Senato, dispone la sospensione fino al 31 dicembre 2009 dell'applicazione delle sanzioni previste per l'inosservanza dell'obbligo di identificazione degli animali. Un sistema di identificazione e di registrazione degli animali, sia a scopi di controllo e profilassi veterinaria che per la corretta erogazione di aiuti, è stato previsto per talune specie d'interesse zootecnico da disposizioni comunitarie che, pur prevedendo talvolta numerosi adempimenti, si basano fundamentalmente su un sistema di identificazione auricolare o marchiatura dei capi, sull'obbligo di accompagnare gli stessi a documenti di identificazione e sull'obbligo di tenuta di registri da parte degli operatori.

Alla iniziale direttiva 92/102/CEE che si applicava a bovini, suini e ovi-caprini, e che è stata recepita con il decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 1996, tuttora in vigore, si sono sostituite disposizioni specifiche per le singole specie. Per i bovini, in connessione con la rilevazione di casi di *BSE*, agli Stati membri la Comunità europea ha richiesto la istituzione di una anagrafe bovina fin dal 1997, con il regolamento n. 820/97 poi sostituito dal regolamento n. 1760/2000, completato dal regolamento n. 1082/2003 relativamente al livello minimo dei controlli da eseguire, e dal regolamento n. 911/2004 per quanto riguarda i marchi auricolari, i passaporti e i registri delle aziende. Per il comparto ovicaprino è intervenuto il regolamento n. 21/2004 completato dal regolamento n. 1505/2006 sui controlli e dalla decisione 2006/968/CE per la identificazione elettronica degli animali. Ai suini si applica infine la direttiva 2008/71/CE, che ha anche abrogato l'originaria direttiva 92/102/CEE.

I menzionati provvedimenti comunitari demandato ai singoli Stati membri l'adozione delle misure amministrative o penali da applicare a qualsiasi infrazione della legislazione veterinaria, inclusi gli obblighi di marchiatura o identificazione degli animali o della tenuta dei registri.

Il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000 n. 437, ha definito le modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini da parte delle aziende nazionali, mentre le sanzioni per l'inservanza dei menzionati obblighi sono state definite con il decreto legislativo n. 58 del 2004, adottato in base alla delega conferita dalla legge n. 39 del 2001.

Al comparto suinicolo si applica l'ordinanza del Ministero della salute 12 aprile 2008 (*Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 2008) che quantifica la sanzione da applicare con l'articolo 7, comma 4; mentre agli allevamenti di ovini e caprini continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317.

In mancanza di una precisazione che individui le specie degli « animali » alle quali si fa riferimento, la norma sembrerebbe applicabile anche ai cani, per i quali la legge 14 agosto 1991, n. 281, « legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo », con l'articolo 5 sanziona la mancata iscrizione dei cani all'anagrafe canina o la mancata identificazione del cane mediante tatuaggio.

Fabio RAINIERI (LNP) segnala la necessità di prevedere misure analoghe a quelle recate dal decreto in esame anche per i gravi danni subiti dalle aziende agricole a causa del sisma che ha colpito le province di Parma e di Reggio Emilia alla fine del 2008.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 maggio 2009 — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2009, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 80.

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Paolo RUSSO, *presidente*, sostituendo il relatore Nunzia De Girolamo, ricorda che lo schema di decreto ministeriale è stato predisposto dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia, ed è sottoposto al parere parlamentare sulla base del dettato dell'articolo 32, comma 2, della legge 23 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che ha ridisciplinato il sistema di riparto delle risorse che lo Stato assegna agli enti ed organismi indicati dalla legge medesima.

Il comma 2 di detto articolo 32 ha, infatti, stabilito che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella 1 allegata alla legge, siano iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. È stato, altresì, disposto che il riparto delle risorse stanziato su ciascuna di tali unità previsionali di base debba essere annualmente effettuato entro il 31 gennaio dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, « intendendosi corrispondentemente ride terminate le relative autorizzazioni di spesa ».

Il successivo comma 3 dell'articolo 32 ha stabilito che la dotazione delle unità previsionali di base di cui al precedente comma 2 venga quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La disposizione cui si fa riferimento prevede che la legge finanziaria determini, nella

apposita tabella C, la quota annuale da iscrivere nel bilancio in relazione a leggi di spesa a carattere permanente.

La tavola finale della tabella 1 allegata alla finanziaria 2001 reca il riepilogo delle somme totali a legislazione vigente, suddivise per Ministero, che sono interessate dalla procedura di accorpamento in un'unica unità previsionale di base e dalla connessa riduzione. Relativamente al Ministero delle politiche agricole, tale somma, che ammontava a 6,714 milioni di euro, ha subito ripetute riduzioni per effetto delle successive leggi finanziarie; l'inversione di tendenza registrata con l'esercizio 2008 è interamente dovuta alle nuove disponibilità assegnate all'UNIRE.

Lo schema di decreto ministeriale prevede a ripartire lo stanziamento iscritto sul capitolo 2200 « Somme da erogare ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi » dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pari a 4.700.378 euro per il 2009. Tale importo è pari allo stanziamento iniziale iscritto nel bilancio 2009 (4.999.808,00 euro), diminuito della somma di 299.430 euro, che la relazione di accompagnamento attribuisce all'applicazione del comma 507 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007). Tale ultima norma, approvata per il contenimento della spesa pubblica, aveva disposto l'accantonamento di una quota delle dotazioni delle singole unità previsionali di base per gli esercizi 2007, 2008 e 2009; in merito, è tuttavia intervenuto successivamente il decreto-legge n. 112 del 2008 con l'articolo 60, comma 10, che ha stabilito che per il 2009 la quota accantonata e resa indisponibile venisse portata in riduzione delle relative dotazioni di bilancio, con ciò eliminando tali accantonamenti.

Alla luce delle disposizioni in vigore, potrebbe pertanto ipotizzarsi che la riduzione disposta sul capitolo 2200 sia riconducibile per l'importo di 283.196 euro all'applicazione dell'articolo 1, comma 482, della legge n. 296 del 2006 (legge

finanziaria per il 2007), che ha fissato i principi e criteri direttivi per il riordino, trasformazione e soppressione di enti pubblici, e per i restanti 16.234 euro all'intervento di taluni provvedimenti d'urgenza che hanno disposto un taglio lineare sugli stanziamenti iscritti nella tabella C del bilancio dello Stato.

Il capitolo 2200 avrebbe dovuto recare in base alla Finanziaria 2008 un'autorizzazione di spesa di 7.820.000 euro; tale importo è stato ridotto dal decreto-legge n. 112 del 2008 a 5.278.999 euro, rimodulati dal bilancio 2009 che ai sensi dell'articolo 60, comma 3, dello stesso decreto-legge n. 112, ha trasferito 278.000 euro ad altro programma della stessa missione.

Rispetto all'anno 2008, nel quale sono stati complessivamente ripartiti 6.846.165,65 euro (oggetto di un primo riparto per la somma di 6.543.450 euro e di un ulteriore riparto della disponibilità residua pari a 302.715,65 euro), l'attuale stanziamento di 4.700.378 euro rivela una riduzione di 2.145.787,65 euro, in conseguenza della quale è stata soppressa l'assegnazione in favore dell'UNIRE.

In proposito va rammentato il capitolo 2200 nell'esercizio 2008 aveva goduto di un incremento di risorse rispetto al 2007 pari a 2.177.471,69 euro per effetto di uno specifico emendamento approvato durante l'esame della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), con il quale gli importi inizialmente previsti in tabella C per l'erogazione di contributi ad enti da parte del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali erano stati incrementati di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Tali somme, in conformità all'ordine del giorno Zeller ed altri 9/3256/249, accolto dal Governo durante l'iter alla Camera della legge finanziaria 2008, debbono essere destinate in sede di riparto all'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), con il vincolo di impe-

gnarle a favore del comune di Merano, per la ristrutturazione ed il rilancio dell'ippodromo di Merano-Maia. Il citato ordine del giorno evidenzia come il 1° agosto 2007 il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali abbia firmato un protocollo d'intesa con la provincia autonoma di Bolzano, l'UNIRE e il comune di Merano al fine di rilanciare la ristrutturazione dell'ippodromo di Merano, unico ippodromo di rilevanza nazionale per il settore ostacolistico; nella predetta convenzione il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si è impegnato a reperire i fondi necessari per poter finanziare la quota di parte statale (7,5 milioni di euro) mentre la residua parte dell'impegno complessivo di circa 25 milioni di euro è a carico del comune di Merano e della provincia autonoma di Bolzano. In assenza di uno stanziamento 2009 in favore dell'ippodromo di Merano, con l'interrogazione a risposta immediata in Assemblea n. 3-00525, presentata dallo stesso onorevole Zeller il 13 maggio 2009, si è chiesto al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di intervenire per mantenere gli impegni assunti, tenuto anche conto che la provincia di Bolzano, con l'articolo 48 della legge provinciale 9 aprile 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), ha disposto in merito al reperimento delle risorse di propria competenza.

Fatto salvo quanto sin qui segnalato a proposito dell'UNIRE, lo schema in esame effettua il riparto dei fondi disponibili fra i soggetti già considerati negli esercizi precedenti, che sono i seguenti: Istituto nazionale di economia agraria (INEA); Enti e uffici internazionali che svolgono attività interessanti l'agricoltura; Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale di Portici; Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN).

Il riparto è effettuato sulla base di quello operato per il 2008, applicando la stessa percentuale di riduzione a tutti gli enti beneficiari (con la sola eccezione degli

enti per i quali sussistono obblighi internazionali).

In particolare, si indicano di seguito gli stanziamenti, in migliaia di euro, previsti per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 in sede di riparto del capitolo in esame (2200, *ex* 1661), con indicazione delle variazioni previste per il 2009 rispetto al 2008, in termini assoluti e percentuali:

INEA: 923,4; 921,3; 910,0 (variazione 2008/2009: -11,3, pari all'1,2 per cento in meno);

INRAN: 3.432,2; 3.402,6; 3.362,0 (variazione 2008/2009: -40,6, pari all'1,2 per cento in meno);

Centro di Portici: 222,7; 333,0; 329,3 (variazione 2008/2009: -3,7, pari all'1,2 per cento in meno);

Enti e uffici internazionali: 90,4; 95,3; 99,1 (variazione 2008/2009: +3,8, pari al 4,9 per cento in più);

UNIRE: - ; 2.093,9; - (variazione 2008/2009: -2.093,9, pari al 100 per cento in meno);

TOTALE: 4.668,7; 6.846,1; 4.700,4 (variazione 2008/2009: -2.145,8 pari al 31,3 per cento in meno).

Nessun altro chiedendo di parlare, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Comunicazioni del Presidente.

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica che l'onorevole Giovanni Dima, componente della Commissione, è stato nominato presidente della Consulta tematica del Popolo della Libertà (PdL) per l'agricoltura. Nel congratularsi per l'incarico assegnato, de-

sidera formulare al collega Dima i migliori auguri di buon lavoro.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00128 Oliverio: Interventi per la tenuta competitiva e il rilancio produttivo del settore agroalimentare e della pesca.

7-00163 Beccalossi: Interventi per la tenuta competitiva e il rilancio produttivo del settore agroalimentare e della pesca.

7-00164 Fogliato: Interventi per la tenuta competitiva e il rilancio produttivo del settore agroalimentare.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01268 Cenni: Iniziative per l'inserimento dello storno nell'elenco delle specie cacciabili.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.

L'inserimento della specie « storno » nell'elenco delle specie cacciabili non è possibile con autonomo atto dello Stato Italiano, ma dipende dal previo inserimento della predetta specie nell'Allegato II della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici.

Una prima richiesta in tal senso fu avanzata da questa Amministrazione già nell'agosto dell'anno 2001. La risposta della Commissione del 21 settembre dello stesso anno faceva riserva di esaminare l'istanza dello Stato italiano nell'ambito delle iniziative volte a favorire la caccia sostenibile, che avrebbero condotto ad una probabile revisione, in tal senso, dell'elenco delle specie cacciabili. In ogni caso, suggeriva la stessa Commissione, lo Stato italiano poteva avvalersi « del regime delle deroghe stabilito all'articolo 9 della direttiva, il quale prevede la possibilità di derogare, alle condizioni e ai presupposti ivi stabiliti, ad alcune disposizioni della direttiva ».

Tuttavia, il sistema di prelievo in deroga, così formato, non ha risolto in maniera significativa il problema dei danni alle colture agricole prodotti dallo storno, in quanto le quantità dei prelievi sono calmierate per tener conto del requisito « della piccola quantità » (1-5 per cento della popolazione in riproduzione), richiesto dalla normativa comunitaria in questione.

Ciò stante, questo Ministero ha chiesto all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), organo scientifico e tecnico di

ricerca e consulenza per lo Stato e le altre pubbliche amministrazioni, una relazione sulla consistenza e stato di conservazione delle popolazioni di storno presenti in Italia.

La relazione prodotta dall'INFS si compone di due parti, una relativa ad un esame aggiornato dello *status* dello storno sia nel territorio europeo, che in quello italiano; la seconda è una relazione specifica dal titolo « valutazioni in merito alle possibilità dell'inserimento dello storno tra le specie cacciabili in Italia ».

Dal complesso della relazione risulta che lo storno è una specie ampiamente diffusa nel continente europeo con uno stato di conservazione che varia molto a seconda che ci si sposti dalle regioni settentrionali e centrali del continente verso quelle meridionali; in particolare, negli ultimi decenni, nelle aree mediterranee, Italia compresa, si assiste ad un incremento della sua popolazione.

I riferimenti generali sullo stato di conservazione contenuti nella relazione sono tratti da *Sky Europe*, testo di riferimento per l'Unione europea, dal quale risulta che c'è stato un incremento delle popolazioni nidificanti, deducibile anche dall'aumento dell'areale distributivo dei nidificanti con l'occupazione da parte dello storno di tipologie ambientali nuove (per esempio nidificazioni in quota).

Va anche detto che, nonostante ci sia questa situazione di sbilanciamento tra Europa centro settentrionale e Europa meridionale per quanto riguarda lo stato di conservazione dello storno, la Commissione europea ammette la caccia allo storno non solo per i Paesi del mediter-

raneo, quali Spagna, Portogallo, Grecia, ma addirittura anche per Paesi, quali Bulgaria, Cipro, Ungheria, Malta e Romania, che sono entrati di recente nell'Unione.

La relazione prodotta dall'INFS è stata esaminata e discussa anche in sede di Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, organo tecnico consultivo in materia venatoria, istituito e operante presso questa Amministrazione, che nella seduta del 18 aprile 2007 ha espresso sulla stessa ampia approvazione, sottolineando che il dettato della normativa in materia fa esplicito riferimento alle regioni biogeografiche e ad essa riporta la soluzione di molti problemi, e che, nella relazione in questione, per l'ambito bio-geografico mediterraneo, di cui il nostro Paese fa parte, si parla di un reale incremento della specie in quanto nidificante.

Se, quindi, è rassicurante lo stato di conservazione della specie storno, per l'Italia e poiché detta specie è inclusa tra quelle cacciabili, per altri numerosi Paesi appartenenti alla stessa area biogeografica, non sembrano sussistere ragioni per esclu-

dere la possibilità di effettuare un prelievo sostenibile di detta specie nel nostro Paese.

Ciò premesso, questa Amministrazione ha reiterato la richiesta dell'inserimento della specie in questione tra quelle cacciabili, stante, tra l'altro, il permanere della situazione di grave danno che la specie procura alle produzioni agricole e che risulta, a oggi, ulteriormente aggravata nelle aree in cui si realizzano colture di pregio, ma, tuttora, si è in attesa di riscontro dai competenti Uffici della Commissione europea.

In tal senso, questo Ministero ha recentemente inviato alla Commissione europea una nota nella quale si riconferma la richiesta di esprimersi sull'istanza presentata dallo Stato italiano, ribadendo, da un lato, la piena competenza dell'Amministrazione a presentare la medesima, avendone pieno titolo ai sensi della legge nazionale venatoria; dall'altro, assicurando la Commissione che nell'ordinamento interno sono presenti gli strumenti e le sedi per contemperare le diverse istanze, quella venatoria, agricola e ambientalista che si muovono intorno al problema.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01442 Nola: Accelerazione delle procedure di erogazione delle risorse del Fondo di solidarietà nazionale e suo rifinanziamento.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, concernente i finanziamenti per gli incentivi assicurativi si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, si ritiene opportuno far presente che lo stanziamento iniziale di bilancio per il pagamento dei contributi sulla spesa assicurativa, recato dalla legge finanziaria del 2008, è stato di 220 milioni di euro, utilizzato per il pagamento dei saldi contributivi del 2007 e per il pagamento dei contributi a titolo di anticipo sulle previsioni di spesa del 2008, in attesa dei dati di consuntivo.

Successivamente, la legge n. 205 del 2008, di conversione del decreto-legge n. 171 del 2008, ha recato un ulteriore stanziamento di 66 milioni di euro per il pagamento dei contributi assicurati a saldo nel 2008.

Trattandosi di una spesa posta a carico di capitoli di bilancio di questo Ministero (fondo per la meccanizzazione agricola e fondo per le crisi di mercato), si è reso necessario espletare la procedura di versamento in conto entrata dello Stato per la riassegnazione al pertinente capitolo di bilancio di questa Amministrazione, cui sta provvedendo il Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel frattempo, le associazioni degli agricoltori, consorzi di difesa e cooperative di difesa, dopo l'approvazione dei conti consuntivi chiusi al 31 dicembre 2008, hanno provveduto a trasmettere, o stanno tuttora trasmettendo le domande di contributo a saldo alle rispettive Regioni per l'istruttoria tecnica e il successivo inoltro a questo Ministero per il pagamento nel limite dei predetti stanziamenti di bilancio.

Attualmente risultano pervenute, tramite le regioni, n. 18 richieste di saldo, su un totale di n. 73 associazioni che gestiscono polizze collettive per conto dei propri iscritti.

Non appena sarà conclusa la rilevazione dei fabbisogni di spesa sulla base delle richieste di saldo, assentite dalle regioni, si provvederà immediatamente all'impegno e alla liquidazione del contributo spettante.

Con riguardo agli incentivi assicurativi per il 2009, è noto che la legge finanziaria non ha previsto uno specifico stanziamento come negli anni passati.

Per il reperimento delle risorse si è, pertanto, in attesa dell'approvazione di apposito disegno di legge all'esame del Parlamento.

ALLEGATO 3

**Indagine conoscitiva sull'andamento dei prezzi
nel settore agroalimentare.****DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE***Lo svolgimento dell'indagine.*

La Commissione Agricoltura, tra le prime iniziative assunte dall'avvio della legislatura, nella seduta del 26 giugno 2008, ha deliberato lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sull'andamento dei prezzi nel settore agroalimentare, al fine di acquisire un quadro informativo qualificato sulla situazione e sui suoi sviluppi, nonché sull'ampio ventaglio di analisi e di proposte avanzate, a livello istituzionale, sociale ed economico, nel corso del dibattito svoltosi nel Paese sull'argomento.

L'indagine si è sviluppata attraverso l'audizione dei rappresentanti degli enti e delle autorità chiamate istituzionalmente a compiti di vigilanza, controllo e verifica, degli istituti di ricerca e degli organi di governo nazionale e regionali. Sono state altresì sentite le organizzazioni rappresentative delle imprese agricole e dell'industria agroalimentare, le associazioni sindacali dei lavoratori del settore agroalimentare, le organizzazioni rappresentative delle imprese del commercio, comprese quelle della grande distribuzione, e le associazioni dei consumatori.

In dettaglio, sono state svolte le seguenti audizioni:

Garante per la sorveglianza dei prezzi (10 luglio 2008),

Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) (17 luglio 2008),

Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (17 luglio 2008),

Istituto nazionale di economia agraria (INEA) (24 luglio 2008),

Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (31 luglio 2008),

organizzazioni professionali agricole Anpa, Coldiretti, Confagricoltura, Cia e Copagri, associazioni delle cooperative agricole Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop-Agroalimentare e Unci-Ascat, organizzazioni sindacali del settore agricolo FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL e UGL-Agroalimentare e associazione industriale Federalimentare (16 settembre 2008),

associazioni dei consumatori Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Ctcu-Bolzano, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega consumatori, Movimento consumatori, Movimento difesa del cittadino e Unione nazionale consumatori (24 settembre 2008),

organizzazioni del commercio Conffcommercio e Confesercenti (7 ottobre 2008),

organizzazioni della grande distribuzione organizzata Federdistribuzione, Associazione nazionale cooperative consumatori-Coop (ANCC-Coop) e Associazione nazionale cooperative fra dettaglianti (ANCD-Conad) (7 ottobre 2008),

Conferenza delle regioni e delle province autonome (16 ottobre 2008),

Corpo della Guardia di finanza (29 ottobre 2008),

Borsa Merci Telematica Italiana SCpA (BMTI SCpA) (13 novembre 2008),

Associazione nazionale liberi allevatori di conigli (ANLAC) (13 novembre 2008),

Ministro dello sviluppo economico (3 dicembre 2008).

Sui temi oggetto dell'indagine, nonché su altri argomenti, la Commissione ha inoltre proceduto all'audizione del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (30 ottobre 2008).

Le conclusioni della Commissione.

L'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Agricoltura nasce con l'esigenza di dare una spiegazione al paradosso implicito nell'aumento dei prezzi del settore agroalimentare, e il conseguente impatto negativo sul consumatore, e la lamentata perdita di valore della produzione primaria. L'incremento dei prezzi-vendita ha creato una ricchezza che si è dissipata nella filiera produttiva senza arrivare al primo anello della catena, ovvero al produttore; al contempo, a causa dell'aumento dei prezzi-acquisto sopportato dalle aziende agricole, la redditività delle stesse si è ridotta drasticamente. Gli attori che hanno subito maggiormente gli effetti del rialzo dei prezzi sono stati quindi gli estremi della filiera produttiva.

In Italia, l'incremento dei prezzi nel settore agroalimentare è determinato oltre che da fattori strutturali (l'eccessiva lunghezza delle filiere produttive, la scarsa propensione all'associazionismo tra produttori, l'inadeguatezza e l'arretratezza delle infrastrutture logistiche e di trasporto, la scarsa informazione dei consumatori) anche dalla proliferazione di comportamenti speculativi e monopolistici messi in atto, come è stato in diverse occasioni rilevato dalla stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato, da alcuni operatori dell'intermediazione e della grande distribuzione commerciale.

Da sottolineare, in questo quadro, anche la carenza di efficaci meccanismi di monitoraggio e di controllo dei prezzi dei

prodotti agroalimentari nonché la fragilità dell'apparato ispettivo e sanzionatorio, fattori che, in caso di incremento indiscriminato e ingiustificato dei prezzi dei prodotti, determinano, da parte delle autorità amministrative competenti, risposte intempestive e scarsamente incisive sul piano della deterrenza e del contrasto del fenomeno.

Inoltre, in determinate aree regionali e sub-regionali meridionali, caratterizzate da elevata densità mafiosa (ma ormai si registrano infiltrazioni criminali anche in alcuni importanti mercati del Centro-Nord), le organizzazioni criminali hanno assunto un ruolo centrale nel controllo dei mercati ortofrutticoli e florovivaistici, nella gestione delle fasi di intermediazione logistica e del trasporto, nella proprietà diretta di ipermercati e di diverse attività di ristorazione, con possibilità enormi di incidere nella fissazione dei prezzi dei prodotti e di promuovere condotte monopolistiche.

Obiettivo principale dell'indagine svolta dalla XIII Commissione e delle proposte che da essa emergono risulta essere proprio un sostegno agli agricoltori e ai destinatari finali dei prodotti, ovvero i consumatori. I primi devono poter vedere assicurata una redditività minima a fronte di un adeguato investimento, mentre ai secondi è doveroso garantire il diritto ad una trasparente informazione unitamente ad un prezzo equo.

Il libero mercato si inserisce in questo contesto, delineandosi come il presupposto necessario alla base delle proposte avanzate, che vogliono creare le condizioni perché i prezzi possano rappresentare il punto di reale incontro tra domanda e offerta, perché il profitto sia allocato equamente tra i molteplici operatori della filiera e perché sia garantito un livello informativo adeguato al consumatore ultimo.

In ogni caso, occorre sottolineare che quello dei prodotti agroalimentari è un mercato sottoposto a tensioni inflazionistiche particolari, un mercato a se stante che, in caso di ingiustificato e indiscriminato incremento dei prezzi, richiede l'ap-

plicazione di specifiche e urgenti misure di regolazione e controllo dei prezzi, ai fini della immediata salvaguardia del potere d'acquisto delle famiglie, soprattutto in ordine ai consumi alimentari delle fasce di popolazione più deboli sul piano sociale ed economico.

Al fine di ottenere i suddetti risultati si individuano cinque principali direttive da seguire:

1. infrastrutture e ricerca scientifica;
2. implementazione dell'efficienza del mercato;
3. sistema ispettivo e sanzionatorio;
4. lotta alla speculazione e contrasto dei comportamenti lesivi del mercato e della concorrenza;
5. sensibilizzazione sociale.

La scelta di investire ha un orizzonte di lungo periodo e, come risulta evidente, non è la soluzione al problema immediato del caro prezzi o del calo di redditività delle imprese agricole, ma raffigura un'importante base sulla quale è necessario intraprendere una politica pressante e incisiva allo scopo di trasmettere un messaggio di stabilità e fiducia per il futuro prossimo. Nell'ambito dell'indagine conoscitiva, fermi restando alcuni sgravi fiscali necessari per alimentare un processo di aggregazione, gli investimenti necessari per dare risposta al problema dovrebbero concentrarsi su due direzioni: la rete infrastrutturale e la ricerca scientifica.

Il potenziamento della rete infrastrutturale, logistica ed energetica rappresenta un nodo fondamentale non solo per il settore agroalimentare, ma anche per lo sviluppo dell'intera economia nazionale. Un idoneo sistema infrastrutturale porterebbe ad una riduzione dei costi di trasporto merci e di fornitura energetica, nonché un notevole risparmio in termini di tempo. La ricerca e sviluppo costituiscono l'altra direzione cui gli investimenti dovrebbero tendere. L'innovazione e la cooperazione tra settori anche lontani tra loro possono creare le condizioni per lo

sviluppo di prodotti o processi in grado di permettere risparmi consistenti. Ad esempio, nuove tecniche derivanti dal settore sanificazione si potrebbero trasferire alla conservazione della frutta riducendo sensibilmente l'*input* energetico e l'utilizzo di prodotti chimici; un nuovo concetto di rifiuto potrebbe permettere all'agricoltura di diventare eccedentaria dal punto di vista energetico mediante il ritiro e il trattamento in piccoli impianti dello scarto organico derivante da lavorazioni o da prodotti alimentari scaduti e utilizzando il digestato come concime.

L'equilibrio economico generale, ovvero il perfetto incontro tra domanda e offerta, risiede nell'efficienza del mercato. Tuttavia, è stato empiricamente dimostrato che l'efficienza dei mercati è un concetto puramente teorico che non può trovare riscontro nella realtà in quanto dipende dalla presenza di una concorrenza perfetta e di un'informazione assolutamente simmetrica. Ovviamente, la dimensione che ha raggiunto il mercato globale non permette alla cosiddetta « mano invisibile » di Smith di svolgere la sua funzione in quanto ne vengono a mancare le ipotesi alla base. A tale scopo, l'azione politica dovrebbe operare nella direzione di ristabilire, per quanto più possibile, le condizioni nodali dell'efficienza, ovvero l'informazione e la concorrenza. Risulta necessario garantire che tutte le imprese, a qualsiasi livello della filiera, e quindi partendo dai produttori fino a giungere alla grande distribuzione, possano proporsi nel mercato in maniera liberamente concorrenziale e possano ottenere una redditività tale da permettergli di rimanere nel mercato. Una volta raggiunte le condizioni per l'efficienza, anche il prezzo pagato dal consumatore risulterà corretto, in quanto derivante dal naturale incontro di domanda e offerta.

Per questa ragione si vede con favore l'introduzione di nuovi strumenti aggregativi per il primo anello della filiera, oggi più frammentato e assoggettato alle dimensioni dell'associazionismo delle controparti intermedie e distributive, al fine di conferire ai produttori maggiore

capacità di coordinamento del mercato e quindi assicurare loro una redditività pur conservando la concorrenzialità del sistema. Allo stesso scopo è inoltre auspicabile che la parte agricola della filiera non si limiti alla produzione, ma includa le fasi principali della catena del valore che derivano dai servizi mediati dal prodotto, diventando interlocutore diretto della grande distribuzione organizzata (GDO) piuttosto che dell'industria.

In un'ottica di riduzione dei passaggi di intermediazione distributiva dei prodotti, occorre promuovere la nascita di forme di vendita diretta, attraverso la creazione dei cosiddetti *farmers' market*, i mercatini di campagna (un'eventualità resa possibile dall'entrata in vigore del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007, che affida ai comuni il compito di istituire questi mercati in aree pubbliche o private, dove gli agricoltori possono vendere direttamente i prodotti alimentari).

Affinché i produttori della filiera agroalimentare possano diventare i protagonisti sia per il loro *format* culturale sia per capacità professionali sono indispensabili forum monotematici e stage formativi.

A livello locale, è indispensabile, inoltre, favorire la diffusione di accordi tra enti locali, associazioni dei commercianti, grande distribuzione e associazioni dei consumatori, per difendere il potere di acquisto delle famiglie e tutelare i consumi alimentari delle fasce a basso reddito, soprattutto in ordine alle principali categorie di prodotti di largo consumo.

Oltre ad un prezzo equo, la seconda condizione da garantire al consumatore è un'adeguata informazione tale da permettergli di compiere scelte consapevoli al momento dell'acquisto. La tracciabilità del prodotto risulta a questo proposito fondamentale nella sua funzione di garante della sicurezza alimentare e della qualificazione del prodotto stesso. La possibilità di identificare, documentare e comunicare tutti i percorsi che un prodotto segue, dal

primo momento fino all'acquisto da parte del consumatore, può portare alla realizzazione di un chiaro ed inequivocabile elemento identificativo (etichetta) che accompagna il prodotto di qualità, ma deve anche saper giustificare le difformità tra i prezzi e lasciare la scelta finale ed informata all'utente. Nuovi strumenti sono oggi disponibili per arrivare ad un concetto esteso di trasparenza e di servizi aggiunti al consumatore, così come per colmare la distanza che separa i due estremi della filiera: un esempio sono gli *smart tag* o codici matrix.

Inoltre, per promuovere una informazione più trasparente e per determinare un prezzo equo dei prodotti agroalimentari, sarà opportuno incrementare il numero e la qualità degli accordi tra le associazioni dei produttori e quelle dei consumatori.

A garanzia dell'efficienza di un qualsiasi sistema occorre che la struttura dei controlli sia dotata di strumenti tali da poter operare correttamente e che l'apparato sanzionatorio appaia sufficientemente identificabile e fermo da reprimere ogni tentativo di aggirare le disposizioni a riguardo. A tale riguardo, l'audizione del Capo del III reparto operazioni del Comando generale della Guardia di finanza risulta particolarmente chiara nell'esprimere la necessità di ampliare gli strumenti investigativi e di inasprire i profili sanzionatori del reparto in oggetto. Dello stesso parere appare anche il Garante per la sorveglianza dei prezzi, che sottolinea l'importanza del ruolo di un soggetto controllore per verificare e assicurare che non ci siano anomalie derivanti da inefficienze o frodi.

Al fine di migliorare il sistema dei controlli e del monitoraggio dei prezzi dei prodotti agricoli e agroalimentari, diventa necessario agire su due livelli, centrale e periferico.

A livello centrale, occorre rafforzare e rendere più incisivo il ruolo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, attribuendogli la possibilità di attuare, in stretto coordinamento con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, misure

amministrative sanzionatorie, immediatamente cogenti, qualora si verificano, nel mercato dei prodotti agricoli e agroalimentari, episodi di grave lesione dei meccanismi della concorrenza o si accertino comportamenti speculativi da parte degli operatori della distribuzione commerciale.

A livello periferico, diventa indispensabile imprimere uno speciale impulso ai controlli di polizia annonaria a livello comunale e promuovere efficaci azioni di monitoraggio da comuni attraverso una propria rete di rilevazione dei prezzi.

È opportuno concludere con una considerazione riguardo alle abitudini al consumo dell'intera popolazione che non vuole sembrare retorica e puramente astratta, ma mira ad una reale e tangibile politica di sensibilizzazione sociale poiché sono proprio i modelli di consumo a determinare la domanda. La società del consumo, in cui ognuno di noi è perfettamente inserito, ha storicamente inizio in un periodo di espansione senza precedenti dell'economia mondiale in cui si è registrato un vertiginoso aumento della produzione agricola e industriale e una spasmodica crescita della produttività. L'accresciuto benessere ha reso possibile un

grande aumento dei consumi in tutti gli strati sociali dissociando l'atto dell'acquisto dall'effettiva necessità, e senza prendere in considerazione l'origine o le conseguenze ambientali della produzione e smaltimento. L'abbandono dell'individualismo a favore di una cultura attenta alla qualità, al contenuto, al rispetto dell'ambiente e alle reali necessità porterebbe inevitabilmente, oltre che ad una vita più sana e naturale, ad una riduzione della domanda e al conseguente calo dei prezzi di vendita. Quindi, una politica di favore per la diffusione e la vendita di prodotti sfusi o per la promozione della produzione locale e di qualità (v. « chilometro zero ») è sicuramente un proposito accettato positivamente.

A tal fine, dovrà assumere una particolare rilevanza la promozione dei gruppi di acquisto solidale (Gas), riconosciuti giuridicamente dalla legge finanziaria 2008, associazioni senza scopo di lucro costituite da persone o nuclei familiari, che acquistano beni all'ingrosso, prevalentemente prodotti alimentari o di uso comune per ridistribuirli all'interno del gruppo, ottenendo un rilevante risparmio economico.

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale.
(Testo unificato C. 44 ed abbinate)

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 44 ed abbinate, recante: « Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale;

appreziate le finalità generali del provvedimento;

premesso che il testo unificato, sebbene rechi numerose modifiche al codice della strada, non interviene significativamente sulle norme che, nell'ambito del codice medesimo, sono espressamente dedicate alle macchine agricole;

considerato che, tra le disposizioni recate dal testo unificato, il settore agricolo è interessato dalle disposizioni di cui all'articolo 7 che, al fine di realizzare una semplificazione amministrativa, estendono, da uno a due anni, la validità delle autorizzazioni a circolare su strada per le macchine agricole eccezionali;

valutata positivamente l'estensione a due anni della validità delle suddette au-

torizzazioni ed evidenziata, tuttavia, la necessità, anche ai fini della determinazione dell'indennizzo di usura di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di prevedere la possibilità, per gli utenti, di indicare, nell'arco dei due anni di validità dell'autorizzazione, il periodo di effettivo utilizzo delle macchine agricole, in quanto, come è noto, per molte tipologie di esse le autorizzazioni sono rilasciate per periodi inferiori all'anno;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

appare necessario integrare le disposizioni di cui all'articolo 7, prevedendo la possibilità, per gli utenti di macchine agricole eccezionali interessate al rilascio delle relative autorizzazioni, di indicare il periodo di effettivo utilizzo delle medesime macchine, ai fini della determinazione della misura dell'indennizzo di usura.

ALLEGATO 5

**Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale.
(Testo unificato C. 44 ed abbinate).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 44 ed abbinate, recante: « Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale;

appreziate le finalità generali del provvedimento;

premesso che il testo unificato, sebbene rechi numerose modifiche al codice della strada, non interviene significativamente sulle norme che, nell'ambito del codice medesimo, sono espressamente dedicate alle macchine agricole;

considerato che, tra le disposizioni recate dal testo unificato, il settore agricolo è interessato dalle disposizioni di cui all'articolo 7 che, al fine di realizzare una semplificazione amministrativa, estendono, da uno a due anni, la validità delle autorizzazioni a circolare su strada per le macchine agricole eccezionali;

valutata positivamente l'estensione a due anni della validità delle suddette autorizzazioni ed evidenziata, tuttavia, la necessità, anche ai fini della determinazione dell'indennizzo di usura di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di prevedere la possibilità, per gli utenti, di indicare, nell'arco dei due anni di validità dell'autorizzazione, il periodo di effettivo utilizzo delle macchine agricole,

in quanto, come è noto, per molte tipologie di esse le autorizzazioni sono rilasciate per periodi inferiori all'anno;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

appare necessario integrare le disposizioni di cui all'articolo 7, prevedendo la possibilità, per gli utenti di macchine agricole eccezionali interessate al rilascio delle relative autorizzazioni, di indicare il periodo di effettivo utilizzo delle medesime macchine, ai fini della determinazione della misura dell'indennizzo di usura;

e con la seguente osservazione:

nell'esprimere una valutazione positiva sulla necessità di contrastare la guida in stato di ebbrezza, si raccomanda che, nella predisposizione dei programmi di educazione stradale di cui all'articolo 230 del codice della strada, siano assunte linee di intervento che tengano conto della necessità di non incidere negativamente sui settori delle produzioni di eccellenza che nel nostro Paese si sono qualificati nella ricerca della qualità e delle specificità territoriali, uno fra tutti quello vitivinicolo. In tal senso, e altresì per salvaguardare tradizioni popolari e culturali fortemente presenti in particolare nelle aree rurali, si auspicano azioni volte alla promozione del consumo consapevole.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	196
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, recante attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE. Atto n. 75 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i>)	201
--	-----

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi e i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. Atto n. 55-bis (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	201
--	-----

ATTI COMUNITARI:

Comunicazione della Commissione intesa a promuovere un nuovo partenariato per la modernizzazione delle università: il <i>forum</i> dell'UE sul dialogo università-impres. COM(2009)158 def. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	205
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	210
---	-----

AVVERTENZA	210
------------------	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 maggio 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 12.05.

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

C. 2468 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Fucci, illustra i contenuti del disegno di legge in esame, già approvato dal Senato il 21 maggio scorso e diretto a convertire

in legge il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

Il decreto-legge, come modificato dall'altro ramo del Parlamento, consta di 22 articoli raccolti in VI Capi.

Il Capo I reca interventi immediati per il superamento dell'emergenza. In particolare, l'articolo 1 definisce le modalità di attuazione e l'ambito soggettivo e oggettivo del provvedimento, individuando nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992, lo strumento per l'attuazione degli interventi di emergenza. Tali ordinanze esplicano effetti solo nei comuni interessati dagli eventi sismici con un'intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con decreto del Commissario delegato del 16 aprile 2009, n. 3, salvo particolari eccezioni.

L'articolo 1-*bis*, introdotto nel corso dell'*iter* al Senato, anticipa al 30 giugno 2009 l'entrata in vigore della normativa antisismica sulle costruzioni contenuta nel decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008.

L'articolo 2 affida al Commissario delegato il compito di provvedere con urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli abitativi per la sistemazione delle popolazioni colpite dal sisma. Il piano degli interventi, che prevede un iter rapido per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni, è approvato dal Commissario delegato previo parere di un'apposita conferenza di servizi, mentre la localizzazione delle aree destinate alla realizzazione degli edifici, che può avvenire anche in deroga alle vigenti norme urbanistiche, è effettuata dal Commissario delegato d'intesa con il Presidente della regione, sentiti i sindaci dei comuni interessati. Per accelerare la realizzazione dei moduli abitativi, sono previste procedure semplificate.

L'articolo 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che il Go-

verno trasmetta un'informativa annuale al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione.

Con l'articolo 3, modificato dal Senato, viene disposta la concessione di contributi, finanziamenti agevolati e agevolazioni tributarie per la ricostruzione o la riparazione di immobili, per le attività produttive danneggiate dal sisma e per il ristoro di beni mobili e di strutture adibite ad attività sociali. Tra le citate agevolazioni si segnala la concessione di contributi a fondo perduto per la ricostruzione o riparazione dell'abitazione principale o l'acquisto di una nuova abitazione. Si prevede, altresì, il subentro dello Stato nei mutui contratti per l'abitazione principale distrutta, con contestuale cessione a Fin-tecna dei diritti di proprietà dell'immobile.

L'articolo 4 dispone il trasferimento di una serie di immobili dalle amministrazioni statali alla regione Abruzzo o ai comuni colpiti dal sisma nonché l'avvio di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici pubblici. In tale ambito, sono previste misure per la ripresa delle attività degli uffici pubblici, per la ricostruzione delle infrastrutture viarie e ferroviarie e per la riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali. Si definiscono, poi, interventi per la messa in sicurezza delle scuole, consentendo altresì agli enti territoriali interessati di rivedere i programmi finanziati con fondi statali e di rinegoziare i prestiti estendendone la durata massima a 50 anni.

L'articolo 5 reca disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini nonché alle comunicazioni e notifiche di atti.

L'articolo 6 prevede che con ordinanza di protezione civile siano sospesi o prorogati una serie di termini e che sia possibile derogare al patto di stabilità interno e disciplinare le modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari. Si dispone, altresì, il rinvio delle elezioni del presidente della provincia, del consiglio provinciale, dei sindaci e dei consigli comunali, da tenersi nella primavera 2009.

L'articolo 7 reca autorizzazioni di spesa per finanziare la prosecuzione di interventi di soccorso, fino al 31 dicembre 2009, nei confronti delle popolazioni colpite dal sisma. Si dettano, inoltre, disposizioni per la proroga – fino alla stessa data – dei contratti di lavoro stipulati dalla Regione Abruzzo nei settori della protezione civile, della sanità e dell'informatica. L'articolo 8 prevede l'erogazione di alcune provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese, tra cui si segnalano la proroga dell'indennità di disoccupazione, la concessione di un indennizzo ai lavoratori autonomi, la definizione di modalità speciali di attuazione delle misure in materia di PAC e l'esenzione dal pedaggio autostradale per i residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici.

Il Capo II enuclea misure urgenti per la ricostruzione. Più nel dettaglio, l'articolo 9 detta disposizioni finalizzate ad agevolare la rimozione e lo smaltimento dei materiali derivanti dal crollo o dalla demolizione di edifici e dei rifiuti liquidi prodotti nei campi di accoglienza.

L'articolo 9-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, consente alla Provincia dell'Aquila o all'Autorità territorialmente competente il rilascio di nuove autorizzazioni agli scarichi necessarie a fronte dei danni del sisma. Si consente, inoltre, la realizzazione dell'intervento urgente per il ripristino della funzionalità dell'impianto di depurazione delle acque reflue in località Ponte Rosarolo nel Comune dell'Aquila. Infine, si definisce un Programma nazionale per il coordinamento delle iniziative di monitoraggio e consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici. È inoltre istituita la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, che sostituisce l'attuale Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche.

Il Capo III contiene interventi per lo sviluppo socio-economico delle zone terremotate. In particolare, l'articolo 10 individua specifiche forme di agevolazione, anche mediante la concessione di garanzie per le piccole e medie imprese e la desti-

nazione di risorse del Fondo strategico per il Paese ad interventi di sostegno e rein-ustrializzazione. Nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta la possibilità, da parte del CIPE, di individuare zone franche urbane.

Il Capo IV contempla misure per la prevenzione del rischio sismico. L'articolo 11, interamente riscritto nel corso dell'iter al Senato, istituisce un Fondo per la prevenzione del rischio sismico, cui sono attribuiti 44 milioni di euro per l'anno 2010, 145,1 milioni per il 2011, 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, 145,1 milioni per l'anno 2015, e 44 milioni per l'anno 2016.

Il Capo V detta disposizioni di carattere fiscale e di copertura finanziaria. L'articolo 12 introduce una serie di norme in materia di giochi finalizzate al reperimento di nuove risorse finanziarie, mentre l'articolo 13 interviene in materia di razionalizzazione della spesa farmaceutica, al fine di coprire gli oneri derivanti dagli interventi disciplinati dal decreto-legge e di incrementare i fondi finalizzati al rientro dai disavanzi sanitari della Regione Abruzzo.

L'articolo 14 fissa ulteriori disposizioni finanziarie, prevedendo tra l'altro che il CIPE assegni al finanziamento degli interventi di ricostruzione una quota annuale non inferiore a 2 miliardi di euro e non superiore a 4 miliardi di euro nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

Il Capo VI contiene le disposizioni finali. In particolare, l'articolo 15 reca nuove previsioni in materia di erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite dal sisma nonché a tutela della fede pubblica, mentre l'articolo 16 è finalizzato a prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione.

L'articolo 17 prevede lo svolgimento del vertice G8 nel territorio della città di L'Aquila, al fine di contribuire al rilancio dei territori colpiti dal sisma. Una clausola di salvaguardia assicura, inoltre, sia il completamento delle opere in corso nella

Regione Sardegna sia gli interventi occorrenti all'organizzazione del vertice G8 nella città aquilana.

L'articolo 18 fornisce, infine, la copertura finanziaria del provvedimento, mentre l'articolo 19 reca le consuete norme relative all'entrata in vigore.

Il provvedimento reca alcune disposizioni che presentano profili di rilevanza comunitaria.

In particolare, l'articolo 2 disciplina le procedure per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dei moduli abitativi destinati a una durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, al fine di consentire la sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti in abitazioni che sono state distrutte o dichiarate non abitabili. Al riguardo, il comma 9 stabilisce speciali deroghe alle procedure vigenti, prevedendo che l'affidamento degli interventi avvenga entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge (ossia entro il 28 maggio 2009). Tale affidamento, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione anche in ambito locale delle associazioni di categoria e degli Ordini professionali, deve avvenire secondo la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). La citata procedura di affidamento è consentita dal Codice dei contratti pubblici (articolo 57, comma 2, lettera c)). Si osserva, tra l'altro, che l'articolo 31 della direttiva 2004/18/CE – relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – autorizza le amministrazioni aggiudicatrici a ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici, non è compatibile con i termini

imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate con pubblicazione di un bando di gara.

L'articolo 4, comma 7, che interviene in materia di ricostruzione e funzionalità degli edifici, consente la ridefinizione dei programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato a favore della Regione Abruzzo, prescindendo dai termini riferiti ai singoli programmi che non sono previsti da norme comunitarie.

L'articolo 6, comma 1, lettera r-quater), sospende fino al 31 dicembre 2009 l'applicazione delle sanzioni previste per l'inosservanza dell'obbligo di identificazione degli animali. Tale disposizione presenta profili di rilevanza comunitaria in quanto interviene in un settore oggetto di specifiche previsioni da parte dell'Unione europea, con particolare riguardo al sistema di identificazione e registrazione di talune specie d'interesse zootecnico sia a scopi di controllo e profilassi veterinaria che per la corretta erogazione di aiuti.

L'articolo 8, nel prevedere l'adozione di varie provvidenze in favore delle persone fisiche e delle imprese coinvolte dagli eventi sismici, individua modalità speciali di attuazione delle misure in materia di politica agricola comunitaria (PAC) e di programmi di sviluppo rurale, essenzialmente allo scopo di anticipare l'erogazione delle relative risorse. Tali modalità devono comunque rispettare i vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e dalle disponibilità finanziarie dell'AGEA, ente erogatore (comma 1, lettera e)).

L'articolo 9 interviene in materia di stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali derivanti dal crollo degli edifici nonché provenienti da demolizioni di immobili danneggiati dal terremoto, da classificare come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, ossia rifiuti urbani non altrimenti specificati. Le nuove norme intervengono in un settore soggetto alla disciplina comunitaria, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nella direttiva 1999/31/CE in materia di rifiuti recepita nell'ordinamento interno con il decreto legislativo n. 36 del 2003. Al comma 3, si stabilisce che, fermo restando

il rispetto della normativa comunitaria, i comuni dispongono la rimozione e il trasporto dei suddetti materiali, presenti su aree pubbliche o private, da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle procedure di bonifica dei siti contaminati (di cui all'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006) e alle disposizioni sul prelievo e il trasporto dei rifiuti pericolosi, con il concorso dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale e delle ASL competenti al fine di assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell'ambiente. Il comma 5 prevede, inoltre, che le attività degli impianti finalizzate alla gestione dei descritti rifiuti sono autorizzate, in deroga all'articolo 208, comma 15 (che definisce le procedure autorizzatorie per gli impianti mobili di smaltimento o di recupero), e all'articolo 216 (recante una procedura semplificata per il recupero dei rifiuti) del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, nel pieno rispetto della normativa comunitaria. Il comma 8, infine, stabilisce che la Regione provvede all'individuazione di siti di discarica finalizzati allo smaltimento dei rifiuti, previa verifica tecnica della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale da effettuarsi con il supporto dell'ISPRA, adottando altresì provvedimenti di adeguamento e completamento degli interventi di ripristino ambientale. L'individuazione dei siti può essere effettuata in deroga ad alcune disposizioni in materia di smaltimento in discarica dei rifiuti.

L'articolo 10, come modificato dal Senato, prevede diverse forme di agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale. In primo luogo, il comma 1 prevede l'introduzione di una sezione, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, finalizzata alla concessione gratuita di garanzie su finanziamenti bancari a favore delle citate imprese (incluse quelle commerciali, agricole, turistiche e di servizi) e degli studi professionali. Il comma 1-bis demanda, poi, al CIPE l'individuazione e perimetrazione, nell'ambito dei territori colpiti dal sisma, di zone

franche urbane con la conseguente applicazione dei benefici fiscali e previdenziali per le piccole e medie imprese fissati dalla legge finanziaria per il 2007, in deroga al prescritto requisito demografico (non più di 30 mila abitanti). In alternativa a tale misura, si prevede un regime fiscale di incentivazione con specifici benefici ai fini dell'imposta sui redditi, dell'IVA e di altre imposte indirette (comma 1-ter). Il comma 1-quater provvede poi a definire le modalità per l'applicazione delle previsioni relative al regime fiscale di incentivazione e alla fiscalità dei distretti produttivi di cui alla legge finanziaria per il 2006 alle imprese operanti nei comuni interessati dal sisma e alle imprese edili impegnate nella ricostruzione. Con riferimento alle agevolazioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, il provvedimento prescrive che, al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria delle descritte disposizioni, la relativa efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria (comma 1-quinquies). In relazione alle possibili implicazioni in materia di aiuti di Stato, si evidenzia che gli aiuti appena descritti appaiono riconducibili alle fattispecie previste dall'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del Trattato CE, vale a dire gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, che rientrano tra quelli compatibili con il mercato comune.

L'articolo 14, modificato nel corso dell'esame al Senato, nel destinare specifiche risorse finanziarie alla realizzazione degli interventi di ricostruzione per le aree colpite dal sisma e alle altre misure definite dal decreto-legge, precisa che le eventuali risorse economiche destinate dall'Unione europea per il sisma del 6 aprile 2009 debbano considerarsi aggiuntive rispetto a quelle già stanziati dal Governo italiano (comma 5-ter).

In proposito, si ricorda che, in caso di calamità naturali, il principale strumento che l'Unione europea mette a disposizione è il Fondo di solidarietà (FSUE), istituito dal regolamento (CE) n. 2012/2002. Il FSUE può fornire aiuti finanziari agli Stati membri e ai Paesi che partecipano ai

negoziati di adesione in caso di catastrofi naturali che provochino danni diretti stimati a oltre 3 miliardi di euro o superiori allo 0,6 per cento del RNL dello Stato interessato. In circostanze eccezionali può essere fornito aiuto anche a una regione colpita da una catastrofe straordinaria, che abbia determinato profonde ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini e sulla stabilità economica della regione. L'intervento del Fondo è concesso sotto forma di convenzione, con l'obiettivo di aiutare lo Stato beneficiario ad attuare i seguenti interventi di emergenza: *a)* ripristino delle infrastrutture nei settori dell'elettricità, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell'istruzione; *b)* realizzazione di misure provvisorie di alloggio e organizzazione dei servizi di soccorso; *c)* messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione e misure di protezione del patrimonio culturale; *d)* ripulitura delle zone danneggiate, comprese le zone naturali. La domanda di contributo deve pervenire alla Commissione entro 10 settimane dal primo danno subito. La parte di sovvenzione non utilizzata entro un anno va rimborsata alla Commissione. Il FSUE dispone di una dotazione annuale di 1 miliardo di euro.

Antonio RAZZI (IdV) evidenzia la necessità di svolgere alcuni approfondimenti sul provvedimento in esame, e si riserva di far pervenire al relatore le proprie osservazioni. Richiama quindi il tema delle assicurazioni sugli immobili, particolarmente rilevante in caso di eventi sismici.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 maggio 2009 — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 12.15.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, recante attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE.

Atto n. 75.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 maggio 2009.

Mario PESCANTE, *presidente*, tenuto conto dell'assenza del relatore, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame del provvedimento; segnala che il termine per l'espressione del parere è fissato al prossimo 2 giugno e che la XIV Commissione dovrà pertanto esprimersi al più tardi nella giornata di domani.

La Commissione prende atto.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi e i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.

Atto n. 55-bis.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Mario PESCANTE, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Pini, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo in esame, predisposto in attuazione della delega contenuta nell'articolo 3 della legge 25 febbraio 2008,

n. 34 (legge comunitaria 2007), e volto a definire la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce i principi e i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Il citato regolamento, che è entrato in vigore il 1o giugno 2007 (anche se per l'applicazione di alcune disposizioni sono fissati termini più ampi), definisce, come già detto, un complesso sistema di registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze e dei preparati chimici (complessivamente circa 30.000), delineando a tal fine alcuni specifici obblighi a carico di produttori e importatori. Oltre alla previsione dell'obbligo di registrazione (le sostanze chimiche fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori ad una tonnellata all'anno devono essere registrate in una banca dati centrale), i principali ambiti di intervento del regolamento riguardano: la valutazione della sicurezza chimica per le sostanze prodotte o importate in quantità pari o superiore a dieci tonnellate all'anno che implica l'obbligo di stilare una relazione da parte dei soggetti dichiaranti (fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle); l'autorizzazione, limitatamente agli usi specifici e controllati, per le sostanze « estremamente preoccupanti » (ossia quelle che presentano proprietà cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) o che si qualificano come persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o ancora molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) o per le quali sono comprovati effetti analoghi a quelli appena descritti, per esempio perturbatori del sistema endocrino); l'adozione di restrizioni alla fabbricazione, all'uso o all'immissione sul mercato di sostanze e preparati che presentino peculiari rischi per l'ambiente e la salute umana.

Il regolamento istituisce, inoltre, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche con compiti scientifici e di coordinamento, prevedendo in capo agli Stati membri alcuni adempimenti, quali la designazione

di un'autorità competente, l'organizzazione di un sistema di controlli ufficiali e la definizione di misure sanzionatorie per eventuali inadempienze. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, che è oggetto dello schema di decreto legislativo in esame, si segnala che le misure sanzionatorie avrebbero dovuto essere notificate alla Commissione europea entro il 1o dicembre 2008.

Da ultimo, appare utile segnalare che sulla materia è intervenuta anche la direttiva 2006/121/CE (recepita con il recente decreto legislativo 28 luglio 2008, n. 145), la quale ha modificato il quadro normativo comunitario concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura delle sostanze pericolose proprio al fine di coordinarlo con le nuove previsioni del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Il provvedimento, già sottoposto all'esame delle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione del prescritto parere, è stato nuovamente trasmesso alle Camere ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della citata legge comunitaria per il 2007, ove si prevede che il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi, è tenuto a ritrasmettere i testi con le proprie osservazioni ed eventuali modificazioni.

Passando all'illustrazione dei contenuti, evidenzia che il nuovo schema di decreto legislativo consta di 19 articoli.

L'articolo 1 determina l'ambito di applicazione del provvedimento, specificando che esso è volto a introdurre la disciplina sanzionatoria per le violazioni del citato regolamento (CE) n. 1907/2006, mentre l'articolo 2, nel rinviare alle definizioni contenute nel medesimo regolamento, designa il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali quale Autorità competente ai fini dell'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

L'articolo 3 detta le sanzioni applicabili al fabbricante e all'importatore (o al rap-

presentante esclusivo) in conseguenza della violazione degli obblighi di registrazione e di notifica delle sostanze all'Agenzia europea per le sostanze chimiche.

L'articolo 4 sanziona la violazione delle prescrizioni relative alla procedura di esenzione dall'obbligo generale di registrazione per le sostanze fabbricate nella Comunità o ivi importate a fini di attività di ricerca e sviluppo da parte di un fabbricante, di un importatore o di un produttore di articoli.

L'articolo 5 sanziona la violazione degli obblighi di informazione all'Agenzia europea per le sostanze chimiche sui parametri fisico-chimici, tossicologici ed ecotossicologici delle sostanze in funzione della fascia di tonnellaggio.

L'articolo 6 punisce la mancata o inesatta effettuazione della valutazione della sicurezza chimica da parte del dichiarante di una sostanza soggetta a registrazione in quantitativi pari o superiori a dieci tonnellate nonché la mancata identificazione e applicazione delle misure di riduzione dei rischi individuati nella stessa valutazione della sicurezza chimica.

L'articolo 7 commina una sanzione pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro per la fabbricazione o importazione di una sostanza ovvero per la produzione o importazione di un articolo nonostante l'indicazione contraria dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche.

Gli articoli 8 e 9, rispettivamente, sanzionano la sperimentazione delle sostanze su animali vertebrati in assenza di assoluta necessità e la violazione degli obblighi di condivisione dei dati che comportano test sperimentali sui medesimi animali.

L'articolo 10 sanziona la violazione degli obblighi connessi alla trasmissione di informazioni all'interno della catena di approvvigionamento, con particolare riferimento agli obblighi gravanti sui fornitori relativamente alle schede di sicurezza, alle informazioni sulle sostanze presenti negli articoli e all'informazione dei lavoratori esposti.

L'articolo 11 detta le sanzioni applicabili in conseguenza della violazione degli adempimenti a carico dell'utilizzatore a

valle. Tra le condotte sanzionate si segnalano la mancata effettuazione della valutazione della sicurezza chimica e l'omessa applicazione delle misure di riduzione dei rischi.

Gli articoli 12 e 13 sanzionano, rispettivamente, la mancata comunicazione delle informazioni supplementari richieste dall'autorità competente in relazione alle attività di valutazione delle sostanze nonché l'omessa comunicazione della cessazione della produzione, importazione o utilizzazione di sostanze e articoli.

L'articolo 14 prevede misure sanzionatorie per l'immissione sul mercato o l'utilizzazione di una sostanza soggetta ad autorizzazione al di fuori dei casi consentiti dal regolamento.

L'articolo 15 detta le sanzioni applicabili al titolare di un'autorizzazione che non adotta le misure necessarie a garantire che l'esposizione a rischi per la salute umana o l'ambiente sia ridotta al livello più basso possibile o non indica il numero dell'autorizzazione sull'etichetta prima di immettere una sostanza o un preparato sul mercato.

L'articolo 16 punisce la violazione da parte del fabbricante, dell'importatore, del rappresentante esclusivo e dell'utilizzatore a valle delle restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze o preparati pericolosi.

L'articolo 17 detta le sanzioni applicabili per il caso di violazione degli obblighi di comunicazione all'Agenzia europea per le sostanze chimiche delle informazioni necessarie per procedere all'inventario delle classificazioni e delle etichettature.

Gli articoli 18 e 19 contengono infine, rispettivamente, la clausola di invarianza degli oneri finanziari e il divieto di pagamento delle sanzioni in forma ridotta.

Segnala che sullo schema di decreto legislativo la Commissione politiche dell'Unione europea ha già espresso parere favorevole nella seduta del 17 febbraio scorso. Sul provvedimento sono stati acquisiti, altresì, i pareri della II Commis-

sione Giustizia della Camera e delle Commissioni 1^a Affari costituzionali e 2^a Giustizia del Senato.

Quanto al parere della Commissione Giustizia della Camera, espresso nella seduta del 25 febbraio 2009, tale parere risulta favorevole subordinatamente al rispetto di una condizione in materia di violazione di obblighi di informazione relativi a sostanze chimiche che rientrano tra quelle « estremamente preoccupanti » di cui all'Allegato XIV del regolamento. Con riferimento a tali fattispecie la Commissione ha rilevato l'esigenza di sostituire la sanzione amministrativa prevista all'articolo 14 dello schema di decreto – che richiama l'Allegato XIV del regolamento comunitario – con una sanzione penale (arresto fino a tre mesi o ammenda da euro 40.000 a euro 150.000). Il nuovo schema di decreto recepisce la descritta condizione.

Un'analoga modifica – consistente nella sostituzione di una sanzione amministrativa con una sanzione penale – è stata apportata all'articolo 16, relativo alla violazione degli obblighi di immissione sul mercato e di utilizzo delle sostanze incluse nell'Allegato XVII (recante restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi). La relazione illustrativa illustra che la citata modifica è giustificata da esigenze di coerenza del sistema, in quanto le sostanze richiamate dal citato articolo 16 presentano il medesimo livello di rischio di quelle considerate all'articolo 14.

Segnala, inoltre, che, mentre la Commissione Affari costituzionali del Senato ha manifestato un parere non ostativo sul provvedimento, la Commissione Giustizia di quello stesso ramo del Parlamento, nella seduta del 10 febbraio, ha espresso parere favorevole con diverse osservazioni, alcune delle quali di mero *drafting*. In conformità a tali osservazioni, sono state apportate modifiche agli articoli 10, commi 3, 4 e 5, 11, comma 1, e 12, comma 3, essenzialmente al fine di rendere più chiara la formulazione del testo.

Non risulta invece recepita l'osservazione riferita all'articolo 14, comma 1, che era volta ad estendere alla fabbricazione e all'importazione di una sostanza inclusa nell'Allegato XIV la sanzione prevista a carico dei soggetti responsabili dell'immissione sul mercato o dell'utilizzo della medesima sostanza. La relazione illustrativa chiarisce che l'articolo 56 del regolamento (CE) n. 1907/2006 è volto a vietare non la fabbricazione, ma l'utilizzo o l'immissione sul mercato. Conseguentemente, ove si introducessero disposizioni finalizzate a sanzionare anche la fabbricazione, esse risulterebbero in contrasto con la normativa comunitaria oltre che incoerenti con i criteri di delega.

Per quanto riguarda, invece, l'importazione, il Governo rileva che tale attività è già contemplata nella più ampia accezione di « immissione sul mercato ». Probabilmente, per tale ragione non è stata recepita (nonostante la relazione illustrativa indichi diversamente) l'osservazione riferita all'articolo 16, comma 1, volta ad estendere la fattispecie ivi contemplata all'importazione di una sostanza di cui all'Allegato XVII.

Inoltre, sempre in relazione all'articolo 16, ove secondo il parere della Commissione Giustizia del Senato sarebbe stata prevista una sanzione per la violazione di obblighi (derivanti dall'articolo 67 del regolamento REACH) non ancora in vigore ma applicabili dal prossimo 1° giugno, la relazione illustrativa precisa che non è stata apportata alcuna modifica in considerazione dei tempi tecnici per l'approvazione, registrazione, pubblicazione ed entrata in vigore del provvedimento.

Alla luce di quanto sopra esposto, la disciplina sanzionatoria definita dallo schema di decreto legislativo per le violazioni degli obblighi concernenti la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche appare in linea con la normativa comunitaria vigente.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

ATTI COMUNITARI

Martedì 26 maggio 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 12.25.

Comunicazione della Commissione intesa a promuovere un nuovo partenariato per la modernizzazione delle università: il forum dell'UE sul dialogo università-imprese.

COM(2009)158 def.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, ricorda che la Comunicazione sul dialogo tra università e imprese, di cui la XIV Commissione avvia oggi l'esame, costituisce un'iniziativa di estrema importanza nell'attuale fase del processo di integrazione europea. Il tema ha infatti una rilevanza centrale per il conseguimento degli obiettivi di crescita e occupazione stabiliti dalla Strategia di Lisbona. Non a caso la comunicazione in esame rientra nelle iniziative prioritarie annunciate nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009. La Commissione Politiche dell'Unione europea aveva — proprio sulla base del programma legislativo — già selezionato, prima ancora della sua presentazione, la Comunicazione tra i documenti da esaminare ai sensi dell'articolo 127 del regolamento. Anche la Commissione Cultura, nell'esaminare il programma legislativo, aveva sottolineato l'importanza del tema, formulando alcune osservazioni che sono poi confluite nella risoluzione Gottardo ed altri n. 6-00017, approvata in Assemblea il 22 aprile 2009 in esito all'esame del programma stesso.

Prima di esaminare contenuto e implicazioni della Comunicazione ritiene opportuno richiamare il contesto politico in

cui si essa si colloca e i presupposti della sua elaborazione. Lo sviluppo di partenariati università-impresa, pur avendo trovato una sua traduzione specifica in apposite iniziative europee solo a partire dal 2006, è insito nell'impostazione stessa della Strategia di Lisbona: è evidente che se l'Europa intende mantenere e migliorare la sua posizione competitiva nell'economia globale, i sistemi di istruzione e formazione europei, e anzitutto delle università, devono essere in grado di assicurare la disponibilità di persone altamente qualificate capaci di contribuire allo sviluppo e all'innovazione sia come lavoratori dipendenti che come imprenditori. A questo scopo, è fondamentale il ruolo dei datori di lavoro nell'individuazione delle conoscenze, abilità e competenze richieste nella vita lavorativa.

Per un verso, infatti, la conoscenza e l'esperienza dei datori di lavoro possono aiutare ciascuno ad acquisire la conoscenza, le abilità e le competenze necessarie per potenziare le sue possibilità di trovare un lavoro adatto o di avviare la propria attività imprenditoriale; per altro verso, questo processo accresce le possibilità dei datori di lavoro di trovare lavoratori dipendenti adeguatamente qualificati e di tenerne aggiornate le competenze professionali.

Partendo da questo assunto, le istituzioni dell'UE hanno riconosciuto, soprattutto dal vertice di Hampton Court dell'ottobre 2005, la centralità delle università in questo processo in quanto, per il « triplice ruolo di fornitrici dei massimi livelli d'istruzione, di ricerca avanzata e di innovazione di avanguardia » rappresentano il vertice del triangolo della conoscenza in Europa.

Con la Comunicazione della Commissione « Portare avanti l'agenda di modernizzazione delle università — Istruzione, ricerca e innovazione » del maggio 2006 è stato quindi espressamente previsto che le università sviluppassero partenariati strutturati con il mondo imprenditoriale, al fine di « diventare sempre più attori significativi nel mondo dell'economia, in grado di rispondere meglio e più celermente alle

esigenze del mercato e di sviluppare partenariati atti a valorizzare le conoscenze scientifiche e tecnologiche». La comunicazione suggeriva che le imprese aiutassero le università a rimodellare i curricula e le strutture di gestione nonché contribuire al loro finanziamento.

Al fine di creare una piattaforma europea per il dialogo tra università e imprese, la Commissione europea ha lanciato un *forum* università-imprese che si è riunito per la prima volta nel febbraio 2008 ed è stata seguito nel corso dello stesso anno da tre seminari tematici. Un secondo *forum* plenario, organizzato nel febbraio 2009, ha riunito 400 partecipanti, i quali, oltre a partecipare a seminari incentrati su vari temi, hanno fatto il punto sugli insegnamenti finora tratti e hanno discusso su eventuali orientamenti futuri per i lavori del *forum*.

La Comunicazione oggi in esame, adottata il 2 aprile scorso, intende fare il punto sul processo in corso, analizzando le lezioni tratte dal primo anno di attività del *forum* e da altre attività pertinenti a livello europeo riguardo alle sfide e agli ostacoli alla cooperazione università-imprese, alle questioni da affrontare nonché alle buone pratiche e agli approcci da applicare più largamente.

Sulla base di questa analisi, la Commissione formula proposte per le prossime fasi di lavoro, e individua un insieme di azioni concrete volte a promuovere ulteriormente la modernizzazione delle università europee sia attraverso la cooperazione strategica con le imprese, sia tramite diverse iniziative nel quadro dei programmi esistenti.

Per quanto riguarda l'analisi del primo anno di attività del *forum*, la Commissione richiama l'attenzione sui sei temi principali emersi traendo alcune conclusioni:

nuovi programmi di studio per favorire l'occupabilità. Un'approfondita riforma dei curricula e dei metodi di apprendimento potrebbe rispondere alla necessità di creare maggiore corrispondenza tra le competenze dei laureati e le qualifiche che le imprese, in qualità di datori di lavoro, ricercano. In particolare, si pro-

pone di orientare tali curricula verso materie più trasversali, di modificare i metodi d'esame prestando più attenzione ad apprendimento e competenze, di differenziare i profili di ammissione per sfruttare il talento potenziale anche di persone dotate di un bagaglio culturale non tradizionale;

stimolare l'imprenditorialità. L'istruzione superiore dovrebbe favorire lo sviluppo di una cultura imprenditoriale in seno alle università, ad esempio, introducendo cambiamenti profondi nella gestione e nella direzione delle università, offrendo la formazione imprenditoriale in tutte le discipline universitarie, coinvolgendo gli imprenditori in tale tipo di formazione;

migliorare lo sfruttamento della ricerca svolta nelle università. Un quadro generale di cooperazione e di comprensione reciproca, incentrato su partenariati, progetti comuni e scambi di personale potrebbe favorire il trasferimento di conoscenze tra università e imprese, ai fini di una loro applicazione pratica. Le università e gli enti pubblici di ricerca dovrebbero definire una chiara strategia a lunga scadenza per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale e, inoltre, dovrebbe essere favorita la cooperazione tra università e PMI;

mobilità transfrontaliera e tra università e imprese. La mobilità, in tutte le sue forme ed a tutti i livelli, dovrebbe essere valorizzata e riconosciuta dal mondo universitario e dal mondo imprenditoriale, anche attraverso un adattamento del quadro giuridico. Le PMI dovrebbero essere coinvolte in tale processo, con particolare riferimento ai programmi di tirocinio;

aprire le università all'istruzione e alla formazione lungo tutto l'arco della vita. Il miglioramento dell'occupabilità riguarda anche l'aggiornamento delle competenze di chi già lavora, in particolare, nel quadro dell'attuale crisi economica. L'istruzione e la formazione lungo tutto l'arco della vita dovrebbero far parte in-

tegrante delle strategie delle università e dovrebbero essere messe a punto in cooperazione con le imprese; l'aggiornamento/adequamento delle competenze, inoltre, dovrebbero essere valorizzati e riconosciuti sul mercato del lavoro e dai datori di lavoro. Il documento della Commissione cita, quale esempio di buone pratiche, i corsi a distanza mirati per i lavoratori delle PMI organizzati da tre università svedesi al fine di rafforzare la competitività di tali imprese e della regione nel suo insieme. La maggior parte dei lavoratori che seguono tali corsi ha un'età compresa tra quaranta e cinquant'anni e non ha mai seguito corsi universitari in precedenza;

migliore gestione dell'università. Le condizioni-quadro nazionali e regionali devono creare una situazione propizia alla cooperazione tra le università e le imprese tramite strategie istituzionali.

Al fine di migliorare il partenariato università-imprese, la Commissione propone innanzitutto che il *forum* mantenga la struttura delle riunioni plenarie e dei seminari tematici e che sviluppi un sito web per permettere la condivisione e la diffusione delle esperienze ed agevolare la comunicazione. Il *forum* dovrebbe riuscire anche a stimolare la partecipazione attiva dello Stato e delle autorità regionali. La Commissione, inoltre, individua alcuni temi che il *forum* dovrebbe sviluppare: i partenariati per lo sviluppo regionale e i partenariati con le PMI; la diversificazione dei metodi di apprendimento e il ravvicinamento tra diversi tipi di insegnamento superiore; l'assicurazione della qualità come strumento di sostegno della cooperazione tra le università e le imprese; apertura ai partecipanti esterni all'UE.

Sulla base delle priorità individuate dal *forum* e alla luce della crisi economico-finanziaria in atto, la Commissione propone una serie di iniziative concrete per lo sviluppo di nuove forme di partenariato strutturato tra le imprese e le università per la messa a punto e l'organizzazione dei cicli d'istruzione. A questo scopo la Commissione valuterà in quale misura si

possano sfruttare programmi già esistenti – come Leonardo da Vinci e Comenius – ed iniziative già in corso – come *European Schoolnet* – per riunire imprese e scuole in partenariati per la formazione, e rifletterà su come si possa incoraggiare la cooperazione attraverso un organismo europeo di coordinamento.

Inoltre, nel contesto della sua cooperazione strategica con gli Stati membri in materia d'istruzione e di formazione, la Commissione incoraggerà le autorità nazionali a creare strutture analoghe per il dialogo a livello nazionale ed esaminerà il modo in cui i fondi strutturali possono sostenere le iniziative regionali correlate. La Commissione, infine, lancerà uno studio per realizzare un inventario delle buone pratiche esistenti in materia di cooperazione tra università e imprese.

Oltre al dialogo tra università e imprese in senso stretto, è importante sottolineare che le Istituzioni dell'UE stanno dedicando un'attenzione crescente alla questione più generale dei partenariati fra istituti d'istruzione e di formazione di ogni livello e datori di lavoro. In questo contesto, tenendo conto di una Conferenza sul sostegno di partenariati fra istituti d'istruzione e di formazione e datori di lavoro svoltasi il 6-7 aprile 2009 a Praga, il Consiglio istruzione, gioventù e cultura del 12 maggio 2009 ha adottato conclusioni sul potenziamento dei partenariati fra istituti d'istruzione e di formazione e le parti sociali, compresi i datori di lavoro, nel contesto dell'apprendimento permanente. Le conclusioni contengono alcune interessanti indicazioni, partendo dalla premessa per cui gli istituti di istruzione e formazione a tutti i livelli – dalle scuole agli istituti di formazione professionale, per adulti e superiori – dovrebbero, nella misura appropriata, accrescere la loro apertura e reattività al mondo e comunicare attivamente con gli altri partner nella società in senso lato:

1) i partenariati possono offrire vantaggi reciproci a tutti i soggetti coinvolti. Da una parte, una maggiore consapevolezza delle tendenze del mercato del lavoro può aiutare ad adeguare l'apprendi-

mento alle necessità future e aumentare la motivazione degli studenti offrendo un contesto chiaro per l'apprendimento. Dall'altra, la collaborazione con gli istituti di istruzione e di formazione può aiutare a mantenere o promuovere una maggiore consapevolezza sulle questioni culturali, etiche, sociali e ambientali nel mondo imprenditoriale;

2) occorre incoraggiare attivamente lo sviluppo di piattaforme per il dialogo reciproco tra gli istituti di istruzione e formazione e i datori di lavoro ed altri soggetti interessati a livello nazionale e regionale;

3) occorre tenere maggiormente conto della pertinenza dei programmi di studio per il mercato del lavoro nei sistemi di garanzia della qualità dell'istruzione;

4) i contenuti didattici teorici devono essere integrati per quanto possibile da una componente pratica adeguata alle esigenze del mercato del lavoro, mentre si potrebbe tenere maggiormente conto delle opinioni dei datori di lavoro e di altri soggetti interessati nella definizione dei risultati dell'apprendimento e, se del caso, dei piani di studio dei contenuti didattici dei corsi;

5) sia gli studenti che il personale docente dovrebbero fruire di opportunità di visite ai luoghi di lavoro, anche all'estero, di vari tipi di collocamento e di cooperazione che coinvolgano datori di lavoro in tutti i settori e comprendano un'ampia gamma di ambienti di lavoro diversi;

6) occorre considerare, nel pieno rispetto della legislazione e delle prassi degli Stati membri, la creazione di incentivi intesi a incoraggiare i datori di lavoro e gli altri soggetti interessati a fornire sostegno professionale, finanziario o materiale agli istituti di istruzione e di formazione o sostegno diretto ai discenti, in particolare nei settori in cui vi sia carenza di persone adeguatamente qualificate. In questo contesto, lo sviluppo di partenariati con gli istituti d'istruzione e formazione potrebbe

rientrare nell'ambito delle strategie societarie nel campo della responsabilità sociale delle imprese;

7) gli stati membri potrebbero rendere in considerazione l'utilizzo di risorse finanziarie provenienti dai fondi strutturali, conformemente alle priorità nazionali, per il sostegno di partenariati tra gli istituti di istruzione e di formazione e i datori di lavoro.

Il Consiglio ha inoltre invitato la Commissione europea:

1) a « sviluppare ulteriormente il *Forum* europeo università-imprese come piattaforma fisica e virtuale a livello europeo per il dialogo tra i vari soggetti interessati, progettandone l'estensione ad altri livelli di istruzione e formazione, a soggetti di paesi al di fuori dell'UE e a settori specifici nell'ambito dell'istruzione superiore, diffondendo i risultati dei lavori delle piattaforme e facilitando l'accesso agli esempi di buone prassi e la loro condivisione »;

2) a facilitare collegamenti transfrontalieri tra eventuali piattaforme nazionali e/o regionali da istituire a fini di migliore cooperazione tra gli istituti d'istruzione e formazione e i datori di lavoro, allo scopo di creare sinergie e di incoraggiare lo scambio di buone prassi e l'apprendimento reciproco;

3) ad assicurare, nell'ambito del programma di apprendimento permanente, che le priorità dei singoli programmi aiutino a sviluppare tutti i tipi di partenariato fra gli istituti di istruzione e formazione e i datori di lavoro, in modo da rendere l'istruzione e la formazione negli Stati membri più rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro;

4) a promuovere mediante campagne di informazione mirate, una maggiore sensibilizzazione di tutti i soggetti interessati – datori di lavoro, istituti di istruzione e di formazione e gli stessi discenti – sulle

opportunità in materia di mobilità, in particolare nel settore dei tirocini e degli apprendistati;

5) a migliorare la capacità di previsione delle esigenze del mercato del lavoro e delle competenze richieste, specialmente avvalendosi dell'esperienza del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop);

Il punto di partenza per l'esame da parte della XIV Commissione e, possibilmente, della VII Commissione Cultura dovrebbe essere, a suo avviso, l'indirizzo contenuto nella richiamata risoluzione Gottardo approvata in aula il 22 aprile 2009 in esito all'esame del programma legislativo della Commissione per il 2009, che impegnava il Governo « ad adoperarsi affinché nell'ambito dell'esame della comunicazione sul dialogo università-imprese, prevista dal programma legislativo della Commissione europea, siano precisati adeguatamente le modalità e le misure attraverso le quali migliorare e intensificare la cooperazione tra i due settori, prevedendo forme di scambi di esperienze dirette attraverso progetti *ad hoc* e forme di partenariato, anche con riferimento all'area euromediterranea ».

La risoluzione ha operato in tal modo una sintetica valutazione positiva della Comunicazione della Commissione, presentata qualche settimana prima, prospettando tuttavia l'esigenza di individuare gli strumenti per l'attuazione degli obiettivi indicati. Ritiene che questo approccio vada ribadito e approfondito. Indubbiamente, la Commissione prospetta numerosi passi avanti nel miglioramento del partenariato tra università e imprese. Ricorda, per tutti, due punti: l'avvio di partenariati per lo sviluppo regionale, aperti anche a Paesi terzi, che apre prospettive importanti proprio in relazione all'area euromediterranea e la promozione di partenariati con le PMI, altro aspetto fondamentale per l'Italia e al centro dell'azione politica in materia europea della Camera.

Tuttavia, occorre, anche sulla scorta delle conclusioni del Consiglio istruzione,

gioventù e cultura del 12 maggio scorso, che sia la Commissione europea che gli Stati membri adottino interventi per dare concreta e tempestiva attuazione agli obiettivi del partenariato sia per quanto attiene al dialogo imprese-università in senso stretto sia con riferimento allo sviluppo di partenariati fra istituti d'istruzione e di formazione di ogni livello e datori di lavoro.

A questo scopo, sottolinea un dato fondamentale: la responsabilità in materia spetta essenzialmente agli Stati membri. La competenza dell'Unione europea nel settore dell'istruzione e della cultura si traduce, infatti, secondo i trattati vigenti e secondo il Trattato di Lisbona, quando sarà in vigore, nell'adozione di strumenti di sostegno, coordinamento e completamento dell'intervento nazionale e non può comportare l'armonizzazione delle rispettive normative.

L'esame della Camera deve pertanto contribuire a verificare che ciascuno faccia la sua parte: la Commissione europea sviluppando il *forum*, promuovendo l'interconnessione tra le piattaforme nazionali e i programmi esistenti in materia; il Governo italiano, attivando tutti gli strumenti, anche legislativi e finanziari, per incentivare il partenariato.

Propone pertanto di proseguire l'esame svolgendo, se possibile insieme alla Commissione Cultura, una serie di audizioni di rappresentanti del Governo, delle Istituzioni europee e del mondo della scuola e delle imprese. Ritiene, in particolare, essenziale audire il Ministro dell'Università, il Commissario europeo per l'istruzione e la cultura, rappresentanti di Confindustria e, una volta ricostituito il Parlamento europeo, gli europarlamentari italiani competenti. Invita i colleghi di tutti i gruppi a far pervenire loro eventuali indicazioni in proposito.

Mario PESCANTE, *presidente*, sottolinea l'importanza del tema affrontato, anche tenuto conto dell'attuale fase del processo di integrazione europea, e richiama i contenuti della risoluzione dell'onorevole

Gottardo, approvata dall'Assemblea lo scorso 22 aprile.

Con riferimento allo svolgimento delle audizioni, si riserva di svolgere una valutazione in seno all'Ufficio di presidenza della Commissione, una volta ricostituito il Parlamento europeo.

Richiama infine l'attenzione dei colleghi sui dati statistici contenuti nella documentazione predisposta dagli uffici, che evidenziano, con riferimento alle percentuali di popolazione studentesca compresa tra i 20 e i 24 anni, come anche ai tassi di disoccupazione dei laureati, la posizione arretrata dell'Europa rispetto agli Stati Uniti, benché si tratti di dati statistici che dovranno essere rivisti alla luce della crisi che ha travolto, in particolare, il sistema economico statunitense.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) sottolinea il rilievo delle questioni affrontate dalla Comunicazione in esame, sottolineando l'importanza del tema – che merita adeguato approfondimento – del rapporto tra università e piccole e medie imprese.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 12.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI COMUNITARI

Libro verde sulla revisione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
COM(2009)175 def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
COM(2009)174 def.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	211
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	214

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 maggio 2009. — Presidenza del vicepresidente Mario PEPE.

La seduta comincia alle 14.

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

C. 2468 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame, approvato dal Senato e su cui la Commissione ha reso parere in data 13 maggio 2009 alla 13^a Commissione del Senato. Riferisce che il provvedimento, all'articolo 1, individua nell'ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri lo strumento per attuare le disposizioni del

decreto legge, prevedendo il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze qualora vi siano aspetti di carattere fiscale e finanziario: l'ambito territoriale di applicazione delle ordinanze è circoscritto ai comuni individuati con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009. Osserva che l'articolo 1-*bis*, introdotto nel corso dell'iter al Senato, anticipa al 30 giugno 2009 l'entrata in vigore della normativa antisismica sulle costruzioni. In merito all'articolo 2, rileva che si affida al Commissario delegato il compito di provvedere con urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli abitativi per consentire la sistemazione delle popolazioni colpite dal sisma; il relativo piano degli interventi, per il quale si introduce un iter più snello per le occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, è approvato dal Commissario delegato, previo parere di un'apposita conferenza di servizi, mentre la localizzazione, che può avvenire anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, è effettuata dal Commissario delegato d'intesa con il presidente della regione, sentiti i sindaci dei comuni interessati. Precisa che il Senato ha inserito il comma 12-*bis*, secondo cui i comuni predispongono, d'intesa con il presidente della regione

Abruzzo, sentito il presidente della provincia, la ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato. Si sofferma quindi sull'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'iter al Senato, che prevede che il governo sia tenuto a trasmettere un'informativa annuale al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione *post* sismica, e sull'articolo 3, che dispone la concessione di contributi, finanziamenti agevolati, indennizzi ed agevolazioni tributarie per la ricostruzione o la riparazione di immobili, per le attività produttive che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici, per il ristoro di danni ai beni mobili e alle strutture adibite ad attività sociali. Fa notare che l'articolo 4 prevede il trasferimento di una serie di immobili pubblici non più utilizzabili attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica nelle zone colpite dal terremoto; i commi 7 e 8 consentono agli enti territoriali colpiti dal sisma di riprogrammare i programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato prescindendo dai termini ora fissati. Evidenzia che l'articolo 5 reca disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini, mentre l'articolo 6 prevede che, con ordinanza di protezione civile, siano sospesi o prorogati una serie di termini, sia possibile derogare al patto di stabilità interno, siano disciplinate le modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari. Sottolinea che l'articolo 7 reca autorizzazioni di spesa per finanziare la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2009, di interventi di assistenza e soccorso nei confronti delle popolazioni colpite dal sisma e di attività necessarie al superamento dell'emergenza realizzate da vigili del fuoco e dalle forze di polizia; l'articolo 8 prevede l'adozione di alcune provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese; l'articolo 9 detta una serie di disposizioni finalizzate ad agevolare la rimozione e lo smaltimento dei materiali derivanti dal

crollo o dalla demolizione degli edifici. Riferisce quindi sull'articolo 9-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che consente alla Provincia dell'Aquila il rilascio di nuove autorizzazioni agli scarichi, necessarie a fronte dei danni del sisma, nonché permette di definire un Programma nazionale per il coordinamento delle iniziative di monitoraggio, verifica e consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici. Osserva che l'articolo 10 è diretto a realizzare forme di agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale, anche attraverso la concessione di apposite garanzie per le piccole e medie imprese nonché la destinazione di risorse del Fondo strategico per il Paese per interventi di sostegno e deindustrializzazione; l'articolo 11 istituisce un Fondo per la prevenzione del rischio sismico; l'articolo 12 introduce una serie di disposizioni in materia di giochi finalizzate al reperimento di risorse finanziarie; l'articolo 13 reca alcune misure in materia di spesa farmaceutica, destinando le economie ad esse conseguenti alla copertura degli oneri degli interventi in esame, nonché ad un incremento delle risorse per il processo di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Abruzzo. Sottolinea infine che gli articoli 14 e 18 recano una serie di disposizioni di carattere finanziario; l'articolo 15 reca disposizioni in materia di erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite dal sisma, nonché norme a tutela della fede pubblica; l'articolo 16 reca disposizioni volte a prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione e l'articolo 17 prevede lo svolgimento del vertice G8 nel territorio della città di L'Aquila, al fine di contribuire al rilancio dello sviluppo socio-economico dei territori colpiti dalla crisi sismica.

Mario PEPE, *presidente*, valuta favorevolmente la previsione del comma 12-bis dell'articolo 2 secondo cui i comuni predispongono, d'intesa con il presidente della regione e sentito il presidente della provincia, la ripianificazione del territorio comunale e la ripresa socio-economica.

Ritiene opportuno che siano incrementate le risorse previste per gli interventi programmati.

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL), *relatore*, ravvisa l'esigenza che per la fase emergenziale siano adottate iniziative tempestive mentre in relazione alle necessità della ricostruzione ritiene utile una maggiore concertazione e coordinamento tra le autonomie territoriali interessate. Precisa che le modifiche al testo del decreto-legge apportate nel corso dell'esame al Senato hanno chiarito l'entità delle risorse finalizzate alla copertura degli oneri recati dal provvedimento; richiama in particolare

l'utilizzo del Fondo strategico della Presidenza del Consiglio.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) condivide le osservazioni del relatore in ordine ai profili della copertura finanziaria del provvedimento.

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL), *relatore*, formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile (C. 2468 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 2468 Governo, di conversione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, approvato dal Senato, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile, in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera e su cui la Commissione ha reso parere il 13 maggio 2009 alla 13 Commissione del Senato;

rilevate le modificazioni apportate al testo del provvedimento nel corso dell'esame al Senato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 2 sia previsto il diretto coinvolgimento degli enti locali interessati nell'adozione degli atti con i quali si definisce l'ambito di applicazione della disciplina ivi richiamata in conformità al piano territoriale regionale, con specifico riferimento ai compiti di ripianificazione del territorio comunale, ai sensi del comma 12-*bis* dell'articolo 2;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, all'articolo 8 l'opportunità di stabilire che gli interventi per la costruzione e l'attivazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia, di residenze per anziani e per lo svolgimento di altri servizi sono attuati nel rispetto delle competenze riconosciute alle autonomie territoriali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 215

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 26 aprile 2009. — Presidenza del
presidente ZAVOLI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi parlamentari, si
è riunito dalle 13.30 alle 14.25.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del presidente	216
------------------------------------	-----

*Martedì 26 maggio 2009. — Presidenza
del presidente Francesco RUTELLI.*

La seduta comincia alle 14.15.

Comunicazioni del presidente.

Il PRESIDENTE svolge alcune comunicazioni sull'organizzazione dei lavori del Comitato, in relazione alle quali si apre un dibattito nel quale intervengono, formulando osservazioni e proposte, i senatori ESPOSITO e CAFORIO e i deputati FIANO e ROSATO.

La seduta termina alle 14.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Audizione del capitano Pietro Rajola Pescarini, Comandante del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri di Roma (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	217
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	218

Martedì 26 maggio 2009. – Presidenza del Presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 12.40.

Audizione del capitano Pietro Rajola Pescarini, Comandante del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri di Roma.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del capitano Pietro Rajola Pescarini, Comandante del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri di Roma, che ringrazia per la sua presenza.

Pietro RAJOLA PESCARINI, *Comandante del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri di Roma*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Candido DE ANGELIS (PdL), la senatrice Daniela MAZZUCONI (PD), i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, e Antonio RUGGHIA (PD).

Pietro RAJOLA PESCARINI, *Comandante del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri di Roma*, dopo aver risposto ai quesiti posti, chiede che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono inoltre a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Antonio RUGGHIA (PD), il senatore Candido DE ANGELIS (PdL), la senatrice Daniela MAZZUCONI (PD) e il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Pietro RAJOLA PESCARINI, *Comandante del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri di Roma*, dopo aver risposto ai quesiti posti, chiede che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, svolte alcune brevi considerazioni conclusive, ringrazia il capitano Rajola

Pescarini per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.55 alle 14.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione.

Audizione del Direttore dei rapporti istituzionali di *Microsoft Italia*, Pier Luigi Dal Pino e della Responsabile dei programmi di sicurezza e *privacy* di *Microsoft Italia*, Francesca Di Massimo (*Svolgimento e conclusione*) 219

AVVERTENZA 219

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 26 maggio 2009. — Presidenza del vicepresidente Anna Maria SERAFINI. — Interviene il Direttore dei rapporti istituzionali di *Microsoft Italia*, Pier Luigi Dal Pino e la Responsabile dei programmi di sicurezza e *privacy* di *Microsoft Italia*, Francesca Di Massimo.

La seduta comincia alle 13.10.

Sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione.

Audizione del Direttore dei rapporti istituzionali di *Microsoft Italia*, Pier Luigi Dal Pino e della Responsabile dei programmi di sicurezza e *privacy* di *Microsoft Italia*, Francesca Di Massimo.

(*Svolgimento e conclusione*).

Anna Maria SERAFINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi l'audizione.

Pier Luigi DAL PINO, *Direttore dei rapporti istituzionali di Microsoft Italia*, e

Francesca DI MASSIMO, *Responsabile dei programmi di sicurezza e privacy di Microsoft Italia*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni le senatrici Laura ALLEGRINI (PdL), Maria RIZZOTTI (PdL), Irene ADERENTI (LNP) e Giuliana CARLINO (IdV).

Pier Luigi DAL PINO, *Direttore dei rapporti istituzionali di Microsoft Italia*, e Francesca DI MASSIMO, *Responsabile dei programmi di sicurezza e privacy di Microsoft Italia*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Anna Maria SERAFINI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Comunicazioni del Presidente	3
<i>ALLEGATO (Rapporto sull'attività svolta dal Comitato per la legislazione)</i>	9
Sui lavori del Comitato	3
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. Esame C. 2468 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	4

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Comunicazioni del Presidente	97
Comunicazioni del Presidente in materia di conflitti di attribuzione	97

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	99
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1213 Cirielli e C. 1820 Garofani, recanti « Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali ».	
Audizione del dottor Alessandro Politi, Direttore dell'Osservatorio scenari strategici e di sicurezza di Nomisma (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	100

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

RISOLUZIONI:

7-00139 Boffa e Lazzari: Sviluppo del Corridoio VIII (Bari-Varna) e connessione con il Corridoio I attraverso la linea ferroviaria Bari-Napoli, nonché potenziamento delle infrastrutture di trasporto nelle regioni meridionali (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>) .	101
--	-----

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Atto n. 79 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	103
--	-----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	114
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, nonché al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307. Atto n. 72 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	114
Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Atto n. 76 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e condizione</i>)	114
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	120
Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Atto n. 77 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	115
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	122
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. C. 1694 cost. Nucara, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 1990 cost. Donadi, C. 2010 cost. Versace e C. 2264 cost. Pisicchio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	115
Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali. C. 465 Anna Teresa Formisano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	116
Norme in materia di cittadinanza. C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli e C. 2035 Sbai (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	117
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale adottate con le risoluzioni del Consiglio dei Governatori n. 63-2 del 28 aprile e n. 63-3 del 5 maggio 2008, nonché aumento della quota di partecipazione dell'Italia. C. 2072 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	117
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	124
DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	117
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	125
SEDE LEGISLATIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori e sul termine per la presentazione di emendamenti	118
Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2321 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	118
Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7 ^o giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2262 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	118
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	119
AVVERTENZA	119

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di cognome dei figli. C. 36 Brugger, C. 960 Colucci, C. 1053 Santelli, C. 1699 Garavini e C. 1703 Mussolini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	127
Disposizioni sulla Corte penale internazionale. C. 1439 Melchiorre e C. 1782 Di Pietro (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	129
Disposizioni in materia di violenza sessuale. C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomio, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino, C. 1424 Governo, C. 2167 Pelino C. 2142 Saltamartini, C. 2194 Carlucci e C. 2229 Cosenza (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	129

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti dell'Organismo unitario dell'avvocatura, dell'Associazione italiana giovani avvocati, dell'Unione delle camere penali italiane e dell'ADR Center, nell'ambito dell'esame del progetto di legge C. 2364, approvata dal Senato, e della petizione n. 638, in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento	129
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	129
---	-----

III Affari esteri e comunitari

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.	
Audizione del Segretario generale del Consiglio nazionale dell'Unione di Birmania e della Federazione birmana dei sindacati, Maung Maung (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	130

INCONTRI INFORMALI:

Incontro con una delegazione della Commissione esteri della Camera dei deputati della Romania	130
---	-----

IV Difesa

RISOLUZIONI:

7-00159 Villecco Calipari: sull'eventuale utilizzo temporaneo della Caserma Pace (Sulmona) e di parte della Caserma Pasquali (L'Aquila) per lo svolgimento di attività delle pubbliche amministrazioni locali (<i>Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i>) ...	131
ALLEGATO (<i>Nuovo testo approvato dalla Commissione</i>)	136
7-00147 Rosato: sull'attribuzione del « premio di congedamento » al personale militare (<i>Discussione e rinvio</i>)	134

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	135
---	-----

AVVERTENZA	135
------------------	-----

VI Finanze

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al testo unico della finanza ed al decreto legislativo n. 164 del 2007, di attuazione della direttiva 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari. Atto n. 75 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	137
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	139

Sull'ordine dei lavori	138
------------------------------	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	138
---	-----

AVVERTENZA	138
------------------	-----

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del dottor Luigi Maramotti, presidente e amministratore delegato del gruppo Max Mara, nell'ambito delle proposte di legge C. 953 Aprea, adottata come testo base, e abbinata recanti «Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti»	142
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2262 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	142
Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. Testo unificato C. 624 Binetti ed abbinata (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	145
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	149
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 Zeller ed abbinata (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	146
Sui lavori della Commissione	146

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Sergio Gelardi a componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. Nomina n. 34 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) .	146
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla proposta di legge C. 2131, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia.	
Audizione di rappresentanti di associazioni di categoria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	147
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	147

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di fondazioni ed associazioni di categoria e di docenti universitari, nell'ambito dell'esame, per la deliberazione di rilievi su atti del Governo, sullo schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali (atto n. 72)	148
AVVERTENZA	148

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	150
---	-----

SEDE REFERENTE:

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	150
Sull'ordine dei lavori	157

SEDE CONSULTIVA:

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. Testo unificato C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	157
--	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti della società di gestione dell'aeroporto di Torino (SAGAT SpA) (Svolgimento e conclusione)	159
Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.	
Audizione di rappresentanti della società di gestione dell'aeroporto di Bologna (SAB SpA) (Svolgimento e conclusione)	159
SEDE CONSULTIVA:	
DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	160

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ambasciatore Umberto Vattani a Presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero. Nomina n. 36 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	162
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	163

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri. C. 717 Fedi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	164
ALLEGATO (Emendamenti)	166
AVVERTENZA	165

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di raccolta e utilizzo del sangue cordonale. C. 361 Volontè, C. 548 Bertolini, C. 961 Colucci, C. 1214 Di Virgilio e C. 2040 Mosella (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	167
--	-----

INTERROGAZIONI:

5-01172 Codurelli: Iniziative volte a tutelare le persone vittime di violenza sessuale	168
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	170

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01366 Livia Turco: Iniziative adottate per poter assistere in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale coloro che necessitano di cure palliative	168
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	171
5-01393 Palagiano e Mura: Iniziative volte a promuovere una campagna di sensibilizzazione per disincentivare il consumo di bevande energizzanti mescolate ad alcolici o superalcolici tra i giovani	169
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	173
5-01439 Barani: Iniziative per prevenire la diffusione del virus A/H1N1, responsabile dei casi di influenza suina	169

XIII Agricoltura

INTERROGAZIONI:

5-01268 Cenni: Iniziative per l'inserimento dello storno nell'elenco delle specie cacciabili .	175
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	186
5-01442 Nola: Accelerazione delle procedure di erogazione delle risorse del Fondo di solidarietà nazionale e suo rifinanziamento	176
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	188

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'andamento dei prezzi nel settore agroalimentare (<i>Seguito dell'esame del documento conclusivo e conclusione</i>)	176
ALLEGATO 3 (<i>Documento conclusivo approvato dalla Commissione</i>)	189

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale. C. 44 ed abbinate (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame del testo unificato e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	177
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	194
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	195

SEDE CONSULTIVA:

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	178
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2009, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 80 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	182
Comunicazioni del presidente	184
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	185
AVVERTENZA	185

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	196
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, recante attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE. Atto n. 75 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i>)	201
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi e i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. Atto n. 55-bis (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	201

ATTI COMUNITARI:

Comunicazione della Commissione intesa a promuovere un nuovo partenariato per la modernizzazione delle università: il <i>forum</i> dell'UE sul dialogo università-imprese. COM(2009)158 def. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	205
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	210
AVVERTENZA	210

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	211
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	214

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	215
---	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Comunicazioni del presidente	216
------------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI

Audizione del capitano Pietro Rajola Pescarini, Comandante del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri di Roma (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	217
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	218

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione.

Audizione del Direttore dei rapporti istituzionali di <i>Microsoft</i> Italia, Pier Luigi Dal Pino e della Responsabile dei programmi di sicurezza e <i>privacy</i> di <i>Microsoft</i> Italia, Francesca Di Massimo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	219
AVVERTENZA	219

PAGINA BIANCA

€ 4,62



16SMC0001820